Supplemento straordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 73 del 22 marzo 1961

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Mercoledì, 22 marzo 1961 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841 737 866 144

MINISTERO DELLE FINANZE

COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

TARIFFA DOGANALE COMUNE

(Allegato al decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1960, n. 1584 pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla "Gazzetta Ufficiale" n. 320 del 31 dicembre 1960)

TARIFFA DOGANALE COMUNE

INDICE SISTEMATICO

REGOLE GENERALI PER L'INTERPRETAZIONE DELLA TARIFFA DOGANALE COMUNE . . . . . . *Pag.* 10

SEZIONE I

Animali vivi e prodotti del regno animale

1. Animali vivi . . . . *Pag.* 11
2. Carni e frattaglie commestibili . . . . » 12
3. Pesci, crostacei e molluschi . . . . » 13
4. Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale . . . . » 14
5. Altri prodotti di origine animale, non nominati nè compresi altrove . . . . . » 15

SEZIONE II

Prodotti del regno vegetale

6. Piante vive e prodotti della floricoltura . . . . *Pag.* 17
7. Legumi, ortaggi, piante e tuberi, mangerecci . . . . » 18
8. Frutta commestibili; scorze di agrumi e di meloni . . . . » 20
9. Caffè, tè, mate e spezie . . . . » 22
10. Cereali . . . . » 24
11. Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; glutine; inulina . . . . » 25
12. Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali e medicinali; paglie e foraggi . . . . » 27
13. Materie prime vegetali per tinta o per concia; gomme, resine ed altri succhi ed estratti vegetali . . . . » 29
14. Materie da intreccio e da intaglio ed altri prodotti di origine vegetale, non nominati nè compresi altrove . . . . » 30

SEZIONE III

Grassi e oli (animali e vegetali); prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale

15. Grassi e oli (animali e vegetali); prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale . . . . *Pag.* 31

SEZIONE IV

Prodotti delle industrie alimentari; bevande; liquidi alcolici ed aceti; tabacchi

16. Preparazioni di carni, di pesci, di crostacei e di molluschi . . . . *Pag.* 34
17. Zuccheri e prodotti a base di zuccheri . . . . » 35
18. Cacao e sue preparazioni . . . . » 36
19. Preparazioni a base di cereali, di farine e di fecole; prodotti della pasticceria . . . . . » 37

20. Preparazioni di ortaggi, di piante mangerecce, di frutti e di altre piante o parti di piante *Pag.* 38
21. Preparazioni alimentari diverse . . . . » 40
22. Bevande, liquidi alcolici ed aceti . . . . » 41
23. Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali . . . . » 43
24. Tabacchi . . . . » 44

SEZIONE V

Prodotti minerali

25. Sale; zolfo; terre e pietre, gessi, calci e cementi . . . . *Pag.* 45
26. Minerali metallurgici, scorie e ceneri . . . . » 48
27. Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali . . . . » 50

SEZIONE VI

Prodotti delle industrie chimiche e delle industrie connesse

NOTE GENERALI RELATIVE ALLA SEZIONE VI . . . . *Pag.* 52
28. Prodotti chimici inorganici; composti inorganici o organici dei metalli preziosi, degli elementi radioattivi, dei metalli delle terre rare e degli isotopi . . . . » 53
29. Prodotti chimici organici . . . . » 63
30. Prodotti farmaceutici . . . . » 77
31. Concimi . . . . » 79
32. Estratti per concia e per tinta; tannini e loro derivati; sostanze coloranti, colori, pitture, vernici e tinture; mastici; inchiostri . . . . » 81
33. Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta e cosmetici . . . . » 83
34. Saponi, prodotti organici tensioattivi, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali; prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli e « cere » per l'arte dentaria . . . . » 84
35. Sostanze albuminoidi e colle . . . . » 85
36. Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; flammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili » 86
37. Prodotti per la fotografia e per la cinematografia . . . . » 87
38. Prodotti vari delle industrie chimiche . . . . » 89

SEZIONE VII

Materie plastiche artificiali, eteri ed esteri della cellulosa, resine artificiali e lavori di tali sostanze; gomma naturale o sintetica, fatturato (factis) e lavori di gomma

39. Materie plastiche artificiali, eteri ed esteri della cellulosa, resine artificiali e lavori di tali sostanze . . . . *Pag.* 92
40. Gomma, naturale o sintetica, fatturato (factis) e loro lavori . . . . » 95

SEZIONE VIII

Pelli, cuoio, pelli da pellicceria e lavori di queste materie; oggetti da correggiaio, da sellaio e da viaggio; oggetti di marocchineria e di astucceria; lavori di budella

41. Pelli e cuoio . . . . *Pag.* 98
42. Lavori di cuoio o di pelli; oggetti da correggiaio, da sellaio e da viaggio; oggetti di marocchineria e di astucceria; lavori di budella . . . . » 100
43 Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali . . . . » 101

SEZIONE IX

Legno, carbone di legna e lavori di legno; sughero e lavori al sughero; lavori da intreccio, da panieraio e da stuoiaio

44. Legno, carbone di legna e lavori di legno . . . *Pag.* 102
45. Sughero e suoi lavori . . . » 106
46. Lavori da intreccio, da panieraio e da stuoiaio . . . » 107

SEZIONE X

Materie occorrenti per la fabbricazione della carta; carta e sue applicazioni

47. Materie occorrenti per la fabbricazione della carta . . . *Pag.* 108
48. Carta e cartoni; lavori di pasta di cellulosa, di carta e di cartone . . . » 109
49. Prodotti dell'arte libraria e delle arti grafiche . . . » 112

SEZIONE XI

Materie tessili e loro manufatti

NOTE GENERALI RELATIVE ALLA SEZIONE XI . . . *Pag.* 114
50. Seta e cascami di seta . . . » 116
51. Materie tessili sintetiche ed artificiali continue . . . » 117
52. Filati metallici . . . » 118
53. Lana, peli e crini . . . » 119
54. Lino e ramiè . . . » 120
55. Cotone . . . » 121
56. Materie tessili sintetiche ed artificiali in fiocco . . . » 122
57. Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta . . . » 123
58. Tappeti ed arazzi, velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia; nastri, passamaneria, tulli; tessuti a maglie annodate (reti); pizzi e guipures; ricami . . . » 124
59. Ovatte e feltri, corde e manufatti di corderia; tessuti speciali, tessuti impregnati o intonacati; manufatti tecnici di materie tessili . . . » 126
60. Maglierie . . . » 128
61. Oggetti di vestiario ed accessori per oggetti di vestiario, di tessuto . . . » 129
62. Altri manufatti confezionati di tessuti . . . » 130
63. Oggetti da rigattiere, cenci e stracci . . . » 131

SEZIONE XII

Calzature; cappelli, copricapi ed altre acconciature; ombrelli (da pioggia e da sole); fiori artificiali e lavori di capelli; ventagli

64. Calzature, ghette ed oggetti simili; loro parti . . . *Pag.* 132
65. Cappelli, copricapi ed altre acconciature; loro parti . . . » 133
66. Ombrelli (da pioggia e da sole), bastoni, fruste, frustini e loro parti . . . » 134
67. Piume e calugine preparate e oggetti di piume o di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli; ventagli . . . » 135

SEZIONE XIII

Lavori di pietra, gesso, cemento, amianto, mica e materie simili; prodotti della ceramica; vetro e i suoi lavori

68. Lavori di pietra, gesso, cemento, amianto, mica e materie simili . . . *Pag.* 136
69. Prodotti ceramici . . . » 139
70. Vetro e lavori di vetro . . . » 141

SEZIONE XIV

Perle fini, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini), e simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie, minuterie di fantasia, monete

71. Perle fini, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini), e simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia . . . Pag. 143

72. Monete . . . . » 147

SEZIONE XV

Metalli comuni e loro lavori

NOTE GENERALI RELATIVE ALLA SEZIONE XV . . . . *Pag.* 148

73. Ghisa, ferro e acciaio . . . . » 149

74. Rame . . . . » 159

75. Nichelio . . . . » 161

76. Alluminio . . . . » 162

77. Magnesio, berillio (glucinio) . . . . » 163

78. Piombo . . . . » 165

79. Zinco . . . . » 166

80. Stagno . . . . » 167

81. Altri metalli comuni . . . . » 168

82. Utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni . . . . . » 170

83. Lavori diversi di metalli comuni . . . . » 172

SEZIONE XVI

Macchine ed apparecchi; materiale elettrico

NOTE GENERALI RELATIVE ALLA SEZIONE XVI . . . . *Pag.* 173

84. Caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici . . . . » 174

85. Macchine ed apparecchi elettrici; materiali destinati ad usi elettrodomestici . . . . . . » 185

SEZIONE XVII

Materiale da trasporto

NOTE GENERALI RELATIVE ALLA SEZIONE XVII . . . . *Pag.* 190

86. Veicoli e materiale per strade ferrate; apparecchi di segnalazione non elettrici per vie di comunicazione . . . . » 191

87. Vetture automobili, trattori, velocipedi ed altri veicoli terrestri . . . . » 192

88. Navigazione aerea . . . . » 195

89. Navigazione marittima e fluviale . . . . » 196

SEZIONE XVIII

Strumenti ed apparecchi d'ottica, per fotografia e per cinematografia, di musica, di verifica, di precisione; strumenti e apparecchi medico-chirurgici; orologeria; stumenti musicali, apparecchi di registrazione e di riproduzione del suono

90. Strumenti e apparecchi d'ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di verifica, di precisione; strumenti e apparecchi medico-chirurgici. . . . . *Pag.* 197

91. Orologeria . . . . » 201

92. Strumenti musicali, apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono; loro parti ed accessori . . . . » 203

SEZIONE XIX

Armi e munizioni

93. Armi e munizioni . . . . *Pag.* 205

SEZIONE XX

Merci e prodotti diversi non nominati nè compresi altrove

94. Mobilia; mobili medico-chirurgici; oggetti letterecci e simili . . . . *Pag.* 207
95. Materie da intagliare e da modellare allo stato lavorato (compresi i lavori) . . . . . . » 208
96. Spazzole, spazzolini, pennelli e simili, scope, spolverini, piumini da cipria e stacci . . » 210
97. Giocattoli, giuochi, oggetti per divertimenti e sport . . . . » 211
98. Lavori diversi . . . . » 213

SEZIONE XXI

Oggetti d'arte, da collezione e di antichità

99. Oggetti d'arte, da collezione e di antichità . . . . *Pag.* 215

REGOLE GENERALI

PER L'INTERPRETAZIONE DELLA TARIFFA DOGANALE COMUNE

Per l'interpretazione della Tariffa doganale comune, sono da osservarsi i seguenti principi:

1. — I titoli delle Sezioni, dei Capitoli o dei Sottocapitoli debbono essere considerati come puramente indicativi, poichè la classificazione delle merci è determinata legalmente dal testo delle voci, da quello delle Note premesse alle Sezioni o ai Capitoli e, occorrendo, dalle norme che seguono, purchè queste non contrastino col testo delle dette voci e Note.

2. — Qualsiasi accenno, nel testo di una determinata voce della Tariffa ad una particolare materia, deve essere riferito alla materia stessa non soltanto allo stato puro, ma anche miscelata od in unione con altre materie. Egualmente, qualsiasi accenno a lavori di una determinata materia deve essere riferito ai lavori costituiti sia interamente, sia parzialmente dalla detta materia. La classificazione di tali merci, costituite da miscugli o composte da varie materie, deve essere effettuata in base ai principi enunciati nella regola 3.

3. — Qualora una merce, per il disposto della regola 2 o per qualsiasi altra ragione, sia ritenuta classificabile in due o più voci della Tariffa, la classificazione deve essere effettuata in base ai seguenti principi:

a) la voce più specifica deve avere la priorità sulle voci di una portata più generale;

b) i miscugli ed i lavori composti da materie diverse, nonchè i lavori costituiti dall'unione di oggetti differenti, che non possano essere classificati in base alla norma di cui alla precedente lett. (*a*), debbono essere classificati, qualora una tale determinazione sia possibile, secondo la materia o secondo l'oggetto che conferisce loro il carattere essenziale;

c) qualora le norme di cui alle lettere (*a*) e (*b*) non consentano ancora di effetuarne la classificazione, la merce deve essere classificata nella voce che comporta l'applicazione del dazio più elevato *e, se questo dazio è lo stesso per più voci, in quella fra esse che figura all'ultimo posto nella Tariffa.*

4. — Qualora una nota di Sezione o di Capitolo preveda l'esclusione di alcune merci, riferendosi ad altre Sezioni o Capitoli od a voci determinate, deve essere inteso che l'esclusione, salvo disposizioni contrarie, si estende a tutte le merci comprese in tali Sezioni, Capitoli o voci, anche se l'enumerazione prevista nell'esclusione stessa sia incompleta.

5. — Le merci, che non siano classificabili in nessuna delle voci della Tariffa, debbono essere classificate nella voce relativa alle merci che con esse hanno maggiore analogia.

6. — *Le suddette regole sono egualmente valide, « mutatis mutandis », per determinare, all'interno di una stessa voce, la sottovoce applicabile.*

SEZIONE I

ANIMALI VIVI E PRODOTTI DEL REGNO ANIMALE

CAPITOLO 1

ANIMALI VIVI

NOTA

Questo Capitolo comprende tutti gli animali vivi, eccetto i pesci, i crostacei, i molluschi e le colture di microrganismi.

Numero della tariffa	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei dazi
01.01	Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi:	
	A) cavalli:	
	I) riproduttori di razza pura (*a*)	esenzione
	II) destinati alla macellazione (*a*)	11 %
	III) altri	23 %
	B) asini:	
	I) delle specie domestiche	12 %
	II) altri	esenzione
	C) muli e bardotti	17 %
01.02	Animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo:	
	A) delle specie domestiche:	
	I) riproduttori di razza pura (*a*)	esenzione
	II) altri	16 %
	B) altri	esenzione
01.03	Animali vivi della specie suina:	
	A) delle specie domestiche:	
	I) riproduttori di razza pura (*a*)	esenzione
	II) altri	16 %
	B) altri	esenzione
01.04	Animali vivi delle specie ovina e caprina:	
	A) delle specie domestiche:	
	I) ovini:	
	a) riproduttori di razza pura (*a*)	esenzione
	b) altri	15 %
	II) caprini	5 %
	B) altri	esenzione
01.05	Volatili vivi da cortile	12 %
01.06	Altri animali vivi:	
	A) conigli domestici	10 %
	B) piccioni	12 %
	C) altri	esenzione

(*a*) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

CAPITOLO 2

CARNI E FRATTAGLIE COMMESTIBILI

NOTA

Sono esclusi da questo Capitolo:

a) *per quanto concerne le voci dal n.* 02.01 *al n.* 02.04 *e la voce* 02.06, *i prodotti non atti alla alimentazione umana;*

b) *le budella, vesciche e stomachi di animali* (*n.* 05.04), *nonchè il sangue di animali della voce numero* 05.15;

c) *i grassi animali, esclusi quelli previsti dalla voce n.* 02.05 (*Capitolo* 15).

Numero della tariffa	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei dazi
02.01	Carni e frattaglie, commestibili, degli animali compresi nelle voci dal n. 01.01 al n. 01.04 incluso, fresche, refrigerate o congelate:	
	A) carni:	
	I) delle specie equina, asinina e mulesca .	16 %
	II) della specie bovina	20 %
	III) della specie suina:	
	a) domestica	20 %
	b) altra	7 %
	IV) altre .	20 %
	B) frattaglie:	
	I) della specie equina, asinina e mulesca .	16 %
	II) delle specie bovine e suine	20 %
	III) altre	12 %
02.02	Volatili morti da cortile e loro frattaglie commestibili (esclusi i fegati), freschi, refrigerati o congelati	18 %
02.03	Fegati di volatili, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia:	
	A) fegati grassi d'oca o di anitra	12 %
	B) altri	16 %
02.04	Altre carni e frattaglie, commestibili, fresche, refrigerate o congelate:	
	A) di piccioni domestici e di conigli domestici	13 %
	B) di selvaggina	7 %
	C) altre	19 %
02.05	Lardo, compreso il grasso di maiale e di volatili non pressato né fuso, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato	22 %
02.06	Carni e frattaglie, commestibili, di qualsiasi specie (esclusi i fegati di volatili), salate o in salamoia, secche o affumicate:	
	A) carni di cavallo, salate o in salamoia, o anche seccate	16 %
	B) di maiale .	25 %
	C) altro	24 %

CAPITOLO 3

PESCI, CROSTACEI E MOLLUSCHI

NOTE

1. — *Questo Capitolo non comprende:*

a) *i mammiferi marini* (*n.* 01.06) *e le loro carni* (*n.* 02.04 *o* 02.06);

b) *i pesci, crostacei, molluschi e testacei, morti, non atti all'alimentazione umana* (*Capitolo* 5);

c) *il caviale ed i succedanei del caviale* (*n.* 16.04).

2. — *Le uova ed i lattimi, di pesci, commestibili, ed i fegati di pesci sono da classificare come i pesci, secondo lo stato in cui si presentano.*

Numero della tariffa	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei dazi
03.01	Pesci freschi (vivi o morti), refrigerati o congelati:	
	A) d'acqua dolce:	
	I) trote ed altri salmonidi	16 %
	II) altri	10 %
	B) di mare:	
	I) interi, decapitati o ridotti in pezzi:	
	a) aringhe, spratti e maccarelli:	
	1) dal 15 febbraio al 15 giugno	lista G
	2) dal 16 giugno al 14 febbraio	lista G
	b) tonni e sardine	lista G
	c) altri	lista G
	II) filetti	lista G
	C) fegati, uova e lattimi	14 %
03.02	Pesci semplicemente salati o in salamoia, secchi o affumicati:	
	A) semplicemente salati o in salamoia o secchi:	
	I) interi, decapitati o ridotti in pezzi:	
	a) aringhe e sarde o sardina caerulea (pilchards)	lista G
	b) merluzzi, compresi lo stoccafisso e il baccalà	lista G
	c) altri	lista G
	II) filetti:	
	a) di merluzzi, compresi quelli di stoccafisso e di baccalà	lista G
	b) altri	lista G
	B) affumicati	lista G
	C) fegati, uova e lattimi; farine di pesci	lista G
03.03	Crostacei, molluschi e testacei (anche separati dal loro guscio o dalla loro conchiglia), freschi (vivi o morti), refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei non sgusciati, semplicemente cotti in acqua:	
	A) crostacei:	
	I) aragoste (langoustes) ed astici (homards)	25 %
	II) granchi, gamberetti e gamberi	18 %
	III) altri (scampi (langoustines), ecc.)	14 %
	B) molluschi e testacei:	
	I) ostriche:	
	a) ostriche piatte pesanti, per pezzo, 40 g o meno	esenzione
	b) altre	18 %
	II) mitili	10 %
	II) altri	8 %

CAPITOLO 4

LATTE E DERIVATI DEL LATTE; UOVA DI VOLATILI; MIELE NATURALE

NOTE

1. — *Sono da considerare come latte, il latte intero o scremato, il latticello (o latte battuto), il siero di latte, il latte cagliato, il kephir, lo yoghourt e altri latti fermentati con procedimenti analoghi.*

2. — *Il latte e la crema di latte, pastorizzati, sterilizzati o peptonizzati, non sono considerati conservati, ai sensi della voce n.* 04.02.

Numero della tariffa	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei dazi
04.01	Latte e crema di latte, freschi, non concentrati né zuccherati	16 %
04.02	Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati:	
	A) senza aggiunta di zucchero	18 %
	B) con aggiunta di zucchero	23 %
04.03	Burro	24 %
04.04	Formaggi e latticini	lista G
04.05	Uova di volatili e giallo d'uova, freschi, conservati, essiccati o zuccherati:	
	A) uova in guscio, fresche e conservate:	
	I) dal 16 febbraio al 31 agosto	12 %
	II) dal 1° settembre al 15 febbraio	15 %
	B) uova sgusciate e giallo d'uova:	
	I) atti ad usi alimentari:	
	a) senza aggiunta di zucchero	6 %
	b) con aggiunta di zucchero	22 %
	II) altri	esenzione
04.06	Miele naturale	30 %

CAPITOLO 5

ALTRI PRODOTTI D'ORIGINE ANIMALE, NON NOMINATI NÈ COMPRESI ALTROVE

NOTE

1. — *Questo Capitolo non comprende:*

a) *i prodotti commestibili, eccezione fatta per il sangue di animali (liquido o disseccato) e per le budella, vesciche e stomachi di animali, interi o in pezzi;*

b) *le pelli di ogni sorta, eccezione fatta per i prodotti previsti dalle voci n. 05,05, n. 05.06 e n. 05.07 (Capitolo 41 o 43);*

c) *le materie prime tessili di origine animale, esclusi il crine e i cascami di crine (Sezione XI);*

d) *le teste preparate per pennelli, spazzole e simili, di setole di maiale o di cinghiale e di peli (numero 96.03).*

2. — *I capelli disposti per il lungo, ma non disposti nello stesso verso sono da classificare come greggi (n. 05.01).*

3. — *In tutte le Sezioni della Tariffa, si considerano come «avorio» la materia fornita dalle zanne di elefante, mammout, tricheco, narvalo, rinoceronte e cinghiale, nonchè i denti di tutti gli animali.*

4. — *Ai sensi della Tariffa, si considerano come «crini» i peli della criniera e della coda degli equini e dei bovini.*

Numero della tariffa	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei dazi
05.01	Capelli greggi, anche lavati e sgrassati; cascami di capelli	esenzione
05.02	Setole di maiale o di cinghiale; peli di tasso ed altri peli per pennelli, spazzole e simili; cascami di queste setole e di questi peli	esenzione
05.03	Crini e cascami di crini, anche in strati, con o senza supporto di altre materie:	
	A) non arricciati nè fissati su supporto	esenzione
	B) altri	3 %
05.04	Budella, vesciche o stomachi di animali, interi o in pezzi, esclusi quelli di pesci	esenzione
05.05	Avanzi di pesci	esenzione
05.06	Tendini e nervi, ritagli ed altri simili cascami di pelli non conciate . . .	esenzione
05.07	Pelli ed altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume e penne, anche private del calamo o della parte sporgente del calamo, piume spaccate, calami e steli di piume, calugine e barbe di piume anche rifilate (comprese le barbe tenute ancora insieme da una parte dello stelo), greggi o semplicemente puliti, disinfettati o altrimenti trattati per assicurarne la conservazione:	
	A) pelli ed altre parti d'uccelli rivestiti delle loro piume o della loro calugine:	3 %
	B) piume da letto e calugine:	
	I) gregge	esenzione
	II) altre	4 %
	C) altri	3 %
05.08	Ossa (comprese quelle interne delle corna) gregge, sgrassate o semplicemente preparate, ma non tagliate in una forma determinata, acidulate o degelatinate; loro polveri e cascami	esenzione
05.09	Corna, zoccoli, unghie, artigli e becchi, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata, compresi i cascami e le polveri; fanoni di balena e di animali simili, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata, compresi le barbe e i cascami .	esenzione

Segue CAPITOLO 5: **Altri prodotti d'origine animale, ecc.**

Numero della tariffa	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei dazi
05.10	Avorio greggio o semplicemente preparato, ma non tagliato in una forma determinata; polveri e cascami	esenzione
05.11	Tartaruga (scudi, fogli staccati) greggia o semplicemente preparata, ma non tagliata in una forma determinata; unghioni, ritagli e cascami . . .	esenzione
05.12	Corallo e simili, greggi o semplicemente preparati, ma non lavorati, conchiglie vuote, gregge o semplicemente preparate, ma non tagliate in una forma determinata; polveri e cascami di conchiglie	esenzione
05.13	Spugne naturali:	
	A) gregge	esenzione
	B) altre	8 %
05.14	Ambra grigia, castoreo, zibetto e muschio; cantaridi e bile, anche secche; sostanze animali utilizzate per la preparazione di prodotti farmaceutici, fresche, refrigerate, congelate o altrimenti conservate in modo provvisorio . .	esenzione
05.15	Prodotti di origine animale, non nominati nè compresi altrove; animali morti dei Capitoli 1 e 3, non atti all'alimentazione umana:	
	A) pesci di lunghezza di cm 6 o meno e gamberetti, disseccati . . .	5 %
	B) altri	esenzione

SEZIONE II

PRODOTTI DEL REGNO VEGETALE

CAPITOLO 6

PIANTE VIVE E PRODOTTI DELLA FLORICOLTURA

NOTE

1. — *Questo Capitolo comprende unicamente i prodotti forniti abitualmente dagli agricoltori, giardinieri e floricoltori per la piantagione o l'ornamento. Ne sono, tuttavia, esclusi le patate, le cipolle mangerecce, gli agli mangerecci e gli scalogni (Capitolo 7).*

2. — *I mazzi, cestini, corone e simili, anche con accessori di altra materia, sono da classificare come i fiori o il fogliame, delle voci nn. 06.03 o 06.04.*

Numero della tariffa	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei dazi
06.01	Bulbi, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti:	
	A) allo stato di riposo vegetativo	10 %
	B) in vegetazione o fioriti:	
	I) orchidee, giacinti, narcisi e tulipani	18 %
	II) altri	15 %
06.02	Altre piante e radici vive, comprese le talee e le marze:	
	A) talee e marze:	
	I) di viti	esenzione
	II) altre	12 %
	B) talee innestate e barbatelle, di viti	3 %
	C) altre	15 %
06.03	Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamenti, freschi, disseccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati:	
	A) freschi:	
	I) dal 1° giugno al 31 ottobre	24 %
	II) dal 1° novembre al 31 maggio	20 %
	B) altri	20 %
06.04	Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamenti, freschi, disseccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati, ad esclusione dei fiori e dei boccioli della voce n. 60.03:	
	A) freschi	12 %
	B) semplicemente disseccati	10 %
	C) altri	17 %

CAPITOLO 7

LEGUMI, ORTAGGI, PIANTE, RADICI E TUBERI, MANGERECCI

NOTA

La voce n. 07.04 *non comprende*:

a) *i legumi da granella, secchi, sgranati* (*n.* 07.05);
b) *i pimenti o peperoni dolci* (*Capsicum grossum*), *polverizzati* (*n.* 09.04);
c) *le farine dei legumi secchi previsti dalla voce n.* 07.05 (*n.* 11.03);
d) *le farine, semole e fiocchi, di patate* (*n.* 11.05).

Con riserva delle disposizioni che precedono, nell'applicazione delle voci dal n. 07.01 *al n.* 07.04, *la designazione « ortaggi e piante mangerecce » è riferibile anche ai funghi commestibili, tartufi, olive, capperi, pomodori, patate, barbabietole da insalata, cetrioli, cetriolini, zucche, zucchine, melanzane, pimenti o peperoni dolci* (*Capsicum grossum*), *finocchio, prezzemolo, cerfoglio, estragone, crescione, maggiorana, ravanello ed agli.*

Numero della tariffa	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei dazi
07.01	Ortaggi e piante mangerecce, freschi o refrigerati:	
	A) patate:	
	I) da semina (*a*)	10 %
	II) di primizia:	
	a) dal 1° gennaio al 15 maggio	15 %
	b) dal 16 maggio al 30 giugno	21 %
	III) altre:	
	a) destinate alla fabbricazione della fecola (*a*)	9 %
	b) non nominate	18 %
	B) cavoli:	
	I) cavolfiori:	
	a) dal 1° maggio al 15 novembre	17 %
	b) dal 16 novembre al 30 aprile	12 %
	II) altri	15 %
	C) spinaci	13 %
	D) insalate, comprese le indivie e le cicorie:	
	I) lattughe a palla (pommées):	
	a) dal 16 aprile al 30 novembre	15 %
	b) dal 1° dicembre al 15 aprile	13 %
	II) altre	13 %
	E) cardi e cardoni	13 %
	F) legumi da granella, sgranati o in baccello:	
	I) piselli:	
	a) dal 1° settembre al 31 maggio	12 %
	b) dal 1° giugno al 31 agosto	17 %
	II) fagioli:	
	a) dal 1° ottobre al 30 giugno	13 %
	b) dal 1° luglio al 30 settembre	17 %
	III) altri	17 %
	G) carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rape, ravanelli ed altre simili radici commestibili:	
	I) sedani-rape:	
	a) dal 1° maggio al 30 settembre	13 %
	b) dal 1° ottobre al 30 aprile	17 %

(*a*) Sono ammesse in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

Segue CAPITOLO: 7 **Legumi, ortaggi, piante, ecc.**

Numero della tariffa	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei dazi
07.01 *(segue)*	II) carote e navoni:	
	a) dal 1° ottobre al 31 marzo	17 %
	b) dal 1° aprile al 30 settembre	17 %
	III) altri	17 %
	H) cipolle, scalogni ed agli	12 %
	IJ) porri ed altri agliacei (cipolle porraie, cipollette, ecc.)	13 %
	K) asparagi	16 %
	L) carciofi	13 %
	M) pomodori:	
	I) dal 1° novembre al 30 giugno	11 %
	II) dal 1° luglio al 31 ottobre	18 %
	N) olive e capperi	7 %
	O) cetrioli e cetriolini:	
	I) cetrioli, dal 16 maggio al 31 ottobre	20 %
	II) altri	16 %
	P) funghi e tartufi:	
	I) funghi di coltivazione	16 %
	II) altri	10 %
	Q) finocchi	12 %
	R) peperoni dolci (capsicum grossum)	11 %
	S) altri	16 %
07.02	Ortaggi e piante mangerecce, anche cotti, congelati	19 %
07.03	Ortaggi e piante mangerecce, presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato:	
	A) olive e capperi	8 %
	B) cipolle	9 %
	C) cetrioli e cetriolini	15 %
	D) pomodori	14 %
	E) altri	12 %
07.04	Ortaggi e piante mangerecce, disseccati, disidratati o evaporati, anche tagliati in pezzi o in fette oppure macinati o polverizzati, ma non altrimenti preparati:	
	A) cipolle	20 %
	B) altri	16 %
07.05	Legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati:	
	A) piselli, ceci e fagioli	10 %
	B) altri	7 %
07.06	Radici di manioca, d'arrow-root e di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o di inulina, anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della palma a sago:	
	A) topinambur	2 %
	B) altri	6 %

CAPITOLO 8

FRUTTA COMMESTIBILI, SCORZE DI AGRUMI E DI MELONI

NOTE

1. — *Sono escluse da questo Capitolo le frutta non commestibili.*
2. — *Le frutta refrigerate sono da classificare come frutta fresche.*

Numero della tariffa	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei dazi
08.01	Datteri, banane, ananassi, manghi, mangoste, avocati, guaiave, noci di cocco, noci del Brasile, noci di acagiù (o di anacardio), freschi o secchi, in guscio o senza guscio:	
	A) datteri	12 %
	B) banane	20 %
	C) ananassi	12 %
	D) noci di cocco, noci del Brasile e noci di acagiù (o di anacardio)	5 %
	E) altri	12 %
08.02	Agrumi, freschi o secchi:	
	A) arance:	
	I) dal 15 marzo al 30 settembre	16 %
	II) dal 1° ottobre al 14 marzo	20 %
	B) mandarini e clementine	20 %
	C) limoni	8 %
	D) pompelmi	12 %
	E) altri	16 %
08.03	Fichi, freschi o secchi:	
	A) freschi	7 %
	B) secchi	10 %
08.04	Uve, fresche o secche:	
	A) fresche:	
	I) dal 1° novembre al 14 luglio	18 %
	II) dal 15 luglio al 31 ottobre	22 %
	B) secche	9 %
08.05	Frutta a guscio (escluse quelle della voce n. 08.01), fresche o secche, anche sgusciate o decorticate:	
	A) mandorle	7 %
	B) noci comuni	8 %
	C) castagne e marroni	7 %
	D) pistacchi	2 %
	E) altre	4 %

Segue CAPITOLO 8: **Frutta commestibili, ecc.**

Numero della tariffa	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei dazi
08.06	Mele, pere e cotogne, fresche:	
	A) mele:	
	I) dal 1° agosto al 31 dicembre	14 %
	II) dal 1° gennaio al 31 marzo	10 %
	II) dal 1° aprile al 31 luglio	8 %
	B) pere:	
	I) dal 1° agosto al 31 dicembre	13 %
	II) dal 1° gennaio al 31 luglio	10 %
	C) cotogne	9 %
08.07	Frutta a nocciolo, fresche:	
	A) albicocche	25 %
	B) pesche (comprese le pesche noci e le pesche vellutate):	
	I) dal 16 luglio al 15 settembre	22 %
	II) dal 16 settembre al 15 luglio	22 %
	C) ciliege	15 %
	D) prugne:	
	I) dal 1° luglio al 30 settembre	15 %
	II) dal 1° ottobre al 30 giugno	10 %
	E) altre	15 %
08.08	Bacche fresche:	
	A) fragole	16 %
	B) mirtilli (Airelles e myrtilles)	9 %
	C) altre	12 %
08.09	Altre frutta fresche	11 %
08.10	Frutta, anche cotte, congelate, senza aggiunta di zucchero	20 %
08.11	Frutta presentate immerse nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparate per il consumo immediato:	
	A) albicocche	16 %
	B) arance	16 %
	C) altre	11 %
08.12	Frutta secche (escluse quelle delle voci dal n. 08.01 al n. 08.05 incluso):	
	A) albicocche	9 %
	B) pesche (comprese le pesche noci e le pesche vellutate)	9 %
	C) prugne	18 %
	D) mele e pere	10 %
	E) macedonie:	
	I) senza prugne	9 %
	II) con prugne	12 %
	F) altre	8 %
08.13	Scorze di agrumi e di meloni, fresche, congelate, presentate immerse nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche	2 %

CAPITOLO 9

CAFFÈ, TÈ, MATE E SPEZIE

NOTE

1. — *I miscugli dei prodotti delle voci dal n.* 09.04 *al n.* 09.10 *sono da classificare come segue:*

a) *i miscugli fra prodotti compresi in una stessa voce sono da classificare in tale voce e, se questa prevede delle sottovoci, sotto quella gravata dal dazio più elevato, il quale è applicabile all'insieme del miscuglio;*

b) *i miscugli fra prodotti appartenenti a voci diverse sono da classificare nella voce n.* 09.10.

L'aggiunta di altre sostanze ai prodotti da classificare nelle voci dal n. 09.04 *al n.* 09.10 (*compresi i miscugli previsti nei precedenti paragrafi* (a) *e* (b) *non ne modifica la classificazione purchè nonostante tale aggiunta, i prodotti stessi conservino il loro carattere essenziale. Nel caso contrario, i prodotti, così addizionati, sono da escludere da questo Capitolo e rientrano nella voce n.* 21.04, *qualora costituiscano condimenti composti.*

2. — *Questo Capitolo non comprende:*

a) *alcuni peperoni del genere «Capsicum grossum», i quali non hanno sapore bruciante, presentati allo stato non polverizzato* (*Capitolo* 7);

b) *il pepe, detto Cubebe, della varietà «Cubeba Officinalis Miquel» o «Piper Cubeba»* (*n.* 12.07).

Numero della tariffa	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei dazi
09.01	Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione:	
	A) caffè:	
	I) non torrefatto:	
	a) non decaffeinizzato	16 %
	b) decaffeinizzato .	
	II) torrefatto:	
	a) non decaffeinizzato . . .	
	b) decaffeinizzato	
	B) bucce e pellicole	
	C) succedanei contenenti caffè:	
09.02	Tè:	
	A) presentato in confezioni immediate di contenuto netto di kg. 3 o meno .	
	B) altro	
09.03	Mate	
09.04	Pepe (del genere «Piper»); pimenti (del genere «Capsicum» e del genere «Pimenta»):	
	A) non tritati nè macinati:	
	I) pepe	
	II) pimenti:	
	a) del genere «Capsicum» destinati alla fabbricazione della capsicina o di tinture d'oleoresine di «Capsicum» (*a*)	esenzione
	b) destinati alla fabbricazione industriale d'oli essenziali o di resinoidi (*a*)	esenzione
	c) altri	
	B) tritati o macinati	
09.05	Vaniglia	

(*a*) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

Segue CAPITOLO 9: **Caffè, Tè, Mate e Spezie**

Numero della tariffa	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei dazi
09.06	Cannella e fiori di cinnamomo:	
	A) non tritati nè macinati	
	B) tritati o macinati	
09.07	Garofani (antofilli, chiodi e steli):	
	A) non tritati nè macinati	
	B) tritati o macinati	
09.08	Noci moscate, macis, amomi e cardamomi:	
	A) non tritati nè macinati:	
	I) destinati alla fabbricazione industriale d'oli essenziali o di resinoidi (*a*)	esenzione
	II) altri	
	B) tritati o macinati	
09.09	Semi d'anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino, di carvi e bacche di ginepro:	
	A) non tritati nè macinati:	
	I) d'anice	5 %
	II) di badiana	23 %
	III) di finocchio, di coriandolo, di cumino, di carvi e bacche di ginepro:	
	a) destinati alla fabbricazione industriale d'oli essenziali o di resinoidi (*a*)	esenzione
	b) altri	5 %
	B) tritati o macinati:	
	I) di badiana	26 %
	II) altri	10 %
09.10	Timo, alloro, zafferano; altre spezie:	
	A) timo:	
	I) non macinato	
	II) tritato o macinato	
	B) foglie di alloro	14 %
	C) zafferano:	
	I) non macinato	
	II) macinato	
	D) zenzero:	
	I) in radici intere, in pezzi o in fette:	
	a) destinato alla fabbricazione industriale d'oli essenziali o di resinoidi (*a*)	esenzione
	b) altro	
	II) altrimenti presentato	
	E) altre spezie, compresi i miscugli previsti dalla Nota 1-*b* di questo Capitolo:	
	I) non tritati nè macinati	
	II) tritati o macinati	

(*a*) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

CAPITOLO 10

CEREALI

NOTA

Questo Capitolo comprende soltanto i grani non mondati, né altrimenti lavorati. Tuttavia, il riso pilato, brillato, lucidato, nonché quello spezzato sono da classificare nella voce n. 10.06.

Numero della tariffa	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei dazi
10.01	Frumento, compreso quello segalato	20 %
10.02	Segala	16 %
10.03	Orzo:	
	A) destinato alla semina (*a*)	6 %
	B) altro	13 %
10.04	Avena:	
	A) destinato alla semina (*a*)	6 %
	B) altro	13 %
10.05	Granturco:	
	A) ibrido, destinato alla semina (*a*)	4 %
	B) altro:	
	I) granturco bianco destinato alla fabbricazione dell'amido (*a*)	7 %
	II) non nominato	9 %
10.06	Riso:	
	A) greggio o semigreggio (non pilato)	12 %
	B) in grani interi pilati, o anche lucidati o brillati	16 %
	C) rotture di riso:	
	I) destinate alla fabbricazione dell'amido (*a*)	9 %
	II) altre	16 %
10.07	Grano saraceno, miglio, scagliola, sorgo e durra; altri cereali:	
	A) grano saraceno	10 %
	B) altri	8 %

(*a*) Sono ammesse in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

CAPITOLO 11

PRODOTTI DELLA MACINAZIONE; MALTO; AMIDI E FECOLE; GLUTINE; INULINA

NOTA

Questo Capitolo non comprende:

a) *il malto torrefatto, condizionato per essere usato come succedaneo del caffè* (*n.* 09.01 *o n.* 21.01, *secondo il caso*);

b) *le farine preparate* (*con trattamento termico, per es.*) *per l'alimentazione infantile o per usi dietetici* (*n.* 19.02); *però le farine che abbiano subito un trattamento termico al solo scopo di migliorarne la qualità, ai fini della panificazione, sono da classificare in questo Capitolo;*

c) *i prodotti della voce n.* 19.05;

d) *i prodotti farmaceutici* (*Capitolo* 30);

e) *gli amidi e le fecole, aventi i caratteri dei prodotti preparati per la profumeria o per la toletta, della voce n.* 33.06.

Numero della tariffa	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei dazi
11.01	Farine di cereali:	
	A) di frumento o di spelta	30 %
	B) di frumento segalato	13 %
	C) di segala, d'orzo o d'avena	8 %
	D) di riso	14 %
	E) altre	8 %
11.02	Semole, semolini; cereali mondati, perlati, spezzati, schiacciati (compresi i fiocchi), esclusi il riso pilato, brillato, lucidato e quello spezzato; germi di cereali, anche sfarinati:	
	A) semole, semolini; cereali mondati, perlati, spezzati, schiacciati:	
	I) di frumento	lista G.
	II) di segala	lista G.
	III) di altri cereali:	
	a) fiocchi d'orzo e d'avena	lista G.
	b) altri	lista G.
	B) germi di cereali, anche sfarinati	lista G.
11.03	Farine di legumi secchi compresi nella voce n. 07.05:	
	A) di piselli, di fagioli o di lenticchie	17 %
	B) altre	12 %
11.04	Farine delle frutta comprese nel Capitolo 8:	
	A) di banane	17 %
	B) altre	13 %
11.05	Farina, semolino e fiocchi, di patate	19 %
11.06	Farine e semolini di sago, di manioca, d'arrow-root, di salep e di altre radici e tuberi compresi nella voce n. 07.06:	
	A) di manioca	15 %
	B) altri	28 %
11.07	Malto, anche torrefatto	lista G.

Segue CAPITOLO 11 : **Prodotti della macinazione, ecc.**

Numero della tariffa	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei dazi
11.08	Amidi e fecole; inulina:	
	A) amidi e fecole:	
	I) amido di granturco	27 %
	II) fecola di patate:	
	a) destinata alla fabbricazione delle destrine, delle colle, degli appretti o delle bozzime (*a*)	19 %
	b) altra	25 %
	III) di riso	25 %
	IV) altri	28 %
	B) inulina	30 %
11.09	Glutine e farina di glutine, anche torrefatti . .	27 %

(*a*) **È ammessa in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.**

CAPITOLO 12

SEMI E FRUTTI OLEOSI; SEMI; SEMENTI E FRUTTI DIVERSI; PIANTE INDUSTRIALI E MEDICINALI; PAGLIE E FORAGGI

NOTE

1. — *Le arachidi, le fave di soia, i semi di senapa, di papaveri neri o bianchi, il copra, sono considerati come semi oleosi (n.* 12.01).
Le noci di cocco sono comprese nella voce n. 08.01, *le olive nei Capitoli* 7 *o* 20, *secondo la loro preparazione.*

2. — *I semi di barbabietola, i semi da prato, i semi di fiori ornamentali, i semi di ortaggi, i semi di alberi da frutto o da bosco, i semi di vecce e di lupini sono considerati come semi da sementa (n.* 12.03). *Non sono, invece, considerati tali i legumi da granella (n.* 07.05), *i semi che costituiscono spezie ed altri prodotti del Capitolo* 9, *i cereali da semina (Capitolo* 10), *i semi e frutti oleosi (n.* 12.01), *i semi e frutti oleosi della voce n.* 12.07.

3. — *La voce n.* 12.07 *comprende, tra l'altro, le piante e loro parti delle seguenti specie: basilico, borragine, issopo, menta (nelle varie qualità), rosmarino, ruta, salvia e assenzio, mentre ne sono esclusi:*
a) *i semi e frutta oleosi (n.* 12.01);
b) *i prodotti farmaceutici del Captolo* 30;
c) *gli articoli di profumeria e di toletta, del Capitolo* 33;
d) *i prodotti disinfettanti, insetticidi, fungicidi, diserbanti, e simili, della voce n.* 38.11.

Numero della tariffa	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Aliquota del dazi
12.01	Semi e frutti oleosi, anche frantumati:	
	A) arachidi	esenzione
	B) copra	esenzione
	C) palmisti (noci e mandorle)	esenzione
	D) soia	esenzione
	E) ricino	esenzione
	F) lino	esenzione
	G) altri	esenzione
12.02	Farine di semi e di frutti oleosi, non disoleate, esclusa la farina di senapa:	
	A) di fave di soia	10 %
	B) altre	5 %
12.03	Semi, spore e frutti da sementa:	
	A) semi di barbabietole	15 %
	B) altri	10 %
12.04	Barbabietole da zucchero, anche tagliate in fettucce, fresche, disseccate o in polvere; canne da zuchero:	
	A) barbabietole da zucchero	12 %
	B) canne da zucchero	esenzione
12.05	Radici di cicoria, fresche o disseccate, anche tagliate, non torrefatte	2 %
12.06	Luppolo (coni e luppolina)	12 %
12.07	Piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari e simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati:	
	A) piretro (flori, foglie, steli, cortecce, radici)	3 %

Segue CAPITOLO 12: **Semi e frutti oleosi, ecc.**

Numero della tariffa	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei dazi
12.07 (*segue*)	*B*) cortecce di china:	
	I) frantumate o macinate . . .	3 %
	II) altre	esenzione
	C) radici di liquirizia	2 %
	D) quassia amara (legno e cortecce)	2 %
	E) fave di Tonka	15 %
	F) fave di Calabar	esenzione
	G) pepe di Cubebe . . .	8 %
	H) foglie di coca	esenzione
	IJ) altri legni, radici e cortecce; muschi, licheni ed alghe . .	esenzione
	K) altri	3 %
12.08	Carrube fresche o secche, anche frantumate o polverizzate; noccioli di frutti e prodotti vegetali impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati, nè compresi altrove:	
	A) carrube	8 %
	B) semi di carrube:	
	I) non scortecciati, nè frantumati, nè macinati . .	2 %
	II) altri	9 %
	C) noccioli di albicocche, di pesche o di prugne e mandorle di questi noccioli	5 %
	D) altri	esenzione
12.09	Paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate .	esenzione
12.10	Barbabietole da foraggio, navoni-rutabaga, radici da foraggio; fieno, erba medica, lupinella, trifoglio, cavoli da foraggio, lupino, veccia ed altri simili prodotti da foraggio:	
	A) barbabietole da foraggio, navoni-rutabaga ed altre radici da foraggio	9 %
	B) altri	esenzione

CAPITOLO 13

MATERIE PRIME VEGETALI PER TINTA O PER CONCIA; GOMME, RESINE ED ALTRI SUCCHI ED ESTRATTI VEGETALI

NOTA

L'estratto di liquirizia, l'estratto di piretro, l'estratto di luppolo, l'estratto di aloe, l'oppio, sono considerati come succhi ed estratti vegetali (n. 13.03).

Non rientrano nella voce n. 13.03:

a) *gli estratti di liquirizia contenenti in peso più del* 10% *di zucchero o che, qualunque sia il loro contenuto in zucchero, presentino i caratteri dei prodotti a base di zuccheri (n.* 17.04);

b) *gli estratti di malto (n.* 19.01);

c) *gli estratti di caffè, di tè o di mate (n.* 21.02);

d) *i succhi e gli estratti vegetali addizionati d'alcole costituenti bevande, nonchè le preparazioni alcoliche composte di estratti vegetali (detti « estratti concentrati ») per la fabbricazione di bevande (Capit.* 22);

e) *la canfora naturale (n.* 29.13) *e la glicirizzina (n.* 29.41);

f) *i medicamenti (n.* 30.03);

g) *gli estratti per concia o per tinta (numeri* 32.01 *o* 32.04);

h) *gli oli essenziali ed i resinoidi (n.* 33.01), *nonchè le acque distillate aromatiche e le soluzioni acquose di oli essenziali (n.* 33.05);

ij) *la gomma, la balata, la guttaperca e altre gomme naturali simili (n.* 40.01).

Numero della tariffa	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei dazi
13.01	Materie prime vegetali per tinta o per concia	esenzione
13.02	Gomma lacca, anche imbianchita; gomme, gommoresine, resine e balsami naturali:	
	A) gomma lacca:	
	I) non imbianchita	esenzione
	II) imbianchita . . .	3 %
	B) resine di conifere . .	2 %
	C) altri	esenzione
13.03	Succhi ed estratti vegetali; pectina; agar-agar ed altri ispessenti naturali e mucillagini estratti da vegetali:	
	A) succhi ed estratti vegetali:	
	I) oppio	esenzione
	II) aloe, manna	esenzione
	III) di quassia amara	3 %
	IV) di liquirizia	10 %
	V) di piretro e di radici delle piante da rotenone	5 %
	VI) di luppolo	6 %
	VII) miscuglio di estratti vegetali, per la fabbricazione di bevande o di preparazioni alimentari	10 %
	VIII) altri:	
	a) medicinali	6 %
	b) non nominati	esenzione
	B) pectina:	
	I) secca	24 %
	II) altra	14 %
	C) agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti naturali estratti dai vegetali,	
	I) agar-agar	4 %
	II) mucillagini di carrube o di semi di carrube	6 %
	III) altri	esenzione

CAPITOLO 14

MATERIE DA INTRECCIO E DA INTAGLIO ED ALTRI PRODOTTI DI ORIGINE VEGETALE, NON NOMINATI NÈ COMPRESI ALTROVE

NOTE

1. — *Sono escluse da questo Capitolo e classificate nella Sezione XI le materie e le fibre vegetali delle specie principalmente utilizzate nella fabbricazione dei tessili, a prescindere dalla preparazione subita, nonchè le altre materie vegetali che siano state sottoposte ad una lavorazione tale da renderle utilizzabili esclusivamente come materie tessili.*

2. — *Le stecche, strisce e lamelle di vimini, di canne, di bambù e simili, il midollo di canna d'India e le canne d'India filate sono da comprendere nella voce n.* 14.01, *mentre ne sono esclusi le stecche, strisce o nastri di legno* (*n.* 44.09).

3. — *Dalla voce n.* 14,02 *deve essere esclusa la lana di legno* (*n.* 44.12).

4. — *Dalla voce n.* 14.03 *debbono essere escluse le teste preparate per pennelli, spazzole e simili* (*numero* 96.03).

Numero della tariffa	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei dazi
14.01	Materie vegetali usate principalmente in lavori da panieraio o da stuoiaio (vimini, canne, bambù, canne d'India, giunchi, rafia, paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta, cortecce di tiglio e simili):	
	A) vimini:	
	I) non pelati, nè speccati, nè altrimenti preparati	esenzione
	II) altri	3 %
	B) bambù; canne e simili:	
	I) greggi o semplicemente spaccati	esenzione
	II) altri	3 %
	C) canne d'India; giunchi e simili:	
	I) greggi o semplicemente spaccati	esenzione
	II) altri	3 %
	D) paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta	2 %
	E) altre	esenzione
14.02	Materie vegetali usate principalmente per imbottitura (capoc, crine vegetale, crine marino e simili), anche in strati con o senza supporto di altre materie:	
	A) su supporto	3 %
	B) altre:	
	I) crine vegetale	3 %
	II) capoc:	
	a) greggio	esenzione
	b) altro	2 %
	III) non nominate	esenzione
14.03	Materie vegetali usate principalmente nella fabbricazione di scope e spazzole (saggina, piassava, trebbia, fibre di istle e simili), anche in torciglioni o in fasci	esenzione
14.04	Semi duri, granelli, scorze e noci, da intaglio (semi di corozo, di palma dum e simili)	esenzione
14.05	Prodotti di origine vegetale, non nominati nè compresi altrove:	
	A) su supporto	3 %
	B) altri	esenzione

SEZIONE III

GRASSI E OLI (ANIMALI E VEGETALI); PRODOTTI DELLA LORO SCISSIONE; GRASSI ALIMENTARI LAVORATI; CERE DI ORIGINE ANIMALE O VEGETALE

CAPITOLO 15

GRASSI E OLI (ANIMALI E VEGETALI), PRODOTTI DELLA LORO SCISSIONE, GRASSI ALIMENTARI LAVORATI, CERE DI ORIGINE ANIMALE O VEGETALE

NOTE

1. — *Questo Capitolo non comprende*:

a) *il lardo e il grasso di maiale e d'oca o di altri volatili, non pressati nè fusi* (*n.* 02.05);

b) *il burro di cacao* (*n.* 18.04);

c) *i ciccioli* (*n.* 23.01), *i panelli, le sanse di olive ed altri residui dell'estrazione degli oli vegetali* (*n.* 23.04);

d) *gli acidi grassi isolati, le cere preparate, le sostanze grasse trasformate in prodotti farmaceutici, pitture, vernici, saponi, prodotti di profumeria o di toletta e cosmetici, gli oli solfonati e altri prodotti appartenenti alla Sezione VI;*

e) *il fatturato* (*factis*) (*n.* 40.02).

2. — *Le paste di saponificazione* (« *soap-stocks* »), *le morchie o fecce di olio, la pece di stearina, la pece di grasso di lana e la pece di glicerina si classificano sotto la voce n.* 15.17.

Numero della tariffa	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei dazi
15.01	Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi; grasso d'oca e di altri volatili, pressato o fuso:	
	A) strutto ed altri grassi di maiale, pressati o fusi:	
	I) destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari (*a*)	lista G
	II) altri	lista G
	B) grasso di volatili pressato o fuso	18 %
15.02	Sevi (delle specie bovina, ovina e caprina) greggi o fusi, compreso i sevi detti « primo sugo »:	
	A) destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari (*a*)	lista G
	B) altri	lista G
15.03	Stearina solare; oleostearina; olio di strutto e oleomargarina non emulsionata, non mescolati nè altrimenti preparati:	
	A) stearina solare ed oleostearina:	
	I) destinate ad usi industriali (*a*)	lista G
	II) altre	lista G
	B) altri	lista G
15.04	Grassi e oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati:	
	A) oli di fegato di pesci:	
	I) d'ippoglosso	esenzione
	II) altri	8 %

(*a*) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

Segue CAPITOLO 15: **Grassi e oli, ecc.**

Numero della tariffa	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei dazi
15.04 *(segue)*	*B*) grassi ed oli di pesci, diversi da quelli di fegato .	esenzione
	C) grassi ed oli di mammiferi marini:	
	I) olio di balena .	lista G
	II) altri	esenzione
15.05	Grassi di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina:	
	A) grasso di lana greggio (suintine) .	6 %
	B) altri	10 %
15.06	Altri grassi e oli animali (olio di piedi di bue, grassi di ossa, grassi di cascami, ecc.)	4 %
15.07	Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati:	
	A) di legno della Cina, di abrasivi, di Tung, di oleococa, di ofticica; cera di Mirica e cera del Giappone	lista G
	B) altri oli:	
	I) destinati ad usi tecnici o industriali diversi da quelli per la fabbricazione di prodotti alimentari (*a*)	lista G
	a) olio di ricino:	
	1) destinato alla fabbricazione dell'acido ammino-undecanoico per la produzione di fibre tessili artificiali e di materie plastiche . .	lista G
	2) destinato ad altri usi	lista G
	b) non nominati:	
	1) greggi	lista G
	2) altri . . .	lista G
	II) altri:	
	a) di oliva:	
	1) in recipienti immediati di contenuto netto di kg 20 o meno . .	lista G
	2) altrimenti presentato:	
	vergine	lista G
	altro	lista G
	b) di palma:	
	1) greggio	lista G
	2) altro	lista G
	c) non nominati:	
	1) concreti, in recipienti immediati di contenuto netto di kg. 1 o meno	lista G
	2) concreti altrimenti presentati o fluidi:	
	greggi	lista G
	altri	lista G
15.08	Oli animali o vegetali cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o in altro modo modificati	15 %
15.09	Degras	9 %

(*a*) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

Segue CAPITOLO 15: **Grassi e oli, ecc.**

Numero della tariffa	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei dazi
15.10	Acidi grassi industriali, oli acidi di raffinazione, alcoli grassi industriali:	
	A) acido stearico	12 %
	B) acido oleico	10 %
	C) altri acidi grassi industriali, oli acidi di raffinazione	8 %
	D) alcoli grassi industriali	13 %
15.11	Glicerina, comprese le acque e le liscivie glicerinose:	
	A) glicerina greggia, comprese le acque e le liscivie glicerinose	3 %
	B) altra, compresa la glicerina sintetica	10 %
15.12	Grassi e oli animali o vegetali idrogenati, anche raffinati, ma non preparati:	
	A) presentati in recipienti immediati di contenuto netto di kg 1 o meno	lista G
	B) altrimenti presentati	lista G
15.13	Margarina, imitazioni dello strutto e altri grassi alimentari preparati	25 %
15.14	Bianco di balena e di altri cetacei (spermaceti), greggio, pressato o raffinato, anche colorato artificialmente	7 %
15.15	Cere d'api e di altri insetti, anche colorate artificialmente:	
	A) gregge	esenzione
	B) altre	10 %
15.16	Cere vegetali, anche colorate artificialmente:	
	A) gregge	esenzione
	B) altre	8 %
15.17	Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali:	
	A) morchie o fecce d'olio: paste di saponificazione (soap-stocks)	7 %
	B) altri	2 %

SEZIONE IV

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI; BEVANDE; LIQUIDI ALCOLICI ED ACETI; TABACCHI

CAPITOLO 16

PREPARAZIONI DI CARNI, DI PESCI, DI CROSTACEI E DI MOLLUSCHI

NOTA

Sono esclusi da questo Capitolo le carni, i pesci, i crostacei, i molluschi ed i testacei preparati o conservati con i processi previsti dai Capitoli 2 e 3.

Numero della tariffa	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei dazi
16.01	Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue:	
	A) di fegato	24 %
	B) altri	21 %
16.02	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie:	
	A) di fegato:	
	I) d'oca o di anitra	20 %
	II) altri	25 %
	B) altre:	
	I) di selvaggina, di volatili o di coniglio	21 %
	II) non nominate	26 %
16.03	Estratti e sughi di carne in confezioni immediate di contenuto netto:	
	A) di kg 20 o più	2 %
	B) di più di kg 1 ma meno di kg 20	9 %
	C) di kg 1 o meno	24 %
16.04	Preparazioni e conserve di pesci, compreso il caviale ed i suoi succedanei:	
	A) caviale e succedanei del caviale	30 %
	B) salmonidi	20 %
	C) aringhe	23 %
	D) sardine	25 %
	E) altre	25 %
16.05	Crostacei, molluschi e testacei, preparati o conservati	20 %

CAPITOLO 17

ZUCCHERI E PRODOTTI A BASE DI ZUCCHERI

NOTE

1. — *Questo Capitolo non comprende:*

a) *i prodotti a base di zuccheri, contenenti cacao* (*n.* 18.06);

b) *gli zuccheri chimicamente puri* (*n.* 29.43); *tale esclusione non riguarda, tuttavia, il saccarosio chimicamente puro;*

c) *i prodotti farmaceutici contenenti zuccheri* (*Capitolo* 30).

2. — *Il saccarosio chimicamente puro è classificato nella voce n.* 17.01, *qualunque sia la materia dalla quale è ricavato.*

Numero della tariffa	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei dazi
17.01	Zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido	80 %
17.02	Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:	
	A) lattosio e sciroppo di lattosio	
	B) glucosio e sciroppo di glucosio	
	C) zucchero d'acero e sciroppo di zucchero d'acero	
	D) altri zuccheri e sciroppi	
	E) succedanei del miele	
	F) zuccheri e melassi, caramellati	
17.03	Melassi, anche decolorati:	
	A) decolorati	
	B) altri:	
	I) destinati alla distillazione (*a*):	
	a) contenenti, in estratto secco, 63 % o più di saccarosio	
	b) altri	
	II) destinati alla fabbricazione di prodotti melassati per l'alimentazione del bestiame (*a*)	
	III) melassi di canna contenenti, in estratto secco, meno di 63% di saccarosio, destinati alla fabbricazione dei surrogati del caffè (*a*)	
	IV) destinati ad altri usi:	
	a) contenenti, in estratto secco, 63% o più di saccarosio	
	b) altri	
17.04	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao:	
	A) estratti di liquirizia contenenti zucchero in misura superiore al 10%, in peso, senza aggiunta d'altre materie	21 %
	B) gomme da masticare del genere « chewing-gum »	25 %
	C) altri	30 %
17.05	Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zucchero in qualsiasi proporzione:	
	A) sciroppi aromatizzati o coloriti	67 %
	B) altri	52 %

(*a*) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

CAPITOLO 18

CACAO E SUE PREPARAZIONI

NOTE

1. — *Da questo Capitolo sono escluse le preparazioni al cacao o alla cioccolata da classificare nelle voci nn.* 19.02, 19.08, 22.02, 22.09, 30.03.

2. — *La voce n.* 18.06 *comprende i prodotti a base di zuccheri contenenti cacao, nonchè, con riserva delle disposizioni della Nota 1 di questo Capitolo, le altre preparazioni alimentari che contengono cacao.*

Numero della tariffa	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei dazi
18.01	Cacao in grani, greggio torrefatto, anche infranto . .	9 %
18.02	Gusci o bucce, pellicole, residui di cacao . .	9 %
18.03	Cacao in massa o in pani (pasta di cacao), anche sgrassato	lista G
18.04	Burro di cacao, compreso il grasso e l'olio di cacao .	lista G
18.05	Cacao in polvere, non zuccherato . . .	lista G
18.06	Cioccolata ed altre preparazioni alimentari contenenti cacao:	
	A) cacao in polvere semplicemente zuccherato, contenente, in peso:	
	I) 60% o meno di zucchero	lista G
	II) più di 60% di zucchero . . .	lista G
	B) altri . .	lista G

CAPITOLO 19

PREPARAZIONI A BASE DI CEREALI, DI FARINE O DI FECOLE, PRODOTTI DELLA PASTICCERIA

NOTE

1. — *Sono esclusi da questo Capitolo:*

a) *le preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli o per usi dietetici o di cucina, a base di farine, fecole od estratti di malto, contenenti cacao in misura uguale o superiore al 50% in peso* (*n.* 18.06);

b) *i prodotti a base di farine o di fecole* (*biscotti, ecc.*), *appositamente preparati per l'alimentazione degli animali* (*n.* 23.07);

c) *le preparazioni farmaceutiche* (*Capitolo* 30).

2. — *Le preparazioni classificabili in questo Capitolo, quando siano a base di farine di frutta o di ortaggi, seguono il trattamento dei corrispondenti prodotti a base di farine di cereali.*

Numero della tariffa	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei dazi
19.01	Estratti di malto	20 %
19.02	Preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, fecole od estratti di malto, anche addizionati di cacao in misura inferiore a 50% in peso	25 %
19.03	Paste alimentari	30 %
19.04	Tapioca, compresa quella di fecola di patate:	
	A) tapioca di fecola di patate . . .	29 %
	B) altra	26 %
19.05	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura: « Puffed-rice, Corn-flakes » e simili	18 %
19.06	Ostie, capsule per medicamenti, ostie per sigilli, fogli di paste seccate di farina o di fecola e prodotti simili	26 %
19.07	Pane, biscotto di mare ed altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zucchero, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta . .	lista G
19.08	Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione	lista G

CAPITOLO 20

PREPARAZIONI DI ORTAGGI, DI PIANTE MANGERECCE, DI FRUTTI E DI ALTRE PIANTE O PARTI DI PIANTE

NOTE

1. — *Questo Capitolo non comprende:*

a) *gli ortaggi, le piante mangerecce e le frutta, preparati o conservati con uno dei metodi considerati dai Capitoli 7 e 8;*

b) *le gelatine e le paste di frutta, zuccherate, presentate sotto forma di dolciumi o di confetture (n. 17.04) o di preparazioni alla cioccolata (n. 18.06).*

2. — *Gli ortaggi e le piante mangerecce, previsti dalle voci n. 20.01 e n. 20.02, sono quelli che, preparati diversamente, sono classificati nelle voci dal n. 07.01 al n. 07.05 compresi i vegetali di cui all'ultimo comma della Nota premessa al Capitolo 7.*

3. — *Le piante e le parti di piante commestibili, conservate allo sciroppo, quali lo zenzero e l'angelica, rientrano nella voce n. 20.06, nella quale sono da classificare anche le arachidi tostate.*

4. — *I succhi di pomodori, il cui tenore in estratto secco sia del 7 % o più, in peso, rientrano nella voce n. 20.02.*

NOTA COMPLEMENTARE:

Si considerano con aggiunta di zucchero, le frutta della voce 20.06, secondo la specie, quando il tenore totale, in peso, degli zuccheri contenuti nella preparazione o nella conserva (calcolato in saccarosio) è superiore ad una delle percentuali sottoindicate:

ananassi, uve	13%
altre frutta, compresi i misculi	9%

Numero della tariffa	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei dazi
20.01	Ortaggi, piante mangerecce e frutta, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, con o senza sale, spezie, mostarda o zucchero	22 %
20.02	Ortaggi e piante mangerecce, preparati o conservati senza aceto o acido acetico:	
	A) funghi .	23 %
	B) tartufi . . .	20 %
	C) pomodori .	18 %
	D) asparagi . . .	22 %
	E) crauti	20 %
	F) capperi e olive .	20 %
	G) altri ortaggi e piante mangerecce	24 %
20.03	Frutta congelate, con aggiunta di zucchero .	26 %
20.04	Frutta, scorze di frutta, piante e parti di piante, cotte nello zucchero o candite (sgocciolate, diacciate, cristallizzate)	25 %
20.05	Puree e paste di frutta, gelatine, marmellate, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zucchero	30 %
20.06	Frutta altrimenti preparate o conservate, anche con aggiunta di zucchero o di alcole:	
	A) frutta a guscio, comprese le arachidi, tostate, in imballaggi immediati di contenuto netto:	
	I) di più di kg 1 .	17 %
	II) di kg 1 o meno	22 %

Numero della tariffa	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei dazi
20.06 (*segue*)	*B*) altre:	
	I) contenenti alcole, con o senza aggiunta di zucchero	32 %
	II) senza alcole, con aggiunta di zucchero, in imballaggi immediati di contenuto netto:	
	a) di più di kg 1 . .	23 %
	b) di kg 1 o meno	27 %
	III) altrimenti preparati o conservati, in imballaggi immediati di contenuto netto:	
	a) di kg 5 o più:	
	1) albicocche . . .	17 %
	2) arance	23 %
	3) prugne; pesche, comprese le pesche noci e le pesche vellutate .	19 %
	4) ciliege .	23 %
	5) altre, compresi i miscugli di frutta .	23 %
	b) di meno di kg 5 . .	25 %
20.07	Succhi di frutti (compresi i mosti d'uva) o di ortaggi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zucchero:	
	A) con densità superiore a 1,33 a 15° C:	
	I) di uve .	50 %
	II) altri	42 %
	B) con densità eguale o inferiore a 1,33 a 15° C:	
	I) di uve	28 %
	II) di agrumi .	21 %
	III) di ananassi . .	22 %
	IV) di mele o di pere	25 %
	V) di pomodori . .	21 %
	VI) di altri frutti od ortaggi	24 %
	VII) miscugli:	
	a) di succhi di agrumi e di succhi di ananassi . .	22 %
	b) di succhi di mele e di succhi di pere . .	25 %
	c) altri	24 %

CAPITOLO 21

PREPARAZIONI ALIMENTARI DIVERSE

NOTE

1. — *Sono esclusi da questo Capitolo*:
a) *i miscugli di ortaggi della voce n.* 07.04;
b) *i succedanei torrefatti del caffè, contenenti caffè in qualsiasi proporzione* (*n.* 09.01);
c) *le spezie e gli altri prodotti delle voci dal n.* 09.04 *al n.* 09.10;
d) *i lieviti aventi i caratteri dei medicamenti della voce n.* 30.03.

2. — *Gli estratti provenienti dai succedai previsti dalla Nota* 1 b), *su riportata, sono da classificare nella voce n.* 21.02.

Numero della tariffa	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei dazi
21.01	Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti:	
	A) cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè . . .	18 %
	B) estratti dei prodotti di cui sopra . . .	22 %
21.02	Estratti o essenze di caffè, di tè o di mate; preparazioni a base di questi estratti o essenze	lista G
21.03	Farina di senapa preparata:	
	A) farina di senapa, in imballaggi immediati di contenuto netto:	
	I) di kg 1 o meno	10 %
	II) di più di kg 1 .	5 %
	B) senapa preparata	17 %
21.04	Salse; condimenti composti	20 %
21.05	Preparazioni per zuppe, minestre, brodi; zuppe, minestre, brodi, preparati	22 %
21.06	Lieviti naturali, vivi o morti; lieviti artificiali preparati:	
	A) lieviti naturali vivi:	
	I) leviti madre selezionati (lieviti di coltura)	23 %
	II) altri	31 %
	B) lieviti naturali morti:	
	I) in tavolette, cubi o presentazioni simili, od anche in imballaggi immediati di contenuto netto di kg 1 o meno	17 %
	II) altri	10 %
	C) lieviti artificiali preparati	19 %
21.07	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove . . .	25 %

CAPITOLO 22

BEVANDE, LIQUIDI ALCOLICI ED ACETI

NOTE

1\. — *Sono esclusi da questo Capitolo*:
a) *l'acqua di mare* (*n.* 25.01);
b) *l'acqua distillata e di conducibilità* (*n.* 28.58);
c) *le soluzioni acquose contenenti, in peso, più del* 10% *d'acido acetico* (*n.* 29.14);
d) *i medicamenti della voce n.* 30.03;
e) *i prodotti di profumeria o di toletta* (*Capitolo* 33).

2\. — *Per l'applicazione delle voci numeri* 22.08 *e* 22.09, *il titolo alcolico preso in considerazione è quello ottenuto con l'alcolometro di Gay-Lussac alla temperatura di* 15 *gradi centigradi.*
Le acquaviti denaturate sono da classificare come alcole etilico denaturato, nella voce n. 22.08.

Numero della tariffa	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei dazi
22.01	Acqua, acque minerali, acque gassose, ghiaccio e neve:	
	A) acque minerali naturali o artificiali; acque gassose	8 %
	B) altre	esenzione
22.02	Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutti o di ortaggi della voce n. 20.07	20 %
22.03	Birra	30 %
22.04	Mosti di uva parzialmente fermentati, anche mutizzati con metodi diversi dall'aggiunta di alcole	40 %
22.05	Vini di uve fresche; mosti di uve fresche mutizzati con alcole (mistelle):	
	A) vini spumanti	lista G
	B) altri:	
	I) aventi 13 gradi o meno d'acole presente e presentati in recipienti contenenti:	
	a) 2 litri o meno	lista G
	b) più di 2 litri	sta G
	II) aventi più di 13 gradi e non più di 15 gradi d'alcole presente e presentati in recipienti contenenti:	
	a) 2 litri o meno	lista G
	b) più di 2 litri	lista G
	III) aventi più di 15 gradi e non più di 18 gradi d'alcole presente:	
	a) con denominazione dell'origine, presentati in recipienti contenenti:	
	1) 2 litri o meno	litta G
	2) più di 2 litri	sta G
	b) altri, presentati in recipienti contenenti:	
	1) 2 litri o meno	lista G
	2) più di 2 litri	lista G
	IV) aventi più di 18 gradi e non più di 22 gradi d'alcole presente:	
	a) con denominazione dell'origine, presentati in recipienti contenenti:	
	1) 2 litri o meno	lista G
	2) più di 2 litri	lista G
	b) altri	lista G
	V) aventi più di 22 gradi d'alcole presente	lista G

Segue CAPITOLO 22: **Bevande, liquidi, ecc.**

Numero della tariffa	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei dazi
22.06	Vermut ed altri vini di uve fresche aromatizzati con parti di piante o con sostanze aromatiche:	
	A) aventi 18 gradi o meno d'alcole presente e presentati in recipienti contenenti:	
	I) 2 litri o meno . . .	
	II) più di 2 litri . .	
	B) aventi più di 18 gradi e non più di 22 gradi d'alcole presente e presentati in recipienti contenenti:	
	I) 2 litri o meno . . .	
	II) più di 2 litri . . .	
	C) aventi più di 22 gradi d'alcole presente , , , , , ,	
22.07	Sidro, sidro di pere, idromele ed altre bevande fermentate:	
	A) sidro, sidro di pere ed idromele:	
	I) spumanti . .	
	II) non spumanti, in recipenti contenenti:	
	a) 2 litri o meno .	
	b) più di 2 litri .	
	B) altre bevande fermentate:	
	I) spumanti . .	
	II) non spumanti, in recipenti contenenti:	
	a) 2 litri o meno .	
	b) più di 2 litri . . .	
22.08	Alcole etilico non denaturato di 80 gradi e più; alcole etilico denaturato di qualsiasi gradazione	lista G
22.09	Alcole etilico non denaturato di meno di 80 gradi; acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche; preparazioni alcoliche composte (dette « estratti concentrati ») per la fabbricazione di bevande	lista G
22.10	Aceti commestibili e loro succedanei commestibili . .	

CAPITOLO 23

RESIDUI E CASCAMI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI; ALIMENTI PREPARATI PER GLI ANIMALI

Numero della tariffa	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei dazi
23.01	Farine e polveri di carne e frattaglie, di pesci, crostacei o molluschi, non adatte all'alimentazione umana; ciccioli:	
	A) di carne e di frattaglie; ciccioli . . .	4 %
	B) di pesci, di crostacei o di molluschi .	5 %
23.02	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi:	
	A) contenenti, in peso, più del 7% di amido	21 %
	B) altri	8 %
23.03	Polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero esaurite ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero; avanzi della fabbricazione della birra e della distillazione degli alcoli; avanzi della fabbricazione degli amidi ed altri avanzi e residui simili	e enzione
23.04	Panelli, sansa di olive ed altri residui dell'estrazione degli oli vegetali, escluse le morchie	esenzione
23.05	Fecce di vino; tartaro greggio . . .	esenzione
23.06	Prodotti vegetali atti ad essere utilizzati per l'alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove:	
	A) ghiande di querce, castagne d'India e fecce di frutta . .	esenzione
	B) altri	4 %
23.07	Foraggi melassati o zuccherati ed altri mangimi preparati per animali; altre preparazioni utilizzate nell'alimentazione degli animali (integratori, condimenti, ecc.):	
	A) prodotti detti « solubili » di pesci o di balena .	9 %
	B) altri	15 %

CAPITOLO 24

TABACCHI

Numero della tariffa	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei dazi
24.01	Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco	30 %
24.02	Tabacchi lavorati; estratti o sughi di tabacco (praiss):	
	A) sigarette	
	B) sigari e sigaretti	
	C) tabacco da fumo	
	D) tabacco da masticare e tabacco da fiuto	
	E) polveri di tabacco	
	F) tabacco pressato o conciato, per la fabbricazione del tabacco da fiuto	
	G) estratti e sughi di tabacco (praiss), comprese le liscivie di tabacco; tabacco agglomerato sotto forma di foglie; altri	

SEZIONE V

PRODOTTI MINERALI

CAPITOLO 25

SALE; ZOLFO; TERRE E PIETRE; GESSI, CALCI E CEMENTI

NOTE

1. — *Con riserva delle eccezioni esplicite o implicite risultanti dal testo delle voci, rientrano in questo Capitolo i prodotti lavati (anche per mezzo di sostanze chimiche atte a eliminare le impurezze senza modificare il prodotto), macinati, polverizzati, sottoposti a levigazione, vagliati, setacciati, anche arricchiti per flottazione, separazione magnetica e con altri procedimenti meccanici o fisici (eccettuata la cristallizzazione), ma non i prodotti arrostiti, calcinati o assoggettati ad una lavorazione superiore a quella indicata in ciascuna voce.*

2. — *Questo Capitolo non comprende:*

a) *lo zolfo sublimato, lo zolfo precipitato e lo zolfo colloidale (n.* 28.02);

b) *le terre coloranti a base di ossidi di ferro contenenti in peso 70% e più di ferro combinato, calcolato come* Fe_2O_3 (*n.* 28.23);

c) *i prodotti farmaceutici (Capitolo* 30);

d) *gli articoli di profumeria e di toletta e i cosmetici (n.* 33.06);

e) *i bordi per marciapiedi, i blocchetti e le lastre per pavimentazioni (n.* 68.01), *i cubi e tessere per mosaici (n.* 68.02), *le ardesie per coperture di tetti e rivestimenti di edifici (n.* 68.03);

f) *le pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini) (n.* 71.02);

g) *i cristalli coltivati di cloruro di sodio (diversi dagli elementi di ottica) di peso unitario uguale o superiore a g.* 2,5 *della voce n.* 38.19; *gli elementi in ottica di cloruro di sodio (n.* 90.01);

h) *i gessetti per scrivere e per disegnare, i gessi da sarti, i gessi per bigliardi (n.* 98.05).

Numero della tariffa	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei dazi
25.01	Salgemma, sale di salina, sale marino, sale preparato da tavola; cloruro di sodio puro; acque madri di saline; acqua di mare:	
	A) salgemma, sale di salina, sale marino, sale preparato da tavola:	
	I) destinati alla trasformazione chimica (separazione di Na da Cl) per la fabbricazione di altri prodotti (*a*)	lista G
	II) destinati ad altri usi industriali (*a*)	lista G
	III) altri	lista G
	B) cloruro di sodio puro	lista G
	C) acque madri di saline; acqua di mare	lista G
25.02	Piriti di ferro non arrostite	esenzione
25.03	Zolfi di ogni specie, escluso lo zolfo sublimato, lo zolfo precipitato e lo zolfo colloidale	lista G
25.04	Grafite naturale	esenzione
25.05	Sabbie naturali di ogni specie, anche colorate, escluse le sabbie metallifere comprese nella voce n. 26.01	esenzione
25.06	Quarzi (diversi dalle sabbie naturali); quarziti gregge, sgrossate o semplicemente ridotte in pezzi mediante sega:	
	A) greggi o semplicemente sgrossati	esenzione
	B) altri	3 %

(*a*) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

Segue CAPITOLO 25: **Sale, Zolfo, ecc.**

Numero della tariffa	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei dazi
25.07	Argille (caolino, bentonite, ecc.), escluse le argille espanse della voce n. 68.07, andalusite, cianite, sillimanite, anche calcinate; mullite; terre di chamotte e di dinas	esenzione
25.08	Creta	esenzione
25.09	Terre coloranti, anche calcinate o mescolate tra loro; ossidi di ferro micacei naturali:	
	A) terre coloranti:	
	I) non calcinate né mescolate:	
	a) gregge	esenzione
	b) lavate o polverizzate .	3 %
	II) altre	9 %
	B) ossidi di ferro micacei naturali . .	3 %
25.10	Fosfati di calcio naturali, fosfati allumino-calcici naturali, apatite e crete fosfatiche	esenzione
25.11	Solfato di bario naturale (baritina); carbonato di bario naturale (witherite), anche calcinato, escluso l'ossido di bario:	
	A) solfato di bario . .	esenzione
	B) carbonato di bario, anche calcinato	3 %
25.12	Terre d'infusori, farine silicee fossili e altre terre silicee analoghe (kieselgur, tripolite, diatomite, ecc.) con una densità apparente inferiore o uguale a 1, anche calcinate	2 %
25.13	Pietra pomice, smeriglio, corindone naturale ed altri abrasivi naturali:	
	A) pietra pomice in confezioni immediate di contenuto netto di kg 1 o meno	11 %
	B) altri:	
	I) greggi od in pezzi irregolari . .	esenzione
	II) non nominati . .	3 %
25.14	Ardesia greggia tagliata, sgrossata o semplicemente ridotta in pezzi mediante sega	esenzione
25.15	Marmi, travertini, calcare di Ecaussines ed altre pietre calcaree da taglio o da costruzione con densità apparente superiore od uguale a 2,5 ed alabastro, greggi, sgrossati o semplicemente ridotti in pezzi mediante sega:	
	A) greggi, sgrossati, semplicemente ridotti in pezzi mediante sega e di spessore superiore a cm 25	esenzione
	B) semplicemente ridotti in pezzi mediante sega e di spessore uguale o inferiore a cm 25:	
	I) alabastro . .	esenzione
	II) altri . .	10 %
25.16	Granito, porfido, basalto, arenaria ed altre pietre da taglio o da costruzione, greggi, sgrossati o semplicemente ridotti in pezzi mediante sega:	
	A) greggi, sgrossati, semplicemente ridotti in pezzi mediante sega e di spessore superiore a cm 25	esenzione
	B) semplicemente ridotti in pezzi mediante sega e di spessore uguale o inferiore a cm 25:	
	I) granito, porfido, sienite, lava, basalto, gneiss, trachite ed altre rocce dure simili; arenaria	7 %

Segue Capitolo 25: **Sale, Zolfo, ecc.**

Numero della tariffa	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei dazi
25.16 *(segue)*	II) altre pietre da taglio o da costruzione:	
	a) pietre calcaree di densità apparente inferiore a 2,5 . .	6 %
	b) altre .	esenzione
25.17	Selce; pietre frantumate, macadam e tarmacadam, sassi e ghiaia, dei tipi generalmente utilizzati per massicciate stradali e ferroviarie o per calcestruzzo; ciottoli; granuli, scaglie e polveri di pietre delle voci nn. 25.15 e 25.16	esenzione
25.18	Dolomite, greggia, sgrossata o semplicemente ridotta in pezzi mediante sega; dolomite, anche sinterizzata o calcinata; pigiata di dolomite:	
	A) dolomite cruda	esenzione
	B) dolomite sinterizzata o calcinata .	4 %
	C) pigiata di dolomite .	5 %
25.19	Carbonato di magnesio naturale (magnesite), anche calcinato, escluso l'ossido di magnesio	esenzione
25.20	Pietra di gesso; anidrite; gessi anche colorati o addizionati di piccole quantità di acceleranti o di ritardanti, esclusi i gessi specialmente preparati per l'arte dentaria	esenzione
25.21	Pietre da càlce o da cemento e altre pietre calcaree da fonderia . .	esenzione
25.22	Calce ordinaria (viva o spenta); calce idraulica, esclusi l'ossido e l'idrossido di calcio	4 %
25.23	Cementi idraulici (compresi i cementi non polverizzati detti « clinkers »), anche colorati	8 %
25.24	Amianto (asbesto) .	esenzione
25.25	Schiuma di mare naturale (anche in pezzi levigati) e ambra (succino) naturale; schiuma di mare e ambra ricostituite, in lastrine, bacchette, bastoni e forme similari, semplicemente stampate; giavazzo	esenzione
25.26	Mica, compresa la mica sfaldata in lamine irregolari (splittings) e i cascami di mica	esenzione
25.27	Steatite naturale, greggia, sgrossata o semplicemente ridotta in pezzi mediante sega; talco:	
	A) steatite naturale, greggia, sgrossata o semplicemente ridotta in pezzi mediante sega	esenzione
	B) steatite naturale, frantumata o in polvere:	
	I) talco in confezioni immediate di contenuto netto di kg 1 o meno . .	8 %
	II) altra . .	3 %
25.28	Criolite e chiolite naturali .	esenzione
25.29	Solfuri di arsenico naturali . . .	esenzione
25.30	Borati naturali greggi e loro concentrati (calcinati o non), esclusi i borati estratti dalle soluzioni naturali; acido borico naturale con un contenuto massimo di 85% di H_3BO_3 sul prodotto secco	lista G
25.31	Feldspato; leucite; nefelina e nefelina-sienite; spato fluore:	
	A) spato fluore	3 %
	B) altri	esenzione
25.32	Materie minerali non nominate né comprese altrove; avanzi e cocci di materiali ceramici	esenzione

CAPITOLO 26

MINERALI METALLURGICI, SCORIE E CENERI

NOTE

1. — *Questo Capitolo non comprende:*

a) *il carbonato di magnesio naturale (magnesite), anche calcinato (n. 25.19);*
b) *le scorie di defosforazione (n. 31.03);*
c) *le lane di loppe, di scorie, le lane di roccia ed altre simili lane minerali (n. 68.07);*
d) *i prodotti compresi nella voce n. 71.11 (ceneri di oreficeria);*
e) *le matte di rame, le matte di nichelio e le matte di cobalto, ottenute per fusione dei minerali (Sezione XV).*

2. — *Ai sensi della voce n. 26.01, s'intendono per « minerali metallurgici » i minerali della specie mineralogiche effettivamente utilizzate, in metallurgia, per l'estrazione dei metalli delle Sezioni XIV o XV, o del mercurio, anche se destinati a scopi non metallurgici, ma a condizione, tuttavia, che non abbiano subito altre lavorazioni diverse da quelle normalmente riservate ai minerali dell'industira metallurgica.*

3. — *Rientrano nella voce n. 26.03 soltanto le ceneri e residui contenenti metalli o composti metallici e che sono dei tipi utilizzati, nell'industria, per l'estrazione del metallo o per la fabbricazione di composti metallici.*

Numero della tariffa	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei dazi
26.01	Minerali metallurgici, anche arricchiti; piriti di ferro arrostite (ceneri di piriti):	
	A) minerali di ferro:	
	I) piriti di ferro arrostite (ceneri di pirite) . .	esenzione
	II) altri . . .	C.E.C.A.
	B) minerali di manganese, compresi i minerali di ferro manganesiferi contenenti 20% e più, in peso, di manganese	C.E.C.A.
	C) minerali d'uranio:	
	I) minerali d'uranio e pechblenda, contenenti uranio in misura superiore al 5% in peso	EURATOM lista *A* 1
	II) altri	esenzione
	D) minerali di torio:	
	I) monazite; urano-torianite ed altri minerali di torio, contenenti torio in misura superiore al 20% in peso	EURATOM lista *A* 1
	II) altri	esenzione
	E) minerali di piombo . .	lista G
	F) minerali di zinco	lista G
	G) altri minerali . . .	esenzione
26.02	Scorie, loppe, battiture ed altri cascami della fabbricazione del ferro e dell'acciaio:	
	A) polveri di altiforni (polveri delle bocche di caricamento) . .	C.E.C.A.
	B) altri	esenzione

Numero della tariffa	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei dazi
26.03	Ceneri e residui (diversi da quelli della voce n. 26.02), contenenti metalli o composti metallici:	
	A) di zinco:	
	I) matte di zinco	lista G
	II) altri, contenenti in peso:	
	a) meno di 80% di zinco	lista G
	b) 80% o più di zinco	lista G
	B) di piombo	2 %
	C) liscivie residuate dal trattamento della carnallite	3 %
	D) altri	esenzione
26.04	Altre scorie e ceneri, comprese le ceneri di varech:	
	A) ceneri di varech	3 %
	B) altre	esenzione

CAPITOLO 27

COMBUSTIBILI MINERALI, OLI MINERALI E PRODOTTI DELLA LORO DISTILLAZIONE SOSTANZE BITUMINOSE, CERE MINERALI

NOTE

1. — *Questo Capitolo non comprende:*
a) *i prodotti organici di costituzione chimica definita presentati isolatamente* (*Capitolo* 29);
b) *i medicamenti della voce n.* 30.03.

2. — *La voce n.* 27.07 *deve essere considerata come comprendente non solamente gli oli e gli altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ad alta temperatura, ma anche i prodotti analoghi nei quali i costituenti aromatici predominano in peso in rapporto ai costituenti non aromatici e che sono ottenuti per distillazione di catrami di carbon fossile a bassa temperatura o di altri catrami minerali, per ciclizzazione del petrolio o con qualsiasi altro procedimento.*

3. — *La denominazione « oli di petrolio o di scisti », impiegata nella voce n.* 27.10, *è da considerarsi riferita non soltanto agli oli di petrolio o di scisti, ma anche agli oli analoghi nei quali i costituenti non aromatici predominano in peso in rapporto ai costituenti aromatici, qualunque sia il procedimento di fabbricazione.*

4. — *La voce n.* 27.13 *deve essere considerata come comprendente non soltanto la paraffina o gli altri prodotti ivi nominati, ma anche i prodotti analoghi ottenuti per sintesi o con qualsiasi altro procedimento.*

Numero della tariffa	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei dazi
27.01	Carboni fossili; mattonelle, ovoidi e combustibili solidi similari ottenuti da carboni fossili:	
	A) carboni fossili	C.E.C.A.
	B) altri	C.E.C.A.
27.02	Ligniti e agglomerati di ligniti:	
	A) ligniti	C.E.C.A.
	B) agglomerati di ligniti	C.E.C.A.
27.03	Torba (compresa la torba da lettiera) e agglomerati di torba:	
	A) torba	esenzione
	B) agglomerati di torba	3 %
27.04	Coke e semi-coke di carbon fossile, di lignite e di torba:	
	A) di carbon fossile:	
	I) destinati alla fabbricazione di elettrodi	3 %
	II) altri	C.E.C.A.
	B) di lignite	C.E.C.A.
	C) altri	3 %
27.05	Carbone di storta	3 %
27.05 *bis*	Gas illuminante, gas povero, gas d'acqua e gas simili	esenzione
27.06	Catrami di carbon fossile, di lignite o di torba e altri catrami minerali, compresi i catrami minerali privati delle frazioni di testa e i catrami minerali ricostituiti	esenzione
27.07	Oli e altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura e prodotti assimilati:	
	A) oli greggi:	
	I) oli leggeri greggi, distillanti 90% o più del loro volume fino a 200° C .	10 %
	II) altri	2 %

Segue CAPITOLO 27: **Combustibili minerali, oli, ecc.**

Numero della tariffa	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei dazi
27.07 (*segue*)	*B*) benzoli, toluoli, xiloli, nafta solvente (benzolo greggio; oli aromatici assimilati ai sensi della Nota 2 di questo Capitolo, distillati più di 65% del loro volume fino a 250° C (comprese le miscele di benzine e di benzolo); frazioni di testa solforate degli oli leggeri greggi:	
	I) destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili . .	10 %
	II) destinati ad altri usi (*a*) . .	esenzione
	C) prodotti basici	6 %
	D) fenoli, cresoli, xilenoli	3 %
	E) naftalina	2 %
	F) antracene . .	4 %
	G) altri	5 %
27.08	Pece e coke di pece di catrame di carbon fossile o di altri catrami minerali .	esenzione
27.09	Oli greggi di petrolio o di scisti	esenzione
27.10	Oli di petrolio o di scisti (diversi dagli oli greggi); preparazioni non nominate nè comprese altrove contenenti in peso una quantità di olio di petrolio o di scisti superiore od uguale al 70% e delle quali detti oli costituiscono il componente base	lista G
27.11	Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi . . .	lista G
27.12	Vaselina	lista G
27.13	Paraffina, cere di petrolio o di scisti, ozocerite, cera di lignite, cera di torba, residui paraffinosi (« gatsch » o « slack wax »), anche colorati:	
	A) ozocerite, cera di lignite o di torba:	
	I) gregge	3 %
	II) altre . . .	10 %
	B) altri	lista G
27.14	Bitume di petrolio, coke di petrolio e altri residui degli oli di petrolio o di scisti:	
	A) bitume di petrolio	esenzione
	B) coke di petrolio	esenzione
	C) altri	4 %
27.15	Bitumi naturali e asfalti naturali; scisti e sabbie bituminose; rocce asfaltiche	esenzione
27.16	Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturale, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (mastici bituminosi, « cutbacks », ecc.):	
	A) mastici bituminosi	8 %
	B) altre	3 %
27.17	Energia elettrica	esenzione

a) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

SEZIONE VI

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE E DELLE INDUSTRIE CONNESSE

NOTE

1. — a) *Ogni prodotto (diverso dai minerali dei metalli radioattivi), rispondente alle specificazioni del testo delle voci n.ri* 28.50 *o* 28.51, *è da classificare in una di queste voci e non in altre voci della Tariffa.*

b) *Fatta riserva delle disposizioni del precedente paragrafo* a), *ogni prodotto rispondente alle specificazioni del testo delle voci n.ri* 28.49 *o* 28.52, *è da classificare in una di queste voci e non in altre voci di questa Sezione.*

2. — *Fatta riserva delle disposizioni della precedente Nota* 1, *ogni prodotto che, in virtù della sua presentazione sotto forma di dosi o del suo condizionamento per la vendita al minuto, rientra in una delle voci n.ri* 30.03, 30.04, 30.05, 32.09, 33.06, 35.06, 37.08 *e* 38.11, *è da classificare in una di queste voci e non in altre voci della Tariffa.*

CAPITOLO 28

PRODOTTI CHIMICI INORGANICI, COMPOSTI INORGANICI O ORGANICI DEI METALLI PREZIOSI, DEGLI ELEMENTI RADIOATTIVI, DEI METALLI DELLE TERRE RARE E DEGLI ISOTOPI

NOTE

1. — *Salvo le eccezioni risultanti dal testo di alcune voci, questo Capitolo comprende soltanto*:

a) *elementi chimici isolati o composti di costituzione chimica definita, presentati isolatamente, contenenti o non delle impurezze;*

b) *le soluzioni acquose dei prodotti del precedente paragrafo* a);

c) *le altre soluzioni dei prodotti del succitato paragrafo* a), *purchè il ricorso a tali soluzioni sia usuale e indispensabile e sia giustificato esclusivamente da motivi di sicurezza o da necessità di trasporto, e purchè il solvente non renda il prodotto atto a impieghi particolari piuttosto che al suo impiego generale;*

d) *i prodotti dei paragrafi* a), b), c) *suddetti, addizionati di uno stabilizzante indispensabile alla loro conservazione o al loro trasporto.*

2) *Oltre agli idrosolfiti stabilizzati con sostanze organiche ed ai solfossilati* (*n.* 28.36), *ai carbonati ed ai percarbonati di basi inorganiche* (*n.* 28.42), *ai cianuri semplici o complessi di basi inorganiche* (*n.* 28.43), *ai fulminati e cianati di basi inorganiche* (*n.* 28.44), *ai prodotti organici compresi nelle voci dal n.* 28.49 *al n.* 28.52 *incluso ed ai carburi metalloidici o metallici* (*n.* 28.56), *sono da classificare in questo Capitolo i composti del carbonio qui di seguito specificati*:

a) *l'ossido di carbonio, l'anidride carbonica, l'acido cianidrico e gli acidi cianici complessi* (*nella voce n.* 28.13);

b) *gli ossialogenuri di carbonio* (*nella voce n.* 28.14);

c) *il solfuro di carbonio* (*nella voce n.* 28.15);

d) *l'ossisolfuro e i solfoalogenuri di carbonio, il cianogeno e i suoi alogenuri nonchè la cianamide e i suoi derivati metallici* (*nella voce n.* 28.58) *ad esclusione della calciocianamide con tenore in azoto del* 25% *o meno allo stato secco, che è compresa nel Capitolo* 31.

3. — *Questo Capitolo non comprende*:

a) *i cloruri di sodio e gli altri prodotti minerali che rientrano nella Sezione* V;

b) *i prodotti appartenenti contemporaneamente alla chimica inorganica e a quella organica, diversi da quelli che sono stati nominati alla Nota* 2 *precedente;*

c) *i prodotti contemplati nelle Note*, 1, 2, 3 *e* 4 *del Capitolo* 31;

d) *i prodotti inorganici del genere di quelli usati come sostanze « luminescenti » compresi nella voce n.* 32.07;

e) *la grafite artificiale* (*n.* 38.01), *i prodotti estintori presentati come cariche per apparecchi estintori o in granate o bombe estintrici della voce n.* 38.17; *le scolorine confezionate in involucri per la vendita al minuto della voce n.* 38.19; *i cristalli coltivati* (*diversi dagli elementi di ottica*) *di sali alogenati dei metalli alcalini o alcalino-terrosi o di ossido di magnesio, di peso unitario uguale o superiore a* 2,5 *g della voce n.* 38.19;

f) *le pietre preziose, le pietre sintetiche o ricostituite, le polveri e le scaglie di pietre preziose o di pietre sintetiche* (*voci dal n.* 71.02 *al n.* 71.04), *nonchè i metalli preziosi compresi nel Capitolo* 71;

g) *i metalli, anche chimicamente puri, compresi nella Sezione* XV;

h) *gli elementi di ottica, specie quelli costituiti da sali alogenati di metalli alcalini o alcalino-terrosi o da ossido di magnesio* (*n.* 90.01).

4. — *Gli acidi complessi di costituzione chimica definita costituiti da un acido metalloidico del Sotto-Capitolo II e da un acido metallico del Sotto-Capitolo IV sono da classificare nella voce n.* 28.13.

5. — *Le voci dal n.* 28.29 *al n.* 28.48 *comprendono soltanto i sali e i persali di metalli o di ammonio.*

6. — *La voce n.* 28.50 *comprende soltanto i prodotti seguenti*:

a) *il tecnezio, il prometeo, il polonio, l'astato, il radon, il francio, il radio, l'attinio, il protattinio, il nettunio, il plutonio e gli altri elementi transuranici, gli isotopi di questi elementi e i composti inorganici o organici di questi elementi o dei loro isotopi, di costituzione chimica definita o non;*

b) *tutti gli altri isotopi radioattivi naturali o artificiali* (*compresi quelli dei metalli prezosi o dei metalli comuni della Sezione* XIV *o* XV) *e i loro composti inorganici o organici di costituzione chimica definita o no.*

Il termine « isotopi », menzionato qui sopra e nel testo delle voci n. 28.50 *e n.* 28.51, *si estende agli « isotopi arricchiti », esclusi tuttavia gli elementi chimici che esistono in natura allo stato di isotopi puri.*

7. — *Rientrano nella voce n.* 28.55 *i ferro-fosfori contenenti in peso* 15% *e più di fosforo e i cupro-fosfori contenenti in peso più dell'*8% *di fosforo.*

NOTA COMPLEMENTARE

Salvo contrarie disposizioni, i sali nominati in una sottovoce comprendono anche i sali acidi ed i sali basici.

Segue CAPITOLO 28: **Prodotti chimici inorganici, ecc.**

Numero della tariffa	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei dazi
	I. — ELEMENTI CHIMICI	
28.01	Alogeni (fluoro, cloro, bromo, iodio):	
	A) fluoro	9 %
	B) cloro	14 %
	C) bromo	lista G
	D) iodio:	
	I) greggio	lista G
	II) altro	15 %
28.02	Zolfo sublimato o precipitato; zolfo colloidale	lista G
28.03	Carbonio (nero di gas di petrolio o « carbon black », neri di acetilene, neri di antracene, altri neri fumo, ecc.)	5 %
28.04	Idrogeno; gas rari; altri metalloidi:	
	A) idrogeno	7 %
	B) gas rari	11 %
	C) altri metalloidi:	
	I) ossigeno	9 %
	II) selenio	esenzione
	III) tellurio ed arsenico	4 %
	IV) fosforo	15 %
	V) altri	8 %
28.05	Metalli alcalini e alcalino-terrosi; metalli delle terre rare (compresi l'ittrio e lo scandio); mercurio:	
	A) metalli alcalini:	
	I) sodio	7 %
	II) potassio	9 %
	III) litio	9 %
	IV) cesio e rubidio	5 %
	B) metalli alcalino-terrosi	11 %
	C) metalli delle terre rare	5 %
	D) mercurio:	
	I) presentato in bombole di contenuto netto di kg 34,5 (peso standardizzato) ed il cui valore fob, per bombola, non ecceda 224 U.C. (*a*)	8,40 U. C. (*a*) per bombola
	II) altro	esenzione
	II. — ACIDI INORGANICI E COMPOSTI OSSIGENATI DEI METALLOIDI	
28.06	Acido cloridrico; acido clorosolfonico e clorosolforico	12 %
28.07	Anidride solforosa (biossido di zolfo)	15 %
28.08	Acido solforico; oleum	4 %

(*a*) U. C. = Unità di conto.

Segue CAPITOLO 28: **Prodotti chimici inorganici, ecc.**

Numero della tariffa	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei dazi
28.09	Acido nitrico; acidi solfonitrici	15 %
28.10	Anidride e acidi fosforici (meta-, orto- e piro-)	14 %
28.11	Anidride arseniosa; anidride e acido arsenici:	
	A) anidride arseniosa	8 %
	B) anidride arsenica	lista G
	C) acido arsenico	11 %
28.12	Acido borico e anidride borica	lista G
28.13	Altri acidi inorganici e composti ossigenati dei metalloidi:	
	A) acido fluoridrico	13 %
	B) anidride solforica	8 %
	C) ossidi di azoto	11 %
	D) anidride carbonica	15 %
	E) anidride silicica	10 %
	F) altri	12 %
	III. — DERIVATI ALOGENATI E OSSIALOGENATI E SOLFORATI DEI METALLOIDI	
28.14	Cloruri, ossicloruri e altri derivati alogenati e ossialogenati dei metalloidi:	
	A) cloruri ed ossicloruri dei metalloidi:	
	I) cloruri di iodio	15 %
	II) cloruri di zolfo	14 %
	III) ossicloruro di selenio	14 %
	IV) altri	12 %
	B) altri derivati alogenati ed ossialogenati dei metalloidi	14 %
28.15	Solfuri metalloidici, compreso il trisolfuro di fosforo:	
	A) solfuri di fosforo, compreso il trisolfuro di fosforo	
	B) solfuro di carbonio	8 %
	C) altri	8 %
	IV. — BASI, OSSIDI, IDROSSIDI E PEROSSIDI METALLICI INORGANICI	
28.16	Ammoniaca liquefatta o in soluzione	15 %
28.17	Idrossido di sodio (soda caustica); idrossido di potassio (potassa caustica); perossidi di sodio e di potassio:	
	A) idrossido di sodio (soda caustica)	14 %
	B) idrossido di potassio (potassa caustica)	13 %
	C) perossidi di sodio e di potassio	13 %

Segue CAPITOLO 28: **Prodotti chimici inorganici, ecc.**

Numero della tariffa	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei dazi
28.18	Ossidi, idrossidi e perossidi di stronzio, di bario e di magnesio:	
	A) di stronzio	12 %
	B) di bario	11 %
	C) di magnesio:	
	I) ossido ed idrossido	9 %
	II) perossido	13 %
28.19	Ossido di zinco; perossido di zinco	14 %
28.20	Ossido ed idrossido di alluminio (allumina); corindoni artificiali:	
	A) ossido ed idrossido di alluminio	11 %
	B) corindoni artificiali	10 %
28.21	Ossidi e idrossidi di cromo	15 %
28.22	Ossidi di manganese:	
	A) biossido di manganese	12 %
	B) altri	15 %
28.23	Ossidi e idrossidi di ferro (comprese le terre coloranti a base di ossido di ferro naturale, contenenti in peso 70% e più di ferro combinato, calcolato come Fe_2O_3)	10 %
28.24	Ossidi e idrossidi (idrati) di cobalto	10 %
28.25	Ossidi di titanio	15 %
28.26	Ossidi di stagno: ossido stannoso (ossido bruno) e ossido stannico (anidride stannica)	11 %
28.27	Ossidi di piombo	13 %
28.28	Altre basi, ossidi, idrossidi e perossidi metallici inorganici (compresi l'idrazina e l'idrossilammina e loro sali inorganici):	
	A) ossido ed idrossido di litio	13 %
	B) ossido, idrossido e perossido di calcio:	
	I) ossido ed idrossido	10 %
	II) perossido	13 %
	C) ossido ed idrossido di berillio:	
	I) ossido di berillio	10 %
	II) idrossido	13 %
	D) ossidi ed idrossidi di nichelio:	
	I) ossidi	esenzione
	II) idrossidi	9 %
	E) ossidi ed idrossidi di molibdeno	13 %
	F) ossidi ed idrossidi di tungsteno	8 %

Segue CAPITOLO 28: **Prodotti chimici inorganici, ecc.**

Numero della tariffa	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei dazi
28.28 (*segue*)	*G*) ossidi ed idrossidi di vanadio:	
	I) pentossido (anidride vanadica)	9 %
	II) altri	12 %
	H) ossido di zirconio ed ossidi di germanio	10 %
	IJ) ossidi ed idrossidi di rame:	
	I) ossidi	5 %
	II) idrossidi	12 %
	K) ossidi di mercurio	7 %
	L) idrazina ed idrossilammina e loro sali inorganici	15 %
	M) altri	14 %
	V. — SALI E PERSALI METALLICI DEGLI ACIDI INORGANICI	
28.29	Fluoruri; fluosilicati, fluoborati e altri fluosali:	
	A) fluoruri:	
	I) di berillio	9 %
	II) di ammonio, di sodio	14 %
	III) doppio di alluminio e sodio	11 %
	IV) altri	12 %
	B) fluosilicati, fluoborati ed altri fluosali:	
	I) fluosilicati di sodio, di potassio	15 %
	II) fluozirconato di potassio	9 %
	III) altri	13 %
28.30	Cloruri ed ossicloruri:	
	A) cloruri:	
	I) di ammonio, di alluminio	14 %
	II) di bario	11 %
	III) di calcio, di magnesio	10 %
	IV) di ferro	3 %
	V) di cobalto, di nichelio	13 %
	VI) di stagno, doppio di stagno e ammonio	9 %
	VII) altri	12 %
	B) ossicloruri:	
	I) di rame, di piombo	5 %
	II) altri	12 %
28.31	Cloriti e ipocloriti:	
	A) cloriti	13 %
	B) ipocloriti:	
	I) di sodio, di potassio	14 %
	II) altri	15 %

Segue CAPITOLO 28: **Prodotti chimici inorganici, ecc.**

Numero della tariffa	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei dazi
28.32	Clorati e perclorati:	
	A) clorati:	
	I) di ammonio, di sodio, di potassio	10 %
	II) di bario	9 %
	II) altri	12 %
	B) perclorati:	
	I) di ammonio	7 %
	II) di sodio	10 %
	III) di potassio	9 %
	IV) altri	12%
28.33	Bromuri e ossibromuri; bromati e perbromati; ipobromiti	lista G
28.34	Ioduri e ossiioduri; iodati e periodati:	
	A) ioduri:	
	I) di sodio	lista G
	II) di cesio e di rubidio	lista G
	II) altri	lista G
	B) iodati	lista G
	C) altri	15 %
28.35	Solfuri, compresi i polisolfuri:	
	A) solfuri:	
	I) di potassio, di bario, di stagno, di mercurio	11 %
	II) di calcio, di antimonio, di ferro	8 %
	III) altri	15 %
	B) polisolfuri:	
	I) di potassio, di calcio, di bario, di ferro, di stagno	12 %
	II) altri	15 %
28.36	Idrosolfiti, compresi gli idrosolfiti stabilizzati con sostanze organiche; solfossilati	15 %
28.37	Solfiti e iposolfiti	12 %
28.38	Solfati e allumi; persolfati:	
	A) solfati:	
	I) di sodio, di cadmio	11 %
	II) di potassio, di rame	5 %
	III) di bario, di zinco	14 %
	IV) di magnesio, di alluminio, di cromo	15 %
	V) doppio di magnesio e potassio	6 %
	VI) di cobalto, di titanio	10 %
	VII) di ferro, di nichelio, doppio di nichelio e ammonio	9 %

Segue CAPITOLO 28: **Prodotti chimici inorganici, ecc.**

Numero della tariffa	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei dazi
28.38 (*segue*)	VIII) di mercurio, di piombo	8 %
	IX) altri	13 %
	B) allumi:	
	I) di ammonio	12 %
	II) di potassio	15 %
	III) di cromo	13 %
	IV) altri	14 %
	C) persolfati	13 %
28.39	Nitriti e nitrati:	
	A) nitriti	12 %
	B) nitrati:	
	I) di sodio:	
	a) naturale (*a*)	esenzione
	b) altro	14 %
	II) di potassio	10 %
	III) di calcio	12 %
	IV) di bario, di berillio, di cadmio, di cobalto, di nichelio	11 %
	V) di rame, di mercurio	8 %
	VI) di piombo	15 %
	VII) altri	14 %
28.40	Fosfiti, ipofosfiti e fosfati:	
	A) fosfiti e ipofosfiti	15 %
	B) fosfati:	
	I) di ammonio	12 %
	II) altri, compresi i polifosfati	15 %
28.41	Arseniti e arseniati:	
	A) arseniti:	
	I) di mercurio	10 %
	II) altri	14 %
	B) arseniati:	
	I) di mercurio	8 %
	II) altri	12 %
28.42	Carbonati e percarbonati, compreso il carbonato di ammonio del commercio contenente carbammato di ammonio:	
	A) carbonati:	
	I) di ammonio (compreso quello del commercio contenente carbammato di ammonio)	12 %
	II) di sodio	13 %
	III) di calcio	9 %

(*a*) È ammesso in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

Segue CAPITOLO 28: **Prodotti chimici inorganici, ecc.**

Numero della tariffa	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei dazi
28.42 (*segue*)	IV) di magnesio, di rame	6 %
	V) di berillio, di cobalto, di bismuto	10 %
	VI) altri	14 %
	B) percarbonati	14 %
28.43	Cianuri semplici e complessi:	
	A) cianuri semplici:	
	I) di sodio, di potassio, di calcio	15 %
	II) di cadmio	13 %
	III) altri	11 %
	B) cianuri complessi	15 %
28.44	Fulminati e cianati:	
	A) fulminati	12 %
	B) cianati	10 %
28.45	Silicati, compresi i silicati di sodio o di potassio del commercio:	
	A) di zirconio	11 %
	B) altri	15 %
28.46	Borati e perborati:	
	A) borati:	
	I) di sodio:	
	a) anidri:	
	1) destinati alla fabbricazione del perborato di sodio (*a*)	lista G
	2) altri	lista G
	b) idrati	lista G
	II) altri	lista G
	B) perborati	lista G
28.47	Sali degli acidi di ossidi metallici (cromati, permanganati, stannati, ecc.):	
	A) alluminati	15 %
	B) cromati, bicromati e percromati:	
	I) cromati	15 %
	II) altri	14 %
	C) manganiti, manganati e permanganati	15 %
	D) antimoniati, molibdati	14 %
	E) zincati, vanadati	10 %
	F) altri	13 %
28.48	Altri sali e persali degli acidi inorganici, esclusi gli azotidrati:	
	A) sali semplici o complessi degli acidi del selenio o del tellurio	10 %
	B) altri	14 %

(*a*) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

Segue CAPITOLO 28: **Prodotti chimici inorganici, ecc.**

Numero della tariffa	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei dazi
	PRODOTTI VARI	
28.49	Metalli preziosi allo stato colloidale; amalgame di metalli preziosi; sali ed altri composti inorganici o organici di metalli preziosi, di costituzione chimica definita o non:	
	A) metalli preziosi allo stato colloidale:	
	I) argento	10 %
	II) altri	8 %
	B) amalgame di metalli preziosi	12 %
	C) sali ed altri composti inorganici o organici di metalli preziosi:	
	I) dell'argento	12 %
	II) di altri metalli preziosi	5 %
28.50	Elementi chimici radioattivi e isotopi radioattivi; loro composti inorganici o organici, di costituzione chimica definita o non:	
	A) elementi chimici radioattivi:	
	I) prometeo o illinio	5 %
	II) uranio arricchito con plutonio; plutonio	EURATOM lista *A* 1
	III) altri	2 %
	B) isotopi radioattivi naturali:	
	I) uranio arricchito con uranio 235	EURATOM lista *A* 1
	II) altri	7 %
	C) isotopi radioattivi artificiali:	
	I) torio arricchito con uranio 233; uranio 233 . .	EURATOM lista *A* 1
	II) altri	EURATOM lista *A* 2
	D) composti inorganici o organici:	
	I) dell'uranio 233; dell'uranio arricchito con composti organici od inorganici dell'uranio 235; del plutonio	EURATOM lista *A* 1
	II) Leghe contenenti plutonio; leghe contenenti uranio arricchito con uranio 235 o uranio 233	EURATOM lista *A* 1
	III) degli altri isotopi radioattivi artificiali	EURATOM lista *A* 2
	IV altri	esenzione
28.51	Isotopi di elementi chimici diversi da quelli della voce n. 28.50; loro composti inorganici o organici, di costituzione chimica definita o non:	
	A) deuterio e suoi composti (compresa l'acqua pesante); miscele e soluzioni contenenti deuterio, nelle quali il rapporto fra il numero di atomi di deuterio e quello di atomi di idrogeno è superiore a 1:5000	EURATOM lista *A* 2
	B) altri	15 %

Segue CAPITOLO 28: **Prodotti chimici inorganici, ecc.**

Numero della tariffa	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei dazi
28.52	Sali e altri composti inorganici o organici del torio, dell'uranio e dei metalli delle terre rare (compresi quelli dell'ittrio e dello scandio), anche miscelati tra loro:	
	A) del torio, dell'uranio, anche in miscela tra loro	EURATOM lista *A* 1
	B) altri	6 %
28.53	Aria liquida	7 %
28.54	Perossido di idrogeno (acqua ossigenata)	15 %
28.55	Fosfuri:	
	A) di calcio	12 %
	B) di ferro (ferro-fosfori) contenenti in peso 15% e più di fosforo . . .	11 %
	C) altri	14 %
27.56	Carburi (carburi di silicio, di boro; carburi metallici, ecc.):	
	A) di silicio	9 %
	B) di boro	7 %
	C) di calcio	15 %
	D) di alluminio, di cromo, di molibdeno, di tungsteno, di vanadio, di tantalio, di titanio	12 %
	E) altri	13 %
28.57	Idruri, azoturi e azotidrati, siliciuri e boruri:	
	A) idruri	10 %
	B) azoturi	10 %
	C) azotidrati:	
	I) di piombo	9 %
	II) altri	13 %
	D) siliciuri	21 %
	E) boruri	13 %
28.58	Altri composti inorganici, comprese le acque distillate, di conducibilità o dello stesso grado di purezza e le amalgame diverse da quelle di metalli preziosi:	
	A) acque distillate, di conducibilità o dello stesso grado di purezza .	4 %
	B) amalgame diverse da quelle di metalli preziosi	12 %
	C) calciocianamide	12 %
	D) altri	15 %

CAPITOLO 29

PRODOTTI CHIMICI ORGANICI

NOTE

1. — *Salvo le eccezioni risultanti dal testo di alcune voci, questo Capitolo comprende soltanto*:

a) *composti organici di costituzione chimica definita, presentati isolatamente, contenenti o non delle impurezze;*

b) *miscele di isomeri di uno stesso composto organico, contenenti o non delle impurezze;*

c) *i prodotti delle voci dal n.* 29.38 *al n.* 29.42 *incluso e n.* 29.44, *di costituzione chimica definita o non;*

d) *le soluzioni acquose di prodotti previsti nei paragrafi* a), b), c), *sopracitati;*

e) *le altre soluzioni dei prodotti dei sopracitati paragrafi* a), b), c), *purchè il ricorso a tali soluzioni sia usuale e indispensabile e sia giustificato esclusivamente da motivi di sicurezza o da necessità di trasporto e purchè il solvente non renda il prodotto atto a impieghi particolari piuttosto che al suo impiego generale;*

f) *i prodotti dei paragrafi* a), b), c), d), e) *sopracitati, addizionati di uno stabilizzante indispensabile alla loro conservazione o al loro trasporto;*

g) *i sali di diazonio messi a tipo, le arilidi messe a tipo utilizzate come copulanti per tali sali, nonchè le basi solide per coloranti azoici messe a tipo.*

2. — *Questo Capitolo non comprende*:

a) *i prodotti compresi nella voce n.* 15.04, *nonchè la glicerina* (*n.* 15.11);

b) *l'alcole etilico* (*n.ri* 22.08 *e* 22.09);

c) *i prodotti greggi provenienti dalla distillazione del carbon fossile, dei catrami minerali, degli oli di petrolio o di scisti e gli altri prodotti greggi previsti nel Capitolo* 27;

d) *i composti del carbonio menzionati nella Nota* 2 *del Capitolo* 28;

e) *l'urea con tenore in azoto inferiore o uguale a* 45% *in peso allo stato secco, che è compresa nelle voci n.* 31.02 *o* 31.05, *secondo la presentazione;*

f) *le sostanze coloranti di origine vegetale o animale* (*n.* 32.04), *le sostanze coloranti organiche sintetiche, i prodotti organici sintetici del genere di quelli utilizzati come sostanze «luminescenti», i prodotti dei tipi detti «agenti per la sbianca ottica» fissabili su fibra e l'indaco naturale* (*n.* 32.05), *nonchè le tinture presentate in forme o confezioni per la vendita al minuto* (*n.* 32.09);

g) *la metaldeide, l'esametilentetrammina e i prodotti similari presentati in tavolette, bastoncini o in forme analoghe che implicano la loro utilizzazione come combustibili nonchè i combustibili liquidi del tipo utilizzato per accendisigari o per accenditori presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a* cm^3 300 (*n.* 36.08);

h) *i prodotti estintori presentati come cariche per apparecchi estintori o in granate o bombe estintrici della voce n.* 38.17; *i prodotti detti «scolorine» condizionati per la vendita al minuto, compresi nella voce n.* 38.19;

ij) *gli elementi diottica, in particolare quelli costituiti da tartrato di etilendiammina* (*n.* 90.01).

3. — *Ogni prodotto, suscettibile di rientrare in due o più voci di questo Capitolo, è da classificare nella voce che, in ordine di numerazione, è posta per ultima.*

4. — *Salvo disposizioni contrarie risultanti dalla redazione delle sottovoci, nelle voci dal n.* 29.03 *al n.* 29.05, *dal n.* 29.07 *al n.* 29.10, *e dal n.* 29.12 *al n.* 29.21, 29.22 *e* 29.23 *inclusi, ogni riferimento ai derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi, è da considerare esteso anche ai derivati misti* (*solfoalogenati, nitroalogenati, nitrosolfonati, nitrosolfoalogenati, ecc.*).

I gruppi nitrici o nitrosi non sono da considerare come «funzioni azotate» ai sensi della voce n. 29.30.

5. — a) *Gli esteri dei composti organici a funzioni acida dei Sotto-Capitoli da I a VII incluso con composti organici degli stessi Sotto-Capitoli sono da classificare come il composto rientrante nella voce posta per ultima nell'ordine di numerazione;*

b) *gli esteri dell'alcole etilico, della glicerina o del saccarosio con composti organici a funzione acida dei Sotto-Capitoli da I a VII incluso sono da classificare come i composti a funzione acida corrispondenti;*

c) *i sali degli esteri compresi nei succitati paragrafi* a), b) *con basi inorganiche sono da classificare come gli esteri corrispondenti;*

d) *i sali di altri composti organici a funzione acida o a funzione fenolica dei Sotto-Capitoli da I a VII incluso con basi inorganiche sono da classificare come i composti organici a funzione acida o a funzione fenolica corrispondenti;*

e) *gli alogenuri degli acidi carbossilici sono da classificare come gli acidi corrispondenti.*

6. — *I prodotti delle voci dal n.* 29.31 *al n.* 29.34 *incluso sono composti organici la cui molecola contiene, oltre ad atomi di idrogeno, di ossigeno o di azoto, atomi di altri metalloidi o di metalli, quali zolfo, arsenico, mercurio, piombo, ecc., direttamente legati al carbonio.*

Sono esclusi dalle voci n. 29.31 (*tiocomposti organici*) *e n.* 29.34 (*altri composti organo-minerali*) *i derivati solfonati o alogenati* (*compresi i derivati misti*) *in cui, eccezione fatta per atomi di idrogeno, ossigeno e azoto, siano contenuti, legati direttamente al carbonio, soltanto atomi di zolfo e di alogeno, che conferiscano loro il carattere di derivati solfonati o alogenati* (*o di derivati misti*).

7. — *Nella voce n.* 29.35 (*composti eterociclici*) *non rientrano gli eteriossidi interni, gli eteri-ossidi metilenici degli ortodifenoli, gli epossidi alfa e beta, gli acetali ciclici, i polimeri ciclici delle aldeidi, delle tioaldeidi o delle aldimmine, le anidridi di acidi polibasici, le ureidi cicliche, le immidi di acidi polibasici, l'esametilentetrammina e la trimetilentrinitrammina.*

NOTA COMPLEMENTARE

Nell'ambito di una voce, i derivati di un composto chimico (*o di un gruppo di composti chimici*) *che appartiene a una sottovoce, sono da classificare, salvo disposizioni speciali, in questa sottovoce, semprechè, nella stessa serie di sottovoci, non sia stata prevista una sottovoce terminale «altri»* (*senza altre aggiunte*). *Quando tale sottovoce esiste, i derivati in questione cadono sotto tale sottovoce terminale «altri».*

Numero della tariffa	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei dazi
	I. — IDROCARBURI, LORO DERIVATI ALOGENATI, SOLFONATI, NITRATI, NITROSI	
29.01	Idrocarburi:	
	A) aciclici:	
	I) destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili .	25 %
	II) destinati ad altri usi (*a*)	esenzione
	B) cicloparaffinici e cicloolefinici:	
	I) azuleni	16 %
	II) altri:	
	a) destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili	25 %
	b) destinati ad altri usi (*a*)	esenzione
	C) cicloterpenici:	
	I) pineni, canfene, dipentene	13 %
	II) altri	18 %
	D) aromatici:	
	I) benzolo, toluolo, xiloli:	
	a) destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili	25 %
	b) destinati ad altri usi (*a*)	esenzione
	II) stirolo, etilbenzolo, isopropilbenzolo (cumolo)	14 %
	III) naftalina antracene	8 %
	IV) difenile, trifenili	15 %
	V) cimeni	13 %
	VI) altri	16 %
20.02	Derivati alogenati degli idrocarburi:	
	A) derivati alogenati degli idrocarburi aciclici:	
	I) fluoruri e polifluoruri	18 %
	II) cloruri e policloruri:	
	a) saturi:	
	1) cloruro di metile, cloruro di etile	18 %
	2) altri	16 %
	b) non saturi	19 %
	III) bromuri e polibromuri	23 %
	IV) ioduri e poliioduri	25 %
	V) derivanti misti	17 %
	B) derivati alogenati degli idrocarburi cicloparaffinici, cicloolefinici e cicloterpenici	17 %
	C) derivati alogenati degli idrocarburi aromatici	18 %

(*a*) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

Numero della tariffa	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei dazi
29.03	Derivati solfonati, nitrati, nitrosi degli idrocarburi:	
	A) derivati solfonati	16 %
	B) derivati nitrati e nitrosi:	
	I) trinitrotoluoli, dinitronaftaline	10 %
	II) altri	16 %
	C) derivati misti:	
	I) derivati solfoalogenati	14 %
	II) altri	16 %
	II. — ALCOLI E LORO DERIVATI ALOGENATI, SOLFONATI, NITRATI, NITROSI	
29.04	Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:	
	A) monoalcoli saturi:	
	I) alcole metilico (metanolo)	18 %
	II) alcoli propilico ed isopropilico	15 %
	III) alcoli butilici:	
	a) alcole butilico terziario	8 %
	b) altri alcoli butilici	lista G
	IV) alcoli amilici	20 %
	V) altri	18 %
	B) monoalcoli non saturi:	
	I) alcole allilico	14 %
	II) altri	16 %
	C) polialcoli:	
	I) dioli, trioli e tetroli	19 %
	II) mannite, sorbite	17 %
	III) altri polialcoli	14 %
	IV) derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi dei polialcoli	18 %
29.05	Alcoli ciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:	
	A) cicloparaffinici, cicloolefinici e cicloterpenici:	
	I) cicloesanolo, metil- e dimetilcicloesanoli	20 %
	II) mentolo	11 %
	III) steroli, inositoli	14 %
	IV) altri	16 %
	B) aromatici:	
	I) alcole cinnamico	13 %
	II) altri	17 %

Segue CAPITOLO 29: **Prodotti chimici organici**

Numero della tariffa	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei dazi
	III. — FENOLI E FENOLI-ALCOLI E LORO DERIVATI ALOGENATI, SOLFONATI, NITRATI, NITROSI	
29.06	Fenoli e fenoli-alcoli:	
	A) monofenoli:	
	I) fenolo e suoi sali	lista G
	II) cresoli, xilenoli, e loro sali	lista G
	II) naftoli e loro sali	18 %
	IV) altri	17 %
	B) polifenoli:	
	I) resorcina e suoi sali	17 %
	II) idrochinone	18 %
	III) diossinaftaline e loro sali	17 %
	IV) altri	15 %
	C) Fenoli-alcoli	18 %
29.07	Derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi dei fenoli e dei fenoli-alcoli:	
	A) derivati alogenati	15 %
	B) derivati solfonati	18 %
	C) derivati nitrati e nitrosi:	
	I) trinitrofenolo (acido picrico); trinitroresorcinato di piombo, trinitro-xilenoli e loro sali	10 %
	II) dinitrocresoli, trinitrometacresolo	16 %
	III) altri	18 %
	D) derivati misti	18 %
	IV. — ETERI OSSIDI, PEROSSIDI DI ALCOLI, PEROSSIDI DI ETERI, EPOSSIDI ALFA E BETA, ACETALI E EMIACETALI, E LORO DERIVATI ALOGENATI, SOLFONATI, NITRATI, NITROSI	
29.08	Eteri-ossidi, eteri-ossidi-alcoli, eteri-ossidi-fenoli, eteri-ossidi-alcoli-fenoli, perossidi di alcoli e perossidi di eteri, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:	
	A) eteri-ossidi:	
	I) aciclici:	
	a) ossido di etile (etere etilico), ossidi di etile diclorurati	25 %
	b) altri	17 %
	II) cicloparaffinici, cicloolefinici e cicloterpenici	17 %
	III) aromatici:	
	a) eteri metilici dei dinitrobutilmetacresoli (muschio ambretta)	13 %
	b) ossido di fenile	17 %
	c) mono- e dinitrofenetoli	17 %
	d) altri	16 %

Segue CAPITOLO 29: **Prodotti chimici organici**

Numero della tariffa	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei dazi
29.08 *(segue)*	*B*) eteri-ossidi-alcoli:	
	I) aciclici	20 %
	II) ciclici	14 %
	C) eteri-ossidi-fenoli ed eteri-ossidi-alcoli-fenoli:	
	I) guaiacolo, solfoguaiacolato di potassio	19 %
	II) altri	15 %
	D) perossidi di alcoli e perossidi di eteri	17 %
29.09	Epossidi, epossi-alcoli, epossi fenoli e epossi-eteri (alfa o beta); loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi	18 %
29.10	Acetali, emiacetali e acetali e emiacetali a funzioni ossigenate semplici o complesse, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:	
	A) piperonilbutossido	13 %
	B) altri	18 %
	V. — COMPOSTI A FUNZIONE ALDEIDE	
29.11	Aldeidi, aldeidi-alcoli, aldeidi-eteri, aldeidi-fenoli e altre aldeidi a funzioni ossigenate semplici o complesse:	
	A) aldeidi acicliche:	
	I) Metanale (formaldeide), triossimetilene e paraformaldeide	18 %
	II) etanale	24 %
	III) Paraldeide e metaldeide	17 %
	IV) butanale	19 %
	V) altre	16 %
	B) aldeidi cicloparaffiniche, cicloolefiniche e cicloterpeniche	14 %
	C) aldeidi aromatiche:	
	I) aldeide cinnamica	18 %
	II) altre	16 %
	D) aldeidi-alcoli	16 %
	E) aldeidi-eteri, aldeidi-fenoli e altre aldeidi a funzioni ossigenate semplici o complesse:	
	I) aldeide metilprotocatechica (vanillina) e aldeide etilprotocatechica (etil-vanillina)	20 %
	II) altre	17 %
29.12	Derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi dei prodotti della voce n. 29.11	16 %
	VI. — COMPOSTI A FUNZIONE CHETONE O A FUNZIONE CHINONE	
29.13	Chetoni, chetoni-alcoli, chetoni-fenoli, chetoni-aldeidi, chinoni, chinoni-alcoli, chinoni-fenoli, chinoni-aldeidi e altri chetoni e chinoni a funzioni ossigenate semplici o complesse, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:	
	A) chetoni aciclici:	
	I) monochetoni:	
	a) acetone	17 %
	b) altri	14 %
	II) polichetoni	12 %

Segue CAPITOLO 29: **Prodotti chimici organici**

Numero della tariffa	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei dazi
29.13 *(segue)*	*B)* chetoni cicloparaffinici, cicloolefinici e cicloterpenici:	
	I) canfora:	
	a) naturale greggia	11 %
	b) altra (naturale raffinata e sintetica)	16 %
	II) altri	15 %
	C) chetoni aromatici:	
	I) metilnaftilchetone	14 %
	II) benzilidenacetone	17 %
	III) altri	18 %
	D) chetoni-alcoli e chetoni-aldeidi:	
	I) aciclici, cicloparaffinici, cicloolefinici e cicloterpenici	14 %
	II) aromatici	18 %
	E) chetoni-fenoli ed altri chetoni a funzioni ossigenate semplici o complesse	18 %
	F) chinoni, chinoni-alcoli, chinoli-fenoli, chinoni-aldeidi ed altri chinoni a funzioni ossigenate semplici o complesse	17 %
	G) derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:	
	I) muschio chetone	14 %
	II) bromuro di canfora	23 %
	III) altri	16 %
	VII. — ACIDI, LORO ANIDRIDI, ALOGENURI, PEROSSIDI E PERACIDI; LORO DERIVATI ALOGENATI, SOLFONATI, NITRATI, NITROSI	
29.14	Monoacidi, loro anidridi, alogenuri, perossidi e peracidi, loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:	
	A) monoacidi aciclici saturi:	
	I) acido formico, suoi sali e suoi esteri	19 %
	II) acido acetico, suoi sali a suoi esteri:	
	a) acido acetico:	
	1) acido pirolegnoso	14 %
	2) altro	21 %
	b) sali dell'acido acetico:	
	1) Pirolignìti (di calcio, ecc.)	10 %
	2) acetato di sodio	19 %
	3) acetato di cobalto	14 %
	4) altri	17 %
	c) esteri dell'acido acetico:	
	1) acetati di etile, di vinile, di propile, d'isopropile	20 %
	2) acetati di metile, di butile, di isobutile, di amile, di isoamile, di glicerina	19 %
	3) acetati di paracresile, di fenilpropile, di fenilmetile, di rondinile, di santalile, di fenilglicole	13 %
	4) acetato di 16,17 - Deidropregnenolone	12 %
	5) altri	17 %

Segue CAPITOLO 29: **Prodotti chimici organici**

Numero della tariffa	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei dazi
29.14 *(segue)*	III) anidride acetica	20 %
	IV) alogenuri dell'acido acetico	18 %
	V) acidi cloroacetici, loro sali e loro esteri	16 %
	VI) Acidi bromoacetici, loro sali e loro esteri	23 %
	VII) acido propionico, suoi sali e suoi esteri	14 %
	VIII) acidi butirrici, loro sali e loro esteri	15 %
	IX) acidi valerianici, loro sali e loro esteri	13 %
	X) acido palmitico, suoi sali e suoi esteri:	
	a) acido palmitico	11 %
	b) sali ed esteri dell'acido palmitico	16 %
	XI) acido stearico, suoi sali e suoi esteri:	
	a) acido stearico	12 %
	b) sali ed esteri dell'acido stearico:	
	1) stearati di zinco, di magnesio	13 %
	2) altri	15 %
	XII) altri	16 %
	B) monoacidi aciclici non saturi:	
	I) acido metacrilico, suoi sali e suoi esteri	17 %
	II) acido undecilenico, suoi sali e suoi esteri:	
	a) acido undecilenico	13 %
	b) sali ed esteri dell'acido undecilenico	16 %
	III) acido oleico, suoi sali e suoi esteri:	
	a) acido oleico	12 %
	b) sali ed esteri dell'acido oleico	16 %
	IV) altri	15 %
	C) monoacidi cicloparaffinici, cicloolefinici e cicloterpenici	17 %
	D) monoacidi aromatici:	
	I) acido benzoico, suoi sali e suoi esteri	17 %
	II) cloruro di benzoile	18 %
	III) acido fenilacetico, suoi sali e suoi esteri	19 %
	IV) altri	16 %
29.15	Poliacidi, loro anidridi, alogenuri, perossidi e peracidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:	
	A) poliacidi aciclici:	
	I) acido ossalico, suoi sali e suoi esteri	19 %
	II) acido malonico, acido adipico, loro sali e loro esteri	17 %
	III) anidride maleica	15 %
	IV) acido azelaico, acido sebacico, loro sali e loro esteri:	
	a) acido azelaico, acido sebacico	12 %
	b) sali ed esteri degli acidi azelaico e sebacico	16 %
	V) altri	16 %

Segue CAPITOLO 29: **Prodotti chimici organici**

Numero della tariffa	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei dazi
29.15 *(segue)*	*B*) poliacidi cicloparaffinici, cicloolefinici e cicloterpenici	17 %
	C) poliacidi aromatici:	
	I) anidride ftalica	18 %
	II) altri	18 %
29.16	Acidi-alcoli, acidi-aldeidi, acidi-chetoni, acidi-fenoli e altri acidi a funzioni ossigenate semplici o complesse, loro anidridi, alogenuri, perossidi e peracidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:	
	A) acidi-alcoli:	
	I) acido lattico, suoi sali e suoi esteri	17 %
	II) acido malico, suoi sali e suoi esteri	15 %
	III) acido tartarico, suoi sali e suoi esteri:	
	a) tartrato di calcio greggio	9 %
	b) altri	18 %
	IV) acido citrico, suoi sali e suoi esteri:	
	a) acido citrico	19 %
	b) citrato di calcio greggio	7 %
	c) altri	20 %
	V) acido gluconico, suoi sali e suoi esteri	23 %
	VI) acido fenilglicolico (acido mandelico), suoi sali e suoi esteri	20 %
	VII) acido colico, acido desossicolico, loro sali e loro esteri:	
	a) acido colico, acido desossicolico, e loro sali	13 %
	b) esteri degli acidi colico e desossicolico	16 %
	VIII) altri:	
	a) aciclici	15 %
	b) ciclici	18 %
	B) acidi-fenoli:	
	I) acido salicilico, acido acetilsalicilico, loro sali e loro esteri:	
	a) acido salicilico	21 %
	b) sali dell'acido salicilico	19 %
	c) esteri dell'acido salicilico:	
	1) salicilati di metile, di fenile (salolo)	22 %
	2) altri	18 %
	d) acido acetilsalicilico, suoi sali e suoi esteri	21 %
	II) acidi solfosalicilici, loro sali e loro esteri	18 %
	III) acido paraossibenzoico, suoi sali e suoi esteri	16 %
	IV) acido gallico, suoi sali e suoi esteri:	
	a) acido gallico	14 %
	b) sali ed esteri dell'acido gallico	17 %
	V) acidi ossinaftoici, loro sali e loro esteri	18 %
	VI) altri	17 %

Numero della tariffa	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei dazi
29.16 *(segue)*	*C*) acidi-aldeidi e acidi-chetoni:	
	I) acido deidrocolico e suoi sali	13 %
	II) acetilacetato di etile e suoi sali	20 %
	III) altri	17 %
	D) altri acidi a funzioni ossigenate semplici o complesse . .	17 %
	VIII. — ESTERI DEGLI ACIDI MINERALI E LORO SALI, E LORO DERIVATI ALOGENATI, SOLFONATI, NITRATI, NITROSI	
29.17	Esteri solforici e loro sali, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi	18 %
29.18	Esteri nitrosi e nitrici, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:	
	A) dinitroglicole, esanitromannitolo	12 %
	B) trinitroglicerina, tetranitropentaeritrite (pentrite) . . .	15 %
	C) dinitrodietilenglicole	15 %
	D) altri	17 %
29.19	Esteri fosforici e loro sali, compresi i lattofosfati, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:	
	A) acido inositesafosforico inositesafosfati, lattofosfati . . .	15 %
	B) tributilfosfato, trifenilfosfato, tricresilfosfato, trixilenilfosfato, tricloroetilfosfato	15 %
	C) altri	17 %
29.20	Esteri carbonici e loro sali, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, introsi	18 %
29.21	Altri esteri degli acidi minerali (eccettuati gli esteri degli idracidi degli alogeni) e loro sali, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi . .	17 %
	IX. — COMPOSTI A FUNZIONI AZOTATE	
29.22	Composti a funzione ammina:	
	A) monoammine acicliche:	
	I) mono-, di- e trimetilammina, e loro sali	16 %
	II) dietilammina e suoi sali	11 %
	III) altri	14 %
	B) poliammine acicliche:	
	I) esametilendiammina e suoi sali	16 %
	II) altri	15 %
	C) monoammine e poliammine cicloparaffiniche, cicloolefiniche e cicloterpeniche:	
	I) cicloesilammina, N-dimetilcicloesilammina, e loro sali	13 %
	II) altri	16 %

Segue CAPITOLO 29: **Prodotti chimici organici**

Numero della tariffa	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei daz
29.22 *(segue)*	*D*) monoammine aromatiche:	
	I) anilina, suoi derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi e loro sali:	
	a) trinitroaniline, tetranitroaniline	14 %
	b) altri	16 %
	II) tetranitromonometilanilina (tetril)	8 %
	III) toluidine, loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi, e loro sali	16 %
	IV) xilidine, loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi e loro sali	15 %
	V) difenilammina, e suoi derivati alegenati, solforati, nitrati, nitrosi e loro sali:	
	a) esanitrodifenilammina (exil)	8 %
	b) altri	16 %
	VI) alfanaftilammina, betanaftilammina, loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi, e loro sali:	
	a) betanaftilammina e suoi sali	14 %
	b) altri	16 %
	VII) altri	16 %
	E) Poliammine aromatiche:	
	I) fenilendiammine e toluilendiammine, loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi, e loro sali	14 %
	II) altre	16 %
29.23	Composti amminici a funzioni ossigenate semplici o complesse:	
	A) ammino-alcoli; eteri degli ammino-alcoli; esteri degli ammino-alcoli:	
	I) monoetanolammina e suoi sali	14 %
	II) altri	16 %
	B) ammino-naftoli ed altri ammino-fenoli, loro eteri e loro esteri:	
	I) anisidine, dianisidine, fenetidine, e loro sali	18 %
	II) altri	16 %
	C) ammino-aldeidi; ammino-chetoni; ammino-chinoni	16 %
	D) ammino-acidi:	
	I) lisina, suoi esteri e loro sali	13 %
	II) sarcosina e suoi sali	15 %
	III) acido glutammico e suoi sali	19 %
	IV) altri	17 %
	E) ammino-alcoli-fenoli; ammino-acidi-fenoli; altri composti amminici a funzioni ossigenate semplici o complesse	17 %
29.24	Sali e idrossidi di ammonio quaternari, compresi le lecitine e altri fosfoamminolipidi:	
	A) lecitine ed altri fosfoamminolipidi	14 %
	B) altri	17 %
29.25	Composti a funzione ammide:	
	A) ammidi acicliche:	
	I) urea	16 %

Segue CAPITOLO 29: **Prodotti chimici organici**

Numero della tariffa	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei dazi
29.25 *(segue)*	II) asparagina e suoi sali:	
	a) asparagina	14 %
	b) sali dell'asparagina	17 %
	III) altri	18 %
	B) ammidi cicliche:	
	I) ureine:	
	a) parafenetolurea (dulcina)	12 %
	b) altre	15 %
	II) ureidi:	
	a) feniletilmalonilurea e suoi sali	22 %
	b) dietilmalonilurea e suoi sali	19 %
	c) altre	17 %
	III) altre ammidi cicliche	17 %
29.26	Composti a funzione immide o a funzione immina:	
	A) immidi:	
	I) immide ortosolfobenzoica (saccarina)	15 %
	II) altre	17 %
	B) immine:	
	I) aldimmine	18 %
	II) altre immine:	
	a) guanidina e suoi sali	17 %
	b) esametilentetrammina	18 %
	c) trimetilentrinitrammina (esogeno)	11 %
	d) altre	17 %
29.27	Composti a funzione nitrile	17 %
29.28	Diazo-, azo- o azossi composti	16 %
29.29	Derivati organici dell'idrazina o dell'idrossilammina	17 %
29.30	Composti ed altre funzioni azotate	17 %
	X. — COMPOSTI ORGANO-MINERALI E COMPOSTI ETEROCICLICI	
29.31	Tiocomposti organici:	
	A) xantati (xantogenati)	14 %
	B) altri	18 %
29.32	Composti organo-arsenicali	17 %
29.33	Composti mercurio-organici	17 %

Segue CAPITOLO 29: **Prodotti chimici organici**

Numero della tariffa	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei dazi
29.34	Altri composti organo-minerali:	
	A) piombo tetraetile	20 %
	B) altri	18 %
29.35	Composti eterociclici, compresi gli acidi nucleinici:	
	A) furfurale (furfurolo) e benzofurano (cumarone)	14 %
	B) alcoli furfurilico e tetraidrofurfurilico	17 %
	C) tiofene	14 %
	D) carbazolo e suoi sali	13 %
	E) piridina e suoi sali	10 %
	F) indolo e beta-metilindolo (scatolo), e loro sali	12 %
	G) esteri dell'acido piridin-beta-carbonico (nicotinico); dietilammide dell'acido nicotinico e suoi sali	14 %
	H) chinolina e suoi sali	17 %
	IJ) alchilamminoacridine e loro sali	13 %
	K) 1-fenil- 2, 3-dimetil- 5-pirazolone (analgesina) e 1-fenil- 2, 3-dimetil 4-dimetilammino- 5-pirazolone (dimetilamminoanalgesina), e loro derivati:	
	I) 1-fenil- 2, 3-dimetil- 4-isopropil- 5-pirazolone (isopropilanalgesina)	15 %
	II) altri	25 %
	L) acidi nucleinici e loro sali	18 %
	M) Betapicolina	12 %
	N) disolfuro di benzotiazile; mercaptobenzimidazolo; mercaptobenzotiazolo e suoi sali	18 %
	O) altri	16 %
29.36	Solfammidi	18 %
29.37	Lattoni e lattami; sultoni e sultami:	
	A) lattoni:	
	I) santonina	13 %
	II) cumarina e metilcumarina	18 %
	III) etilcumarina	14 %
	IV) fenolftaleina	18 %
	V) altri	15 %
	B) lattami, sultoni e sultami	17 %
	XI. — PROVITAMINE, VITAMINE, ORMONI E ENZIMI, NATURALI O RIPRODOTTI PER SINTESI	
29.38	Provitamine e vitamine (compresi i concentrati), naturali o riprodotte per sintesi, mescolate o non tra loro, anche disciolte in qualsiasi solvente:	
	A) provitamine, non mescolate, anche in soluzioni acquosa	14 %
	B) vitamine, non mescolate, anche in soluzione acquosa:	
	I) vitamina A, B_2, B_3, B_6, B_{12} ed H	9 %
	II) vitamina B_9	18 %

Segue CAPITOLO 29: **Prodotti chimici organici**

Numero della tariffa	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei dazi
29.38 *(segue)*	III) vitamina C	12 %
	IV) altre vitamine	14 %
	C) concentrati naturali di vitamine:	
	I) concentrati naturali di vitamine A + D	9 %
	II) altri	14 %
	D) miscele, anche disciolte in qualsiasi solvente, soluzioni non acquose di provitamine o di vitamine	18 %
29.39	Ormoni, naturali o riprodotti per sintesi:	
	A) adrenalina	17 %
	B) insulina	16 %
	C) ormoni del lobo anteriore dell'ipofisi e simili:	
	I) ormoni gonadotropi	11 %
	II) altri	15 %
	D) ormoni cortico-surrenali:	
	I) cortisone, idrocortisone, e loro acetati; deidrocortisone, 1, 2-deidro-idrocortisone	11 %
	II) altri	14 %
	E) altri ormoni	14 %
29.40	Enzimi	13 %
	XII. — ETEROSIDI E ALCALOIDI VEGETALI, NATURALI O RIPRODOTTI PER SINTESI, LORO SALI, LORO ETERI, LORO ESTERI E ALTRI DERIVATI	
29.41	Eterosidi, naturali o riprodotti per sintesi, loro sali, loro eteri, loro esteri e altri derivati:	
	A) digitaline	12 %
	B) glicirizzina e glicirizzati	11 %
	C) rutina e suoi derivati	18 %
	D) altri	14 %
29.42	Alcaloidi vegetali, naturali o riprodotti per sintesi, loro sali, loro eteri, loro esteri e altri derivati:	
	A) alcaloidi del gruppo dell'oppio:	
	I) tebaina e suoi sali	13 %
	II) altri	17 %
	B) alcaloidi della china:	
	I) chinina e solfato di chinina	9 %
	II) altri	12 %
	C) altri alcaloidi:	
	I) caffeina e suoi sali	13 %

Numero della tariffa	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei dazi
29.42 *(segue)*	II) cocaina e suoi sali:	
	a) cocaina greggia	5 %
	b) altri	17 %
	III) emetina e suoi sali	10 %
	IV) efedrina e suoi sali	16 %
	V) nicotina e suoi sali	11 %
	VI) teobromina e suoi derivati:	
	a) teobromina	10 %
	b) derivati della teobromina	15 %
	VII) teofillina, teofillina-etilendiammina, e loro sali	17 %
	VIII) altri	13 %
	XIII. — ALTRI COMPOSTI ORGANICI	
29.43	Zuccheri, chimicamente puri, eccettuato il saccarosio:	
	A) glucosio	
	B) lattosio	
	C) ramnosio, raffinosio, mannosio	
	D) altri	
29.44	Antibiotici:	
	A) penicilline	21 %
	B) streptomicine, diidrostreptomicine	9 %
	C) cloramfenicolo	13 %
	D) altri antibiotici	9 %
29.45	Altri composti organici:	
	A) acetoarsenito di rame (verde di Schweinfurt)	13 %
	B) altri	20 %

CAPITOLO 30

PRODOTTI FARMACEUTICI

NOTE

1. — *Il termine «medicamenti», ai sensi della voce* n. 30.03, *è da considerare applicabile*:

a) *ai prodotti che sono stati miscelati per usi terapeutici o profilattici;*

b) *ai prodotti non miscelati, atti agli stessi usi, presentati sotto forma di dosi o condizionati per la vendita al minuto per usi terapeutici o profilattici.*

Le disposizioni precedenti non si applicano agli alimenti o bevande (quali alimenti dietetici, alimenti arricchiti, alimenti per diabetici, bevande «toniche», acque minerali) nè ai prodotti delle voci n.ri 30.02 *e* 30.04.

Per l'applicazione di queste disposizioni e della Nota 3 (d) *del Capitolo, sono considerati*:

A) *come prodotti non miscelati*:

1) *le soluzioni acquose di prodotti non miscelati;*

2) *tutti i prodotti che rientrano nei Capitoli* 28 *e* 29 (*esclusi i metalli preziosi colloidali*);

3) *gli estratti vegetali semplici della voce n.* 13.03, *semplicemente titolati o disciolti in un solvente qualsiasi.*

B) *come prodotti miscelati*:

1) *le soluzioni e sospensioni colloidali* (*escluso lo zolfo colloidale*);

2) *gli estratti vegetali ottenuti per trattamento di miscugli di sostanze vegetali;*

3) *i sali e le acque concentrate ottenute per evaporazione di acque minerali naturali.*

2. — *Questo Capitolo non comprende*:

a) *le acque distillate aromatiche e le soluzioni acquose di oli essenziali, per usi medicinali* (*n.* 33.05);

b) *i dentifrici di ogni specie, compresi quelli con proprietà profilattiche e terapeutiche, che sono da considerare compresi nella voce n.* 33.06;

c) *i saponi medicinali della voce n.* 34.01.

3. — *Nella voce n.* 30.05 *sono compresi soltanto*:

a) *i cat-gut e le altre legature sterili per suture chirurgiche;*

b) *le laminarie sterili;*

c) *gli emostatici riassorbibili sterili per la chirurgia e l'arte dentaria;*

d) *le preparazioni opacizzanti per esami radiografici nonchè i reattivi di diagnostica preparati per essere impiegati sul paziente* (*esclusi quelli compresi nella voce n.* 30.02), *siano essi prodotti non miscelati presentati sotto forma di dosi o prodotti miscelati, atti agli stessi usi;*

e) *i cementi e altri prodotti per l'otturazione dentaria;*

f) *gli astucci e le scatole farmaceutiche forniti del necessario per il pronto soccorso.*

Numero della tariffa	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei dazi
30.01	Ghiandole ed altri organi per usi opoterapici, disseccati, anche polverizzati; estratti, per usi opoterapici, di ghiandole o di altri organi o delle loro secrezioni; altre sostanze animali preparate per scopi terapeutici o profilattici non nominate nè comprese altrove:	
	A) ghiandole ed altri organi, disseccati:	
	I) polverizzati	10 %
	II) non polverizzati:	
	a) midollo spinale e polmoni	3 %
	b) altri	8 %
	B) non nominati	11 %
30.02	Sieri di animali o di persone immunizzati; vaccini microbici, tossine, colture di microrganismi (compresi i fermenti, ma esclusi i lieviti) ed altri prodotti simili:	
	A) sieri e vaccini	15 %
	B) fermenti	17 %
	C) altri	14 %
30.03	Medicamenti per la medicina umana o veterinaria:	
	A) non condizionati per la vendita al minuto:	
	I) contenenti iodio o suoi derivati	29 %

Numero della tariffa	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei dazi
30.03 *(segue)*	II) altri:	
	a) contenenti penicilline, streptomicine, o loro derivati . .	17 %
	b) non nominati	15 %
	B) condizionati per la vendita al minuto:	
	I) contenenti iodio o suoi derivati	34 %
	II) altri:	
	a) contenenti penicilline, streptomicine, o loro derivati . .	
	b) non nominati	
30.04	Ovatte, garze, bende e prodotti analoghi (fasciature, sparadrappi, senapismi, ecc.), impregnati o ricoperti di sostanze farmaceutiche o condizionati per la vendita al minuto per usi medici o chirurgici, diversi dai prodotti elencati nella Nota 3 del Capitolo	17 %
30.05	Altre preparazione ed articoli farmaceutici	15 %

CAPITOLO 31

CONCIMI

NOTE

1. — *La voce n.* 31.02 *comprende unicamente, purchè non siano presentati nelle forme o confezioni previste dalla voce n.* 31.05:

A) *i prodotti seguenti*:

1) *il nitrato di sodio con tenore in azoto inferiore od uguale al* 16%;
2) *il nitrato di ammonio, anche puro;*
3) *il solfonitrato di ammonio, anche puro;*
4) *il solfato di ammonio, anche puro;*
5) *il nitrato di calcio con tenore in azoto inferiore od uguale al* 16%;
6) *il nitrato di calcio e di magnesio, anche puro;*
7) *la calciocianamide con tenore in azoto inferiore od uguale al* 25%, *anche impregnata di olio;*
8) *l'urea con tenore in azoto inferiore od uguale al* 45%;

B) *i concimi consistenti in miscugli di prodotti elencati sotto la lettera* A) *precedente (i tenori limiti indicati per questi prodotti non sono in tal caso presi in considerazione);*

C) *i concimi consistenti in miscugli di cloruro di ammonio o di prodotti previsti sotto le precedenti lettere* A) *e* B) *(astrazion fatta, anche in questo caso, dei tenori limiti indicati per questi prodotti) con creta, gesso od altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante;*

D) *i concimi liquidi consistenti in soluzioni acquose o ammoniacali di prodotti considerati ai precedenti paragrafi* 1 A (2) *o* 1 A (8) *o di un miscuglio di questi prodotti.*

2. — *La voce n.* 31.03 *comprende unicamente, purchè non siano presentati nelle forme o confezioni previste dalla voce n.* 31.05.:

A) *i prodotti seguenti*:

1) *le scorie di defosforazione;*
2) *i fosfati di calcio disgregati (termofosfati e fosfati fusi) ed i fosfati allumino-calcici naturali trattati termicamente;*
3) *i perfosfati (semplici, doppi o tripli);*
4) *il fosfato bicalcico con tenore in fluoro superiore od uguale a* 0,2%;

B) *i concimi consistenti in miscugli di prodotti previsti sotto la lettera* A) *precedente (i tenori limiti indicati per questi prodotti non sono in tal caso presi in considerazione);*

C) *i concimi consistenti in miscugli di prodotti previsti sotto le precedenti lettere* A) *e* B) *(astrazion fatta, anche in questo caso, dei tenori limiti indicati per questi prodotti) con creta, gesso od altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante.*

3. — *La voce n.* 31.04 *comprende unicamente, purchè non siano presentati nelle forme o confezioni previste dalla voce n.* 31.05:

A) *i prodotti seguenti*:

1) *i sali di potassio naturali greggi (carnallite, cainite, silvinite ed altri);*
2) *il salino di barbabietole;*
3) *il cloruro di potassio, anche puro, con riserva delle disposizioni della Nota* 6 (c);
4) *il solfato di potassio con tenore in* K_2O *inferiore od uguale a* 52%;
5) *il solfato di magnesio e di potassio con tenore in* K_2O *inferiore od uguale a* 30%;

B) *i concimi consistenti in miscugli di prodotti previsti sotto la lettera* A) *precedente (i tenori limiti indicati per questi prodotti non sono in tal caso presi in considerazione).*

4. — *I fosfati di ammonio con tenore in arsenico superiore od uguale a mg.* 6 *per chilogramma rientrano nella voce n.* 31.05.

5. — *I tenori limiti di cui alle Note* 1 (A), 2 (A), 3 (A) *e* 4 *si riferiscono al peso dei prodotti anidri allo stato secco.*

6. — *Questo Capitolo non comprende*:

a) *il sangue di bestiame della voce n.* 05.15;

b) *i prodotti di costituzione chimica definita presentati isolatamente, diversi da quelli descritti nelle precedenti Note* 1 (A), 2 (A), 3 (A) *e* 4;

c) *i cristalli coltivati di cloruro di potassio (diversi dagli elementi di ottica) di peso unitario uguale o superiore a* 2,5 *grammi, della voce n.* 38.19; *gli elementi di ottica di cloruro di potassio* (*n.* 90.01).

Segue CAPITOLO 31 : **Concimi**

Numero della tariffa	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei dazi
31.01	Guano ed altri concimi naturali di origine animale o vegetale, anche mescolati tra loro, ma non trattati chimicamente	esenzione
31.02	Concimi minerali o chimici azotati:	
	A) nitrato di sodio naturale (*a*)	esenzione
	B) altri	10 %
31.03	Concimi minerali o chimici fosfatici:	
	A) previsti alla lettera *A* della Nota 2 di questo Capitolo:	
	I) scorie di defosforazione	esenzione
	II) perfosfati	6 %
	III) altri	esenzione
	B) previsti alle lettere *B* e *C* della Nota 2 di questo Capitolo . . .	4 %
31.04	Concimi minerali o chimici potassici:	
	A) previsti alla lettera *A* della Nota 3 di questo Capitolo . .	esenzione
	B) previsti alla lettera *B* della Nota 3 di questo Capitolo . .	3 %
31.05	Altri concimi; prodotti di questo Capitolo presentati sia in tavolette, pastiglie e altre forme simili, sia in confezioni di un peso lordo massimo di kg. 10:	
	A) altri concimi:	
	I) fosfato di ammonio; fosfonitrati; fosfati ammonopotassici	7 %
	II) altri:	
	a) azotati:	
	1) con tenore in azoto superiore a 10% in peso	10 %
	2) altri	7 %
	b) non nominati	4 %
	B) prodotti di questo Capitolo presentati sia in tavolette, pastiglie ed altre forme simili, sia in confezioni di un peso lordo massimo di kg. 10 . .	11 %

(*a*) È ammesso in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

CAPITOLO 32

ESTRATTI PER CONCIA E PER TINTA, TANNINI E LORO DERIVATI; SOSTANZE COLORANTI, COLORI, PITTURE, VERNICI E TINTURE, MASTICI, INCHIOSTRI

NOTE

1. — *Questo Capitolo non comprende:*

a) *i prodotti di costituzione chimica definita presentati isolatamente, esclusi quelli rispondenti alle specificazioni delle voci n.ri 32.04 o 32.05, i prodotti inorganici del genere di quelli usati come « sostanze luminescenti » (n. 32.07) e le tinture presentate in forme o confezioni per la vendita al minuto della voce n. 32.09;*

b) *i derivati proteici dei tannini (dal n. 35.01 al n. 35.04 incluso).*

2. — *Le miscele di sali di diazonio stabilizzati e di copulanti, utilizzate nella produzione su fibra di sostanze coloranti azoiche insolubili, sono da classificare nella voce n. 32.05.*

3. — *Sono comprese nelle voci 32.05, 32.06 e 32.07, anche le preparazioni a base di sostanze coloranti organiche sintetiche, di lacche coloranti o di altre sostanze coloranti del tipo utilizzato per colorare in massa materie plastiche artificiali, gomma e altre sostanze analoghe, o anche destinate a entrare nella composizione di preparazioni per la stampa delle materie tessili. Queste voci non comprendono tuttavia i pigmenti preparati, nominati nella voce n. 32.09.*

4. — *Le soluzioni (diverse dai collodi), in solventi organici volatili, di prodotti previsti nelle voci dal n. 39.01 al n. 39.06 sono da classificare nella voce n. 32.09 quando la proporzione del solvente è superiore al 50% del peso della soluzione.*

5. — *Ai sensi di questo Capitolo, la dizione « sostanze coloranti » non comprende i prodotti del genere di quelli utilizzati come sostanze di carica nelle pitture ad olio, anche se essi possono essere utilizzati come pigmenti colorati nelle pitture all'acqua.*

6. — *Ai sensi della voce n. 32.09, sono considerati come « fogli per l'impressione a caldo » (carta pastello) soltanto i fogli sottili del genere di quelli utilizzati, ad esempio, per l'impressione di rilegature, cuoi o marocchini per cappelli, che siano costituiti:*

a) *da polveri metalliche impalpabili (anche di metalli preziosi), o anche da pigmenti agglomerati con colla, gelatina o altri leganti;*

b) *da polveri metalliche impalpabili (anche di metalli preziosi), o anche da pigmenti depositati su fogli di qualsiasi materia aventi funzioni di supporto.*

Numero della tariffa	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei dazi
32.01	Estratti per concia di origine vegetale:	
	A) di mimosa	lista G
	B) di quebracho	lista G
	C) altri	9 %
32.02	Tannini (acidi tannici), compreso il tannino di noci di galla all'acqua, e loro sali, eteri, esteri ed altri derivati	10 %
32.03	Prodotti concianti sintetici, anche mescolati con prodotti concianti naturali; maceranti artificiali per conceria (maceranti enzimatici, pancreatici, microbici, ecc.)	10 %
32.04	Sostanze coloranti di origine vegetale (compresi gli estratti di legno per tinta e quelli di altre specie tintorie vegetali, escluso l'indaco) e sostanze coloranti di origine animale:	
	A) sostanze coloranti d'origine vegetale:	
	I) catecù	esenzione
	II) estratti di grani di Persia ed estratti di robbia; pastello	6 %
	III) tornasole	3 %
	IV) altre	9 %
	B) sostanze coloranti d'origine animale	10 %
32.05	Sostanze coloranti organiche sintetiche; prodotti organici sintetici del genere di quelli utilizzati come « sostanze luminescenti »; prodotti dei tipi detti « agenti per la sbianca ottica » fissabili su fibra; indaco naturale:	
	A) sostanze coloranti organiche sintetiche	17 %
	B) preparazioni previste dalla Nota 3 di questo Capitolo	20 %

Segue CAPITOLO 32 : **Estratti per concia e tinta, ecc.**

Numero della tariffa	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Al quota dei daz
32.05 (*segue*)	*C*) prodotti organici sintetici del genere di quelli utilizzati come « sostanze luminescenti »	19 %
	D) prodotti dei tipi detti « agenti per la sbianca ottica » fissabili su fibra	17 %
	E) indaco naturale	9 %
32.06	Lacche coloranti	16 %
32.07	Altre sostanze coloranti; prodotti inorganici del genere di quelli utilizzati come « sostanze luminescenti »:	
	A) altre sostanze coloranti:	
	I) neri minerali non nominati nè compresi altrove	9 %
	II) estratto di Cassel e prodotti simili	9 %
	III) pigmenti a base di solfuro di zinco (litopone e simili)	12 %
	IV) pigmenti a base di ossido di titanio	15 %
	V) pigmenti a base di cromati di piombo, di bario, di zinco o di stronzio	17 %
	VI) rosso di molibdato	11 %
	VII) altre	14 %
	B) preparazioni previste dalla Nota 3 di questo Capitolo	16 %
	C) prodotti inorganici del genere di quelli utilizzati come « sostanze luminescenti »	12 %
32.08	Pigmenti, opacizzanti e colori preparati, preparazioni vetrificabili, lustri liquidi e preparazioni simili, per la ceramica, la smaltera o la vetreria; ingobbi; fritta di vetro e altri vetri sotto forma di polvere, di granuli, di lamelle o di fiocchi:	
	A) pigmenti, opacizzanti e colori, preparati	15 %
	B) preparazioni vetrificabili	16 %
	C) lustri liquidi e preparazioni simili; ingobbi	13 %
	D) fritta di vetro ed altri vetri sotto forma di polvere, di granuli, di lamelle o di fiocchi	8 %
32.09	Vernici; pitture all'acqua, pigmenti all'acqua preparati del genere di quelli utilizzati per la rifinitura dei cuoi; altre pitture; pigmenti macinati all'olio, alla benzina, in una vernice o in altri mezzi, del genere di quelli utilizzati per la preparazione di pitture; fogli per l'impressione a caldo (carta pastello); tinture presentate in forme o confezioni per la vendita al minuto:	
	A) vernici; pitture all'acqua, pigmenti all'acqua preparati del genere di quelli utilizzati per la rifinitura dei cuoi; altre pitture; pigmenti macinati all'olio, alla benzina, in una vernice o in altri mezzi, del genere di quelli utilizzati per la preparazione di pitture:	
	I) essenza di perle o essenza d'Oriente	16 %
	II) altri	19 %
	B) fogli per l'impressione a caldo (carta pastello)	17 %
	C) tinture presentate in forme o confezioni per la vendita al minuto	16 %
32.10	Colori per la pittura artistica, l'insegnamento, la pittura di insegne, per modificare le gradazioni di tinta o per divertimento, in tubi, vasi, flaconi, scodellini e presentazioni simili, anche in pastiglie oppure in assortimenti contenenti o non pennelli, sfumini, scodellini o altri accessori	22 %
32.11	Siccativi preparati	17 %
32.12	Mastici e stucchi, compresi i mastici e cementi di resina	11 %
32.13	Inchiostri da scrivere o da disegno, inchiostri da stampa e altri inchiostri:	
	A) inchiostri da scrivere o da disegno	15 %
	B) inchiostri da stampa	18 %
	C) altri inchiostri	16 %

CAPITOLO 33

OLI ESSENZIALI E RESINOIDI, PRODOTTI PER PROFUMERIA O PER TOLETTA E COSMETICI

NOTE

1. — *Questo Capitolo non comprende*:

a) *le preparazioni alcoliche composte (dette « estratti concentrati ») per la fabbricazione delle bevande, della voce n.* 22.09;

b) *i saponi (n.* 34.01);

c) *l'essenza di trementina e gli altri prodotti della voce n.* 38.07.

2. — *La voce n.* 33.06 *comprende tra l'altro i prodotti anche non miscelati (diversi da quelli della voce n.* 33.05) *atti ad essere utilizzati come prodotti da profumeria o da toletta o come cosmetici e condizionati per la vendita al minuto per tali usi.*

Numero della tariffa	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei dazi
33.01	Oli essenziali (deterpenati o non), liquidi o concreti, e resinoidi:	
	A) oli essenziali non deterpenati:	
	I) di agrumi	12 %
	II) altri	5 %
	B) oli essenziali deterpenati:	
	I) di agrumi	12 %
	II) altri	10 %
	C) resinoidi	7 %
33.02	Sottoprodotti terpenici della deterpenazione degli oli essenziali	10 %
33.03	Soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o prodotti analoghi, ottenute per « enfleurage » o macerazione	9 %
33.04	Miscugli di due o più sostanze odorifere, naturali o artificiali, e miscugli a base di una o più di queste sostanze (comprese le semplici soluzioni in un alcole), costituenti materie prime per la profumeria, l'alimentazione o altre industrie	10 %
33.05	Acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali, anche medicinali	12 %
33.06	Prodotti per profumeria o per toletta preparati e cosmetici preparati:	
	A) creme da barba	20 %
	B) altri	18 %

CAPITOLO 34

SAPONI, PRODOTTI ORGANICI TENSIOATTIVI, PREPARAZIONI PER LISCIVIE, PREPARAZIONI LUBRIFICANTI; CERE ARTIFICIALI; CERE PREPARATE, PRODOTTI PER PULIRE E LUCIDARE, CANDELE E PRODOTTI SIMILI; PASTE PER MODELLI E "CERE" PER L'ARTE DENTIARIA

NOTE

1. — *Questo Capitolo non comprende:*

a) *i composti isolati di costituzione chimica definita;*

b) *i dentifrici, le creme da barba e gli shampoings, anche se contenenti sapone o prodotti tensioattivi (numero* 33.06).

2. — *La voce n.* 34.01 *comprende solamente i saponi solubili nell'acqua, addizionati o non di altre sostanze (disinfettanti, polveri abrasive, cariche, prodotti medicamentosi, ecc.).*

3. — *La denominazione « oli di petrolio o di scisti », usata nel testo della voce n.* 34.03, *è quella definita alla Nota* 3 *del Capitolo* 27.

4. — *La denominazione « cere preparate non emulsionate e senza solvente », usata nel testo della voce n.* 34.04, *è da considerarsi riferita soltanto:*

A) *ai miscugli di cere animali tra loro, di cere vegetali tra loro, di cere artificiali tra loro;*

B) *ai miscugli di cere appartenenti a classi differenti (animali, vegetali, minerali, artificiali) nonchè ai miscugli di paraffina con cere animali, vegetali o artificiali;*

C) *ai miscugli della consistenza delle cere a base di cere o di paraffina e contenenti, inoltre, grassi, resine, sostanze minerali o altre sostanze, purchè questi miscugli non siano emulsionati e non contengano solventi.*

La voce n. 34.04, *invece, non comprende:*

a) *le cere della voce n.* 27.13;

b) *le cere animali non mescolate e le cere vegetali non mescolate, semplicemente colorite.*

Numero della tariffa	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei dazi
34.01	Saponi, compresi i saponi medicinali	19 %
34.02	Prodotti organici tensioattivi; preparazioni tensioattive e preparazioni per liscivie contenenti o non sapone	17 %
34.03	Preparazioni lubrificanti consistenti in miscugli di oli o di grassi in ogni specie od in miscugli a base di questi oli o grassi, non contenenti o contenenti meno del 70 % in peso di oli di petrolio o di scisti:	
	A) contenenti oli di petrolio o di scisti	10 %
	B) altri	10 %
34.04	Cere artificiali, comprese quelle solubili nell'acqua; cere preparate non emulsionate e senza solvente	12 %
34.05	Lucidi e creme per calzature, encaustici, lucidi per metalli, paste e polveri per pulire e preparazioni simili, escluse le cere preparate della voce n. 34.04:	
	A) lucidi e creme per calzature; encaustici	16 %
	B) altri	15 %
34.06	Candele, ceri, cerini, lumini da notte e prodotti simili	16 %
34.07	Paste per modelli, comprese quelle presentate in assortimento o per trastullo dei ragazzi; composizioni del genere di quelle dette « cere per l'arte dentaria », presentate in placchette, ferri di cavallo, bastoncini o in forme simili	16 %

CAPITOLO 35

SOSTANZE ALBUMINOIDI E COLLE

NOTA

Questo Capitolo non comprende:

a) *le sostanze proteiche presentate come medicamenti* (*n.* 30.03);
b) *i prodotti delle arti grafiche su supporto di gelatina* (*Capitolo* 49).

Numero della tariffa	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei dazi
35.01	Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina:	
	A) caseine:	
	I) destinate alla fabbricazione delle fibre tessili artificiali (*a*) . .	2 %
	II) destinate ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari o per foraggi (*a*)	6 %
	III) altre	14 %
	B) colle di caseina . .	13 %
	C) altri . . .	10 %
35.02	Albumine, albuminati ed altri derivati delle albumine:	
	A) albumine:	
	I) non atte o rese inadatte all'alimentazione umana (*b*) .	esenzione
	II) altre	10 %
	B) albuminati ed altri derivati delle albumine . .	12 %
35.03	Gelatine (comprese quelle presentate in fogli tagliati di forma quadrata o rettangolare, anche lavorati in superficie o colorati) e loro derivati; colle d'ossa, di pelli, di nervi, di tendini e simili e colle di pesci; ittiocolla solida:	
	A) ittiocolla solida . .	10 %
	B) altri . . .	15 %
35.04	Peptoni ed altre sostanze proteiche e loro derivati; polvere di pelle, trattata o non al cromo	12 %
35.05	Destrine; amidi e fecole solubili o torrefatti; colle d'amido o di fecola:	
	A) destrine; amidi e fecole solubili o torrefatti . .	26 %
	B) colle d'amido o di fecola .	22 %
35.06	Colle preparate non nominate nè comprese altrove; prodotti di ogni specie da usare come colle, preparati per la vendita al minuto come colle in confezioni di peso netto inferiore od uguale a kg. 1:	
	A) colle preparate non nominate nè comprese altrove:	
	I) colle vegetali:	
	a) di gomme naturali .	11 %
	b) altre .	19 %
	II) altre colle . : . .	16 %
	B) prodotti di ogni specie da usare come colle, preparati per la vendita al minuto come colle in confezioni di peso netto inferiore od uguale a kg. 1	19 %

(*a*) Sono ammesse in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.
(*b*) Le albumine da rendere inadatte all'alimentazione umana, sono ammesse in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

CAPITOLO 36

POLVERI ED ESPLOSIVI, ARTICOLI PIROTECNICI, FIAMMIFERI, LEGHE PIROFORICHE, SOSTANZE INFIAMMABILI

NOTE

1. — *Questo Capitolo non comprende prodotti di costituzione chimica definita presentati isolatamente, eccettuati, tuttavia, quelli previsti dalla seguente Nota 2, lettere* (a) *o* (b).

2. — *La voce n.* 36.08 *comprende unicamente:*

a) *la metaldeide, l'esametilentetrammina e i prodotti simili, presentati in tavolette, bastoncini o in forme simili, che implicano la loro utilizzazione come combustibili, nonchè i combustibili a base di alcole e gli altri analoghi combustibili preparati, presentati allo stato solido o pastoso;*

b) *i combustibili liquidi (benzina, ecc.) del genere di quelli utilizzati negli accenditori ed apparecchi di accensione, confezionati in recipienti di capacità inferiore od uguale a cm*³ 300;

c) *le torce e le fiaccole di resina, gli accendifuoco e simili.*

Numero della tariffa	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei dazi
36.01	Polveri da sparo:	
	A) polvere nera	8 %
	B) altre	11 %
36.02	Esplosivi preparati	16 %
36.03	Micce; cordoni detonanti	15 %
36.04	Inneschi e capsule fulminanti; accenditori; detonatori	24 %
36.05	Articoli pirotecnici (fuochi artificiali, petardi, stoppini paraffinati, razzi grandinifughi e simili:	
	A) stoppini in strisce od a sezione rotonda per accendisigari, lampade da minatori, e simili	13 %
	B) altri	18 %
36.06	Fiammiferi	14 %
36.07	Ferro-cerio e altre leghe piroforiche di qualsiasi forma	15 %
36.08	Prodotti e preparazioni di sostanze infiammabili	19 %

CAPITOLO 37

PRODOTTI PER LA FOTOGRAFIA E PER LA CINEMATOGRAFIA

NOTE

1. — *Questo Capitolo non comprende nè gli avanzi o cascami nè i materiali di scarto.*

2. — *La voce n.* 37.08 *comprende soltanto*:

a) *i miscugli di prodotti chimici preparati per essere usati in fotografia, come, ad esempio, rivelatori, fissatori, viratori, emulsioni, ecc.;*

b) *i prodotti puri impiegati per gli stessi usi, anche dosati, purchè condizionati per la vendita al minuto e pronti per l'uso.*

Sono esclusi dalla voce n. 37.08 *le vernici, le colle e le preparazioni simili, che debbono seguire il regime loro proprio.*

NOTE COMPLEMENTARI

1. — *Per le pellicole cinematografiche sonore costituite da due distinte strisce (una portante le sole immagini e l'altra la sola registrazione del suono), ciascuna striscia segue il proprio trattamento.*

2. — *Per pellicole cinematografiche d'attualità, ai sensi della sottovoce n.* 37.07 *B I, si intendono le pellicole cinematografiche di lunghezza inferiore a* 330 *metri, relative ad avvenimenti che abbiano carattere d'attualità politica, sportiva, militare, scientifica, letteraria, folcloristica, turistica, mondana, ecc.*

Numero della tariffa	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei dazi
37.01	Lastre sensibilizzate, non impressionate, di qualsiasi materia	21 %
37.02	Pellicole sensibilizzate, non impressionate, anche perforate, in rotoli o in strisce	20 %
37.03	Carte, cartoncini, cartoni e tessuti, sensibilizzati, non impressionati o impressionati, ma non sviluppati	23 %
37.04	Lastre e pellicole impressionate, non sviluppate, negative o positive:	
	A) pellicole cinematografiche:	
	I) negative; positive intermedie di lavoro	esenzione
	II) altre positive	2,35 U.C. (*a*) per 100 m
	B) altre	esenzione
37.05	Lastre, pellicole non perforate, pellicole perforate (escluse le pellicole cinematografiche), impressionate e sviluppate, negative o positive:	
	A) microfilm	5 %
	B) altre	12 %
37.06	Pellicole cinematografiche, impressionate e sviluppate, portanti soltanto la registrazione del suono, negative o positive:	
	A) negative; positive intermedie di lavoro	esenzione
	B) altre positive	2,35 U.C. (*a*) per 100 m
37.07	Altre pellicole cinematografiche, impressionate e sviluppate, mute o portanti contemporaneamente la registrazione della immagine e quella del suono, negative o positive:	
	A) negative; positive intermedie di lavoro	esenzione
	B) altre positive:	
	I) pellicole cinematografiche d'attualità	2,25 U.C. (*a*) per 100 m

(*a*) U. C. = Unità di conto.

Segue CAPITOLO 37 : **Prodotti per la fotografia, ecc.**

Numero della tariffa	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei dazi
37.07 (*segue*)	II) altre, d'una larghezza:	
	a) inferiore a 10 mm . . .	0,50 U.C. (*a*) per 100 m
	b) di 10 mm inclusi a 34 mm esclusi . .	3,50 U.C. (*a*) per 100 m
	c) di 34 mm inclusi a 54 mm esclusi	5 U.C. (*a*) per 100 m
	d) di 54 mm o più	5 U.C. (*a*) per 100 m
37.08	Prodotti chimici per usi fotografici, compresi i prodotti per la produzione della luce-lampo	15 %

(*a*) U. C. = Unità di conto.

CAPITOLO 38

PRODOTTI VARI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE

NOTE

1. — *Questo Capitolo non comprende*:

a) *i prodotti di costituzione chimica definita presentati isolatamente, diversi dai seguenti*:

1) *la grafite artificiale* (*n.* 38.01);

2) *i disinfettanti, insetticidi, fungicidi, erbicidi, rodenticidi, antiparassitari e simili, presentati in forme o confezioni previste nella voce n.* 38.11;

3) *i prodotti estintori presentati come cariche per apparecchi estintori o in granate o bombe estintrici* (*n.* 38.17);

4) *i prodotti elencati nelle Note* 2 (a), 2 (c), 2 (d), 2 (f) *seguenti;*

b) *i medicamenti* (*n.* 30.03).

2. — *Rientrano nella voce n.* 38.19, *e non in altre voci della Tariffa*:

a) *i cristalli coltivati di sali alogenati di metalli alcalini o alcalino-terrosi o di ossido di magnesio (eccettuati gi elementi di ottica), di peso unitario uguale o superiore a 2,5 grammi;*

b) *gli oli di flemma;*

c) *i prodotti detti « scolorine », condizionati per la vendita al minuto;*

d) *i prodotti per la correzione di matrici da ciclostile, condizionati per la vendita al minuto;*

e) *i pirometri fusibili per il controllo della temperatura dei forni;*

f) *i gessi specialmente preparati per l'arte dentaria.*

Numero della tariffa	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei dazi
38.01	Grafite artificiale e grafite colloidale diversa da quella in sospensione in olio:	
	A) grafite artificiale:	
	I) presentata in confezioni immediate di contenuto netto di kg 1 o meno	10 %
	II) altra	6 %
	B) grafite naturale o artificiale allo stato colloidale	9 %
38.02	Neri di origine animale (nero d'ossa, nero d'avorio, ecc.), compreso il nero animale esaurito	7 %
38.03	Carboni attivati (decoloranti, depolarizzanti o adsorbenti); silici fossili attivate, argille attivate, bauxite attivata ed altre sostanze minerali naturali attivate:	
	A) carboni attivati	16 %
	B) altri	14 %
38.04	Acque ammoniacali e masse depuranti esaurite provenienti dalla depurazione del gas illuminante:	
	A) acque ammoniacali	10 %
	B) masse depuranti esaurite	4 %
38.05	Tallöl (resina liquida):	
	A) greggio	4 %
	B) altro	7 %
38.06	Lignosolfiti	9 %
38.07	Essenza di trementina; essenza di legno di pino o essenza di pino, essenza recuperata nella fabbricazione della cellulosa al solfato ed altri solventi terpenici provenienti dalla distillazione o da altri trattamenti dei legni di conifere; dipentene greggio; essenza recuperata nella fabbricazione della cellulosa al bisolfito; olio di pino:	
	A) essenza di trementina	5 %
	B) altri	7 %

Segue CAPITOLO 38: **Prodotti vari delle industrie chimiche**

Numero della tariffa	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei dazi
38.08	Colofonie ed acidi resinici, e loro derivati diversi dalle resine naturali esterificate della voce n. 39.05; essenza di resina e oli di resina:	
	A) colofonie (comprese le «peci resinose»)	6 %
	B) essenza di resina ed oli di resina	7 %
	C) altri	10 %
38.09	Catrami di legno, oli di catrami di legno (diversi dai solventi e diluenti composti della voce n. 38.18); creosoto di legno; alcole metilico greggio e olio di acetone:	
	A) catrami di legno	4 %
	B) creosoto di legno	11 %
	C) alcole metilico greggio	16 %
	D) altri	8 %
38.10	Peci vegetali di ogni specie; pece da birrai e preparazioni simili a base di colofonie o di peci vegetali; leganti per anime da fonderia, a base di prodotti resinosi naturali	8 %
38.11	Disinfettanti, insetticidi, fungicidi, erbicidi, rodenticidi, antiparassitari e simili presentati allo stato di preparazione o in forme o confezioni per la vendita al minuto oppure in particolari presentazioni quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicide:	
	A) zolfo presentato in forme per la vendita al minuto oppure in confezioni immediate di contenuto netto di kg 1 o meno	9 %
	B) preparazioni cupriche	8 %
	C) altri	15 %
38.12	Bozzime preparate, appretti preparati e preparazioni per la mordenzatura, del tipo di quelli utilizzati nell'industria tessile, nell'industria della carta, nell'industria del cuoio o in industrie simili:	
	A) bozzime preparate ed appretti preparati:	
	I) a base di sostanze amidacee	20 %
	II) altre	14 %
	B) preparazioni per la mordenzatura	14 %
38.13	Preparazioni per il decapaggio dei metalli; preparazioni disossidanti per saldare ed altre preparazioni ausiliarie per la saldatura dei metalli; paste e polveri per saldare composte di metallo di apporto e di altri prodotti; preparazioni per il rivestimento o il riempimento di elettrodi e di bacchette per saldatura:	
	A) preparazioni per il decapaggio dei metalli; paste e polveri per saldare composte di metallo d'apporto e di altri prodotti	14 %
	B) altre	9 %
38.14	Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, additivi per la viscosità, additivi contro la corrosione, ed altri additivi preparati simili per oli minerali:	
	A) preparazioni antidetonanti a base di piombo tetraetile (etil-fluido)	19 %
	B) altri:	
	I) per lubrificanti:	
	a) contenenti oli di petrolio o di scisti	13 %
	b) altri	16 %
	II) non nominati	17 %

Segue CAPITOLO 38: **Prodotti vari delle industrie chimiche**

Numero della tariffa	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei dazi
38.15	« Acceleranti di vulcanizzazione » preparati	16 %
38.16	Mezzi di coltura preparati per lo sviluppo dei microrganismi . . .	11 %
38.17	Preparazioni e cariche per apparecchi estintori; granate e bombe estintrici	15 %
38.18	Solventi e diluenti composti per vernici o prodotti simili . . .	18 %
38.19	Prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle consistenti in miscugli di prodotti naturali), non nominati ne' compresi altrove; prodotti residuati delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati ne' compresi altrove:	
	A) oli di flemma; olio di Dippel	7 %
	B) acidi naftenici e loro sali insolubili nell'acqua; esteri degli acidi naftenici:	
	I) acidi naftenici	6 %
	II) altri	12 %
	C) acidi solfonaftenici e loro sali insolubili nell'acqua; esteri degli acidi solfonaftenici	12 %
	D) solfonati di petrolio insolubili nell'acqua; acidi solfonici d'oli di scisti, tiofenici, e loro sali	14 %
	E) alchilideni in miscela	esenzione
	F) scambiatori di ioni:	
	I) a base di carboni solfonati o di sostanze minerali naturali . .	9 %
	II) altri	14 %
	G) catalizzatori	14 %
	H) composizioni assorbenti per completare il vuoto nei tubi o nelle valvole elettriche	12 %
	IJ) miscugli non agglomerati di carburi metallici	12 %
	K) cementi, malte e composizioni simili, refrattari	4 %
	L) ossidi di ferro alcalinizzati per la depurazione dei gas . . .	9 %
	M) composizioni in pasta per elettrodi, a base di sostanze carboniose .	10 %
	N) composizioni per accumulatori, a base di ossido di cadmio od a base d'idrossido di nichelio	15 %
	O) carboni (esclusi quelli della sottovoce n. 38.01 A) in composizioni metallografitiche od altre, presentati sotto forma di placchette, di barre o di altri semiprodotti	6 %
	P) altri	18 %

SEZIONE VII

MATERIE PLASTICHE ARTIFICIALI, ETERI ED ESTERI DELLA CELLULOSA, RESINE ARTIFICIALI E LAVORI DI TALI SOSTANZE; GOMMA, NATURALE O SINTETICA, FATTURATO (FACTIS) E LAVORI DI GOMMA

CAPITOLO 39

MATERIE PLASTICHE ARTIFICIALI, ETERI ED ESTERI DELLA CELLULOSA, RESINE ARTIFICIALI E LAVORI DI TALI SOSTANZE

NOTE

1. — *Questo Capitolo non comprende:*

a) *i fogli per l'impressione a caldo (carta pastello), della voce n.* 32.09;
b) *le cere artificiali (n.* 34.04);
c) *la gomma sintetica, come è definita al Capitolo* 40, *e i lavori di gomma sintetica;*
d) *gli oggetti da sellaio e da correggiaio (n.* 42.01), *gli oggetti di marocchineria, astucceria, da viaggio e gli altri oggetti della voce n.* 42.02;
e) *i lavori da panieraio e da stoiaio (Capitolo* 46);
f) *i tessili sintetici e artificiali e gli oggetti fatti con queste materie (Sezione XI);*
g) *le calzature e parti di calzature, cappelli, copricapi ed altre acconciature e loro parti, ombrelli (da sole e da pioggia), bastoni, fruste, scudisci e loro parti, ventagli ed altri oggetti della Sezione XII;*
h) *le minuterie di fantasia rientranti nella voce n.* 71.16;
ij) *gli oggetti della Sezione XVI (macchine ed apparecchi, materiale elettrico);*
k) *le parti e pezzi staccati del materiale da trasporto della Sezione XVII;*
l) *gli elementi di ottica di materie plastiche artificiali, le montature per occhiali, gli strumenti da disegno ed altri oggetti del Capitolo* 90;
m) *gli oggetti del Capitolo* 91 *(orologeria) e in particolare le casse e simili per orologi, pendole ed apparecchi da orologeria;*
n) *gli strumenti musicali, loro parti ed altri oggetti del Capitolo* 92;
o) *i mobili e loro parti (Capitolo* 94);
p) *gli oggetti del Capitolo* 96 *(spazzole, spazzolini, pennelli e simili);*
q) *i giuochi, giocattoli, ed attrezzi sportivi (Capitolo* 97);
r) *i bottoni, chiusure a strappo, portapenne, portamatite e loro parti, imboccature e cannucce da pipe, bocchini, ecc., i pettini; le parti di bottiglie e di altri recipienti isotermici, nonchè gli altri oggetti compresi nel Capitolo* 98.

2. — *Si considerano come rientranti nelle voci n.ri* 39.01 *e* 39.02 *soltanto i prodotti seguenti ottenuti per sintesi chimica:*

a) *le materie plastiche artificiali, compresa le resine artificiali;*
b) *i siliconi;*
c) *i resoli, il poliisobutilene liquido e i polimeri artificiali simili di peso molecolare molto elevato.*

3. — *Si considerano come rientranti nelle voci dal n.* 39.01 *al n.* 39.06 *incluso solamente i prodotti presentati sotto le forme seguenti:*

a) *prodotti liquidi o pastosi, comprese le emulsioni, dispersioni e soluzioni;*
b) *blocchi, pezzi, grumi, masse non consistenti, granuli, fiocchi, polveri (comprese le polveri da stampaggio);*
c) *monofili, nei quali la dimensione maggiore della sezione trasversale è superiore a* 1 *mm.; tubi ottenuti direttamente, verghe, bastoni o profilati, anche lavorati in superficie, ma senza altra lavorazione;*
d) *lastre, fogli, nastri o lamelle (diverse da quelle classificate nella voce n.* 51.02 *dalla Nota* 4 *del Capitolo* 51), *anche stampate o diversamente lavorate in superficie, e oggetti finiti di forma quadrata o rettangolare ottenuti per semplice taglio, senza altra lavorazione, di queste lastre, fogli, o nastri;*
e) *cascami e rottami di lavori.*

Numero della tarifra	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei dazi
39.01	Prodotti di condensazione, di policondensazione e di poliaddizione, modificati o non, polimerizzati o non, lineari o non (fenoplasti, amminoplasti, alchidi, poliesteri allilici e altri poliesteri non saturi, siliconi, ecc.):	
	A) scambiatori di ioni . . .	19 %
	B) altri:	
	I) fenoplasti:	
	a) sotto una delle forme previste dalla Nota 3 *a*) e 3 *b*) di questo Capitolo . . .	15 %
	b) in altre forme . . .	17 %

Segue CAPITOLO 39: **Materie plastiche artificiali, ecc**

Numero della tariffa	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei dazi
	II) amminoplasti:	
	a) sotto una delle forme previste dalla Nota 3 *a*) e 3 *b*) di questo Capitolo	15 %
	b) in altre forme	17 %
	III) alchìdi ed altri poliesteri	20 %
	IV) resine epossidiche o etossiliniche	18 %
	V) poliammidi	22 %
	VI) poliuretani	22 %
	VII) siliconi	20 %
	VIII) non nominati	22 %
39.02	Prodotti di polimerizzazione e copolimerizzazione (polietileni, polietileni tetraalogenati, poliisobutilene, polistirolo, cloruro di polivinile, acetato di polivinile, cloroacetato di polivinile ed altri derivati polivinilici, derivati poliacrilici e polimetacrilici, resine cumaron-indeniche, ecc.):	
	A) scambiatori di ioni	22 %
	B) altri:	
	I) polietilene:	
	a) sotto una delle forme previste dalla Nota 3 *a*) e 3 *b*) di questo Capitolo	20 %
	b) in altre forme	23 %
	II) polietileni tetraalogenati	23 %
	III) polisolfoetileni alogenati	23 %
	IV) polipropilene	23 %
	V) poliisobutilene	23 %
	VI) polistirolo e suoi copolimeri:	
	a) sotto una delle forme previste dalla Nota 3 *a*) e 3 *b*) di questo Capitolo	20 %
	b) in altre forme	23 %
	VII) cloruro di polivinile:	
	a) sotto una delle forme previste dalla Nota 3 *a*) e 3 *b*) di questo Capitolo	20 %
	b) in altre forme	23 %
	VIII) cloruro di polivinilidene, capolimeri di cloruro di vinilidene e di cloruro di vinile	19 %
	IX) acetato di polivinile	19 %
	X) copolimeri di cloruro di vinile e di acetato di vinile	21 %
	XI) alcoli, acetali ed eteri polivinilici	21 %
	XII) polimeri acrilici, polimeri metacrilici, copolimeri acrilo-metacrilici	21 %
	XIII) resine cumaroniche, resine indeniche e resine cumaron-indeniche	19 %
	XIV) altri prodotti di polimerizzazione o di copolimerizzazione:	
	a) sotto una delle forme previste dalla Nota 3 *a*) e 3 *b*) di questo Capitolo	21 %
	b) in altre forme	23 %
39.03	Cellulosa rigenerata; nitrati, acetati ed altri esteri della cellulosa, eteri della cellulosa ed altri derivati chimici della cellulosa, plastificati o non (celloidina e collodi, celluloide, ecc.); fibra vulcanizzata:	
	A) cellulosa rigenerata:	
	I) allo stato spugnoso o cellulare	22 %
	II) altra:	
	a) fogli, pellicole, strisce o lamelle, arrotolati o non, di spessore inferiore a 0,75 mm	23 %
	b) non nominata	19 %
	III) cascami e rottami di lavori	16 %
	B) nitrati di cellulosa:	
	I) non plastificati:	
	a) collodi e celloidina	20 %
	b) altri	12 %

Segue CAPITOLO: 39 **Materie plastiche artificiali, ecc.**

Numero della tariffa	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei dazi
39.03 *(segue)*	II) plastificati:	
	a) con canfora o altrimenti (celluloide, ecc.):	
	1) pellicole in rotoli o strisce, per la cinematografia o la fotografia	15 %
	2) altri	17 %
	b) cascami e rottami di lavori	14 %
	C) acetati di cellulosa:	
	I) non plastificati	19 %
	II) plastificati:	
	a) polveri preparate per lo stampaggio	15 %
	b) pellicole in rotoli o strisce, per la cinematografia o la fotografia	13 %
	c) fogli, pellicole, strisce o lamelle arrotolati o non, di spessore inferiore a 0,75 mm	19 %
	d) altri:	
	1) cascami e rottami di lavori	14 %
	2) non nominati	17 %
	D) altri esteri della cellulosa:	
	I) non plastificati	18 %
	II) plastificati:	
	a) polveri preparate per lo stampaggio	15 %
	b) pellicole in rotoli o strisce, per la cinematografia o la fotografia	14 %
	c) fogli, pellicole, strisce o lamelle, arrotolati o non, di spessore inferiore a 0,75 mm	20 %
	d) altri:	
	1) cascami e rottami di lavori	14 %
	2) non nominati	18 %
	E) eteri della cellulosa ed altri derivati chimici della cellulosa:	
	I) non plastificati:	
	a) etilcellulosa	15 %
	b) altri	19 %
	II) plastificati:	
	a) cascami e rottami di lavori	16 %
	b) altri:	
	1) etilcellulosa	16 %
	2) non nominati	20 %
	F) fibra vulcanizzata	14 %
39.04	Sostanze albuminoidi indurite (caseina indurita, gelatina indurita, ecc.)	10 %
39.05	Resine naturali modificate per fusione; resine artificiali ottenute per esterificazione di resine naturali o di acidi resinici; derivati chimici della gomma naturale (gomma clorurata, cloridrata, ciclizzata, ossidata, ecc.):	
	A) resine naturali modificate per fusione (pirocoppali)	14 %
	B) resine artificiali ottenute per esterificazione di resine naturali o di acidi resinici (gommes esters)	17 %
	C) derivati chimici della gomma naturale	18 %
39.06	Altri alti polimeri, resine artificiali e materie plastiche artificiali, compreso l'acido alginico, i suoi sali e i suoi esteri; linossina:	
	A) acido alginico, suoi sali e suoi esteri	11 %
	B) altri	20 %
39.07	Lavori delle sostanze comprese nelle voci dal n. 39.01 al n. 39.06 incluso:	
	A) di cellulosa rigenerata	23 %
	B) di fibra vulcanizzata	19 %
	C) di sostanze albuminoidi indurite	18 %
	D) di derivati chimici della gomma	17 %
	E) di altre sostanze	22 %

CAPITOLO 40

GOMMA, NATURALE O SINTETICA, FATTURATO (FACTIS) E LORO LAVORI

NOTE

1. — *Salvo disposizioni contrarie la denominazione « gomma » comprende, in tutte le Sezioni della Tariffa dove è usata, i prodotti seguenti, anche vulcanizzati, induriti o non: gomma naturale, balata, guttaperca, gomme naturali analoghe, gomme sintetiche, fatturato (factis) e i rigenerati di detti prodotti.*

2. — *Sono esclusi da questo Capitolo i prodotti seguenti costituiti da gomma e da materie tessili, che rientrano generalmente nella Sezione XI:*

a) *i tessuti e gli oggetti di maglieria elastica o gommata, nonchè gli altri tessuti elastici e gli oggetti fatti con questi tessuti;*

b) *i tubi per pompe e i tubi analoghi, di materie tessili, impermeabilizzati mediante rivestimento interno di gomma;*

c) *gli altri tessuti impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati (foglietlati) con gomma (esclusi i prodotti della voce n.* 40.06 *e quelli della voce n.* 40.10):

di peso inferiore od uguale a g. 1500 *al* m^2 *oppure di peso superiore a g.* 1500 *al* m^2 *e contenenti più del* 50 % *in peso di materie tessili, nonchè gli oggetti costituiti dagli stessi tessuti;*

d) *i feltri impregnati o ricoperti di gomma e contenenti più del* 50% *in peso di materie tessili, nonchè gli oggetti costituiti da detti feltri;*

e) *le « stoffe non tessute » impregnate o rivestite di gomma o contenenti gomma come legante, e nelle quali le materie tessili rappresentano più del* 50% *del peso totale, nonchè gli oggetti fatti con tali « stoffe »;*

f) *i manufatti detti nappe costituiti da filati tessili disposti parallelamente e uniti fra loro mediante gomma, qualunque sia il loro peso per* m^2, *nonchè gli oggetti fatti con tali manufatti.*

Tuttavia, i fogli, le lastre e i nastri, formati da uno o più strati di tessuto o da uno o più strati di gomma spugnosa o cellulare, sono da classificare, in ogni caso, in questo Capitolo; parimenti, gli oggetti ottenuti da tali fogli, lastre o nastri, seguono il trattamento degli oggetti di gomma, e non quello dei prodotti tessili.

3. — *Sono ugualmente esclusi da questo Capitolo:*

a) *le calzature e parti di calzature del Capitolo* 64;

b) *i cappelli, copricapi e altre acconciature e loro parti, comprese le cuffie da bagno, del Capitolo* 65;

c) *le parti e i pezzi staccati di ebanite per macchine e apparecchiature meccaniche ed elettriche, nonchè tutti gli ogetti o parti di oggetti di ebanite per usi elettrotecnici rientranti nella Sezione XVI;*

d) *gli oggetti compresi nei Capitoli* 90, 92, 94 *e* 96;

e) *i giuochi, giocattoli ed oggetti sportivi (diversi dai guanti per sport e dagli oggetti compresi nella voce n.* 40.11) *(Capitolo* 97);

f) *i bottoni, i portapenne, le cannucce da pipa e simili, i pettini, nonchè gli altri oggetti compresi nel Capitolo* 98.

4. — *La denominazione « gomma sintetica » usata nella Nota* 1 *di questo Capitolo e nelle voci n.ri* 40.02, 40.05 *e* 40.06, *si riferisce a prodotti sintetici non saturi, atti ad essere trasformati irreversibilmente in sostanze non termoplastiche, mediante vulcanizzazione con zolfo, selenio o tellurio, e che danno, una volta vulcanizzate all'optimum di vulcanizzazione (senza aggiunta di altre sostanze, come plastificanti, cariche inerti o attive, la cui presenza non è necessaria alla rettificazione), delle sostanze che ad una temperatura compresa tra i* 15° *e i* 20° *C possono, senza rompersi, subire un allungamento fino a tre volte la lunghezza iniziale, e che, dopo aver subito un allungamento fino a due volte la lunghezza iniziale, riprendono, in meno di due ore, una lunghezza pari, al massimo, ad una volta e mezzo la lunghezza iniziale.*

Questi prodotti comprendono il polibutadiene, il policlorobutadiene (GRM), il polibutadiene-stirolo (GRS), il policlorobutadiene-acrilonitrile (GRN), il polibutadiene-acrilonitrile (GRA) e la gomma butile (GRI). I tioplasti (GRP) sono da considerare gomme sintetiche.

5. — *Le voci numeri* 40.01 *e* 40.02 *non comprendono la gomma addizionata di cariche inerti o attive, di plastificanti, di agenti o acceleranti di vulcanizzazione o di sostanze coloranti, nè le mescole di gomma naturale e di gomme sintetiche, nè le mescole di differenti specie di gomma. Sono tuttavia comprese nella voce n.* 40.02 *le gomme sintetiche addizionate di oli minerali prima della coagulazione, nonchè le gomme sintetiche contenenti sostanze che hanno la sola funzione di agenti di conservazione, oppure addizionate di sostanze coloranti atte a facilitarne l'identificazione.*

6. — *I fili nudi di gomma vulcanizzata, di qualsiasi profilo, nei quali la dimensione maggiore della sezione trasversale è superiore a mm.* 5, *rientrano nella voce n.* 40.08.

7. — *La voce n.* 40.10 *comprende le cinghie di trasmissione ed i nastri trasportatori di tessuto impregnato, spalmato, ricoperto o stratificato (foglieltato) di gomma, nonchè quelli fabbricati con fili o cordoncini impregnati o spalmati di gomma.*

8. — *Ai sensi delle voci dal n.* 40.07 *al n.* 40.14 *compreso, la balata, la guttaperca, le gomme naturali analoghe, il fatturato (factis) e i relativi rigenerati, seguono lo stesso trattamento della gomma vulcanizzata anche se non abbiano subito operazioni di vulcanizzazione.*

9. — *Per « lastre, fogli e nastri », ai sensi delle voci numeri* 40.05, 40.08 *e* 40.15, *si intendono unicamente le lastre, fogli e nastri, non tagliati o semplicemente tagliati in forma quadrata o rettangolare (anche se questa operazione conferisca loro il carattere di oggetti pronti all'uso), ma che non hanno subito altra lavorazione, salvo, se del caso, una semplice lavorazione in superficie (impressione o altro).*

Per profilati, bastoni e tubi delle voci numeri 40.08 *e* 40.15, *si intendono anche quelli tagliati a misura, che non hanno subito altra lavorazione fuorchè una semplice lavorazione in superficie.*

Segue CAPITOLO 40: **Gomma, naturale o sintetica, ecc**

Numero della tariffa	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei dazi
	I. — GOMMA GREGGIA	
40.01	Gomma naturale, balata, guttaperca e gomme naturali analoghe, allo stato greggio (compreso il lattice stabilizzato o non):	
	A) gomma naturale	esenzione
	B) balata, guttaperca e gomme naturali analoghe	esenzione
40.02	Gomme sintetiche, compreso il lattice sintetico, stabilizzato o non; fatturato (factis):	
	A) gomme sintetiche, compreso il lattice sintetico	lista G
	B) fatturato (factis)	lista G
40.03	Gomma rigenerata	3 %
40.04	Cascami, ritagli di gomma e polveri di gomma; rottami di lavori di gomma utilizzabili esclusivamente per il recupero della gomma	esenzione
	II. — GOMMA NON VULCANIZZATA	
40.05	Lastre, fogli e nastri di gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata	10 %
40.06	Gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata presentata sotto altre forme o stati (soluzioni e dispersioni, tubi, bacchette, profilati, ecc.); oggetti di gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata (fili tessili impregnati; adesivi su qualsiasi supporto, anche su supporto di gomma, naturale o sintetica, vulcanizzata; dischi, rondelle, ecc.):	
	A) soluzioni e dispersioni	18 %
	B) adesivi su qualsiasi supporto	16 %
	C) altri	14 %
	III. — LAVORI DI GOMMA VULCANIZZATA MA NON INDURITA	
40.07	Fili e corde di gomma vulcanizzata, anche ricoperti di materie tessili; filati tessili impregnati o ricoperti di gomma vulcanizzata:	
	A) fili e corde di gomma vulcanizzata, anche ricoperti di materie tessili	15 %
	B) filati tessili impregnati o ricoperti di gomma vulcanizzata	10 %
40.08	Lastre, fogli, nastri e profilati (compresi i profilati di sezione circolare), di gomma vulcanizzata, non indurita:	
	A) lastre, fogli e nastri:	
	I) di gomma spugnosa o cellulare	18 %
	II) di altra gomma	17 %
	B) profilati	15 %
40.09	Tubi di gomma vulcanizzata, non indurita	18 %
40.10	Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione di gomma vulcanizzata	15 %
40.11	Gomme piene e semipiene, coperture, camere d'aria e protettori (« flaps »), di gomma vulcanizzata, non indurita, per ruote di ogni specie:	
	A) gomme piene o semipiene	19 %
	B) camere d'aria	22 %
	C) coperture, protettori (« flaps ») e tubolari	22 %

Segue CAPITOLO 40: **Gomma, naturale o sintetica, ecc.**

Numero della tariffa	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei dazi
40.12	Articoli d'igiene e farmacia (comprese le tettarelle) di gomma vulcanizzata non indurita, anche con parti di ebanite	20 %
40.13	Oggetti di vestiario, guanti e accessori per vestimenta di gomma vulcanizzata, non indurita, per qualsiasi uso:	
	A) guanti, compresi i monchini	20 %
	B) oggetti di vestiario e loro accessori	20 %
40.14	Altri lavori di gomma vulcanizzata non indurita:	
	A) di gomma spugnosa o cellulare	20 %
	B) altri:	
	I) articoli per usi tecnici . . .	15 %
	II) non nominati	18 %
	IV. — EBANITE E SUOI LAVORI	
40.15	Ebanite in blocchi, lastre, fogli o nastri, bastoni, profilati o tubi; cascami, polveri o rottami:	
	A) in massa o blocchi, lastre, fogli, nastri, bastoni, profilati o tubi . .	10 %
	B) cascami, polveri e rottami, di ebanite	esenzione
40.16	Lavori di ebanite	19 %

SEZIONE VIII

PELLI, CUOIO, PELLI DA PELLICCERIA E LAVORI DI QUESTE MATERIE; OGGETTI DA CORREGGIAIO, DA SELLAIO E DA VIAGGIO; OGGETTI DI MAROCCHINERIA E DI ASTUCCERIA; LAVORI DI BUDELLA

CAPITOLO 41

PELLI E CUOIO

NOTE

1. — *Questo Capitolo non comprende:*

a) *i ritagli ed altri simili avanzi di pelli non conciate (numeri* 05.05 *o* 05.06);

b) *le pelli di uccelli e loro parti, rivestite delle piume o della calugine (numeri* 05.07 *o* 67.01, *secondo il caso);*

c) *le pelli gregge, conciate o preparate, non depilate, di animali da pelliccia, comprese le pelli di agnello detto di astracan o di caracul (di Persia, breitschwantz e simili), le pelli di agnello delle Indie, di Cina, di Mongolia e del Tibet, le pelli di capra, di capretta e di capretto dello Yemen, della Cina, della Mongolia e del Tibet (Capitolo* 43).

Rientrano, tuttavia, nella voce n. 41.01 *le pelli gregge non depilate di bovini (compresi i bufali), di equini, di suini (compreso il pecari), di camoscio, di gazzella, di renna, di alce, di cervo, di capriolo, di cane e, salvo le eccezioni su riportate, di ovini e di caprini.*

2. — *L'espressione « cuoio o pelli, artificiali o ricostituiti », in tutte le Sezioni della Tariffa in cui è usata s'intende riferita ai prodotti previsti dalla voce n.* 41.10.

Numero della tariffa	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei dazi
41.01	Pelli gregge (fresche, salate, secche, passate per calce, piclate), comprese quelle di ovini munite del vello:	
	A) pelli di ovini munite del vello	esenzione
	B) altre:	
	I) fresche, salate o secche . .	esenzione
	II) passate per calce o piclate	esenzione
41.02	Cuoio e pelli di bovini (compresi i bufali) e di equini, preparati, esclusi quelli delle voci dal n. 41.06 al n. 41.08 incluso:	
	A) semplicemente conciati . . .	9 %
	B) altri:	10 %
41.03	Pelli ovine, preparate, escluse quelle delle voci dal n. 41.06 al n. 41.08 incluso:	
	A) di meticci delle Indie, semplicemente conciate, oppure che abbiano subito altre preparazioni, ma evidentemente non utilizzabili, in tale stato, per la fabbricazione di lavori di cuoio	esenzione
	B) altre pelli:	
	I) semplicemente conciate	6 %
	II) altre	10 %
41.04	Pelli caprine, preparate, escluse quelle delle voci dal n. 41.06 al n. 41.08 incluso:	
	A) di capre delle Indie, semplicemente conciate, oppure che abbiano subito altre preparazioni, ma evidentemente non utilizzabili, in tale stato, per la fabbricazione di lavori di cuoio	esenzione

Segue CAPITOLO 41 : **Pelli e cuoio**

Numero della tariffa	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei dazi
	B) altre pelli:	
	I) semplicemente conciate . .	7 %
	II) altre	10 %
41.05	Pelli preparate di altri animali, escluse quelle delle voci dal n. 41.06 al n. 41.08 incluso:	
	A) semplicemente conciate . .	8 %
	B) altre	9 %
41.06	Cuoio e pelli, scamosciati . . .	10 %
41.07	Cuoio e pelli, pergamenati . .	10 %
41.08	Cuoio e pelli, verniciati o metallizzati . .	12 %
41.09	Ritagli ed altri avanzi di cuoio naturale, artificiale o ricostituito, e di pelli conciate o pergamenate, non utilizzabili nella fabbricazione di lavori di cuoio e di pelli; segatura, polvere e farina di cuoio e di pelli	esenzione
41.10	Cuoio artificiale o ricostituito, contenente cuoio non sfibrato o fibre di cuoio, in piastre o in fogli, anche arrotolati	10 %

CAPITOLO 42

LAVORI DI CUOIO O DI PELLI; OGGETTI DA CORREGGIAIO, DA SELLAIO E DA VIAGGIO; OGGETTI DI MAROCCHINERIA E DI ASTUCCERIA; LAVORI DI BUDELLA

NOTE

1. — *Sono esclusi da questo Capitolo*:

a) *i catgute simili, sterili, per suture chirurgiche* (*n.* 30.05);

b) *gli oggetti di vestiario e i loro accessori (ad eccezione dei guanti) di cuoio o di pelli, foderati di pelliccia naturale o artificiale, nonchè gli oggetti di vestiario e i loro accessori di cuoio o di pelli, che presentano parti esterne di pelliccia naturale o artificiale, purchè tali parti non costituiscano semplici guarnizioni* (*n.* 43.03 *o n.* 43.04, *secondo il caso*);

c) *le borse per provviste e simili, di tessuto a maglia, della Sezione XI;*

d) *gli oggetti del Capitolo* 64;

e) *i cappelli, i copricapi ed altre acconciature e loro parti, del Capitolo* 65;

f) *le fruste, gli scudisci e altri oggetti della voce n.* 66.02;

g) *le corde armoniche, le pelli per tamburi e strumenti simili, nonchè le altre parti di strumenti musicali* (*n.* 92.09 *o n.* 92.10);

h) *i mobili e loro parti* (*Capitolo* 94);

ij) *i giuochi, i giocattoli e gli attrezzi per gli sport, del Capitolo* 97;

k) *i bottoni, i bottoni da polsi, ecc., della voce n.* 98.01 *o del Capitolo* 71.

2. — *Gli oggetti non finiti dei lavori compresi in questo Capitolo sono da classificare come i corrispondenti oggetti finiti, quando ne abbiano le caratteristiche.*

3. — *I guanti (compresi quelli da sport e per protezione), i grembiali ed altri speciali oggetti di protezione individuale per qualsiasi mestiere, le bretelle, le cinture, i cinturoni, le bandoliere e i braccialetti, di cuoio o di pelli naturali, artificiali o ricostituiti, sono compresi nella voce n.* 42.03.

Numero della tariffa	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei dazi
42.01	Oggetti da sellaio e da correggiaio per qualunque animale (selle, finimenti, collari, tirelle, ginocchielli, ecc.), di qualsiasi materia	18 %
42.02	Oggetti da viaggio, borse per toletta, sacche a sporta, sacche per provviste, sacche per militari, sacche da campo (sacchi a spalla) e qualsiasi oggetto di marocchineria e di astucceria atto a contenere altri oggetti, di cuoio o di pelli, naturali, artificiali o ricostituiti, di fibra vulcanizzata, di cartone, di materie plastiche artificiali in fogli o di tessuti:	
	A) di materie plastiche artificiali in fogli	21 %
	B) di altre materie	19 %
42.03	Oggetti di vestiario e loro accessori di cuoio o di pelli, naturali, artificiali o ricostituiti:	
	A) vestimenta	20 %
	B) guanti, compresi i monchini:	
	I) di protezione per qualunque mestiere	17 %
	II) speciali per sport	19 %
	III) altri	19 %
	C) altri accessori per vestimenta	19 %
42.04	Oggetti di cuoio o di pelli, naturali, artificiali o ricostituiti, per usi tecnici:	
	A) cinghie di trasmissione o di trasporto	10 %
	B) tacchetti e reggitacchetti per telai da tessitura	16 %
	C) altri	13 %
42.05	Altri lavori di cuoio o di pelli, naturali, artificiali o ricostituiti	17 %
42.06	Lavori di budella, di pellicola di intestini (baudruches), di vesciche o di tendini:	
	A) corde di budella	7 %
	B) altri	12 %

CAPITOLO 43

PELLI DA PELLICCERIA E LORO LAVORI; PELLICCE ARTIFICIALI

NOTE

1. — *Indipendentemente dalle pelli da pellicceria, gregge, della voce n.* 43.01, *l'espressione « pelli da pellicceria » o « pelliccia », in tutte le Sezioni della Tariffa dov'è adoperata, deve intendersi riferita alle pelli conciate o preparate, col pelo, di qualsiasi animale.*

2. — *Sono esclusi da questo Capitolo:*

a) *le pelli e le parti di pelli di uccelli, munite delle loro piume o della loro calugine* (*n.* 05.07 *o n.* 67.01, *secondo il caso*);

b) *le pelli gregge, col pelo, della specie di quelle da classificare nel Capitolo* 41 *per effetto della Nota* 1 c) *premessa a tale Capitolo;*

c) *i guanti misti di pelliccia, naturale o artificiale, e di cuoio o di pelli* (*n.* 42.03);

d) *gli oggetti del Capitolo* 64;

e) *i cappelli, i copricapi ed altre acconciature e loro parti, del Capitolo* 65;

f) *i giocattoli, giuochi e attrezzi per sport, del Capitolo* 97.

3. — *Si considerano come « tavole, sacchi, mappette, croci e manufatti simili », ai sensi della voce n.* 43.02, *le pelli e le parti di pelli (eccetto quelle dette « allungate »), cucite insieme a forma di quadrato, di rettangolo, di croce o di trapezio, senza aggiunta di altre materie. Invece, gli altri manufatti pronti per essere utilizzati nello stato in cui si trovano, direttamente o previo semplice taglio, e le pelli o parti di pelli cucite, costituenti oggetti di vestiario, parti od accessori di oggetti di vestiario, od altri oggetti, sono compresi nella voce n.* 43.03.

4. — *Sono da classificare nelle voci n.* 43.03 *o n.* 43.04, *secondo il caso, gli oggetti di vestiario e i loro accessori di qualsiasi specie (ad eccezione, però, di quelli esclusi per effetto della Nota* 2 *di questo Capitolo), foderati di pelliccia naturale o artificiale, nonchè quelli aventi parti esterne di pelliccia naturale o artificiale, purchè tali parti non costituiscano semplici guarnizioni.*

5. — *Si considerano come « pellicce artificiali », ai sensi della voce n.* 43.04, *le imitazioni di pelliccia ottenute con lana, peli ed altre fibre, incollate o cucite su cuoio, tessuti, ecc., ad eccezione delle imitazioni ottenute mediante tessitura, che sono da classificare come tessuti secondo la specie (velluti, felpe, tessuti ricci, ecc.).*

Numero della tariffa	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei dazi
43.01	Pelli da pellicceria gregge	esenzione
43.02	Pelli da pellicceria conciate o preparate, anche confezionate in tavole, sacchi, mappette, croci o altri simili manufatti; ritagli e cascami non cuciti:	
	A) pelli da pellicceria conciate o preparate, anche confezionate in tavole, sacchi, mappette, croci o altri simili manufatti	9 %
	B) cascami e ritagli, non cuciti	5 %
43.03	Pelliccerie lavorate o confezionate:	
	A) vestimenta e loro accessori	24 %
	B) articoli per usi tecnici	18 %
	C) altri	24 %
43.04	Pellicce artificiali, anche confezionate	22 %

SEZIONE IX

LEGNO, CARBONE DI LEGNA E LAVORI DI LEGNO; SUGHERO E LAVORI DI SUGHERO; LAVORI DA INTRECCIO, DA PANIERAIO E DA STUOIAIO

CAPITOLO 44

LEGNO, CARBONE DI LEGNA E LAVORI DI LEGNO

NOTE

1. — *Questo Capitolo non comprende*:

a) *i legni delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari e simili* (n. 12.07);
b) *i legni delle specie utilizzate principalmente per tinta o per concia* (n. 13.01);
c) *i carboli attivati* (n. 38.03);
d) *gli oggetti rientranti nel Capitolo* 46;
e) *le calzature e loro parti, del Capitolo* 64;
f) *i bastoni di ombrelli (da pioggia o da sole), bastoni, fruste, frustini e loro parti* (*Capitolo* 66);
g) *i lavori compresi nella voce n.* 68.09;
h) *le minuterie di fantasia della voce n.* 71.16;
ij) *gli ogetti della Sezione XVII, in particolare i lavori da carradore;*
k) *gli oggetti del Capitolo* 91 (*orologeria*) *e specialmente le casse e simili delle pendole e degli altri apparecchi di orologeria;*
l) *gli strumenti musicali e loro parti* (*Capitolo* 92);
m) *le parti e i pezzi staccati di armi* (*n.* 93.06);
n) *i mobili e loro parti* (*Capitolo* 94);
o) *i giuochi, i giocattoli e gli attrezzi sportivi* (*Capitolo* 97);
p) *le pipe, loro parti e oggetti simili, i bottoni, le matite ed altri oggetti da classificare nel Capitolo* 98.

2. — *I lavori di legno, anche con parti ed accessori di vetro, marmo od altre materie, presentati smontati sono da classificare come quelli montati, purchè le diverse parti siano presentate contemporaneamente.*

3. — *Si considerano come legni cosiddetti «migliorati» i pezzi di legno massiccio e quelli costituiti da compensati, che abbiano subito un trattamento chimico o meccanico più profondo di quello che sarebbe strettamente necessario per assicurarne, occorrendo, la coesione e di natura tale da provocare in essi un aumento notevole di densità e di durezza, nonchè una maggiore resistenza agli sforzi meccanici ed agli agenti chimici ed un miglior comportamento ai fini elettrici.*

4. — *Gli oggetti di legno impiallacciato o compensato nonchè quelli di legno cellulare, migliorato, artificiale o ricostituito, sono da classificare, ai fini dell'applicazione delle voci dal n.* 44.19 *al n.* 44.28 *incluso, come i corrispondenti oggetti di legno.*

5. — *Gli utensili di legno con accessori di metallo sono da comprendere nella voce n.* 44.25, *purchè tali accessori non ne costituiscano la lama o la parte operante.*

NOTA COMPLEMENTARE

Si intende per legno tropicale ai sensi delle sottovoci numeri 44.03 *A*, 44.04 *A e* 44.05 *A il legno delle specie di cui alla seguente lista:*

Nomi commerciali		Nomi scientifici
Nomi standardizzati	Altri nomi	
Abura	Bahia	Mytragyna ciliata
Acajou Afrique e Acajou blanc (mogano)	Mahogany Ngollan Krala Mangona	Mytragyna stipulosa Khaya ivorensis Khaya anthotheca
Avodiré	Apaya	Turraeanthus africana
Azobé	Bongossi	Lophira procera
Bossé	 Guarea-Diambi Guarea-Diambi	Guarea cedrata Guarea thompsonii Guarea thompsonii

Segue CAPITOLO 44: **Legno, carbone di legna e lavori di legno**

Nomi commerciali		Nomi scientifici
Nomi standardizzati	Altri nomi	
Dabema	Singa-Bokungu	Piptadeniastrum africanum Piptadenia africana
Duoka		Dumoria africana Mimusops africana
Doussié	Lingue Papao Apa	Afzelia Pachyloba Afzelia africana Afzelia bipidensis Afzelia quanzensis Afzelia spp
Framiré	Emri-Idigbo Black afara	Terminalia ivorensis
Fromager (legno formaggio)	Enia-Okha Fuma	Ceiba pentandra Ceiba thonningii
Ilomba	Akamu-cardboard Lolako	Pycnanthus angolensis Pycnanthus kombo
Iroko	Rokko-Mandji Kambala-Mufula	Chlorophora excelsa Chlorophora regia
Kessé	Kankate Ditshipi, Limbali	Morus mesozygia Gilbertiodendron dewevrei Macrolobium dewevrei
Kokrodua	Asamela	Afrormosia
Kosipo (Mogano Sapelli)	Oru, Atom-Assie Heevy Sapele	Entandrophragma Candollei
Limba	Fraka, Ofram Afara, Corina	Terminalia superba
Makoré	Baku	Dumoria Heckelii Mimusops Heckelii
Moabi	Njabi	Baillonella toxisperma Mimusops djave
Niangon	Ogooue-Nyankon	Tarrieta utilis Tarietta densiflora
Niové	Kamashi, Susumenga Wamba	Staudtia gabonensis Tessmannia africana - T. claessensii Tessmannia anomala - T. parvifolia
Obéché	Mutenye (Copaive) Samba, Ayous. Wawa Abachi	Guibourtia arnoldiana Triplochiton scleroxylon
Ozigo e Sufukala	Assia	Dacryodes buettneri
Padouk (Paduk Africano)	Mukulungu Corail, N'Gula	Autranelle congolensis Pterocarpus soyauxii
Safukala		Pachylobus buettneri Dacryodes pubescens Pachylobus pubercens Dacryodes spp
Sapelli	Aboudikrio-Sapele	Entandrophragma cylindricum
Sipo	Assie-Timbi	Entandrophragma utile
Tchitola	Tola-lolagbola	Oxystigma oxyphyllum Pterygopodium oxyphyllum
Tali	Kassa Kassa	Erythrophleum guinense
Tiama (Mogano Tiana)	Gedu-Nohor	Entandrophragma angolense
Tola	Agba	Gossweilerodendron balsamiferum
Wenge		Millettia laurentii

Segue CAPITOLO 44: **Legno, carbone di legna e lavori di legno**

Numero della tariffa	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei dazi
44.01	Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno, compresa la segatura	esenzione
44.02	Carbone di legna (compreso il carbone di gusci e di noci), anche agglomerato	13 %
44.03	Legno rozzo, anche scortecciato o semplicemente sgrossato:	
	A) legno tropicale delle specie indicate dalla Nota complementare di questo Capitolo	lista G
	B) altro:	
	I) pali di conifere d'una lunghezza di 6 m inclusi a 18 m inclusi ed aventi una circonferenza, alla maggiore estremità, di 45 cm esclusi a 90 cm inclusi, iniettati o altrimenti impregnati, a qualsiasi grado .	lista G
	II) non nominati	lista G
44.04	Legno semplicemente squadrato:	
	A) legno tropicale delle specie indicate dalla Nota complementare di questo Capitolo	lista G
	B) altro	lista G
44.05	Legno semplicemente segato per il lungo, tranciato o sfogliato, dello spessore superiore a 5 mm:	
	A) legno tropicale delle specie indicate dalla Nota complementare di questo Capitolo	lista G
	B) legno di conifere, d'una lunghezza di 125 cm o meno e d'uno spessore di meno di 12,5 mm:	
	I) tavolette d'una lunghezza di 180 mm inclusi a 185 mm inclusi, d'uno spessore di 5 mm esclusi a 7 mm inclusi e d'una larghezza di 21 mm inclusi a 68 mm inclusi	lista G
	II) altro	lista G
	C) non nominato	lista G
44.06	Quadrelli di legno per la pavimentazione delle strade	6 %
44.07	Traversine di legno per strade ferrate:	
	A) iniettate o altrimenti impregnate, a qualsiasi grado	10 %
	B) altre	8 %
44.08	Legname da bottaio, anche segato nelle due facce principali, ma non altrimenti lavorato	7 %
44.09	Liste di legno per cerchi; pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo; legno in stecche, strisce o nastri; trucioli di legno dei tipi impiegati nella fabbricazione dell'aceto o nella chiarificazione dei liquidi	8 %
44.10	Legno semplicemente sgrossato o arrotondato, ma non tornito, né curvato o altrimenti lavorato, per bastoni, ombrelli, fruste, manichi di utensili, e simili	7 %
44.11	Legno in fuscelli; legno preparato per fiammiferi; zeppe di legno per calzature	9 %
44.12	Lana (paglia) di legno; farina di legno	10 %
44.13	Legno piallato, scanalato, sagomato a forma di battente, con incastri semplici, con limbelli, con smussature o similmente lavorato, comprese le liste e le tavolette (parchetti) per pavimenti, non riunite	10 %

Segue CAPITOLO 44: **Legno, carbone di legno e lavori di legno.**

Numero della tariffa	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei dazi
44.14	Fogli da impiallacciatura di legno, segati, tranciati o sfogliati, dello spessore non superiore a mm 5, anche rinforzati su una faccia con carta o con tessuto	10 %
44.15	Legno impiallacciato e legno compensato, anche commisti con altre materie; legno intarsiato o incrostato	15 %
44.16	Pannelli cavi o cellulari di legno, anche ricoperti con fogli di metallo comune	10 %
44.17	Legno detto « migliorato » in pannelli, tavole, blocchi e simili . .	10 %
44.18	Legno detto « artificiale » o « ricostituito », formato con trucioli, segatura, farina di legno o altri avanzi legnosi, agglomerati con resine naturali o artificiali o con altri leganti organici, in pannelli, lastre, blocchi e simili . .	10 %
44.19	Liste e modanature di legno, per mobili, per cornici, per la decorazione interna di costruzioni, per impianti elettrici, e simili	15 %
44.20	Cornici di legno per quadri, specchi e simili . .	15 %
44.21	Casse, cassette, gabbie, cilindri e imballaggi simili, di legno, completi, montati oppure smontati, anche con parti formate di vari elementi riuniti:	
	A) fabbricati (anche parzialmente) di legno impiallacciato o compensato	17 %
	B) altri	13 %
44.22	Fusti, botti, tini, mastelli, secchie ed altri lavori da bottaio, di legno e loro parti diverse da quelle della voce n. 44.08	14 %
44.23	Lavori di falegnameria e lavori di carpentiere, per edifici e costruzioni, compresi i pannelli per pavimenti e le costruzioni smontabili, di legno . . .	14 %
44.24	Oggetti di uso domestico di legno	15 %
44.25	Utensili, montature e manichi di utensili, montature di spazzole, manichi di spazzole e di scope, di legno; forme, formini e tenditori per calzature di legno:	
	A) manichi per articoli di coltelleria e posateria; montature di spazzole	16 %
	B) altri	12 %
44.26	Tubetti, spole, rocche e rocchetti per la filatura, tessitura e filati cucirini, di legno tornito; oggetti simili, anche per altri impieghi, di legno tornito:	
	A) rocchetti per dipanare filo da cucire, da ricamo, ecc. .	9 %
	B) altri . .	16 %
44.27	Lavori da stipettaio e di piccola ebanisteria (scatole, cofanetti, astucci, custodie, astucci portapenne, attaccapanni da parete, lampadari ed altri apparecchi per illuminazione, ecc.), oggetti da ornamento, anche personale, e soprammobili, di legno; parti di legno di tali lavori ed oggetti	18 %
44.28	Altri lavori di legno:	
	A) modelli per fonderia	7 %
	B) altri	14 %

CAPITOLO 45

SUGHERO E SUOI LAVORI

NOTE

1. — *Sono esclusi da questo Capitolo:*
   a) *le calzature e le loro parti, del Capitolo* 64;
   b) *i cappelli, copricapi ed altre acconciature e loro parti, del Capitolo* 65;
   c) *i giuochi, giocattoli ed attrezzi per sport* (*Capitolo* 97).
2. — *Il sughero naturale semplicemente scrostato* (*squadrato*) *è da classificare nella voce n.* 45.02.

Numero della tariffa	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei dazi
45.01	Sughero naturale greggio e cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato:	
	A) sughero naturale greggio, in tavole o parti di tavole, d'uno spessore di più di 30 mm	lista G
	B) altri	lista G
45.02	Cubi, lastre, fogli e strisce di sughero naturale, compresi i cosiddetti cubi o quadretti per la fabbricazione dei turaccioli	lista G
45.03	Lavori di sughero naturale	20 %
45.04	Sughero agglomerato (con o senza legante) e lavori di sughero agglomerato	20 %

CAPITOLO 46

LAVORI DI INTRECCIO, DA PANIERAIO E DA STUOIAIO

NOTE

1. — *Sono considerati «materiali da intreccio», particolarmente: la paglia, i ramoscelli di vimini o di salice, i giunchi, le canne, i trucioli di legno per trecce, i nastri e le cortecce di vegetali, le fibre tessili naturali non filate, i monofili e le lamette o simili di materie plastiche artificiali, le lamette di carta, ma non le strisce di cuoio naturale, artificiale o ricostituito, le strisce di feltro, i capelli, il crine, gli stoppini ed i filati di materie tessili, i monofili e le lamette o simili del Capitolo 51.*

2. — *Sono esclusi da questo Capitolo:*
a) *gli spaghi, corde e funi, anche intrecciati (n. 59.04);*
b) *le calzature, i cappelli, i copricapi ed altre acconciature, e loro parti, dei Capitoli 64 e 65;*
c) *i veicoli e la casse di veicoli, costruiti con materiali da intreccio (Capitolo 87);*
d) *i mobili e loro parti (Capitolo 94).*

3. — *Sono considerati «materiali da intreccio parallelizzati», ai sensi della voce n. 46.02, i manufatti costituiti da steli o da fibre disposti parallelamente ed uniti tra loro per mezzo di legature, anche se queste ultime siano costituite da materie tessili filate.*

Numero della tariffa	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei dazi
46.01	Trecce e manufatti simili, di materiali da intreccio, per qualsiasi uso, anche riuniti in strisce:	
	A) di materiali vegetali non filati	3 %
	B) di lamette di carta, anche commiste, in qualsiasi proporzione, con materiali vegetali	10 %
	C) altri	13 %
46.02	Materiali da intreccio tessuti o parallelizzati, comprese le stuoie di Cina, le stuoie grossolane ed i graticci; impagliature per l'imballaggio di bottiglie:	
	A) stuoie grossolane; impagliature per l'imballaggio di bottiglie, graticci ed altri oggetti grossolani per l'imballaggio o la protezione	9 %
	B) stuoie di Cina e simili	14 %
	C) altri oggetti:	
	I) di materiali vegetali non filati:	
	a) non foderati di carta o di tessuto	9 %
	b) foderati di carta o di tessuto	14 %
	II) di lamette di carta, anche commiste, in qualsiasi proporzione, con materiali vegetali	14 %
	III) di altri materiali da intreccio	19 %
46.03	Lavori da panieraio ottenuti direttamente nella loro forma oppure confezionati con manufatti delle voci n.ri 46.01 e 46.02; lavori di luffa	18 %

SEZIONE X

MATERIE OCCORRENTI PER LA FABBRICAZIONE DELLA CARTA; CARTA E SUE APPLICAZIONI

CAPITOLO 47

MATERIE OCCORRENTI PER LA FABBRICAZIONE DELLA CARTA

Numero della tariffa	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei dazi
47.01	Paste per carta	lista G
47.02	Avanzi di carta e di cartone; vecchi lavori di carta e di cartone utilizzabili esclusivamente nella fabbricazione della carta:	
	A) avanzi di carta e di cartone:	
	I) che non possono manifestamente servire che alla fabbricazione delle paste per carta	esenzione
	II) altri:	
	a) resi utilizzabili esclusivamente per la fabbricazione della pasta per carta (*a*)	esenzione
	b) non nominati	3 %
	B) vecchi lavori di carta e di cartone utilizzabili esclusivamente nella fabbricazione della carta	esenzione

(*a*) Gli avanzi della specie sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

CAPITOLO 48

CARTA E CARTONI; LAVORI DI PASTA DI CELLULOSA, DI CARTA O DI CARTONE

NOTE

1. — *Sono esclusi da questo Capitolo:*

a) *i fogli per l'impressione a caldo (carta pastello), della voce n.* 32.09;

b) *la carta profumata o spalmata di belletti (n.* 33.06);

c) *la carta impregnata o ricoperta di sapone (n.* 34.01), *la carta impregnata o spalmata di detersivi (numero* 34.02) *e le creme, gli encaustici i lucidi, ecc., su supporti di ovatta (n.* 34.05);

d) *la carta ed i cartoni sensibilizzati (n.* 37.03);

e) *i laminati plastici, cioè le materie plastiche stratificate con interposizione di carta o di cartone (dal n.* 39.01 *al n.* 39.06), *la fibra vulcanizzata (n.* 39.03) *ed i lavori di tali materie (n.* 39.07);

f) *gli oggetti della voce n.* 42.02 *(oggetti di viaggio, ecc.);*

g) *gli oggetti del Capitolo* 46 *(lavori di intreccio, da panieraio e da stuoiaio);*

h) *i filati di carta ed i manufatti tessili di filati di carta (Sezione XI);*

ij) *gli abrasivi applicati su carta o cartone (n.* 68.06) *e la mica applicata su carta o cartone (n.* 68.15); *viceversa, la carta micacea è da classificare nella voce n.* 48.07;

k) *la carta ed i cartoni sui quali sono stati applicati esternamente fogli di metallo (Sezione XV);*

l) *la carta ed i cartoni perforati per strumenti musicali (n.* 92.10);

m) *gli oggetti compresi nei Capitoli* 97 *o* 98 *(giuochi, giocattoli, lavori diversi, quali bottoni, ecc.).*

2. — *Ferme restando le disposizioni di cui alla Nota* 3, *si considerano compresi nelle voci numeri* 48.01 *e* 48.02 *la carta ed i cartoni che abbiano subito, per calandratura o altrimenti, una lisciatura, levigatura, satinatura, lucidatura od altre simili operazioni di rifinitura oppure una falsa filigranatura, nonchè la carta ed i cartoni colorati o marmorizzati in pasta (diversamente che in superficie) a mezzo di un procedimento qualsiasi. Tuttavia non rientrano nelle voci predette la carta ed i cartoni che abbiano subito, dopo la fabbricazione, un trattamento, come la patinatura, l'intonaco, l'impregnazione, ecc.*

3. — *La carta ed i cartoni, suscettibili di rientrare indifferentemente in due o più voci dal n.* 48.01 *al* 48.07 *incluso, sono da classificare in quella voce che, fra esse, figura per ultima nell'ordine progressivo della Tariffa.*

4. — *Sono esclusi dalle voci dal n.* 48.01 *al n.* 48.07 *incluso, la carta, il cartone e l'ovatta di cellulosa presentati in una delle seguenti forme:*

a) *in strisce o rotoli, di larghezza non superiore a* 15 *cm;*

b) *in fogli di forma quadrata o rettangolare che non abbiano alcun lato superiore a* 36 *cm (a foglio spiegato, se ciò è necessario);*

c) *in forma diversa dalla quadrata o rettangolare.*

Con riserva delle disposizioni contenute nella Nota 3, *la carta a mano di qualsiasi forma e dimensione, presentata tal quale, cioè con sfrangiature ad ogni lato derivanti direttamente dalla fabbricazione, è da classificare nella voce n.* 48.02.

5. — *Si considerano come «carta da parati e lincrusta», ai sensi della voce n.* 48.11:

a) *la carta presentata in rotoli, atta alla decorazione delle pareti e dei soffitti ed avente, inoltre, i seguenti requisiti:*

presenza di una o due cimose, anche con segni di riferimento;

per la carta senza cimose: coloritura, patinatura, vellutatura o presenza di motivi in rilievo ed, inoltre, larghezza non superiore a 60 *cm;*

b) *i bordi e gli angoli di carta, atti alla decorazione dei muri e dei soffitti.*

6. — *Sono particolarmente comprese nella voce n.* 48.15 *la lana o fibra di carta per imballaggio, le strisce e striscioline (lamette di carta), piegate o meno, anche intonacate, per lavori di intreccio o altri usi, la carta igienica in rotoli anche perforati, in pacchetti o condizionamenti simili, esclusi gli oggetti elencati nella seguente Nota* 7.

7. — *Sono particolarmente compresi nella voce n.* 48.21 *i cartoncini da macchine per statistica, la carta ed i cartoni traforati per meccanismi Jacquard, le bordure di carta per scaffali, la carta a pizzo ed i ricami di carta, le tovaglie, i tovaglioli e i fazzoletti di carta, i giunti di carta, i piatti e simili oggetti di pasta di carta, di carta o di cartone, foggiati a stampo o modellati, i modelli anche riuniti.*

8. — *La carta, il cartone, l'ovatta di cellulosa ed i lavori di tali materie sono compresi in questo Capitolo anche quando presentino diciture stampate o figure, purchè di carattere accessorio, che non sia di natura tale da modificare la loro destinazione iniziale e da farli considerare come oggetti classificabili nel Capitolo* 49.

Segue CAPITOLO 48: **Carta e cartoni; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone**

Numero della tariffa	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei dazi
	I. — CARTA O CARTONI IN ROTOLI O IN FOGLI	
48.01	Carta e cartoni fabbricati meccanicamente, compresa l'ovatta di cellulosa, in rotoli o in fogli:	
	A) carta per giornali e per pubblicazioni periodiche . .	
	B) carta da sigarette	14 %
	C) carta e cartoni Kraft:	
	I) carta destinata alla fabbricazione di filati di carta o per l'isolamento di cavi e fili elettrici (*a*)	6 %
	II) altri	18 %
	D) carta pesante 15 g o meno per m² e destinata alla fabbricazione delle matrici per duplicatori (*a*)	6 %
	E) altri	18 %
48.02	Carta e cartoni fabbricati a mano	15 %
48.03	Carta e cartoni pergamenati e loro imitazioni, compresa la carta detta « cristallo » in rotoli o in fogli	18 %
48.04	Carta e cartoni semplicemente riuniti mediante incollatura, non impregnati né intonacati alla superficie, anche rinforzati internamente, in rotoli o in fogli	18 %
48.05	Carta e cartoni semplicemente ondulati (anche con copertura incollata), increspati, pieghettati, goffrati, impressi a secco o perforati, in rotoli o in fogli:	
	A) carta e cartoni ondulati . . .	21 %
	B) altri .	18 %
48.06	Carta e cartoni semplicemente rigati, lineati o quadrettati, in rotoli o in fogli	20 %
48.07	Carta e cartoni patinati, intonacati, impregnati o coloriti in superficie (marmorizzati, fantasia o « indiennés » e simili) o stampati (diversi da quelli della voce n. 48.06 e del Capitolo 49), in rotoli o in fogli:	
	A) patinati per flani di stereotipia . . .	14 %
	B) micacei	15 %
	C) incatramati, bitumati, asfaltati, armati o non, anche ricoperti di sabbia o di prodoti analoghi	17 %
	D) altri	19 %
48.08	Lastre di pasta di carta per masse filtranti . . .	17 %
48.09	Lastre per costruzioni, di pasta di carta, di legno sfibrato o di vegetali diversi sfibrati, anche agglomerati con resine naturali o artificiali o con altri leganti simili	15 %
	II. — CARTA E CARTONI TAGLIATI PER UN USO DETERMINATO — LAVORI DI CARTA E DI CARTONE	
48.10	Carta da sigarette tagliata a misura, anche in libretti o in tubetti . . .	15 %
48.11	Carta da parati, lincrusta e vetrofanie:	
	A) carta da parati e lincrusta . .	19 %
	B) vetrofanie	17 %

(*a*) È ammessa in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

Segue CAPITOLO 48: **Carta e cartoni; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone**

Numero della tariffa	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei dazi
48.12	Copripavimenti, anche tagliati, con supporto di carta o di cartone, con intonaco anche di pasta di linoleum	19 %
48.13	Carta per riproduzione di copie e carta da trasporto, tagliate a misura, anche condizionate in scatole (carta carbone, matrici complete per duplicatori e simili)	19 %
48.14	Prodotti cartotecnici per corrispondenza; carta da lettere in blocchi, buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza	20 %
48.15	Altra carta e cartoni tagliati per un uso determinato .	19 %
48.16	Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci ed altri contenenti di carta o di cartone:	
	A) di carta o di cartone ondulati . .	21 %
	B) altri . . .	20 %
48.17	Cartonaggi per ufficio, per magazzino e simili . . .	20 %
48.18	Registri, quaderni, taccuini, libretti per quietanze e simili, blocchi per minute ed appunti, agende, cartelle sottomano, raccoglitori e classificatori, legature volanti (a fogli mobili o di altra specie) ed altri prodotti cartotecnici da scuola, da ufficio e da cartoleria; album per campioni e per collezioni e copertute per libri, di carta o di cartone	21 %
48.19	Etichette di qualsiasi specie, di carta o di cartone, anche stampate o gommate, con o senza vignette	20 %
48.20	Tamburi, rocche e rocchetti, spole e supporti simili, di pasta di carta, di carta o di cartone, anche perforati o induriti	19 %
48.21	Altri lavori di pasta di carta, di carta, di cartone o di ovatta di cellulosa:	
	A) carta e cartoni perforati per meccanismi Jacquard e simili .	13 %
	B) altri	19 %

CAPITOLO 49

PRODOTTI DELL'ARTE LIBRARIA E DELLE ARTI GRAFICHE

NOTE

1. — *Sono esclusi da questo Capitolo:*

a) *la carta, il cartone e l'ovatta di cellulosa, nonchè i lavori di tali materie, recanti diciture a stampa o vignette aventi carattere accessorio e tali da non modificare la destinazione iniziale di tali prodotti o da non conferire loro i caratteri di oggetti classificabili in questo Capitolo* (*Capitolo* 48);

b) *le carte da gioco e gli altri prodotti che rientrano nel Capitolo* 97;

c) *le incisioni, stampe e litografie originali* (*n.* 99.02), *i francobolli, le marche da bollo e simili della voce n.* 99.04, *nonchè gli oggetti di antichità e gli altri oggetti del Capitolo* 99.

2. — *I giornali e le pubblicazioni periodiche incartonati o rilegati sono da classificare nella voce n.* 49.01. *Seguono lo stesso trattamento le collezioni di giornali e di publicazioni periodiche presentate sotto una stessa copertina.*

3. — *Rientrano egualmente nella voce n.* 49.01:

a) *le raccolte d'incisioni, di riproduzioni di opere d'arte, di disegni, ecc., costituenti opere complete, con pagine numerate e suscettibili di formare un libro, quando le incisioni siano accompagnate da un testo che faccia riferimento a dette opere oppure ai loro autori;*

b) *le tavole illustrate presentate insieme ad un libro ed a suo complemento;*

c) *i libri presentati in fascicoli od in fogli sciolti di qualsiasi formato, costituenti un'opera completa od una parte di opera e destinati ad essere legati alla rustica, o incartonati, oppure rilegati.*

Tuttavia, le incisioni e le illustrazioni che non siano accompagnate da un testo e che vengano presentate in fogli sciolti di qualsiasi formato sono da classificare nella voce n. 49.11.

4. — *Gli stampati pubblicitari editi direttamente da una ditta che vi è nominata oppure per suo conto e quelli destinati soprattutto alla pubblicità* (*compresi gli stampati di propaganda turistica*) *sono da escludere dalle voci n.* 49.01 *e* 49.02 *e da comprendere nella voce n.* 49.11.

5. — *Si considerano come «album o libri di immagini per bambini», ai sensi della voce n.* 49.03, *gli album o libri nei quali le immagini od illustrazioni costituiscono la maggiore attrattiva ed il carattere essenziale della pubblicazione, mentre il testo, ove esista, ha semplice funzione di leggenda esplicativa.*

6. — *Sono da comprendere nella voce n.* 49.06 *le copie di testi manoscritti o dattilografati ottenute con carta carbone o su carta fotografica sensibilizzata. Le copie ottenute, invece, con apparecchi duplicatori o con altri procedimenti sono assimilate ai testi stampati.*

7. — *Ai sensi della voce n.* 49.09, *per «cartoline postali illustrate» s'intendono le cartoline illustrate aventi una o più diciture a stampa che ne indichino l'uso.*

Numero della tariffa	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei dazi
49.01	Libri, opuscoli e stampati simili, anche in fogli sciolti . . .	esenzione
49.02	Giornali e pubblicazioni periodiche, stampati, anche illustrati . .	esenzione
49.03	Album o libri d'immagini e album da disegno o per pittura, legati alla rustica, incartonati o rilegati, per bambini	15 %
49.04	Musica manoscritta o stampata, anche illustrata o rilegata . . .	esenzione
49.05	Lavori cartografici di ogni specie, comprese le carte murali e le carte topografiche, stampati; globi (terrestri o celesti) stampati:	
	A) globi (terrestri o celesti) stampati . .	16 %
	B) altri	esenzione
49.06	Piani di architetti, di ingegneri ed altri progetti e disegni industriali, commerciali e simili, ottenuti a mano o con riproduzione fotografica; testi manoscritti o dattilografati	esenzione
49.07	Francobolli, marche da bollo e simili, non obliterati, aventi corso o destinati ad aver corso nel paese di destinazione; carta bollata, biglietti di banca, titoli azionari od obbligazionari e simili, compresi i libretti di assegni ed analoghi:	
	A) francobolli, marche da bollo e simili .	6 %
	B) biglietti di banca	esenzione

Segue CAPITOLO 49: **Prodotti dell'arte libraria, ecc.**

Numero della tariffa	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei dazi
49.07 *(segue)*	*C*) altri:	
	I) firmati e numerati	esenzione
	II) non nominati	15 %
49.08	Decalcomanie di ogni sorta:	
	A) per usi industriali	12 %
	B) altri	16 %
49.09	Cartoline postali, cartoline per anniversari, cartoline di Natale e simili, illustrate, ottenute con qualsiasi procedimento, anche con guarnizioni od applicazioni	15 %
49.10	Calendari di ogni specie di carta o cartone, compresi i blocchi di calendari da sfogliare	19 %
49.11	Immagini, incisioni, fotografie ed altri stampati, ottenuti con qualsiasi procedimento	16 %

SEZIONE XI

MATERIE TESSILI E LORO MANUFATTI

NOTE

1. — *Sono esclusi da questa Sezione:*

a) *i peli e le setole per pennelli, spazzole e simili* (n. 05.02), *i crini ed i cascami di crini* (n. 05.03);

b) *i capelli ed i lavori di capelli* (n. 05.01, 67.03 e 67.04); *tuttavia, le bruscole ed i fiscoli nonchè i tessuti spessi di capelli dei tipi comunemente utilizzati nelle presse da oleifici od in usi tecnici analoghi sono da classificare nella voce n.* 59.17;

c) *i prodotti vegetali del Capitolo* 14;

d) *le fibre di amianto ed i manufatti di amianto* (*numeri* 25.24, 68.13 e 68.14);

e) *i prodotti delle voci numeri* 30.04 e 30.05 (*ovatte, garze, bende e simili per la medicina o la chirurgia, legature sterili per suture chirurgiche, ecc.*);

f) *i tessuti sensibilizzati della voce n.* 37.03;

g) *i monofili aventi nella sezione trasversale la massima dimensione superiore a mm* 1 *e le lamette e simili* (*paglia artificiale*) *di larghezza superiore a* 5 *mm di materie plastiche artificiali* (*Capitolo* 39), *nonchè le trecce ed i tessuti costituiti con questi stessi monofili, lamette e simili* (*Capitolo* 46);

h) *i tessuti, feltri e «stoffe non tessute», impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati* (*foglièttati*) *con gomma, ed i manufatti costituiti da questi stessi prodotti, purchè siano da classificare nel Capitolo* 40;

ij) *le lane non ancora tolte dalle loro pelli o pelli lanate* (*Capitoli* 41 o 43) *ed i manufatti di pellicce naturali o artificiali delle voci numeri* 43.03 e 43.04;

k) *gli oggetti di tessuto previsti dalle voci numeri* 42.01 e 42.02;

l) *l'ovatta di cellulosa* (*Capitolo* 48);

m) *le calzature e parti di calzature, ghette, gambali e manufatti simili, previsti dal Capitolo* 64;

n) *i cappelli, copricapi ed altre acconciature e loro parti del Capitolo* 65;

o) *le retine per cappelli fatte con tulle, rete, maglia, ecc.,* (*numeri* 65.05 o 67.04, *secondo il caso*);

p) *i prodotti del Capitolo* 67;

q) *i filati, corde o tessuti ricoperti di abrasivi* (n. 68.06);

r) *le fibre di vetro, i manufatti di fibre di vetro ed i ricami chimici o senza fondo visibile, in cui il filo costituente il ricamo sia di fibre di vetro* (*Capitolo* 70);

s) *i prodotti del Capitolo* 94 (*mobili, oggetti letterecci e simili*);

t) *gli oggetti del Capitolo* 97 (*giocattoli, giuochi, ecc.*).

2. — *Prodotti misti:*

A) *i prodotti tessili dei Capitoli dal* 50 *al* 57 *incluso, costituiti da due o più materie tessili, sono classificati come segue:*

a) *i prodotti costituiti per più del* 10% *in peso di fibre tessili previste dal Capitolo* 50, *considerate complessivamente* (*seta e cascami di seta*), *sono compresi in tale Capitolo e classificati nella voce relativa al prodotto della materia serica* (*seta o cascami di seta*), *prevalentemente in peso;*

b) *gli altri prodotti sono classificati come quelli della materia tessile prevalentemente in peso;*

B) *per l'applicazione di queste regole:*

a) *i filati metallici sono considerati per il loro peso totale come costituenti una materia tessile distinta; i fili di metallo sono considerati come un prodotto tessile ai fini della classificazione dei tessuti nei quali sono incorporati;*

b) *quando una stessa voce prevede più materie tessili* (*per esempio, seta e cascami di seta, lana pettinata e lana cardata, ecc.*), *queste sono da considerare come una sola materia tessile;*

c) *non si tiene conto delle materie diverse da quelle tessili contenute nei prodotti misti, salvo il caso previsto dal paragrafo* B) a) *di cui sopra.*

C) *le disposizioni contenute nei paragrafi* A) e B) *si applicano anche ai filati specificati nelle Note* 3 e 4 *seguenti.*

3. — A) *salvo le eccezioni previste dal seguente paragrafo* B), *sono considerati in questa Sezione come «spago, corde e funi», i filati* (*semplici, ritorti o ritorti su ritorto* (*câblés*)):

a) *di seta, di cascami di seta o di fibre artificiali* (*compresi quelli fatti con due o più monofili del Capitolo* 51), *di peso superiore a* 2 *g per metro* (18.000 *denari*);

b) *di fibre sintetiche* (*compresi quelli fatti con due o più monofili del Capitolo* 51), *di peso superiore a* 1 *g per metro* (9000 *denari*);

c) *di canapa e di lino:*
lucidati;
non lucidati, di peso superiore a 2 *g per metro;*

d) *di cocco, a tre capi o più;*

e) *di altre fibre vegetali, di peso superiore a* 2 *g per metro;*

f) *armati di metallo.*

B) *le disposizioni della precedente lettera* A) *non si applicano:*

a) *ai filati di lana, di peli o di crine ed ai filati di carta, non armati;*

b) *alle fibre tessili sintetiche ed artificiali presentate sotto forma di fasci* (*câblés*) *di qualsiasi specie, nastri o lucignoli;*

c) *al pelo di Messina, alle imitazioni del catgut di seta o di fibre tessili sintetiche ed artificiali ed ai monofili del Capitolo* 51;

d) *ai fili di metallo misti ai filati tessili* (*filati metallici*); *compresi i filati tessili spiralati* (*vergolinati*) *con metallo, ed ai filati tessili metallizzati, della voce n.* 52.01; *per i filati tessili armati di metallo valgono le disposizioni del paragrafo* A-f) *di cui sopra;*

e) *ai filati di ciniglia ed ai filati spiralati* (*vergolinati*) *della voce n.* **58.07.**

4. — A) *salvo le eccezioni previste al seguente paragrafo* B), *sono considerati come «preparati per la vendita al minuto» nei Capitoli* 50, 51, 53, 54, 55 *e* 56, *i filati avvolti*:

a) *su cartoncini, bobine, tubetti e supporti simili, o in gomitoli, del peso massimo (compreso il supporto) di*:
200 *g per il lino ed il ramiè;*
85 *g per la seta, i cascami di seta e le fibre tessili sintetiche ed artificiali continue;*
125 *g per le altre materie tessili;*
b) *in matasse o matassine, del peso massimo di*:
85 *g per la seta, i cascami di seta e le fibre tessili sintetiche ed artificiali continue;*
125 *g per le altre materie tessili;*
c) *in matasse suddivise in matassine rese indipendenti l'una dall'altra da uno o più fili divisori, il cui peso sia uniforme e non ecceda, per ciascuna matassina*:
85 *g per la seta, i cascami di seta e le fibre tessili sintetiche ed artificiali continue;*
125 *g per le altre materie tessili.*

B) *le disposizioni della precedente lettera* A) *non si applicano*:

a) *ai filati semplici di qualunque materia tessile, fatta eccezione*:
per i filati semplici di lana e di peli fini, greggi;
per i filati semplici di lana e di peli fini, imbianchiti, tinti o stampati, misuranti meno di 2000 *m per kg;*
b) *ai filati greggi, ritorti, ritorti su ritorto (câblés)*:
di seta o di cascami di seta, comunque presentati;
di altre materie tessili (ad eccezione della lana e dei peli fini), presentati in matasse;
c) *ai filati ritorti o ritorti su ritorto (câblés), imbianchiti, tinti o stampati, di seta o di cascami di seta, misuranti metri* 75.000 *o più per ogni kg di filato ritorto;*
d) *ai filati semplici, ritorti o ritorti su ritorto (câblés) di qualunque materia tessile, presentati*:
in matasse ad aspatura incrociata;
su supporti che implicano il loro impiego nell'industria tessile (quali, per esempio: tubi per ritoritoi spole (cops), tubetti conici o coni).

C) *Le disposizioni innanzi stabilite per i filati di lino e di ramiè sono egualmente valide per la canapa.*

5. — *Si considerano come*:

a) *tessuti a «punto di garza», ai sensi della voce n.* 55.07, *i tessuti la cui catena è costituita su tutta o su parte della loro superficie da filati fissi (fili dritti) e da filati mobili (fili di giro), che fanno con i filati fissi un mezzo giro, un giro completo o più di un giro, in modo da formare una legatura che racchiude la trama;*

b) *tulli o tessuti a «maglie annodate» (reti), lisci, ai sensi della voce n.* 58.08, *quelli che presentano su tutta la superficie una serie unica di maglie regolari di uguale forma e dimensione, senza alcun disegno nè riempimento delle maglie. Per l'applicazione di questa definizione non si tiene conto dei piccoli fori che figurano nei punti di congiunzione e che sono inerenti alla formazione della maglia.*

6. — *In questa Sezione si considerano «confezionati»*:

a) *i manufatti tagliati in forma diversa dalla quadrata o rettangolare;*
b) *i manufatti finiti direttamente al telaio all'atto della tessitura e pronti per l'uso oppure utilizzabili, dopo semplice taglio che li separi gli uni dagli altri, senza cucitura od altra lavorazione complementare, come alcuni tipi di strofinacci, asciugamani, tovaglie, fazzoletti da collo («quadrati») e coperte;*
c) *i manufatti orlati od arrotolati ai bordi con un procedimento qualunque (ad esclusione dei tessuti in pezza mancanti di cimosa con bordi semplicemente fermati per evitarne lo sfilacciamento), oppure provvisti di frange annodate ottenute con i fili del tessuto stesso o con fili aggiunti;*
d) *i manufatti tagliati in qualsiasi forma, che presentano lavori a giorno ottenuti per semplice asportazione di fili;*
e) *i manufatti riuniti mediante cucitura, incollatura o altrimenti (ad esclusione delle pezze dello stesso tessuto riunite alle estremità in modo da formare una pezza di maggiore lunghezza, nonchè delle pezze costituite da due o più tessuti sovrapposti su tutta la loro superficie e riuniti tra loro, anche con interposizione di ovatta).*

7. — *Salvo disposizioni contrarie risultanti dal testo stesso delle voci, non rientrano nei Capitoli dal* 50 *al* 57 *o nei Capitoli dal* 58 *al* 60, *i manufatti confezionati ai sensi della Nota* 6. *Non rientrano nei Capitoli dal* 50 *al* 57 *i manufatti da classificare nei Capitoli* 58 *o* 59.

NOTA COMPLEMENTARE:

La classificazione dei prodotti costituiti da due o più materie tessili deve essere effettuata, occorrendo, all'interno delle voci dei Capitoli 58 *a* 63, *in conformità delle regole stabilite dalla Nota* 2 A *e* B *di questa Sezione, sotto riserva dell'applicazione delle disposizioni seguenti*:

a) *per i prodotti delle voci numeri* 58.01 *a* 58.05 *inclusa, che comportano un tessuto di fondo ed una superficie vellutata, a ricci o con fili formanti un disegno, è fatta astrazione del tessuto di fondo;*
b) *per i prodotti della voce n.* 58.07 *che comportano un'armatura, un'anima o un'imbottitura, non si tiene conto di questa armatura, di questa anima o di questa imbottitura;*
c) *per i ricami della voce n.* 58.10 *si tiene conto solamente del tessuto di fondo. Tuttavia, per i pizzi chimici, «aériennes» e senza fondo visibile, la classificazione è effettuata tenendo conto unicamente dei filati costituenti il ricamo;*
d) *per i prodotti dei Capitoli* 59 *a* 63, *composti di due o più tessuti, feltri, trecce, ecc. di materie tessili differenti, associate o non a parti costituenti unicamente accessori (fodere, rinforzi, colli, polsini, risvolti, nastri ed altre guarnizioni, anche ornamentali), non si deve tener conto, per l'applicazione della regola di classificazione suindicata, che della parte considerata come determinante ai sensi della regola generale* 3 *per l'interpretazione della Tariffa.*

CAPITOLO 50

SETA E CASCAMI DI SETA

Numero della tariffa	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei dazi
50.01	Bozzoli di bachi da seta atti alla trattura .	2 %
50.02	Seta greggia (non torta) . . .	lista G
50.03	Cascami di seta (compresi i bozzoli di bachi da seta non atti alla trattura e gli sfilaccianti); borra, roccadino o pettenuzzo e residui della cardatura	lista G
50.04	Filati di seta non preparati per la vendita al minuto	lista G
50.05	Filati di borra di seta (schappe) non preparati per la vendita al minuto .	lista G
50.06	Filati di roccadino o pettenuzzo di seta, non preparati per la vendita al minuto:	
	A) greggi	5 %
	B) altri	6 %
50.07	Filati di seta, di borra di seta (schappe) e di roccadino o pettenuzzo di seta, preparati per la vendita al minuto:	
	A) filati di seta	13 %
	B) filati di borra di seta (schappe)	11 %
	C) filati di roccadino e pettenuzzo di seta (bourrette)	10 %
50.08	Pelo di Messina (crine di Firenze); imitazioni del catgut preparate con fili di seta	7 %
50.09	Tessuti di seta o di borra di seta (schappe):	
	A) crespi	17 %
	B) pongées, habutai, honan, shantung, corah e tessuti simili d'Estremo Oriente, di seta pura (non mista con borra di seta o con altre materie tessili) ad armatura tela, greggi o semplicemente scruditi . . .	16 %
	C) altri	17 %
50.10	Tessuti di roccadino o pettenuzzo di seta	17 %

CAPITOLO 51

MATERIE TESSILI SINTETICHE ED ARTIFICIALI CONTINUE

NOTE

1. — *Le espressioni « fibre tessili sintetiche » o « fibre tessili artificiali », figuranti in qualsiasi Sezione della Tariffa, indicano le fibre o i filamenti di polimeri organici ottenuti industrialmente:*

a) *per polimerizzazione o condensazione di menomeri organici, quali poliamidi, poliesteri, poliuretani e derivati polivinilici;*

b) *per trasformazione chimica di polimeri organici naturali (cellulosa, caseina, proteine, alghe, ecc.), quali il filato viscosa (rayon), il filato acetato, il filato cupro (cupro-ammoniacale) e le fibre di alginati. Le fibre o i filamenti, di cui alla lettera* a), *si considerano « sintetici » e quelli della lettera* b) *« artificiali ».*

2. — *La voce n.* 51.01 *non comprende i fasci (câbles) da fiocco, di fibre tessili sintetiche ed artificiali, che rientrano nel Capitolo* 56.

3. — *Non sono considerati continui i filati detti « rotti », costituiti, per la massima parte, da fibre provenienti dalla rottura di fili continui passati attraverso un appropriato dispositivo meccanico (Capitolo* 56).

4. — *I monofili di materie tessili sintetiche ed artificiali, non aventi nella sezione trasversale alcuna dimensione superiore a* 1 *mm, sono classificati:*

nella voce n. 51.01, *se il loro peso è inferiore a* 6,6 *mg per metro* (60 *denari);*
nella voce n. 51.02, *in caso contrario.*

I monofili, aventi nella sezione trasversale una dimensione superiore a 1 *mm, sono da classificare nel Capitolo* 39.

Le lamette e simili (paglia artificiale) di materie tessili sintetiche ed artificiali sono classificate nella voce n. 51.02, *qualora la loro larghezza non oltrepassi i* 5 *mm, e nel Capitolo* 39 *in caso contrario.*

Numero della tariffa	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei dazi
51.01	Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue, non preparati per la vendita al minuto:	
	A) filati di fibre tessili sintetiche	15 %
	B) filati di fibre tessili artificiali	15 %
51.02	Monofili, lamette e simili (paglia artificiale) ed imitazioni del catgut, di materie tessili sintetiche ed artificiali:	
	A) di materie tessili sintetiche:	
	I) monofili	13 %
	II) altri	14 %
	B) di materie tessili artificiali:	
	I) monofili	9 %
	II) altri	10 %
51.03	Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue, preparati per la vendita al minuto:	
	A) filati di fibre tessili sintetiche . . .	19 %
	B) filati di fibre tessili artificiali	18 %
51.04	Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue (compresi i tessuti di monofili o di lamette delle voci n. 51.01 o 51.02):	
	A) tessuti di fibre tessili sintetiche	21 %
	B) tessuti di fibre tessili artificiali	20 %

CAPITOLO 52

FILATI MECCANICI

Numero della tariffa	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei dazi
52.01	Filati di metallo combinati con filati tessili (filati metallici), compresi i filati tessili spiralati con metallo, e filati tessili metallizzati	10 %
52.02	Tessuti di fili di metallo e tessuti di filati metallici e di filati tessili metallizzati della voce n. 52.01, per l'abbigliamento, l'arredamento ed usi simili	17 %

CAPITOLO 53

LANA, PELI E CRINI

NOTA:

Sotto la denominazione di « peli fini » sono compresi i peli di alpagà, lama, vigogna, yack, cammello, capra mohair, capra del Tibet, capre del Cachemir e simili (escluse le capre comuni), coniglio (compreso il coniglio d'angora), lepre, castoro, nutria e topo muschiato.

Numero della tariffa	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei dazi
53.01	Lane in massa	esenzione
53.02	Peli fini o grossolani, in massa:	
	A) peli grossolani, preparati (imbianchiti, tinti, ecc.) e arricciati . .	3 %
	B) altri	esenzione
53.03	Cascami di lana e di peli (fini o grossolani), esclusi gli sfilacciati . . .	esenzione
53.04	Sfilacciati di lana e di peli (fini o grossolani)	esenzione
53.05	Lane e peli (fini o grossolani), cardati o pettinati . . .	3 %
53.06	Filati di lana cardata, non preparati per la vendita al minuto:	
	A) contenenti almeno 85 %, in peso, di lana	6 %
	B) altri	10 %
53.07	Filati di lana pettinata, non preparati per la vendita al minuto:	
	A) contenenti almeno 85 %, in peso, di lana	6 %
	B) altri	10 %
53.08	Filati di peli fini, cardati o pettinati, non preparati per la vendita al minuto	5 %
53.09	Filati di peli grossolani o di crine non preparati per la vendita al minuto	9 %
53.10	Filati di lana, di peli (fini o grossolani) o di crine, preparati per la vendita al minuto	11 %
53.11	Tessuti di lana o di peli fini :	
	A) contenenti almeno 85 %, in peso, di queste materie tessili . . .	16 %
	B) altri	20 %
53.12	Tessuti di peli grossolani	16 %
53.13	Tessuti di crine	16 %

CAPITOLO 54

LINO E RAMIÈ

Numero della tariffa	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei dazi
54.01	Lino greggio, macerato, stigliato, pettinato o altrimenti preparato, ma non filato; stoppa e cascami (compresi gli sfilacciati)	esenzione
54.02	Ramié greggio, decorticato, sgommato, pettinato o altrimenti preparato, ma non filato; stoppa e cascami (compresi gli sfilacciati)	esenzione
54.03	Filati di lino o di ramié, non preparati per la vendita al minuto:	
	A) semplici, che misurano per ogni kg:	
	I) 45.000 metri o meno	10 %
	II) più di 45.000 metri	6 %
	B) ritorti o ritorti su ritorto (câblés)	10 %
54.04	Filati di lino o di ramié, preparati per la vendita al minuto	17 %
54.05	Tessuti di lino o di ramié	21 %

CAPITOLO 55

COTONE

Numero della tariffa	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei dazi
55.01	Cotone in massa	esenzione
55.02	Linters di cotone	esenzione
55.03	Cascami di cotone (compresi gli sfilacciati) non pettinati nè cardati	esenzione
55.04	Cotone cardato o pettinato	3 %
55.05	Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto	10 %
55.06	Filati di cotone preparati per la vendita al minuto	16 %
55.07	Tessuti di cotone a punto di garza (*a*)	15 %
55.08	Tessuti di cotone ricci del tipo spugna	18 %
55.09	Altri tessuti di cotone:	
	A) contenenti almeno 85 %, in peso, di cotone	17 %
	B) altri	19 %

(*a*) Veggasi Nota n. 5 *a*) alla Sezione XI.

CAPITOLO 56

MATERIE TESSILI SINTETICHE ED ARTIFICIALI IN FIOCCO

NOTA

Sono considerati come « fasci (câblés) da fiocco di fibre tessili sintetiche ed artificiali », ai sensi della voce n. 56.02, *i fasci composti di un assieme di filamenti continui paralleli, aventi lunghezza uniforme ed eguale a quella dei fasci e che rispondono alle caratteristiche seguenti:*

a) *lunghezza del fascio superiore a* 2 *m;*
b) *torsione del fascio inferiore a* 5 *giri per metro;*
c) *peso unitario dei singoli filamenti inferiore a* 6 6 *mg. per metro* (60 *denari*);
d) *solo per le materie tessili sintetiche: i fasci debbono aver già subito l'operazione di stiramento e, di conseguenza, se sottoposti a trazione, non debbono essere suscettibili di un ulteriore allungamento che superi del* 100% *la loro lunghezza;*
e) *peso totale del fascio:*
superiore a 0,5 *g. per metro* (4500 *denari*) *per le materie tessili artificiali;*
superiore a 1,66 *g. per metro* (15.000 *denari*) *per le materie tessili sintetiche.*

I fasci aventi una lunghezza di 2 *m. o meno sono da classificare nella voce n.* 56.01.

Numero della tariffa	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei dazi
56.01	Fiocco di fibre tessili sintetiche ed artificiali, in massa:	
	A) di fibre tessili sintetiche	14 %
	B) di fibre tessili artificiali	12 %
56.02	Fasci (câblés) da fiocco di fibre tessili sintetiche ed artificiali:	
	A) di fibre tessili sintetiche	14 %
	B) di fibre tessili artificiali	12 %
56.03	Cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali (continue o in fiocco) in massa, compresi gli avanzi di filati e gli sfilacciati:	
	A) di fibre tessili sintetiche	14 %
	B) di fibre tessili artificiali	12 %
56.04	Fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco e cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali (continue o in fiocco), cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura:	
	A) di fibre tessili sintetiche	14 %
	B) di fibre tessili artificiali	13 %
56.05	Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco (o di cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali), non preparati per la vendita al minuto:	
	A) di fibre tessili sintetiche	15 %
	B) di fibre tessili artificiali	14 %
56.06	Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco (o di cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali), preparati per la vendita al minuto:	
	A) di fibre tessili sintetiche	19 %
	B) di fibre tessili artificiali	18 %
56.07	Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco:	
	A) di fibre tessili sintetiche	21 %
	B) di fibre tessili artificiali	19 %

CAPITOLO 57

ALTRE FIBRE TESSILI VEGETALI, FILATI DI CARTA E TESSUTI DI FILATI DI CARTA

Numero della tariffa	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei dazi
57.01	Canapa (« Cannabis sativa ») greggia, macerata, stigliata, pettinata o altrimenti preparata, ma non filata; stoppa e cascami (compresi gli sfilacciati)	esenzione
57.02	Abaca (canapa di Manilla o « Musa textilis ») greggia, in filaccia o preparata, ma non filata, stoppa e cascami (compresi gli sfilacciati)	esenzione
57.03	Juta greggia, decorticata o altrimenti preparata, ma non filata; stoppa e cascami (compresi gli sfilacciati)	esenzione
57.04	Altre fibre tessili vegetali gregge o preparate, ma non filate; cascami e sfilacciati	esenzione
57.05	Filati di canapa:	
	A) non preparati per la vendita al minuto	10 %
	B) preparati per la vendita al minuto	17 %
57.06	Filati di juta	10 %
57.07	Filati di altre fibre tessili vegetali:	
	A) filati di cocco	esenzione
	B) altri	10 %
57.08	Filati di carta	10 %
57.09	Tessuti di canapa	21 %
57.10	Tessuti di juta	23 %
57.11	Tessuti di altre fibre tessili vegetali	20 %
57.12	Tessuti di filati di carta	19 %

CAPITOLO 58

TAPPETI ED ARAZZI, VELLUTI, FELPE, TESSUTI RICCI E TESSUTI DI CINIGLIA, NASTRI, PASSAMANERIA, TULLI, TESSUTI A MAGLIE ANNODATE (RETI), PIZZI E GUIPURES, RICAMI

NOTE

1. — *Sono esclusi da questo Capitolo i tessuti intonacati o impregnati, i tessuti elastici, la passamaneria elastica, i nastri trasportatori e le cinghie di trasmissione nonchè gli altri manufatti compresi nel Capitolo* 59. *Tuttavia, i ricami su materie tessili sono classificati nella voce n.* 58.10.

2. — *Sono considerati come «tappeti», ai sensi delle voci numeri* 58.01 *e* 58.02, *i tappeti da pavimento nonchè i tappeti che presentano le stesse caratteristiche di questi, sebbene siano destinati ad usi diversi. Sono esclusi dalle predette voci i tappeti di feltro, che rientrano nel Capitolo* 59.

3. — *Si considerano come «nastri, galloni e simili», ai sensi della voce n.* 58.05:

a) *i tessuti a trama e catena (compresi i velluti) in strisce di larghezza non superiore a* 30 *cm, munite di vere cimose;*

le strisce di larghezza non superiore a 30 *cm, prevenienti dal taglio dei tessuti e munite di finte cimose tessute, incollate o altrimenti ottenute;*

b) *i tessuti a trama e catena a forma tubolare, la cui larghezza, allo stato piatto, non sia superiore a* 30 *cm;*

c) *Le strisce di tessuto tagliate a sghembo, con i bordi ripiegati, di larghezza, se spiegate, non superiore a cm* 30.

I nastri, che presentano frange ottenute alla tessitura, sono classificati nella voce n. 58.07.

4. — *Sono escluse dalla voce n.* 58.08 *le reti in strisce o in pezza, fabbricate con spago, corde e funi, che sono da classificare nella voce n.* 59.05.

5. — *Il termine «ricami» della voce n.* 58.10 *comprende anche le applicazioni, ottenute mediante cucitura, di lustrini, di perline o di motivi decorativi di materia tessile o di altre materie, nonchè i lavori eseguiti con fili di ricamo di metallo o di fibre di vetro. Sono esclusi dalla voce n.* 58.10 *gli arazzi fatti con l'ago (n.* 58.03).

6. — *Rientrano in questo Capitolo i manufatti (nastri, pizzi, ecc.) costituiti da fili di metallo ed utilizzati per l'abbigliamento, l'arredamento ed usi simili.*

Numero della tariffa	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei dazi
58.01	Tappeti a punti annodati od arrotolati, anche confezionati:	
	A) di lana o di peli fini	40 %
	B) di seta, di borra di seta (schappe), di fibre tessili sintetiche, di filati o fili del n. 52.01 o di fili di metallo	40 %
	C) di altre materie tessili	24 %
58.02	Altri tappeti, anche confezionati; tessuti detti Kelim o Kilim, Schumacks o Soumak, Karamanie e simili, anche confezionati:	
	A) tappeti	23 %
	B) tessuti detti Kelim o Kilim, Schumacks o Soumak, Karamanie e simili	21 %
58.03	Arazzi e tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) ed arazzi fatti all'ago (a punto piccolo, a punto a croce, ecc.), anche confezionati	21 %
58.04	Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia, esclusi i manufatti delle voci numeri 55.08 e 58.05:	
	A) di fibre tessili sintetiche	22 %
	B) di altre materie tessili	19 %
58.05	Nastri, galloni e simili; nastri senza trama di fibre o di fili disposti parallelamente ed incollati (bolduc), esclusi i manufatti della voce n. 58.06:	
	A) nastri, galloni e simili:	
	I) di velluti, di felpe, di tessuti ricci o di tessuti di ciniglia:	
	a) di fibre tessili sintetiche, di fibre tessili artificiali o di cotone .	21 %

Segue CAPITOLO 58: **Tappeti ed arazzi, ecc.**

Numero della tariffa	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei dazi
58.05 (*segue*)	*b*) di seta, di borra di seta (schappe) o di roccadino o pettenuzzo di seta (bourrette)	20 %
	c) di altre materie tessili	18 %
	II) altri	18 %
	B) bolducs	16 %
58.06	Etichette, scudetti e simili, tessuti, ma non ricamati, in pezza, in nastri o tagliati	20 %
58.07	Filati di ciniglia; filati spiralati (vergolinati), diversi da quelli della voce n. 52.01 e dai filati di crine spiralati; trecce in pezza; altri manufatti di passamaneria ed altri simili manufatti ornamentali, in pezza; ghiande, nappe, olive, noci, fiocchetti (pompons) e simili:	
	A) filati di ciniglia	16 %
	B) filati spiralati di materie tessili	16 %
	C) trecce:	
	I) d'una larghezza di 5 cm o meno, di monofili, lamette o forme simili dei numeri 51.01 o 51.02, di fibre tessili sintetiche o artificiali, di lino, di ramié o di fibre tessili vegetali del Capitolo 57	13 %
	II) altre	16 %
	D) altri manufatti	16 %
58.08	Tulli e tessuti a maglie annodate (reti), lisci (*a*):	
	A) tulli	20 %
	B) tessuti a maglie annodate (reti)	22 %
58.09	Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate (reti), operati; pizzi (a macchina o a mano) in pezza, in strisce o in motivi:	
	A) tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate (reti)	22 %
	B) pizzi:	
	I) a mano	20 %
	II) a macchina	23 %
58.10	Ricami in pezza, in strisce o in motivi	17 %

(*a*) Veggasi Nota n. 5 b) alla Sezione XI.

CAPITOLO 59

OVATTE E FELTRI; CORDE E MANUFATTI DI CORDERIA; TESSUTI SPECIALI TESSUTI IMPREGNATI O INTONACATI; MANUFATTI TECNICI DI MATERIE TESSILI

NOTE

1. — *Il termine « tessuti », usato in questo Capitolo (esclusa la voce n.* 59.03), *si riferisce ai tessuti dei Capitoli dal* 50 *al* 57 *e delle voci numeri* 58.04 *e* 58.05, *alle trecce, ai manufatti di passamaneria e simili manufatti ornamentali, in pezza, della voce n.* 58.07, *ai tulli ed ai tessuti a maglie annodate delle voci numeri* 58.08 *e* 58.09, *ai pizzi della voce n.* 58.09 *ed alle stoffe a maglia della voce n.* 60.01.

2. — *Le voci n.* 59.08 *e* 59.12 *comprendono i tessuti impregnati o intonacati in modo appariscente; non si tiene conto, ai fini dell'applicazione di questa disposizione, dei cambiamenti di colore provocati dall'imbibizione o dall'intonaco. La voce n.* 59.12 *non comprende i tessuti dipinti (diversi dalle tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi e per simili usi) e i tessuti ricoperti da borre di cimatura, polvere di sughero od altri prodotti simili, che presentano disegni derivanti da tali trattamenti, nè i tessuti che hanno ricevuto gli appretti normali di finitura a base di sostanze amidacee o di materie simili.*

3. — *Si intendono per « tessuti gommati », ai sensi della voce n.* 59.11:

a) *i tessuti impregnati, spalmati, ricoperti o fogliettati con gomma (diversa da quella piuma, spugnosa o ad alveoli):*

del peso per metro quadrato inferiore od uguale a 1.500 *g; o*

del peso per metro quadrato superiore a 1.500 *g e contenenti più del* 50% *in peso di materie tessili;*

b) *le strisce costituite da filati tessili disposti parallelamente ed agglomerati fra loro con gomma;*

4. — *Dalla voce n.* 59.16 *sono escluse:*

a) *le cinghie di materie tessili aventi meno di* 3 *mm di spessore, di lunghezza indeterminata o tagliate a misura;*

b) *le cinghie di tessuti impregnati, spalmati, ricoperti o fogliettati con gomma, nonchè quelle fabbricate con fili o cordicelle tessili impregnati o spalmati di gomma (n.* 40.10).

5. — *La voce n.* 59.17 *comprende i prodotti seguenti, i quali non possono rientrare in altre voci della Sezione* XI:

a) *i manufatti tessili specificatamente menzionati qui di seguito (esclusi quelli che presentano i caratteri dei prodotti delle voci dal n.* 59.14 *al n.* 59.16):

tessuti, feltri e tessuti rinforzati di feltro, aventi uno o più strati di gomma, cuoio od altre materie, dei tipi comunemente usati nella fabbricazione di guarniture per scardassi ed i manufatti simili per altri usi tecnici;

veli e tele da buratti;

tessuti per fiscoli e bruscole e tessuti spessi dei tipi comunemente usati per le presse degli oleifici o per usi tecnici simili, compresi quelli fatti di capelli;

tessuti feltrati o non, anche impregnati o intonacati, dei tipi usati nelle macchine per cartiere o per altri usi tecnici, tubolari o senza fine, a catene o a trame semplici o multiple (o a catene e a trame semplici o multiple), oppure a tessitura piana, a catene o a trame multiple (o a catene e a trame multiple);

tessuti armati di metallo, dei tipi comunemente utilizzati in usi tecnici;

tessuti costituiti da filati metallici della voce n. 52.01, *dei tipi comunemente utilizzati nella fabbricazione della carta o per altri usi tecnici;*

cordoni lubrificanti, trecce, corde ed altri simili prodotti tessili per baderne, pressatrecce, premistoppa e simili usi industriali, anche impregnati, intonacati o armati;

b) *gli articoli tessili per usi tecnici (diversi da quelli delle voci dal n.* 59.14 *al n.* 59.16) *e, principalmente, i dischi per lucidare, giunti, rondelle ed altre parti o pezzi di macchine o di apparecchi.*

Numero della tariffa	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei dazi
59.01	Ovatte e manufatti di ovatta; borre di cimatura, nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili:	
	A) ovatte e manufatti di ovatta	10 %
	B) borre di cimatura, nodi e groppetti (bottoni):	
	I) di materie tessili sintetiche o artificiali	8 %
	II) di altre materie tessili	esenzione
59.02	Feltri e manufatti di feltro, anche impregnati o intonacati:	
	A) feltri in pezza o semplicemente tagliati in forma quadrata o rettangolare	16 %
	B) altre	19 %

Segue: CAPITOLO 59: **Ovatte e feltri, ecc.**

Numero della tariffa	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei dazi
59.03	« Stoffe non tessute » e manufatti di « stoffe non tessute », anche impregnati o intonacati	18 %
59.04	Spago, corde e funi, anche intrecciati	16 %
59.05	Reti ottenute con l'impiego di manufatti previsti dalla voce n. 59.04, in strisce, in pezza o in forme determinate; reti per la pesca, in forme determinate, costituite da filati, spago o corde:	
	A) reti (in forme determinate o non) per la pesca:	
	I) di materie tessili vegetali	14 %
	II) di altre materie tessili	19 %
	B) altre	19 %
59.06	Altri manufatti ottenuti con l'impiego di filati, spago, corde o funi, esclusi i tessuti ed i manufatti di tessuto	18 %
59.07	Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, del tipo usato in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili (percallina spalmata, ecc.); tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili per cappelleria	18 %
59.08	Tessuti impregnati o intonacati di derivati della cellulosa o di altre materie plastiche artificiali	18 %
59.09	Tele incerate e altri tessuti oleati o ricoperti di intonaco a base di olio:	
	A) tele incerate ed altri tessuti ricoperti di intonaco a base di olio . .	19 %
	B) tessuti oleati	17 %
59.10	Linoleum per qualsiasi uso, anche tagliati; copripavimenti costituiti da un intonaco applicato su supporto di materie tessili, anche tagliati . . .	20 %
59.11	Tessuti gommati diversi da quelli a maglia:	
	A) tessuti gommati	18 %
	B) strisce previste dalla Nota 3-*b* di questo Capitolo	15 %
59.12	Altri tessuti impregnati o intonacati; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili	18 %
59.13	Tessuti (diversi da quelli a maglia) elastici, costituiti da materie tessili miste a fili di gomma	18 %
59.14	Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, candele e simili; reticelle ad incandescenza, anche impregnate, e tessuti tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione . . .	17 %
59.15	Tubi per pompe ed altri tubi simili, di materie tessili, anche con armature od accessori di altre materie	19 %
59.16	Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione di materie tessili, anche armati	14 %
59.17	Tessuti e manufatti per usi tecnici, di materie tessili:	
	A) tessuti, feltri o tessuti rinforzati di feltro, aventi uno o più strati di gomma, cuoio od altre materie, dei tipi comunemente usati nella fabbricazione di guarniture per scardassi e manufatti simili per altri usi tecnici	13 %
	B) veli e tele da buratti, anche confezionati:	
	I) di seta o di borra di seta (schappe) . .	10 %
	II) di altre materie tessili	16 %
	C) tessuti, feltrati o non, anche impregnati o intonacati, dei tipi comunemente usati nelle macchine per cartiere o per altri usi tecnici, tubolari o senza fine, a catene o a trame semplici o multiple (o a catene ed a trame semplici o multiple), oppure a tessitura piana, a catene o a trame multiple (o a catene ed a trame multiple)	15 %
	D) altri	16 %

CAPITOLO 60

MAGLIERIE

NOTE

1. — *Sono esclusi da questo Capitolo*:

a) *i pizzi all'uncinetto della voce n.* 58.09;
b) *i manufatti a maglia del Capitolo* 59;
c) *i busti, fascette, ventriere, reggipetto, bretelle, reggicalze, giarrettiere e manufatti simili* (*n.* 61.09);
d) *gli oggetti da rigattiere della voce n.* 63.01;
e) *gli apparecchi di ortopedia, come cinti erniari, cinture medico-chirurgiche, ecc.* (*n.* 90.19).

2. — *Rientrano nelle voci dal n.* 60.02 *al n.* 60.05 *incluso* (*e non nei Capitoli* 61 *e* 62) *non soltanto i manufatti a maglia* (*anche finiti, completi od incompleti*) *tessuti in forme determinate, ma anche i manufatti fabbricati con stoffe a maglia, cuciti o confezionati* (*comprese le parti di questi manufatti*). *La stessa regola si applica ai manufatti previsti dalla voce n.* 60.06.

3. — *Non sono considerati come manufatti di maglia elastica, ai sensi della voce n.* 60.06, *i manufatti a maglia muniti di una striscia o di fili di chiusura elastici.*

4. — *Questo Capitolo comprende i manufatti ottenuti con fili di metallo e che sono dei tipi utilizzati nell'abbigliamento, nell'arredamento ed usi simili.*

5. — *In questo Capitolo devono intendersi per*:

a) *stoffe e manufatti di maglia « elastica », i prodotti di maglia formati da materie tessili miste a fili di gomma;*
b) *stoffe e manufatti di maglia « gommati », i prodotti di maglia impregnati, spalmati, ricoperti di gomma o fabbricati con filati tessili impregnati o ricoperti di gomma.*

Numero della tariffa	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei dazi
60.01	Stoffe a maglia non elastica né gommata, in pezza:	
	A) di lana o di peli fini	16 %
	B) di fibre tessili sintetiche o artificiali	20 %
	C) di altre materie tessili	19 %
60.02	Guanti a maglia non elastica né gommata	23 %
60.03	Calze, sottocalze, calzini, proteggi-calze e manufatti simili, a maglia non elastica né gommata	22 %
60.04	Sottovesti a maglia non elastica né gommata	21 %
60.05	Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica né gommata:	
	A) indumenti esterni ed accessori di abbigliamento	21 %
	B) altri	20 %
60.06	Stoffe in pezza ed altri manufatti (comprese le ginocchiere e le calze per varici) a maglia elastica o a maglia gommata:	
	A) stoffe in pezza	18 %
	B) altri	20 %

CAPITOLO 61

OGGETTI DI VESTIARIO ED ACCESSORI PER OGGETTI DI VESTIARIO, DI TESSUTO

NOTE

1. — *Questo Capitolo comprende soltanto i manufatti confezionati di tessuto, di feltro o di « stoffe non tessute », con esclusione dei manufatti a maglia diversi da quelli della voce n.* 61.09.

2. — *Sono esclusi da questo Capitolo:*

a) *gli oggetti da rigattiere della voce n.* 63.01;

b) *gli apparecchi di ortopedia, quali cinti erniari, cinture medico-chirurgiche, ecc.* (*n.* 90.19).

3. — *Per l'interpretazione delle voci dal n.* 61.01 *al n.* 61.04, *è da tener presente quanto segue:*

a) *gli oggetti di vestiario, che non siano riconoscibili come per uomo o per ragazzo o come per donna o per ragazza, devono essere classificati come per donna o per ragazza* (*n.* 61.02 *o n.* 61.04, *secondo il caso*);

b) *i termini « indumenti esterni o sottovesti, per bambini » comprendono i detti oggetti di vestiario non differenziati nel sesso, destinati a bambini piccoli, con esclusione di quelli riconoscibili come destinati esclusivamente a ragazze o ragazzi. Detti termini comprendono pure i pannicelli e le fasce.*

4. — *Sono assimilati ai fazzoletti da taschino della voce n.* 61.05 *i manufatti della voce n.* 61.06 *del tipo dei fazzoletti da collo, di forma quadrata o notevolmente quadrata, non aventi alcun lato di lunghezza superiore a* 60 *cm. I fazzoletti da naso e da taschino, di cui uno dei lati abbia una lunghezza superiore a* 60 *cm., sono da classificare nella voce n.* 61.06.

5. — *Le voci di questo Capitolo comprendono anche i manufatti incompleti o non finiti, nonché i pezzi di maglia a forme determinate per la confezione dei manufatti della voce n.* 61.09 *ed i pezzi di ogni altro tessuto tagliati su modello per la confezione dei manufatti di questo Capitolo.*

Numero della tariffa	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei dazi
61.01	Indumenti esterni per uomo e per ragazzo	20 %
61.02	Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini:	
	A) manufatti per neonati	22 %
	B) altri	20 %
61.03	Sottovesti (biancheria da dosso) per uomo e per ragazzo, compresi i colli, colletti, sparati e polsini	20 %
61.04	Sottovesti (biancheria da dosso) per donna, per ragazza e per bambini . .	22 %
61.05	Fazzoletti da naso e da taschino	20 %
61.06	Scialli, sciarpe, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette, e manufatti simili	21 %
61.07	Cravatte	21 %
61.08	Colli, collaretti, soggoli, sparati, gale, polsi, polsini, sproni, fronzoli, ed altre guarnizioni simili per abiti e sottovesti da donna	21 %
61.09	Busti, fascette, ventriere, reggipetto, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili, di tessuto o di maglia, anche elastici	21 %
61.10	Guanti, calze e calzini, esclusi quelli a maglia	21 %
61.11	Altri accessori confezionati per oggetti di vestiario: sottobraccia, imbottiture e spalline di sostegno per sarti, cinture e cinturoni, manicotti, maniche di protezione, ecc.	21 %

CAPITOLO 62

ALTRI MANUFATTI CONFEZIONATI DI TESSUTI

NOTE

1. — *Questo Capitolo comprende soltanto manufatti confezionati di tessuto diverso dalla maglia.*
2. — *Sono esclusi da questo Capitolo:*
   a) *i manufatti compresi nei Capitoli* 58, 59 *e* 61;
   b) *gli oggetti da rigattiere della voce n.* 63.01.

Numero della tariffa	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei dazi
62.01	Coperte:	
	A) a riscaldamento elettrico . . .	19 %
	B) altre	19 %
62.02	Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina; tende, tendine ed altri manufatti per l'arredamento	22 %
62.03	Sacchi e sacchetti da imballaggio:	
	A) di tessuti di juta:	
	I) usati	lista G
	II) altri	23 %
	B) di tessuti di altre materie tessili:	
	I) usati:	
	a) di tessuti di lino o di sisal . . .	10 %
	b) altri	19 %
	II) non nominati	19 %
62.04	Copertoni, vele per imbarcazioni, tende per l'esterno, tende e oggetti per campeggio	19 %
62.05	Altri manufatti confezionati di tessuti, compresi i modelli di vestiti . .	21 %

CAPITOLO 63

OGGETTI DA RIGATTIERE, CENCI E STRACCI

Numero della tariffa	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei dazi
63.01	Oggetti ed accessori di abbigliamento, coperte, biancheria da casa e manufatti per l'arredamento (diversi dai manufatti previsti dalle voci n. 58.01, n. 58.02 e n. 58.03), di materie tessili, calzature, cappelli, copricapi ed altre acconciature di qualsiasi materia, portanti tracce apprezzabili di uso e presentati alla rinfusa o in balle, sacchi o imballaggi simili . . .	18 %
63.02	Stracci, spago, corde e funi, sotto forma di avanzi o di oggetti fuori uso. .	esenzione

SEZIONE XII

CALZATURE; CAPPELLI; COPRICAPI ED ALTRE ACCONCIATURE; OMBRELLI (DA PIOGGIA E DA SOLE); FIORI ARTIFICIALI E LAVORI DI CAPELLI; VENTAGLI

CAPITOLO 64

CALZATURE, GHETTE ED OGGETTI SIMILI; LORO PARTI

NOTE

1. — *Sono esclusi da questo Capitolo*:
a) *le calzature di maglia* (*n.* 60.03) *o di altri tessuti* (*n.* 62.05), *senza suole riportate*;
b) *le calzature usate della voce n.* 63.01;
c) *gli oggetti d'amianto* (*n.* 68.13);
d) *le calzature e gli apparecchi, ortopedici, e loro parti* (*n.* 90.19);
e) *le calzature aventi il carattere di giocattoli e gli oggetti costituiti da una calzatura e da pattini* (*da ghiaccio o da rotelle*) *fissati stabilmente* (*Capitolo* 97).

2. — *Non sono considerate come «parti», ai sensi delle voci n.* 64.05 *e n.* 64.06, *le zeppe, i salvapunte, e simili oggetti di protezione, gli occhielli, i rampini, le fibbie, i galloni, i fiocchi, i lacci e altri oggetti d'ornamento e di passamaneria, che seguono il proprio trattamento, nonché i bottoni per calzature* (*n.* 98.01).

3. — *Ai fini della applicazione della voce n.* 64.01, *i tessuti o altri supporti tessili, che presentano uno strato esterno visibile di gomma o di materia plastica artificiale, sono considerati alla stessa stregua della gomma o delle materie plastiche artificiali.*

Numero della tariffa	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei dazi
64.01	Calzature con suole esterne e tomaia di gomma e di materia plastica artificiale	20 %
64.02	Calzature con suole esterne di cuoio naturale, artificiale o ricostituito; calzature (non comprese nella voce n. 64.01) con suole esterne di gomma o di materia plastica artificiale	20 %
64.03	Calzature di legno o con suole esterne di legno o di sughero . .	18 %
64.04	Calzature con suole esterne di altre materie (corda, cartone, tessuto, feltro, giunco, materie da intreccio, ecc.)	18 %
64.05	Parti di calzature (comprese le suole interne e i tallonetti) di qualsiasi materia, eccetto il metallo:	
	A) calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori e sprovviste di suole esterne	18 %
	B) altre . .	16 %
64.06	Ghette, gambali, mollettiere, parastinchi e oggetti simili; loro parti . .	19 %

CAPITOLO 65

CAPPELLI, COPRICAPI ED ALTRE ACCONCIATURE; LORO PARTI

NOTE

1. — *Sono esclusi da questo Capitolo:*

a) *i cappelli, i copricapi ed altre acconciature, usati, della voce n.* 63.01;
b) *le retine di capelli (n.* 67.04);
c) *i cappelli ed altri copricapi di amianto (n.* 68.13);
d) *i cappelli ed altri copricapi aventi il carattere di giocattoli, come i cappelli per bambole e gli oggetti per balli figurati (Capitolo* 97).

2. — *Dalla voce n.* 65.02 *sono escluse le campane o forme confezionate mediante cucitura, fatta eccezione per quelle ottenute unendo fra loro strisce (intrecciate, tessute od altrimenti prodotte) semplicemente cucite a spirale.*

Numero della tariffa	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei dazi
65.01	Campane non formate, né cerchiate, dischi o piatti, manicotti o cilindri anche tagliati nel senso dell'altezza, di feltro, per cappelli:	
	A) di feltro di peli o di lana e peli . .	13 %
	B) altri	11 %
65.02	Campane o forme per cappelli, ottenute per intreccio od unendo fra loro strisce (intrecciate, tessunte o altrimenti prodotte) di qualsiasi materia, non formate né cerchiate:	
	A) di trucioli o nastri di legno, paglia, scorza, sparto, aloe, abaca, sisal od altre fibre vegetali non filate	8 %
	B) di fibre tessili sintetiche od artificiali, di materie plastiche artificiali, di lamette di carta e di fibre ricoperte o combinate con materie plastiche artificiali	16 %
	C) di altre materie	13 %
65.03	Cappelli, copricapi ed altre acconciature, di feltro, fabbricati con le campane o con i dischi o piatti della voce n. 65.01, anche guarniti:	
	A) non guarniti:	
	I) di feltro di peli o di lana e peli . .	15 %
	II) altri . . .	15 %
	B) guarniti:	
	I) di feltro di peli o di lana e peli	17 %
	II) altri	17 %
65.04	Cappelli, copricapi ed altre acconciature, ottenute per intreccio o fabbricati unendo fra loro strisce (intrecciate, tessute od altrimenti prodotte) di qualsiasi materia, anche guarniti:	
	A) non guarniti:	
	I) di trucioli o nastri di legno, paglia, scorza, sparto, aloe, abaca, sisal o altre fibre vegetali non filate	11 %
	II) di altre materie	16 %
	B) guarniti	18 %
65.05	Cappelli, copricapi ed altre acconciature (comprese le retine per capelli), di maglia o fabbricati con tessuti, pizzi o feltro (in pezzi, ma non in strisce), anche guarniti	19 %
65.06	Altri cappelli, copricapi ed acconciature, anche guarniti . . .	19 %
65.07	Strisce per la guarnitura interna, fodere, copricappelli, carcasse (comprese le armature a molla per cappelli pieghevoli), visiere e sottogola, per cappelli ed altri copricapi:	
	A) strisce per la guarnitura interna	12 %
	B) altre	16 %

CAPITOLO 66

OMBRELLI (DA PIOGGIA E DA SOLE), BASTONI, FRUSTE, FRUSTINI E LORO PARTI

NOTE

1. — *Questo Capitolo non comprende:*

a) *le canne metriche e simili (n. 90.16);*

b) *i bastoni-fucili, i bastoni-animati, i bastoni o mazze, piombati, e simili (Capitolo 93);*

c) *gli oggetti del Capitolo 97, in particolare gli ombrelli ed ombrellini evidentemente destinati a servire come giocattoli, i bastoni da golf, i bastoni per la palla-maglio (hockey), e i bastoni per ski.*

2. — *I fornimenti di materie tessili nonché i foderi, le spoglie (d'ombrelli), le nappe, le dragone, e simili, di qualsiasi materia, per gli oggetti delle voci n. 66.01 e n. 66.02, non sono considerati come parti, guarnizioni o accessori, ai sensi della voce n. 66.03 e debbono essere classificati separatamente, anche se presentati insieme a tali oggetti ma non montati su essi.*

Numero della tariffa	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei dazi
66.01	Ombrelli (da pioggia e da sole), compresi gli ombrelli-bastone, i parasoli-tende, gli ombrelloni e simili	20 %
66.02	Bastoni (compresi i bastoni per alpinisti ed i bastoni-sedile), fruste, frustini e simili	17 %
66.03	Parti, guarnizioni e accessori per gli oggetti delle voci numeri 66.01 e 66.02:	
	A) impugnature, pomi e puntali:	
	I) interamente o parzialmente di pietre preziose (gemme) o semipreziose (fini), di pietre sintetiche o ricostituite, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi	13 %
	II) altri . . .	17 %
	B) ossature montate, anche con fusto o manico . .	19 %
	C) altre parti, guarniture ed accessori . .	17 %

CAPITOLO 67

PIUME E CALUGINE PREPARATE E OGGETTI DI PIUME O DI CALUGINE; FIORI ARTIFICIALI; LAVORI DI CAPELLI; VENTAGLI

NOTE

1. — *In questo Capitolo non sono da comprendere:*

a) *i tessuti per bruscole e fiscoli, di capelli* (*n.* 59.17);
b) *i motivi floreali di pizzo, ricamo o di altri tessuti* (*Sezione* XI);
c) *le calzature* (*Capitolo* 64);
d) *le acconciature* (*Capitolo* 65);
e) *gli spolverini e le scopette di piume* (*n.* 96.04), *i piumini di calugine* (*n.* 96.05), *gli stacci di capelli* (*n.* 96.06);
f) *gli oggetti aventi il carattere di giocattoli o di attrezzi per sport, gli oggetti per balli figurati* (*cotillons*) *e gli oggetti per alberi e per feste di Natale* (*alberi di Natale artificiali, in particolare*) (*Capitolo* 97).

2. — *La voce n.* 67.01 *non comprende:*

a) *gli oggetti nei quali le piume o la calugine sono utilizzate come materiale di riempimento e, in particolare, le materasse ed altri oggetti letterecci della voce n.* 94.04;
b) *gli abiti e i loro accessori, nei quali le piume o la calugine costituiscono semplici guarnizioni o sono impiegate come materiale da imbottitura;*
c) *i fiori, le foglie e loro parti, nonché gli oggetti confezionati della voce n.* 67.02;
d) *i ventagli della voce n.* 67.05.

3. — *La voce n.* 67.02 *non comprende:*

a) *gli oggetti della specie di quelli in essa previsti, di vetro* (*Capitolo* 70);
b) *le imitazioni di fiori, foglie o frutti, di materia ceramica, di pietra, di metallo, di legno, ecc., formate di un sol pezzo, gettate, fucinate, scolpite, cesellate, stampate od ottenute con qualsiasi altro procedimento, né quelle formate di più parti montate insieme con procedimenti diversi dalla legatura, l'incollamento o altri metodi analoghi.*

Numero della tariffa	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei dazi
67.01	Pelli ed altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume, parti di piume, calugine, lavorate, ed oggetti confezionati di queste materie, anche gregge, eccettuati i prodotti della voce n. 05.07 nonché i calami e gli steli di piume, lavorati:	
	A) pelli ed altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine:	
	I) pelli d'oche preparate, spiumate ma rivestite ancora della loro calugine, non tagliate	9 %
	II) altre	15 %
	B) piume, parti di piume e calugine	15 %
	C) oggetti confezionati	22 %
67.02	Fiori, foglie e frutti artificiali, loro parti; oggetti confezionati di fiori, foglie e frutti artificiali:	
	A) fiori, foglie, frutti artificiali, e loro parti:	
	I) parti	18 %
	II) altri	21 %
	B) oggetti confezionati di fiori, foglie e frutti artificiali	23 %
67.03	Capelli rimessi o altrimenti preparati; lana e peli preparati per acconciature:	
	A) capelli semplicemente rimessi	9 %
	B) altri	14 %
67.04	Parrucche, posticci, ciocche e oggetti simili, di capelli, di peli o di materie tessili; altri lavori di capelli (comprese le retine di capelli)	19 %
67.05	Ventagli e ventole a mano, loro ossature e parti di ossature, di qualsiasi materia	21 %

SEZIONE XIII

LAVORI DI PIETRA, GESSO, CEMENTO, AMIANTO, MICA E MATERIE SIMILI; PRODOTTI DELLA CERAMICA; VETRO E SUOI LAVORI

CAPITOLO 68

LAVORI DI PIETRE, GESSO, CEMENTO, AMIANTO, MICA E MATERIE SIMILI

NOTE

1. — *In questo Capitolo non sono da comprendere:*

a) *i prodotti del Capitolo* 25;

b) *le carte e cartoni ricoperti, spalmati o impregnati, della voce n.* 48.07 (*quali quelli ricoperti di polvere di mica o di grafite e le carte e cartoni bitumati o asfaltati*);

c) *i tessuti spalmati o impregnati del Capitolo* 59 (*quali quelli ricoperti di polvere di mica, di bitume o di asfalto*);

d) *gli oggetti del Capitolo* 71;

e) *gli utensili e parti di utensili del Capitolo* 82;

f) *le pietre litografiche della voce n.* 84.34;

g) *gli isolatori ed i pezzi isolanti per l'elettricità delle voci numeri* 85.25 *e* 85.26;

h) *le piccole mole per trapani dentari* (*n.* 90.17);

ij) *gli oggetti del Capitolo* 91 (*orologeria*), *specialmente le casse e simili delle pendole e degli altri apparecchi di orologeria;*

k) *gli oggetti della voce n.* 95.07;

l) *i giuochi, i giocattoli e gli attrezzi per sport* (*Capitolo* 97);

m) *i bottoni* (*n.* 98.01), *le matite di ardesia* (*n.* 98.05), *le lavagne naturali o costituite da un supporto ricoperto di polvere di ardesia, per la scrittura ed il disegno* (*n.* 98.06);

n) *gli oggetti d'arte, di collezione e di antichità* (*Capitolo* 99).

2. — *Ai sensi della voce n.* 68.02, *la denominazione « pietre da taglio o da costruzione » si riferisce non solo alle pietre abitualmente utilizzate per tali usi, ma ugualmente ad ogni altra pietra naturale lavorata allo stesso modo, eccettuata però l'ardesia.*

Numero della tariffa	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei dazi
68.01	Blocchetti e lastre per pavimentazioni, bordi di marciapiede, di pietre naturali diverse dall'ardesia	4 %
68.02	Lavori di pietre da taglio o da costruzione, eccettuati quelli della voce numero 68.01 e quelli del Capitolo 69; cubi e tessere per mosaici:	
	A) lavori di pietre da taglio o da costruzione:	
	I) semplicemente tagliati o segati, a superficie piana o uniforme:	
	a) di pietre calcaree o di alabastro . .	10 %
	b) di altre pietre:	
	1) di selce (silice) per il rivestimento interno delle macine . .	6 %
	2) altri	8 %
	II) modanati o torniti ma non altrimenti lavorati:	
	a) di pietre calcaree o di alabastro . .	12 %
	b) di altre pietre . . .	10 %
	III) lucidati, decorati o altrimenti lavorati, ma non scolpiti:	
	a) di pietre calcaree o di alabastro . .	15 %
	b) di altre pietre	13 %
	IV) scolpiti	14 %
	B) cubi e dadi per mosaici; polveri, granulati e scaglie colorati artificialmente	14 %

Segue CAPITOLO 68: **Lavori di pietre, gesso, ecc.**

Numero della tariffa	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei dazi
68.03	Ardesia lavorata e lavori di ardesia naturale o agglomerata:	
	A) blocchi, lastroni, lastre e tavole di ardesia per la scrittura ed il disegno; ardesie per tetti o per facciate:	
	I) non lucidati . . .	6 %
	II) lucidati .	9 %
	B) altri	10 %
68.04	Mole ed oggetti simili (compresi i segmenti ed altre parti) per macinare, sfibrare, affilare, avvivare, levigare, rettificare, tagliare o troncare, di pietre naturali, anche agglomerate, di abrasivi naturali od artificiali agglomerati o di materie ceramiche, anche con parti (anime, steli, anelli, ecc.) di altre materie, o montati sul loro asse ma senza basamento:	
	A) di abrasivi agglomerati:	
	I) costituiti da diamanti naturali o sintetici . .	10 %
	II) altri . .	10 %
	B) non nominati	8 %
68.05	Pietre per affilare, per avvivare o per levigare a mano, di pietre naturali, di abrasivi agglomerati o di materie ceramiche:	
	A) di abrasivi agglomerati . . .	11 %
	B) altri	8 %
68.06	Abrasivi naturali o artificiali, in polvere o in granelli, applicati su tessuto, carta, cartone od altre materie, anche tagliati, o in pezzi cuciti o altrimenti riuniti	11 %
68.07	Lane di lave, di scorie, di roccia ed altre lane minerali simili; vermiculite espansa, argilla espansa e simili prodotti minerali espansi; miscele e lavori di materie minerali per l'isolamento termico od acustico, esclusi quelli delle voci numeri 68.12, 68.13 e del Capitolo 69:	
	A) lane di lave, di scorie, di roccia ed altre lane minerali simili . . .	10 %
	B) altri	9 %
68.08	Lavori di asfalto o di prodotti simili (pece di petrolio, di carbone fossile, ecc.)	8 %
68.09	Pannelli, tavole, quadrelli, blocchi e simili, di fibre vegetali, fibre di legno, paglia, trucioli o residui di legno, agglomerati con cemento, gesso od altri leganti minerali	14 %
68.10	Lavori di gesso o di composizioni a base di gesso:	
	A) tavole, piastre, pannelli, quadrelli e simili, non ornati . . .	7 %
	B) altri	10 %
68.11	Lavori di cemento, di calcestruzzo o di pietra artificiale, anche armati, compresi i lavori di cemento di scoria o quelli di « granito ».	10 %
68.12	Lavori di amianto-cemento, cellulosa-cemento e simili:	
	A) materiali da costruzione	10 %
	B) altri	13 %

Segue CAPITOLO 68: **Lavori di pietre, gesso, ecc.**

Numero della tariffa	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei dazi
68.13	Amianto lavorato; lavori di amianto, diversi da quelli della voce n. 68.14 (cartoni, fili, tessuti, oggetti da vestiario, copricapi, calzature, ecc.), anche armati; miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio e lavori di queste materie:	
	A) amianto lavorato, fibre cardate, tinte, ecc.)	10 %
	B) lavori di amianto:	
	I) quadrelli da rivestimento o da pavimentazione a base di amianto con aggiunta di cariche o di leganti diversi dal cemento	20 %
	II) fili, cordoni, corde, trecce. baderne e tessuti:	
	a) tessuti	17 %
	b) fili:	
	1) fili con anima di acciaio	11 %
	2) altri	14 %
	c) cordoni, corde, trecce e baderne	16 %
	III) altri	17 %
	C) miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio e lavori di queste materie:	
	I) miscele	10 %
	II) lavori	18 %
68.14	Guarnizioni di frizione (segmenti, dischi, rondelle, nastri, tavole, piastre, cilindri, ecc.) per freni, per innesti e per qualsiasi altro organo di attrito, a base di amianto, di altre sostanze minerali o di cellulosa, anche combinate con materie tessili od altre materie	20 %
68.15	Mica lavorata e lavori di mica, compresa la mica su carta o su tessuto (micanite, micafolium, ecc.):	
	A) fogli o lamine di mica	7 %
	B) lastre. fogli o nastri formati con residui di sfaldature o di polveri di mica, anche fissati su supporto	8 %
	C) altri	10 %
68.16	Lavori di pietre o di altre materie minerali (compresi i lavori di torba), non nominati né compresi altrove	14 %

CAPITOLO 69

PRODOTTI CERAMICI

NOTE

1. — *Il Capitolo* 69 *comprende soltanto i prodotti ottenuti dalla cottura ceramica sia di terre previamente modellate, sia di rocce previamente foggiate. Nelle voci dal n.* 69.04 *al n.* 69.14 *incluso rientrano unicamente i prodotti diversi dai calorifughi e dai refrattari.*

2. — *Sono esclusi da questo Capitolo*:

a) *i prodotti del Capitolo* 71, *specialmente gli oggetti che rispondono alla definizione delle minuterie di fantasia;*
b) *gli isolatori ed i pezzi isolanti per l'elettricità delle voci numeri* 85.25 *e* 85.26;
c) *i denti artificiali di materie ceramiche* (*n.* 90.19);
d) *gli oggetti del Capitolo* 91 (*orologeria*), *in particolare le casse e simili delle pendole e degli altri apparecchi d'orologeria;*
e) *i giuochi, giocattoli e attrezzi per sport* (*Capitolo* 97);
f) *i bottoni, le pipe ed altri oggetti del Capitolo* 98;
g) *gli oggetti d'arte, di collezione e di antichità* (*Capitolo* 99).

Numero della tariffa	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei dazi
	I. — PRODOTTI CALORIFUGHI E REFRATTARI	
69.01	Mattoni, lastre, piastrelle e altri pezzi calorifughi di terre d'infusori, di kieselgur, di farine silicee fossili e di altre terre silicee simili . . .	10 %
69.02	Mattoni, lastre, piastrelle ed altri pezzi simili da costruzione, refrattari:	
	A) magnesiaci o contenenti dolomia o cromite . .	10 %
	B) non nominati	10 %
69.03	Altri prodotti refrattari (storte, crogiuoli, muffole, tubetti, tappi, supporti, coppelle, tubi, condotti, guaine, bacchette, ecc.):	
	A) contenenti grafite, piombaggine o altri derivati del carbonio . .	18 %
	B) magnesiaci o contenenti dolomia o cromite . .	12 %
	C) altri . .	14 %
	II. — ALTRI PRODOTTI CERAMICI	
69.04	Mattoni da costruzione (compresi i tavelloni, le volterrane, i copriferro ed elementi simili):	
	A) di terra comune (terracotta)	8 %
	B) di altre materie ceramiche	10 %
69.05	Tegole, ornamenti architettonici (cornici, fregi, ecc.) e altri prodotti ceramici per l'edilizia (mitre, segmenti di condotte per camini, ecc.):	
	A) tegole di terra comune (terracotta)	7 %
	B) altre	10 %
69.06	Tubi, raccordi e altri pezzi per canalizzazioni e usi simili:	
	A) di terra comune (terracotta)	7 %
	B) di altre materie ceramiche	16 %
69.07	Piastrelle, blocchetti e lastre da pavimentazione o da rivestimento non verniciati né smaltati	18 %

Segue CAPITOLO 69: **Prodotti ceramici**

Numero della tariffa	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei dazi
69.08	Altre piastrelle, blocchetti e lastre da pavimentazione o da rivestimento	18 %
69.09	Apparecchi ed oggetti per usi chimici ed altri usi tecnici; trogoli, tinozze e altri recipienti simili per l'economia rurale; giare e altri recipienti simili per il trasporto o l'imballaggio:	
	A) di porcellana	21 %
	B) di altre materie ceramiche	16 %
69.10	Acquai, lavabi, bidè, tazze per gabinetti (closets), vasche da bagno e altri apparecchi fissi simili per usi sanitari o igienici	20 %
69.11	Vasellame e oggetti d'uso domestico o da toletta, di porcellana	27 %
69.12	Vasellame e oggetti di uso domestico o da toletta, di altre materie ceramiche:	
	A) di terra comune (terracotta)	15 %
	B) di grés	17 %
	C) di maiolica o di terraglia fine	21 %
	D) di altre materie ceramiche	21 %
69.13	Statuette, oggetti di fantasia, di arredamento o di ornamento anche personale:	
	A) di terra comune (terracotta)	16 %
	B) di porcellana	22 %
	C) di altre materie ceramiche	20 %
69.14	Altri lavori di materie ceramiche:	
	A) di terra comune (terracotta)	15 %
	B) di porcellana	22 %
	C) di altre materie ceramiche	19 %

CAPITOLO 70

VETRO E LAVORI DI VETRO

NOTE

1. — *Sono esclusi da questo Capitolo:*

a) *le preparazioni vetrificabili (n. 32.08);*

b) *gli oggetti del Capitolo 71 (minuterie di fantasia, ecc.);*

c) *gli isolatori ed i pezzi isolanti per l'elettricità delle voci n. 85.25 e n. 85.26;*

d) *gli elementi di ottica lavorati otticamente, le siringhe per iniezioni ipodermiche, gli occhi artificiali, nonché i termometri, barometri, aerometri, densimetri ed altri oggetti o strumenti da classificare nel Capitolo 90;*

e) *i giuochi, giocattoli, accessori, per alberi di Natale ed altri oggetti compresi nel Capitolo 97, diversi dagli occhi senza meccanismo per bambole e per altri oggetti del Capitolo 97;*

f) *i bottoni, gli spruzzatori montati, le bottiglie isolanti montate ed altri oggetti da classificare nel Capitolo 98.*

2. — *Per l'applicazione della voce n. 70.07, nell'espressione « vetro colato o laminato e vetro per vetrate (anche sgrossati e smerigliati o puliti), tagliati in forma diversa dalla quadrata o rettangolare, oppure curvati o altrimenti lavorati (smussati, incisi, ecc.) », sono compresi pure gli oggetti ottenuti con questi vetri, purché non siano placcati né incorniciati, né combinati con materie diverse dal vetro.*

3. — *Ai sensi di questo Capitolo, la silice fusa ed il quarzo fuso sono considerati come « vetro ».*

Numero della tariffa	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei dazi
70.01	Residui di vetreria ed altri avanzi e rottami di vetro; vetro in massa (escluso il vetro da ottica):	
	A) residui di vetreria ed altri avanzi e rottami di vetro . .	esenzione
	B) vetro in massa (escluso il vetro d'ottica) . .	9 %
70.02	Vetro detto « smalto », in massa, barre, bacchette o tubi . .	10 %
70.03	Vetro non lavorato, in barre, bacchette, biglie o tubi (escluso il vetro da ottica)	10 %
70.04	Vetro colato o laminato, non lavorato (anche armato o placcato durante la fabbricazione), in lastre o in fogli di forma quadrata o rettangolare . .	10 %
70.05	Vetro tirato o soffiato detto « vetro per vetrate », non lavorato (anche placcato durante la fabbricazione), in lastre di forma quadrata o rettangolare.	10 %
70.06	Vetro colato o laminato e « vetro per vetrate » (anche armati o placcati durante la fabbricazione), semplicemente sgrossati e smerigliati o puliti su una o entrambe le facce, in lastre o in fogli di forma quadrata o rettangolare	10 %
70.07	Vetro colato o laminato e « vetro per vetrate » (anche sgrossati e smerigliati o puliti), tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare, o curvati o altrimenti lavorati (smussati, incisi, ecc.); vetri isolanti a parèti multiple; vetri riuniti in vetrate	20 %
70.08	Lastre o vetri di sicurezza, anche sagomati, consistenti in vetri temperati o formati di due o più fogli aderenti fra loro	22 %
70.09	Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi . .	22 %
70.10	Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, tubi per compresse ed altri recipienti simili, di vetro, per il trasporto o l'imballaggio; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro	24 %
70.11	Ampolle e involucri tubolari di vetro, aperti, non finiti, senza guarnizioni, per lampade, tubi, valvole elettriche e simili	18 %

Segue CAPITOLO 70: **Vetro e lavori di vetro**

Numero della tariffa	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei dazi
70.12	Ampolle di vetro per recipienti isolanti, anche finite:	
	A) non finite	21 %
	B) finite	25 %
70.13	Oggetti di vetro per il servizio di tavola, di cucina, di toletta, per ufficio, per la decorazione degli appartamenti o per usi simili, esclusi gli oggetti della voce n. 70.19	24 %
70.14	Vetrerie per illuminazione, per segnalazione e per ottica comune	20 %
70.15	Vetri da orologeria, da occhialeria comune e simili, curvi, piegati e simili, compresi i globi cavi ed i segmenti	19 %
70.16	Piastrelle, mattoni, quadrelli, tegole ed altri oggetti di vetro colato o foggiato a stampo, anche armato, per l'edilizia e costruzioni; vetro detto multicellulare o vetro ad alveoli in blocchi, pannelli, lastre e conchiglie.	10 %
70.17	Vetrerie per laboratorio, per uso igienico, per farmacia, anche graduate o tarate; ampolle per sieri e oggetti simili:	
	A) vetrerie per laboratorio, per uso igienico e per farmacia:	
	I) di silice fusa o di quarzo fuso	16 %
	II) altre	23 %
	B) ampolle per sieri ed oggetti simili	22 %
70.18	Vetro da ottica ed elementi di vetro da ottica e da occhialeria medica, diversi dagli elementi da ottica lavorati otticamente	12 %
70.19	Perle, imitazioni di perle fini e di pietre preziose e semipreziose e conterie simili, di vetro; cubi, tessere, placchette, frammenti e schegge (anche su supporto), di vetro, per mosaici e decorazioni simili; occhi artificiali di vetro, diversi da quelli per protesi, compresi gli occhi per balocchi; oggetti di conterie di vetro; oggetti di fantasia di vetro filato (lavorato al cannello):	
	A) perle, imitazioni di perle fini e di pietre preziose e semipreziose e conterie simili, di vetro:	
	I) perle di vetro:	
	a) tagliate o lucidate meccanicamente	lista G
	b) altre	lista G
	II) imitazioni di perle fini	lista G
	III) imitazioni di pietre preziose e semipreziose:	
	a) tagliate o lucidate meccanicamente	lista G
	b) altre	lista G
	IV) conterie simili di vetro:	
	a) granuli sferici (ballotines) per superfici riflettenti	17 %
	b) altre	lista G
	B) occhi artificiali	17 %
	C) oggetti di conterie di vetro	20 %
	D) altri	20 %
70.20	Lana di vetro, fibre di vetro e lavori di queste materie:	
	A) fibre non tessili e lavori di fibre non tessili	19 %
	B) fibre tessili e lavori di fibre tessili	23 %
70.21	Altri lavori di vetro	21 %

SEZIONE XIV

PERLE FINI, PIETRE PREZIOSE (GEMME), PIETRE SEMIPREZIOSE (FINI), E SIMILI, METALLI PREZIOSI, METALLI PLACCATI O RICOPERTI DI METALLI PREZIOSI E LAVORI DI QUESTE MATERIE; MINUTERIE DI FANTASIA; MONETE

CAPITOLO 71

PERLE FINI, PIETRE PREZIOSE (GEMME), PIETRE SEMIPREZIOSE (FINI), E SIMILI, METALLI PREZIOSI, METALLI PLACCATI O RICOPERTI DI METALLI PREZIOSI E LAVORI DI QUESTE MATERIE; MINUTERIE DI FANTASIA

NOTE

1. — *Con riserva dell'applicazione della Nota* 1 (a) *della Sezione VI e delle eccezioni stabilite qui di seguito, rientra in questo Capitolo qualsiasi oggetto costituito in tutto od in parte:*

a) *da perle fini o da pietre preziose (gemme) o da pietre semipreziose (fini) o da pietre sintetiche o ricostituite; oppure*

b) *da metalli preziosi o da metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi.*

2. — a) *Dalle voci numeri* 71.12, 71.13 *e* 71.14 *sono esclusi gli oggetti in cui i metalli preziosi o i metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi costituiscono semplici accessori o guarnizioni di minima importanza (quali iniziali, monogrammi, ghiere, orli, ecc.); il paragrafo* b) *della Nota* 1 *precedente non comprende gli oggetti della specie;*

b) *la voce n.* 71.15 *comprende soltanto oggetti non comportanti nè metalli preziosi nè metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, oppure che li comportano sotto forma di semplici accessori o guarnizioni di minima importanza.*

3. — Sono esclusi da questo Capitolo:

a) *la amalgame di metalli preziosi e i metalli preziosi allo stato colloidale (n.* 28.49);

b) *le legature sterili per suture chirurgiche, i prodotti per otturazione dentaria ed altri prodotti del Capitolo* 30;

c) *gli oggetti compresi nel Capitolo* 32 *(es. i lucidi liquidi);*

d) *gli oggetti di marocchineria, di astucceria o da viaggio, compresi nella voce n.* 42.02, *e gli oggetti della voce n.* 42.03;

e) *gli oggetti delle voci numeri* 43.03 *e* 43.04;

f) *i prodotti compresi nella Sezione* XI *(materie tessili e manufatti di tali materie);*

g) *gli oggetti compresi nel Capitolo* 64 *(calzature) e* 65 *(cappelli, copricapi ed altre acconciature);*

h) *gli ombrelli, bastoni ed altri oggetti compresi nel Capitolo* 66;

ij) *i ventagli e le ventole a mano (n.* 67.05);

k) *le monete (Capitoli* 72 *o* 99);

l) *gli oggetti guarniti di residui o di polveri di pietre preziose (gemme) o di pietre semipreziose (fini) o di polveri di pietre sintetiche, consistenti in lavori di abrasivi delle voci dal n.* 68.04 *al n.* 68.06, *oppure in utensili del Capitolo* 82; *gli utensili od oggetti del Capitolo* 82, *la cui parte operante è costituita da pietre preziose (gemme) o da pietre semipreziose (fini) o da pietre sintetiche o ricostituite, montate su un supporto di metallo comune; le macchine, gli apparecchi e il materiale elettrico e le loro parti o pezzi staccati, compresi nella Sezione* XVI. *Tuttavia, le parti ed i pezzi staccati e gli oggetti, composti interamente da pietre preziose (gemme) a da pietre semipreziose (fini) o da pietre sintetiche o ricostituite, sono compresi in questo Capitolo;*

m) *gli oggetti compresi nei capitoli* 90, 91 *e* 92 *(strumenti scientifici, orologeria e strumenti musicali);*

n) *le armi e loro parti (Capitolo* 93);

o) *gli oggetti previsti dalla Nota* 2 *del Capitolo* 97;

p) *gli oggetti del Capitolo* 98, *diversi da quelli delle voci numeri* 98.01 *e* 98.12;

q) *le produzioni originali dell'arte statuaria e della scultura (n.* 99.03), *gli oggetti da collezione (n.* 99.05) *e gli oggetti di antichità, aventi più di cento anni di età (n.* 99.06). *Tuttavia, le perle fini, le pietre preziose (gemme) e le pietre semipreziose (fini) sono comprese in questo Capitolo.*

4. — a) *le perle coltivate sono classificate come perle fini;*

b) *per «metalli preziosi» si intendono l'argento, l'oro, il platino e i metalli del gruppo del platino;*

c) *per metalli del gruppo del platino si intendono l'iridio, l'osmio, il palladio, il rodio e il rutenio.*

5. — *Per l'applicazione di questo Capitolo, sono considerate come leghe di metalli preziosi unicamente le leghe (compresi i miscugli sinterizzati) che contengono uno o più metalli preziosi, purchè il peso del metallo prezioso o di uno dei metalli preziosi sia almeno uguale a* 2 % *del peso della lega. Le leghe di metalli preziosi sono classificate nel seguente modo:*

a) *qualsiasi lega contenente, in peso,* 2 % *o più di platino è classificata come lega di platino;*

b) *qualsiasi lega contenente, in peso,* 2 % *o più di oro, senza platino o con meno di* 2 % *di platino, è classificata come lega di oro;*

c) *qualsiasi altra lega compresa in questo Capitolo è classificata come lega di argento.*

Ai fini dell'applicazione di questa Nota, i metalli del gruppo del platino sono considerati come un unico metallo ed assimilati al platino.

6. — *Salvo disposizioni contrarie, qualsiasi menzione, nella Tariffa, di «metallo prezioso» o di «metalli preziosi», comprende egualmente le leghe da classificare come tali metalli, per effetto della Nota 5. L'espressione «metallo prezioso» non comprende gli oggetti definiti dalla Nota 7, nè i metalli comuni o le materie non metalliche, platinati* (ma non placcati o ricoperti di platino o di metalli del gruppo del platino), *dorati o argentati.*

7. — *Si considerano «placcati o ricoperti di metalli preziosi» gli oggetti aventi un supporto di metallo e di cui una o più facce sono ricoperte di metalli preziosi mediante saldatura, laminazione a caldo o altro simile procedimento meccanico.*

Gli oggetti di metalli comuni con incrostazioni di metalli preziosi sono considerati come placcati o ricoperti.

8. — *Per «minuterie», ai sensi della voce n.* 71.12, *devono intendersi:*

a) *i piccoli oggetti che servono all'ornamento personale, come anelli, braccialetti, collane fermagli, orecchini, catene per orologi, ciondoli, pendenti, spille per cravatte, bottoni per polsini, medaglie o distintivi religiosi o altri, ecc.;*

b) *gli oggetti per uso personale destinati ad essere portati sulla persona, nonchè gli oggetti da tasca o da borsetta, come portasigarette e portasigari, tabacchiere, confettiere e portacipria, borse fatte a maglia, rosari, ecc.*

Si considerano «oggetti di gioielleria», ai sensi della stessa voce, le minuterie di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, che comportano perle fini o false, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o pietre false, pietre sintetiche o ricostituite oppure parti di tartaruga, madreperla, avorio, ambra naturale o ricostituita, giavazzo o corallo.

9. — *Si considerano «oggetti di oreficeria», ai sensi della voce n.* 71.13, *quelli per servizi da tavola, da toletta, da scrittorio, i servizi per fumatori, gli oggetti da ornamento per interni, gli oggetti per l'esercizio del culto.*

10. — *Si considerano «minuterie di fantasia», ai sensi della voce n.* 71,16, *gli oggetti della specie di quelli definiti dalla Nota* 8 (a) (*esclusi i bottoni per polsini ed altri oggetti della voce n.* 98.01, *i pettini per ornamento, le mollette per capelli e oggetti simili della voce n.* 98.12) *e che, non comportando perle fini, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini), pietre sintetiche o ricostituite, nè metalli preziosi o metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, salvo il caso di guarnizioni o di accessori di minima importanza, siano costituiti:*

a) *interamente o parzialmente da metalli comuni, anche dorati, argentati o platinati;*

b) *da ogni altra materia, purchè composte da almeno due materie diverse qualunque (ad es. legno e vetro, osso ed ambra, madreperla e materie plastiche artificiali). A tale riguardo, non si tiene conto dei semplici dispositivi di unione (fili per infilare e simili).*

11. — *Gli astucci, scrigni e simili custodie, presentati con gli oggetti di questo Capitolo ai quali sono destinati e con i quali sono normalmente venduti, sono da classificare come questi oggetti. Presentati isolatamente, essi seguono il loro regime rispettivo.*

Numero della tariffa	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei dazi
	I. — PERLE FINI, PIETRE PREZIOSE (GEMME), PIETRE SEMIPREZIOSE (FINI), E SIMILI	
71.01	Perle fini, gregge o lavorate, non incastonate nè montate, anche infilate per comodità di trasporto, ma non assortite	esenzione
71.02	Pietre preziose (gemme) e pietre semipreziose (fini), gregge, tagliate o altrimenti lavorate, non incastonate nè montate, anche infilate per comodità di trasporto, ma non assortite:	
	A) gregge o semplicemente segate, sfaldate o sgrossate .	esenzione
	B) altre:	
	I) per usi industriali:	
	a) oggetti di quarzo piezoelettrico	5 %
	b) altre	8 %
	II) per altri usi . . .	esenzione
71.03	Pietre sintetiche o ricostituite, gregge, tagliate o altrimenti lavorate, non incastonate nè montate, anche infilate per comodità di trasporto, ma non assortite:	
	A) gregge o semplicemente segate, sfaldate o sgrossate . .	2 %
	B) altre:	
	I) per usi industriali	8 %
	II) per altri usi	4 %
71.04	Polveri e residui di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) e di pietre sintetiche	3 %

Segue CAPITOLO 71: **Perle fini, ecc.**

Numero della tariffa	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei dazi
	II. — METALLI PREZIOSI, METALLI PLACCATI O RICOPERTI DI METALLI PREZIOSI, GREGGI O SEMILAVORATI	
71.05	Argento e sue leghe (compreso l'argento dorato e l'argento platinato), greggi o semilavorati:	
	A) greggi	esenzione
	B) barre, fili e profilati, di sezione piena; lastre, fogli, nastri .	4 %
	C) tubi, canne e barre cave .	7 %
	D) fogli sottili il cui spessore, non compreso il supporto, è inferiore o uguale a 0,15 mm	13 %
	E) polveri, canutiglie, trucioli, pagliuzze, lustrini, ritagli ed altri .	13 %
71.06	Metalli comuni placcati o ricoperti di argento, greggi o semilavorati:	
	A) greggi	10 %
	B) semilavorati . .	13 %
71.07	Oro e sue leghe (compreso l'oro platinato), greggi o semilavorati:	
	A) greggi	esenzione
	B) barre, fili e profilati, di sezione piena; lastre, fogli, nastri .	2 %
	C) tubi, canne e barre cave . . .	4 %
	D) fogli sottili il cui spessore, non compreso il supporto, è inferiore o uguale a 0,15 mm	12 %
	E) polveri, canutiglie, trucioli, pagliuzze, lustrini, ritagli ed altri .	11 %
71.08	Metalli comuni o argento, placcati o ricoperti di oro, greggi o semilavorati	9 %
71.09	Platino e metalli del gruppo del platino e loro leghe, greggi o semilavorati:	
	A) platino e leghe di platino:	
	I) greggi, compreso il nero di platino	esenzione
	II) barre, fili e profilati, di sezione piena; lastre, fogli e nastri . .	2 %
	III) tubi, canne e barre cave	3 %
	IV) fogli sottili, il cui spessore, non compreso il supporto, è inferiore o eguale a 0,15 mm	8 %
	V) polveri, canutiglie, trucioli, pagliuzze, lustrini, ritagli ed altri . .	9 %
	B) metalli del gruppo del platino e loro leghe:	
	I) greggi	esenzione
	II) semilavorati	4 %
71.10	Metalli comuni o metalli preziosi, placcati o ricoperti di platino o di metalli del gruppo del platino, greggi o semilavorati	7 %
71.11	Ceneri di oreficeria, residui, rottami di metalli preziosi . .	esenzione
	III. — MINUTERIE, GIOIELLERIA E ALTRI LAVORI	
71.12	Minuterie e oggetti di gioielleria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi:	
	A) di metalli preziosi	9 %
	B) di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi . .	12 %

Segue CAPITOLO 71: **Perle fini, ecc.**

Numero della tariffa	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei dazi
71.13	Oggetti di oreficeria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi:	
	A) di metalli preziosi	9 %
	B) di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi . .	12 %
71.14	Altri lavori di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi:	
	A) di metalli preziosi	9 %
	B) di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi	12 %
71.15	Lavori di perle fini, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini), di pietre sintetiche o ricostituite:	
	A) lavori di perle fini:	
	I) collane, braccialetti ed altri lavori di perle fini semplicemente infilate, senza dispositivo di chiusura o altri accessori	esenzione
	II) altri	14 %
	B) lavori di pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini), di pietre sintetiche o ricostituite:	
	I) esclusivamente di pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini):	
	a) collane, braccialetti ed altri lavori di pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini), semplicemente infilate, senza dispositivo di chiusura o altri accessori	esenzione
	b) altri	9 %
	II) altri	14 %
71.16	Minuterie di fantasia	22 %

CAPITOLO 72

MONETE

NOTA

Sono escluse da questo Capitolo le monete aventi il carattere di oggetti da collezione (n. 99.05)

Numero della tariffa	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei dazi
72.01	Monete	esenzione

SEZIONE XV

METALLI COMUNI E LORO LAVORI

NOTE

1. — *Questa Sezione non comprende*:

a) *i colori e gli inchiostri preparati con polveri o pagliuzze metalliche, nonchè i fogli per impressioni a caldo* (*dal n.* 32.08 *al n.* 32.10 *e n.* 32.13);

b) *il ferro-cerio ed altre leghe piroforiche* (*n.* 36.07);

c) *i copricapi di metallo e loro parti metalliche, delle voci n.* 65.06 *e* 65.07;

d) *le ossature e parti metalliche di parapioggia, parasoli ed ombrelli* (*n.* 66.03);

e) *gli oggetti del Capitolo* 71 *e, in particolare, le leghe di metalli preziosi, i metalli comuni placcati di metalli preziosi e le minuterie di fantasia di metalli comuni;*

f) *gli oggetti della Sezione* XVI (*Macchine ed apparecchi; materiale elettrico*);

g) *le rotaie montate* (*n.* 86.10) *ed altri oggetti della Sezione* XVII;

h) *gli strumenti e gli apparecchi della Sezione* XVIII, *comprese le molle per apparecchi di orologeria;*

ij) *i pallini da caccia, di piombo* (*n.* 93.07) *ed altri oggetti della Sezione* XIX (*Armi e munizioni*);

k) *gli oggetti del Capitolo* 94 (*Mobili, reti elastiche per letti, ecc.*);

l) *gli stacci a mano* (*n.* 96.06);

m) *gli oggetti del Capitolo* 97 (*Giuochi, giocattoli ed oggetti per sport*);

n) *i bottoni, i portapenne, i portamatite, le penne e gli altri oggetti del Capitolo* 98 (*Lavori diversi*).

2. — *In tutte le Sezioni della Tariffa, si considerano come « parti e forniture d'impiego generale » di metalli comuni*:

a) *gli oggetti di ghisa, ferro e acciaio delle voci numeri* 73.20, 73.25, 73.29, 73.31 *e* 73.32, *nonchè i corrispondenti oggetti di altri metalli comuni;*

b) *le molle e le lame per molle di metalli comuni, eccetto quelle per apparecchi di orologeria* (*n.* 91.11);

c) *gli oggetti delle voci numeri* 83.01, 83.02, 83.07, 83.09, 83.12 *e* 83.14.

Nei Capitoli che vanno dal n. 73 *al n.* 82 *incluso (eccettuate le voci numeri* 73.29 *e* 74.13), *la dizione parti e pezzi staccati non va riferita alle parti ed alle forniture d'impiego generale quali sono qui definite.*

Ferme restando le disposizioni del paragrafo precedente e della Nota premessa al Capitolo 83, *i lavori classificabili nei Capitoli* 82 *e* 83 *sono esclusi dai Capitoli che vanno dal* 73 *all'*81.

3. — *Regola sulle leghe*:

a) *le leghe di metalli comuni contenenti in peso più del* 10 % *di nichelio seguono il trattamento del nichelio, tranne quando il ferro sia prevalente in peso su ciascuno degli altri costituenti;*

b) *le ferro-leghe e le cupro-leghe sono da classificare, rispettivamente, nelle voci numeri* 73.02 *e* 74.02;

c) *le altre leghe di metalli comuni sono classificate secondo il metallo che predomina in peso nei confronti di ciascuno degli altri costituenti;*

d) *eccezion fatta per le ferro-leghe e per le cupro-leghe, le leghe costituite da metalli comuni appartenenti a questa Sezione e da elementi non classificabili in essa, sono considerate come leghe di metalli comuni e classificate in questa Sezione qualòra il peso totale di tali metalli comuni sia uguale o superiore a quello degli altri elementi;*

e) *i miscugli di polveri metalliche, sinterizzati, ed i miscugli intimi non omogenei, ottenuti per fusione, seguono il regime delle leghe.*

4. — *Salvo disposizioni contrarie, in tutte le Sezioni della Tariffa ove un metallo sia particolarmente nominato, la menzione deve essere riferita anche alle leghe da classificare, in virtù della Nota* 3, *come il metallo stesso.*

5. — *Regola sui prodotti composti*:

Salvo disposizioni contrarie, i prodotti composti da due o più metalli comuni o metalli considerati tali, sono da classificare come i corrispondenti prodotti del metallo predominante in peso.

Agli effetti dell'applicazione di questa regola, si considerano:

a) *la ghisa, il ferro e l'acciaio, come un solo metallo;*

b) *le leghe, come se fossero costituite, per l'intero loro peso, dal metallo di cui seguono il trattamento.*

6. — *L'espressione « avanzi e rottami di metalli o di lavori di metalli » si riferisce agli avanzi od ai rottami adatti esclusivamente al recupero del metallo o alla fabbricazione di prodotti chimici o di preparazioni chimiche.*

NOTA COMPLEMENTARE

Non ha influenza, nella classificazione dei prodotti di questa Sezione, la spalmatura grossolana di grasso, olio, catrame, minio, grafite, ecc., evidentemente destinata a proteggerli dalla ruggine o da altre ossidazioni.

CAPITOLO 73

GHISA, FERRO E ACCIAIO

NOTE

1. — *Si considerano come:*

a) *ghise* (n. 73.01):

i prodotti ferrosi che contengono in peso 1,9 % *o più di carbonio e che possono contenere, inoltre, uno o più dei seguenti elementi, nelle percentuali, in peso, sotto indicate:*

meno di 15 % *di fosforo;*
8 % *o meno di silicio;*
6 % *o meno di manganese;*
30 % *o meno di cromo;*
40 % *o meno di tungsteno;*
10 % *o meno, in totale, di altri elementi (nichelio, rame, alluminio, titanio, vanadio, molibdeno, ecc.).*

Tuttavia, le leghe ferrose dette « acciai indeformabili », che contengono in peso 1,9 % *o più di carbonio e che presentano le caratteristiche dell'acciaio, sono classificate come gli acciai secondo la specie.*

b) I) *Ghise specolari (spiegel)* (n. 73.01):

i prodotti che contengono in peso più del 6 %, *ma non più del* 30 % *di manganese e che rispondono, per quanto concerne le altre caratteristiche, alla definizione della Nota* 1 a).

II) (*C.E.C.A.*) - *Ghise ematiti (da fusione o da affinazione)* (n. 73.01):

i prodotti che possono contenere, in peso, al massimo 0,50 % *di fosforo come pure silicio e manganese nelle proporzioni massime fissate dalla Nota* 1 a).

III) (*C.E.C.A.*) *Ghise fosforose (compreso il ferro-fosforo)* (n. 73.01):

i prodotti che possono contenere, in peso, più di 0,50 % *ma meno di* 15 % *di fosforo come pure silicio e manganese nelle proporzioni massime fissate dalla Nota* 1 a).

Le ghise ematiti e le ghise fosforose possono contenere, inoltre, isolatamente o assieme, in peso, non più di:

0,30 % *di nichelio,*
0,20 % *di cromo,*
0,30 % *di rame,*
0,10 % *di ciascuno degli altri elementi di lega (alluminio, titanio, vanadio, molibdeno, tungsteno, ecc.).*

Le ghise fosforose che contengono, in peso, 15 % *e più di fosforo rientrano nella voce n.* 28.55 *(fosfuri).*

c) *ferro-leghe* (n. 73.02):

i prodotti ferrosi greggi di fonderia, non suscettibili, praticamente, nè di laminazione nè di fucinazione, usati in siderurgia e che contengono uno o più dei seguenti elementi, nelle percentuali, in peso, sotto indicate:

più di 8 % *di silicio;*
più di 30 % *di manganese;*
più di 30 % *di cromo;*
più di 40 % *di tungsteno;*
più di 10 % *e in totale, di altri elementi di lega (alluminio, titanio, vanadio, molibdeno, niobio, ecc., ad esclusione del rame).*

La proporzione totale degli elementi di lega non ferrosi non può sorpassare in peso il 96 % *per le ferro-leghe contenenti silicio, il* 92 % *per le ferro-leghe contenenti manganese senza silicio e il* 90 % *per le altre.*

d) *acciai legati* (n. 73.15):

acciai contenenti in peso uno o più elementi nelle proporzioni seguenti:

più di 2 % *di manganese e silicio presi insieme;*

2 % *o più di manganese;*
2 % *o più di silicio;*
0,50 % *o più di nichelio;*
0,50 % *o più di cromo;*
0,10 % *o più di molibdeno;*
0,10 % *o più di vanadio;*
0,30 % *o più di tungsteno;*
0,30 % *o più di cobalto;*
0,30 % *o più di alluminio;*
0,40 % *o più di rame;*
0,10 % *o più di piombo;*
0,12 % *o più di fosforo;*
0,10 % *o più di zolfo;*
0,20 % *o più di fosforo e di zolfo, presi insieme;*
0,10 % *o più di altri elementi presi isolatamente*

e) *acciaio fino al carbonio* (n. 73.15):

l'acciaio contenente in peso 0,6 % *o più di carbonio, a condizione che il tenore in zolfo e in fosforo sia inferiore, in peso, a* 0,04 % *per ciascuno di questi elementi presi isolatamente o a* 0,07 % *per questi due elementi presi insieme.*

f) *masselli* (n. 73.06):

i prodotti destinati alla laminazione, alla fucinazione o alla rifusione ottenuti:

o per lavorazione al maglio di una massa di ferro pudellata, al fine di eliminare le scorie di affinazione;

o per saldatura, mediante laminazione ad alta temperatura di pacchetti di ferro o d'acciaio in rottami o di ferri pudellati.

g) *lingotti* (*n.* 73.06):
i prodotti destinati alla laminazione o alla fucinazione, ottenuti per fusione e colata in forme (lingottiere).

h) *blumi e billette* (*n.* 73.07):
i semi-prodotti a sezione rettangolare o quadrata, la cui sezione trasversale è superiore a mm² 1225 e il cui spessore è superiore al quarto della larghezza.

ij) *bramme e bidoni* (*n.* 73.07):
i semi-prodotti a sezione rettangolare, aventi spessore minimo di mm 6, larghezza minima di mm 150 ed il cui spessore non supera il quarto della larghezza.

k) *sbozzi in rotoli per lamiere* (*n.* 73.08):
i semi-prodotti laminati a caldo, di sezione rettangolare, aventi spessore minimo di mm 1,5 e di larghezza superiore a mm 500, presentati in rotoli continui (bobine) del peso minimo di kg 500.

l) *larghi piatti* (*n.* 73.09):
i prodotti a sezione rettangolare, laminati a caldo, per il lungo, con cilindri scanalati o al treno universale, aventi spessore superiore a mm 5 fino a mm 100 incluso e di larghezza superiore a mm 150 fino a mm 1200 incluso.

m) *nastri* (*n.* 73.12):
i prodotti laminati, anche a bordi refilati, di sezione rettangolare, aventi spessore non superiore a mm 6, larghezza non superiore a mm 500, purchè lo spessore non ecceda il decimo della larghezza, presentati in striscie diritte, arrotolati o ammatassati.

n) *lamiere* (*n.* 73.13):
i prodotti laminati (esclusi gli sbozzi in rotoli per lamiere, quali sono definiti alla Nota 1 k) suddetta) aventi spessore non superiore a mm 125, e, se di forma quadrata o rettangolare, di larghezza superiore a mm 500.

(C.E.C.A.) Si distinguono tra esse le lamiere dette «magnetiche» che sono quelle aventi una perdita in watt, per chilogramma, determinata secondo il metodo Epstein, con una corrente a 50 periodi ed una induzione di 10.000 Gauss:

inferiore o eguale a 2,1 W, se il loro spessore non sorpassi 0,2 mm;
inferiore o eguale a 3,6 W, se il loro spessore è compreso tra 0,2 mm e 0,6 mm;
inferiore o eguale a 6 W, se il loro spessore è compreso tra 0,6 mm inclusi e 1,5 mm inclusi.

Restano in particolare comprese nella voce n. 73.13 le lamiere tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare, perforate, ondulate, scanalate, striate, lucidate o rivestite, a condizione che queste lavorazioni non abbiano conferito alle lamiere della specie il carattere di oggetti o di lavori considerati altrove.
(C.E.C.A.) Per l'applicazione delle sottovoci, le lamiere ondulate con qualsiasi procedimento sono considerate come lamiere piane.

o) *fili* (*n.* 73.14)
i prodotti trafilati a freddo, a sezione trasversale piena, di qualsiasi forma, non avente alcuna dimensione superiore a mm 13. Tuttavia, agli effetti delle voci n. 73.26 e n. 73.27, si considerano egualmente come fili i prodotti aventi le stesse dimensioni, ma ottenuti per laminazione.

p) *barre* (*n.* 73.10):
i prodotti a sezione piena, che non rispondono interamente ad una qualsiasi delle definizioni precisate alle lettere h), ij), k), l), m), n) ed o), che precedono, ed aventi sezione trasversale a forma di circolo, segmento circolare, ovale, ellisse, triangolo isoscele, quadrato, rettangolo, esagono, ottagono o trapezio regolare.
(C.E.C.A.) La vergella o bordione (fil machine) è un prodotto di sezione piena, unicamente laminato a caldo e presentato in rotoli avvolti a caldo.

Sotto questa denominazione si comprendono:
1) i prodotti a sezione tonda o quadra il cui diametro o lato non ecceda mm 13;
2) i prodotti di qualsiasi altra sezione, che non rispondono alla definizione dei nastri precisati dalla Nota 1 m) ed il cui peso per metro lineare, non ecceda 1,330 kg.

q) *barre forate di acciaio per la perforazione delle mine* (*n.* 73.10):
le barre di qualsiasi sezione, atte specificamente alla fabbricazione dei fioretti o barre da mine, la cui maggiore dimensione esterna della sezione trasversale sia superiore a mm 15 ma non a mm 50 e sia almeno il triplo della maggiore dimensione interna (foro).
Le barre forate di acciaio, che non rispondono a questa definizione rientrano nella voce n. 73.18.

r) *profilati* (*n.* 73.11):
i prodotti di sezione piena, diversi da quelli previsti dalla voce n. 73.16, che non rispondono interamente ad una qualunque delle definizioni precisate alle lettere h), ij), k), l), m), n) ed o) ed aventi in sezione trasversale una forma diversa da quelle previste alla lettera p).

s) (*C.E.C.A.*) *Latta* (*numeri* 73.12 *e* 73.13)
i nastri e le lamiere ricoperte d'uno strato metallico avente un tenore di stagno eguale o superiore a 97 % in peso, rivestiti o non d'uno strato di vernice.

2. — *Non rientrano nelle voci che vanno dal n. 73.06 al n. 73.14 incluso i prodotti di acciaio legato o di acciaio fino al carbonio (n. 73.15).*

3. — *I prodotti siderurgici delle voci che vanno dal n. 73.06 al n. 73.15 incluso, placcati con un metallo ferroso di qualità diversa, seguono il regime del metallo ferroso predominante in peso.*

4. — *Il ferro ottenuto per elettrolisi è classificato secondo la sua forma e le sue dimensioni nelle voci corrispondenti dei prodotti ottenuti con altri procedimenti.*

5. — *Si considerano come «condotte forzate», ai sensi della voce n. 73.19, i tubi (compresi i gomiti), chiodati, saldati o senza saldatura, di sezione circolare, aventi diametro interno superiore a mm 400 e pareti di spessore superiore a mm 10,5.*

Segue CAPITOLO 73: **Ghisa, ferro e acciaio**

Numero della tariffa	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei dazi
73.01	Ghise (comprese le ghise specolari) gregge, in lingotti, pani, salmoni o masse:	
	A) ghisa specolare (spiegel)	CECA
	B) ghise ematiti:	
	I) contenenti in peso più di 1,50 % di manganese	CECA
	II) contenenti in peso 1,50 % o meno di manganese	CECA
	C) ghise fosforose:	
	I) contenenti in peso 1 % o meno di silicio	CECA
	II) contenenti in peso più di 1 % di silicio	CECA
	D) ghise non nominate:	
	I) contenenti in peso da 0,30 % incluso a 1 % incluso di titanio e da 0,5 % incluso a 1 % incluso di vanadio	CECA
	II) altre	CECA
73.02	Ferro-leghe:	
	A) ferro-manganese:	
	I) contenente in peso più di 2 % di carbonio (ferro-manganese carburato)	CECA
	II) altro	lista G.
	B) ferro-alluminio, ferro-silico-alluminio e ferro-silico-mangano-alluminio	lista G.
	C) ferro-silicio	lista G.
	D) ferro-silico-manganese	lista G.
	E) ferro-cromo e ferro-silico-cromo:	
	I) ferro-cromo	lista G.
	II) ferro-silico-cromo	lista G.
	F) ferro-titanio e ferro-silico-titanio	lista G.
	G) ferro-tungsteno e ferro-silico-tungsteno	lista G.
	H) ferro-molibdeno; ferro-vanadio	lista G.
	IJ) altre:	
	I) ferro-nichelio	lista G.
	II) ferro-silico-alluminio-calcio	lista G.
	III) non nominate	lista G.
73.03	Rottami, cascami e avanzi di lavori di ghisa, di ferro e di acciaio:	
	A) non scelti nè classificati	CECA
	B) scelti e classificati:	
	I) di ghisa	CECA
	II) di ferro stagnato	CECA
	III) altri	CECA
73.04	Graniglie di ghisa, di ferro o di acciaio, anche frantumate o calibrate	10%
73.05	Polveri di ferro e di acciaio; ferro e acciaio spugnoso (spugna):	
	A) polveri di ferro o d'acciaio	8 %
	B) ferro e acciaio spugnoso (spugna)	7 %

Segue CAPITOLO 73: **Ghisa, ferro e acciaio**

Numero della tariffa	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei dazi
73.06	Ferro e acciaio in masselli, lingotti o masse:	
	A) masselli	CECA
	B) lingotti:	
	I) non placcati	CECA
	II) placcati	CECA
	C) masse	CECA
73.07	Ferro e acciaio in blumi, billette, bramme e bidoni; ferro e acciaio semplicemente sbozzati per fucinatura o martellatura (sbozzi di forgia):	
	A) blumi e billette:	
	I) laminati:	
	a) non placcati	CECA
	b) placcati	CECA
	II) fucinati	10%
	B) Bramme e bidoni:	
	I) laminati:	
	a) non placcati	CECA
	b) placcati	CECA
	II) fucinati	10%
	C) sbozzi di forgia	10%
73.08	Sbozzi in rotoli per lamiere, di fèrro o di acciaio:	
	A) non placcati, d'una larghezza:	
	I) di meno di 1,50 m.	CECA
	II) di 1,50 m. o più	CECA
	B) placcati	CECA
73.09	Larghi piatti di ferro o di acciaio:	
	A) non placcati	CECA
	B) placcati	CECA
73.10	Barre di ferro o di acciaio, laminati o estruse a caldo o fucinate (compresa la vergella o bordione); barre di ferro o di acciaio ottenute o rifinite a freddo; barre forate di acciaio per la perforazione delle mine:	
	A) semplicemente laminate o estruse a caldo:	
	I) vergella o bordione	CECA
	II) barre piene	CECA
	III) barre forate per la perforazione delle mine	CECA
	B) semplicemente fucinate	10%
	C) semplicemente ottenute o rifinite a freddo	10%
	D) placcate o lavorate alla superficie (lucidate, rivestite, ecc.):	
	I) semplicemente placcate:	
	a) laminate o estruse a caldo:	
	1) vergella o bordione	CECA
	2) altre	CECA
	b) ottenute o rifinite a freddo	10%
	II) altre	10%

Numero della tariffa	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei dazi
73.11	Profilati di ferro o di acciaio, laminati o estrusi a caldo, fucinati, oppure ottenuti o rifiniti a freddo; palancole di ferro o di acciaio, anche forate o fatte di elementi riuniti :	
	A) profilati:	
	I) semplicemente laminati o estrusi a caldo:	
	a) profilati ad U, a I o ad H, d'una altezza (*a*):	
	1) di meno di 80 mm.	CECA
	2) di 80 mm. o più	CECA
	b) profilati Zorès	CECA
	c) altri profilati	CECA
	II) semplicemente fucinati	10%
	III) semplicemente ottenuti o rifiniti a freddo	10%
	IV) placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.):	
	a) semplicemente placcati:	
	1) laminati o estrusi a caldo	CECA
	2) ottenuti o rifiniti a freddo	10%
	b) altri	10%
	B) Palancole	CECA
73.12	Nastri di ferro o di acciaio, laminati a caldo o a freddo:	
	A) semplicemente laminati a caldo, anche decapati	CECA
	B) semplicemente laminati a freddo, anche decapati:	
	I) destinati alla fabbricazione della latta (presentati in rotoli) (*b*)	CECA
	II) altri	10%
	C) placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie:	
	I) argentati, dorati o platinati	10%
	II) smaltati	10%
	III) stagnati:	
	a) latta	CECA
	b) altri	10%
	IV) zincati o piombati	10%
	V) altri (ramati, ossidati artificialmente, laccati, nichelati, verniciati, placcati, parcherizzati, litografati, ecc.):	
	a) semplicemente placcati:	
	1) laminati a caldo	CECA
	2) laminati a freddo	10%
	b) altri	10%
	D) altrimenti foggiati o lavorati (perforati, presellati, orlati, ecc.)	10%
73.13	Lamiere di ferro o di acciaio, laminate a caldo o a freddo:	
	A) lamiere dette « magnetiche »:	
	I) aventi, qualunque sia il loro spessore, una perdita di watt inferiore o eguale a 0,75 watt	CECA

(a) Per i profilati a U, a I, o ad H. l'altezza si intende quella costituita dalla distanza tra i piani paralleli determinati dalla superficie esterna delle ali. (b) Con riserva di controllo della destinazione.

Segue CAPITOLO 73: **Ghisa ferro, e acciaio**

Numero della tariffa	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei dazi
73.13 *(segue)*	II) altre, di spessore:	
	a) di più di 1 mm.	CECA
	b) di 1 mm. o meno	CECA
	B) altre lamiere:	
	I) semplicemente laminate a caldo, non decapate, dello spessore:	
	a) di 3 mm. o più	CECA
	b) di 2 mm. inclusi a 3 mm. esclusi	CECA
	c) di 0,5 mm. inclusi a 2 mm. esclusi:	
	1) di 1 mm. escluso e 2 mm. esclusi	CECA
	2) di 0,5 mm. inclusi a 1 mm. incluso	CECA
	d) di meno di 0,5 mm.	CECA
	II. semplicemente laminate a caldo o decapate, dello spessore:	
	a) di 3 mm. o più	CECA
	b) di 2 mm. inclusi a 3 mm. esclusi	CECA
	c) di 0,5 mm. inclusi a 2 mm. esclusi:	
	1) di 1 mm. escluso a 2 mm. esclusi	CECA
	2) di 0,5 mm. inclusi a 1 mm. incluso	CECA
	d) di meno di 0,5 mm.	CECA
	III) semplicemente laminati a freddo, anche decapati, dello spessore:	
	a) di 3 mm. o più	10 %
	b) di 2 mm. inclusi a 3 mm. esclusi	CECA
	c) di 0,5 mm. inclusi a 2 mm. esclusi:	
	1) di 1 mm. escluso a 2 mm. esclusi	CECA
	2) di 0,5 mm. inclusi a 1 mm. incluso	CECA
	d) di meno di 0,5 mm.	CECA
	IV) semplicemente lucidate o levigate a superficie specolare	CECA
	V) placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie:	
	a) argentate, dorate o platinate	10 %
	b) smaltate	10 %
	c) stagnate:	
	1) latta	CECA
	2) altre	CECA
	d) zincate o piombate	CECA
	e) altre (ramate, ossidate artificialmente, laccate, nichelate, verniciate, placcate, parcherizzate, litografate, ecc.):	
	1) stagnate e litografate	CECA
	2) altre	CECA
	VI) altrimenti foggiate o lavorate:	
	a) semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o rettangolare:	
	1) argentate, dorate o platinate	10 %
	2) smaltate	10 %
	3) altre	CECA
	b) perforate, centinate, imbutite, cesellate, incise, rabescate ed altre, escluse le lamiere foggiate per laminazione	10 %

Segue CATALOGO 73: **Ghisa, ferro e acciaio**

Numero della tariffa	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei dazi
73.14	Fili di ferro o di acciaio, nudi o rivestiti, esclusi i fili isolati per la elettricità	10 %
73.15	Acciai legati e acciaio fino al carbonio, nelle forme indicate alle voci dal n. 73.06 al n. 73.14 incluso:	
	A) acciaio fino al carbonio:	
	I) lingotti, blumi, billette, bramme, bidoni:	
	a) fucinati . . .	9 %
	b) altri:	
	1) lingotti . . .	CECA
	2) blumi, billette, bramme e bidoni . .	CECA
	II) sbozzi di forgia . . .	10 %
	III) sbozzi in rotoli per lamiere; larghi piatti:	
	a) sbozzi in rotoli per lamiere . . .	CECA
	b) larghi piatti . . .	CECA
	IV) barre (comprese la vergella o bordione e le barre forate per la perforazione delle mine) e profilati:	
	a) semplicemente fucinati . . .	10 %
	b) semplicemente laminati o estrusi a caldo . .	CECA
	c) semplicemente ottenuti o rifiniti a freddo	10 %
	d) placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.):	
	1) semplicemente placcati:	
	laminati o estrusi a caldo	CECA
	ottenuti o rifiniti a freddo .	10 %
	2) altri . . .	10 %
	V) nastri:	
	a) semplicemente laminati a caldo, anche decapati . .	CECA
	b) semplicemente laminati a freddo, anche decapati . .	10 %
	c) placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie:	
	1) semplicemente placcati:	
	laminati a caldo . .	CECA
	laminati a freddo . .	10 %
	2) altri	10 %
	d) altrimenti foggiati o lavorati (perforati, presellati, orlati, ecc.) . .	10 %
	VI) lamiere:	
	a) semplicemente laminate a caldo, non decapate . .	CECA
	b) semplicemente laminate a caldo e decapate	CECA
	c) semplicemente laminate a freddo, anche decapate, dello spessore:	
	1) di 3 mm. o più	10 %
	2) di meno di 3 mm.	CECA
	d) lucidate, placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie . .	CECA
	e) altrimenti foggiate o lavorate:	
	1) semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare	CECA
	2) perforate, centinate, imbutite, casellate, incise, rabescate e altre, escluse le lamiere foggiate per laminazione	10 %

Segue CATALOGO 73: **Ghisa, ferro e acciaio**

Numero della tariffa	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei dazi
73.15 *(segue)*	VII) fili nudi o rivestiti, esclusi i fili isolati per l'elettricità	10 %
	B) acciai legati:	
	I) lingotti, blumi, billette, brame, bidoni:	
	a) fucinati	8 %
	b) altri:	
	1) lingotti	CECA
	2) blumi, billette, bramme e bidoni	CECA
	II) sbozzi di forgia	10 %
	III) sbozzi in rotoli per lamiere; larghi piatti:	
	a) sbozzi in rotoli per lamiere	CECA
	b) larghi piatti	CECA
	IV) barre (comprese la vergella o bordione e le barre forate per la perforazione delle mine) e profilati:	
	a) semplicemente fucinati	9 %
	b) semplicemente laminati o estrusi a caldo	CECA
	c) semplicemente ottenuti o rifiniti a freddo	10 %
	d) placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.):	
	1) semplicemente placcati:	
	laminati o estrusi a caldo	CECA
	ottenuti o rifiniti a freddo	10 %
	2) altri	10 %
	V) nastri:	
	a) semplicemente laminati a caldo, anche decapati	CECA
	b) semplicemente laminati a freddo, anche decapati	10 %
	c) placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie:	
	1) semplicemente placcati:	
	laminati a caldo	CECA
	laminati a freddo	10 %
	2) altri	10 %
	d) altrimenti foggiati o lavorati (perforati, presellati, orlati, ecc.)	10 %
	VI) lamiere:	
	a) lamiere dette « magnetiche »:	
	1) aventi, qualunque sia il loro spessore, una perdita in watt inferiore o eguale a 0,75 watt	CECA
	2) altre	CECA
	b) altre lamiere:	
	1) semplicemente laminate a caldo, non decapate	CECA
	2) semplicemente laminate a caldo e decapate	CECA
	3) semplicemente laminate a freddo, anche decapate, dello spessore:	
	di 3 mm. o più	10 %
	di meno di 3 mm.	CECA

Segue CAPITOLO 73: **Ghisa, ferro e acciaio.**

Numero della tariffa	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei dazi
73.15 (*segue*)	4) lucidate, placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie .	CECA
	5) altrimenti foggiate o lavorate:	
	semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o rettangolare	CECA
	perforate, centinate, imbutite, cesellate, incise, rabescate e altre, escluse le lamiere foggiate per laminazione	10 %
	VII) fili nudi o rivestiti, esclusi quelli isolati per l'elettricità .	10 %
73.16	Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie, aghi, cuori, incroci e scambi, tiranti per aghi, cremagliere, traverse, stecche, piastrine di appoggio, piastrine di fissaggio piastre e barre di scartamento per la posa o per il fissaggio delle rotaie:	
	A) rotaie:	
	I) conduttrici di corrente, con parti di metallo non ferrose . .	18 %
	II) altre:	
	a) nuove . . .	CECA
	b) usate . .	CECA
	B) controrotaie	CECA
	C) cremagliere	13 %
	D) traverse . . .	CECA
	E) stecche (ganasce) e piastrine di appoggio:	
	I) laminate	CECA
	II) altre . . .	15 %
	F) altri . . .	14 %
73.17	Tubi di ghisa . .	13 %
73.18	Tubi (compresi i loro sbozzi) di ferro o di acciaio, esclusi gli oggetti della voce n. 73.19	14 %
73.19	Condotte forzate di acciaio, anche blindate, del tipo utilizzato per installazioni idroelettriche	13 %
73.20	Accesori per tubi, di ghisa, ferro o acciaio (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.)	14 %
73.21	Costruzioni, anche incomplete, montate o non, e loro parti (capannoni, ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, intelaiature di porte e finestre, serrande di chiusura, balaustrate, grate, ecc.), di ghisa, ferro o acciaio; lamiere, nastri, barre, profilati, tubi, ecc., di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni	14 %
73.22	Serbatoi, cisterne, vasche, tini e altri recipienti simili per qualsiasi materia, di ghisa, ferro o acciaio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo . . .	15 %
73.23	Fusti, tamburi, bidoni, scatole e altri recipienti analoghi per il trasporto o l'imballaggio, di lamiere di ferro o di acciaio, della capacità:	
	A) di più di 50 litri .	15 %
	B) di 50 litri o meno	17 %
73.24	Recipienti di ferro o di acciaio per gas compressi o liquefatti . . .	17 %

Segue CAPITOLO 73: **Ghisa, ferro e acciaio.**

Numero della tariffa	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei dazi
73.25	Cavi, corde, trecce, brache e simili, di ferro o di acciaio, esclusi i prodotti isolati per l'elettricità	17 %
73.26	Rovi artificiali e cordoncini (torsades) anche spinati, di fili o di nastri di ferro o di acciaio	15 %
73.27	Tele metalliche, griglie e reti, di fili di ferro o di acciaio .	15 %
73.28	Reti di un solo pezzo, di ferro o di acciaio, ottenute da lamiere o da striscie di lamiere incise e stirate	15 %
73.29	Catene, catenelle, e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio	16 %
73.30	Ancore ,ancorotti, e loro parti, di ferro o di acciaio . .	18 %
73.31	Punte, chiodi, rampini, graffette ondulate e smussate, occhi, ganci e puntine da disegno, di ferro o di acciaio, anche con capocchia di altra materia, ma esclusi quelli con capocchia di rame:	
	A) punte o denti per l'attrezzatura delle macchine per materie tessili . .	13 %
	B) altri . . .	16 %
73.32	Bulloni e dadi anche non filettati, tirafondi, viti, viti ad occhio e ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette ed oggetti simili di bulloneria e viteria, di ghisa, ferro o acciaio; rondelle (comprese le rondelle spaccate ed altre destinate a funzionare da molla) di ferro o di acciaio:	
	A) non filettati . .	16 %
	B) filettati	17 %
73.33	Aghi da cucire a mano, uncinetti, ferri da maglia, passacordini, passalacci e oggetti simili per effettuare a mano lavori di cucito, di ricamo, di rete o di tappezzeria, punteruoli da ricamo, sbozzati o finiti, di ferro o di acciaio:	
	A) aghi da cucire, da rammendo o da ricamo . . .	19 %
	B) altri	15 %
73.34	Spilli di ferro o di acciaio, esclusi quelli per ornamento personale, compresi quelli per capelli, per ondulazione e simili	19 %
73.35	Molle e foglie di molle di ferro o di acciaio	17 %
73.36	Stufe, caloriferi, cucine economiche (comprese quelle che possono essere utilizzate accessoriamente per il riscaldamento centrale), fornelli, caldaie a focolaio, scaldapiatti e apparecchi simili non elettrici, dei tipi impiegati per usi domestici, nonchè le loro parti e pezzi staccati, di ghisa, di ferro o di acciaio	17 %
73.37	Apparecchi di riscaldamento centrale non elettrici(caldaie, esclusi generatori di vapore della voce n. 84.01, caloriferi ad aria calda e radiatori), e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio	17 %
73.38	Vasellame ed altri oggetti di uso domestico o igienico e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio	17 %
73.39	Paglia di ferro o di acciaio; spugna, strofinacci, guanti ed oggetti simili per pulire, lucidare e per usi analoghi, di ferro o di acciaio	17 %
73.40	Altri lavori di ghisa, di ferro o di acciaio:	
	A) ghisa . .	14 %
	B) altri	18 %

CAPITOLO 74

RAME

NOTE.

1. — *Si considerano « cupro-leghe », ai sensi della voce n. 74.02, le composizioni contenenti rame ad altre materie in qualsiasi proporzione, non adatte praticamente né alla laminazione né alla fucinatura e che sono utilizzate sia come prodotti di apporto nella preparazione delle leghe, sia come disossidanti, desolforanti o in usi simili nella metallurgia dei metalli non ferrosi. Tuttavia, le combinazioni di fosforo e di rame (fosfuri di rame), contenenti più dell'8% in peso di fosforo, rientrano nella voce n. 28.55.*

2. — *Per l'applicazione di questo Capitolo si considerano come:*

a) *Fili (n. 74.03):*

i prodotti di sezione piena, laminati, filati o trafilati, la cui sezione trasversale, di qualsiasi forma, non eccede mm 6 nella dimensione maggiore.

b) *Barre e profilati (n. 74.03):*

i prodotti di sezione piena, laminati, filati, trafilati o fucinati, la cui dimensione maggiore nella sezione trasversale è superiore a mm 6 e, per quanto concerne i prodotti piatti, il cui spessore oltrepassa il decimo della larghezza. Si considerano egualmente tali i prodotti delle stesse forme e dimensioni, ottenuti per stampaggio, per getto o per sinterizzazione, quando abbiano subito una operazione ulteriore alla superficie, eccedente una grossolana sbavatura.

c) *Lamiere, lastre, fogli e nastri (n. 74.04):*

i prodotti piatti (diversi dai prodotti greggi della voce n. 74.01), anche arrotolati, la cui dimensione maggiore nella sezione trasversale è superiore a mm 6 ed il cui spessore, eccedente mm. 0,15, non oltrepassa il decimo della larghezza.

Sono particolarmente compresi nella voce n. 74.04 le lamiere, le lastre, i fogli ed i nastri aventi uno spessore superiore a mm. 0,15, tagliati in forma diversa dalla quadrata o rettangolare, perforati, ondulati, scanalati, striati, lucidati o ricoperti, purchè queste lavorazioni non conferiscano a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

3. — *Sono particolarmente compresi nelle voci numeri 74.07 e 74.08 i tubi, le barre forate e gli accessori per tubi, lucidati o ricoperti e quelli di forma speciale o sagomati (curvati, a serpentino, filettati, maschiati, forati, strozzati, conici, ad alette riportate, ecc.).*

Numero della tariffa	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei dazi
74.01	Metalline cuprifere; rame greggio (rame da affinazione e rame raffinato); cascami e rottami di rame	esenzione
74.02	Cupro-leghe	esenzione
74.03	Barre, profilati e fili di sezione piena, di rame	10 %
74.04	Lamiere, lastre, fogli e nastri di rame, di spessore superiore a mm 0.15 . .	10 %
74.05	Fogli e nastri sottili di rame (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili), di spessore di mm. 0,15 o meno (non compreso il supporto):	
	A) fissati su supporto . . .	13 %
	B) altri . .	10 %
74.06	Polveri e pagliette di rame:	
	A) polvere non impalpabile . . .	esenzione
	B) polvere impalpabile e pagliette . . .	14 %
74.07	Tubi (compressi i loro sbozzi) e barre forate di rame .	13 %
74.08	Accessori per tubi, di rame (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.)	15 %
74.09	Serbatoi, cisterne, vasche, tini ed altri recipienti simili per qualsiasi materia, di rame, di capacità superiore a litri 300, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo	14 %

Segue CAPITOLO 74 : **Rame**

Numero della tariffa	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei dazi
74.10	Cavi, corde, trecce e simili, di fili di rame, esclusi i prodotti isolati per l'elettricità	13 %
74.11	Tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), reti e griglie, di fili di rame	12 %
74.12	Reti di un sol pezzo, di rame, ottenute da lamiere o lastre incise o stirate . .	14 %
74.13	Catene, catenelle e loro parti, di rame . . .	17 %
74.14	Punte, chiodi, rampini, ganci e puntine, di rame o aventi il gambo di ferro o di acciaio e la testa di rame	13 %
74.15	Bulloni e dadi (anche non filettati), viti, viti ad occhio e ganci a vite, ribadini, copiglie, pernetti, chiavette e oggetti simili di bulloneria e di viteria; rondelle (comprese le rondelle spaccate e quelle destinate a funzionare da molla), di rame	14 %
74.16	Molle di rame	17 %
74.17	Apparecchi non elettrici per cucinare e per riscaldare dei tipi di uso domestico, loro parti e pezzi staccati, di rame	15 %
74.18	Oggetti di uso domestico e igienico e loro parti, di rame . .	17 %
74.19	Altri lavori di rame	18 %

CAPITOLO 75

NICHELIO

NOTE

1. — *Per l'applicazione di questo Capitolo, si considerano come:*

a) *Fili* (*n.* 75.02):

i prodotti di sezione piena, laminati, filati o trafilati,, la cui sezione trasversale, di qualsiasi forma, non eccede mm 6 nella dimensione maggiore.

b) *Barre e profilati* (*n.* 75.02):

i prodotti di sezione piena, laminati, filati, trafilati o fucinati, la cui dimensione maggiore nella sezione trasversale è superiore a mm 6 e, per quanto concerne i prodotti piatti, il cui spessore oltrepassa il decimo della larghezza. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme e dimensioni, ottenuti per stampaggio, per getto o per sinterizzazione, quando abbiano subito un'operazione ulteriore alla superficie, eccedente una grossolana sbavatura

c) *Lamiere, lastre, fogli e nastri* (*n.* 75.03):

i prodotti piatti (diversi dai prodotti greggi dela voce n. 75.01), *anche arrotolati, la cui dimensione maggiore nella sezione trasversale è superiore a mm ed il cui spessore non eccede il decimo della larghezza.*

Sono particolarmente compresi nella voce n. 75.03 *le lamiere, le lastre, i fogli ed i nastri tagliati in forma diversa dalla quadrata o rettangolare, perforati, ondulati, scanalati, striati, lucidati o ricoperti, purchè queste lavorazioni non conferiscano a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.*

2. — *Sono particolarmente compresi nella voce n.* 75.04 *i tubi, le barre forate e gli accessori per tubi, lucidati o ricoperti, e quelli di forma speciale o sagomati (curvati, a serpentino, filettati, maschiati, forati, strozzati, conici, ad alette riportate, ecc.).*

Numero della tariffa	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei dazi
75.01	Metalline, speiss ed altri prodotti intermedi della metallurgia del nichelio; nichelio greggio (esclusi gli anodi della voce n. 75.05); cascami e rottami di nichelio	esenzione
75.02	Barre, profilati e fili di sezione piena, di nichelio . . .	9 %
75.03	Lamiere, lastre, fogli e nastri di qualunque spessore, di nichelio; polveri e pagliette di nichelio:	
	A) lamiere, lastre, fogli e nastri . .	10 %
	B) polveri e pagliette	2 %
75.04	Tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate ed accessori per tubi (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.), di nichelio:	
	A) tubi (compresi i loro sbozzi) e barre forate	12 %
	B) accessori per tubi	13 %
75.05	Anodi per nichelatura, colati, laminati od ottenuti per elettrolisi, greggi e lavorati:	
	A) greggi di colata o d'elettrolisi	5 %
	B) in barre semplicemente laminate o estruse	7 %
	C) altri	10 %
75.06	Lavorati di nichelio:	
	A) punte, chiodi, rampini, ganci e simili; oggetti di bulloneria e di viteria; rondelle, comprese le rondelle spaccate ed altre rondelle destinate a funzionare da molla	13 %
	B) altri	16 %

CAPITOLO 76

ALLUMINIO

NOTE

1. — *Per l'applicazione di questo Capitolo, si considerano come:*

a) *Fili (n. 76.02):*
i prodotti di sezione piena, laminati, filati o trafilati, la cui sezione trasversale, di qualsiasi forma, non eccede mm 6 nella dimensione maggiore.

b) *Barre e profilati (n. 76.02):*
i prodotti di sezione piena, laminati, filati, trafilati o fucinati, la cui dimensione maggiore nella sezione trasversale è superiore a mm 6 e, per quanto concerne i prodotti piatti, il cui spessore oltrepassa il decimo della larghezza. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme e dimensioni, ottenuti per stampaggio, per getto o per sinterizzazione, quando abbiano subito un'operazione ulteriore alla superficie eccedente una grossolana sbavatura.

c) *Lamiere, lastre, foglio e nastri (n. 76.03):*
i prodotti piatti (diversi dai prodotti greggi della voce n. 76.01, anche arrotolati, la cui dimensione maggiore nella sezione trasversale è superiore a mm 6 ed il cui spessore, eccedente mm 0,15, non oltrepassa un decimo della larghezza.
Sono particolarmente compresi nella voce n. 76.03 le lamiere, le lastre, i fogli e i nastri aventi uno spessore superiore a mm 0,15, tagliati in forma diversa dalla quadrata o rettangolare, perforati, ondulati, scanalati, striati, lucidati o ricoperti, sempre che queste lavorazioni non conferiscano a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

2. — *Sono particolarmente compresi nelle voci numeri 76.06 e 76.07 i tubi, le barre forate e gli accessori per tubi, lucidati o ricoperti e quelli di forma speciale o sagomati (curvati, a serpentino, filettati, maschiati, forati, strozzati, conici, ad alette riportate, ecc).*

Numero della tariffa	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei dazi
76.01	Alluminio greggio; cascami e rottami di alluminio . .	lista G
76.02	Barre, profilati e fili di sezione piena, di alluminio .	10 %
76.03	Lamiere, lastre, fogli e nastri, di alluminio, di spessore superiore a mm. 0,15	10 %
76.04	Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali e supporti simili), di spessore di mm. 0,15 e meno (non compreso il supporto):	
	A) fissati su supporto	20 %
	B) altri	10 %
76.05	Polveri e pagliette di alluminio:	
	A) polvere non impalpabile	10 %
	B) polvere impalpabile e pagliette . .	21 %
76.06	Tubi (compresi i loro sbozzi) e barre forate di alluminio . .	19 %
76.07	Accessori per tubi, di alluminio (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.)	20 %
76.08	Costruzioni, anche incomplete, montate o non, e loro parti (capannoni, ponti ed elementi di ponti, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, intelaiature di porte e finestre, balaustrate, ecc.), di alluminio; lamiere, barre, profilati, tubi, ecc., di alluminio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni	19 %
76.09	Serbatoi, cisterne, vasche, tini ed altri recipienti simili per qualsiasi materia, di alluminio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno e calorifugo	19 %
76.10	Fusti, tamburi, bidoni, scatole ed altri recipienti simili, per il trasporto o l'imballaggio, di alluminio, compresi i recipienti tubolari rigidi o flessibili	19 %

Segue CAPITOLO 76 : **Alluminio**

Numero della tariffa	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei dazi
76.11	Recipienti di alluminio per gas compressi e liquefatti .	21 %
76.12	Cavi, corde, trecce e simili, di fili di alluminio, esclusi i prodotti isolati per l'elettricità	19 %
76.13	Tele metalliche, reti e griglie, di fili di alluminio . .	18 %
76.14	Reti di un sol pezzo, di alluminio, ottenute da lamiere o lastre incise e stirate	20 %
76.15	Oggetti di uso domestico o igienico e loro parti, di alluminio .	20 %
76.16	Altri lavori di alluminio:	12 %
	A) tubetti, spole, rocche, rocchetti e supporti simili, per la filatura e la tessitura	12 %
	B) punte, chiodi, rampini, ganci e simili; oggetti di bulloneria e di viteria; rondelle, comprese le rondelle spaccate ed altre rondelle destinate a funzionare da molla	16 %
	C) altri . .	19 %

CAPITOLO 77

MAGNESIO, BERILLIO (GLUCINIO)

Numero della tariffa	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei dazi
77.01	Magnesio greggio; cascami e rottami di magnesio (comprese le torniture non calibrate)	lista G
77.02	Magnesio in barre, profilati, fili, lamiere, fogli, nastri, tubi, barre forate, polvere, pagliette e torniture calibrate:	
	A) barre, profilati, fili, lamiere, fogli, nastri e torniture calibrate . .	10 %
	B) tubi e barre forate	19 %
	C) polveri e pagliette	17 %
77.03	Lavori di magnesio	20 %
77.04	Berillio (glucinio), greggio o lavorato:	
	A) greggio; cascami e rottami	3 %
	B) lavorato:	
	I) barre, profilati, fili, lamiere, fogli e nastri . . .	8 %
	II) altri	10 %

CAPITOLO 78

PIOMBO

NOTE

1. — *Per l'applicazione di questo Capitolo, si considerano come:*

a) *Fili* (*n.* 78.02):

i prodotti di sezione piena, laminati, filati o trafilati, la cui sezione trasversale, di qualsiasi forma, non eccede mm 6 nella dimensione maggiore.

b) *Barre e profilati* (*n.* 78.02):

i prodotti di sezione piena, laminati, filati, trafilati o fucinati, la cui dimensione maggiore nella sezione trasversale è superiore a mm. 6 e, per quanto concerne i prodotti piatti, il cui spessore oltrepassa il decimo della larghezza. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme e dimensioni, ottenuti per stampaggio, per getto o per sinterizzazione, quando abbiano subìto una lavorazione ulteriore alla superficie, eccedente una grossolana sbavatura.

c) *Lamiere, fogli e nastri* (*n.* 78.03):

i prodotti piatti (diversi dai prodotti greggi della voce n. 78.01), *anche arrotolati, la cui dimensione maggiore nella sezione trasversale è superiore a mm.* 6 *ed il cui spessore non eccede il decimo della larghezza, ad eccezione dei prodotti pesanti kg.* 1,700 *o meno per metro quadrato.*

Sono particolarmente compresi nella voce n. 78.03 *le lamiere, i fogli e i nastri del peso superiore a kg.* 1,700 *per metro quadrato, tagliati in forma diversa dalla quadrata o rettangolare, perforati, ondulati, scanalati, striati, lucidati o ricoperti, purchè queste lavorazioni non conferiscano a tali prodotti i caratteri di oggetti o lavori previsti altrove.*

2. — *Sono particolarmente compresi nella voce n.* 78.05 *i tubi, le barre forate e gli accessori per tubi, lucidati o ricoperti e quelli di forma speciale o sagomati (curvati, a serpentino, filettati, maschiati, forati, strozzati, conici, ad alette riportate, ecc.).*

Numero della tariffa	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei dazi
78.01	Piombo greggio (anche argentifero); cascami e rottami di piombo .	lista G
78.02	Barre, profilati e fili di sezione piena, di piombo . .	10 %
78.03	Lamiere, fogli e nastri di piombo, del peso superiore a kg 1,700 per metro quadrato	10 %
78.04	Fogli e nastri sottili di piombo (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili), pesanti per metro quadrato kg 1.700 o meno (non compreso il supporto); polveri e pagliette di piombo:	
	A) fogli e nastri sottili:	
	I) fissati su supporto . . .	15 %
	II) altri . . .	10 %
	B) polveri e pagliette . .	5 %
78.05	Tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate ed accessori per tubi (raccordi, gomiti, tubi ad S per sifoni, giunti, manicotti, flange, ecc.), di piombo:	
	A) tubi (compresi i loro sbozzi) e barre forate . .	13 %
	B) accessori per tubi	14 %
78.06	Lavori di piombo:	
	A) recipienti muniti di blindaggio di protezione di piombo contro le radiazioni per il trasporto o l'immagazzinamento di sostanze radioattive . .	EURATOM lista A2
	B) altri	17 %

CAPITOLO 79

ZINCO

NOTE

1. — *Per l'applicazione di questo Capitolo, si considerano come:*

a) *Fili* (*n.* 79.02):

i prodotti di sezione piena, laminati, filati o trafilati, la cui sezione trasversale, di qualsiasi forma, non eccede mm 6 *nella dimensione maggiore.*

b) *Barre e profilati* (*n.* 79.02):

i prodotti di sezione piena, laminati, filati, trafilati o fucinati, la cui dimensione maggiore nella sezione trasversale è superiore a mm. 6 *e, per quanto concerne i prodotti piatti, il cui spessore oltrepassa il decimo della larghezza. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme e dimensioni, ottenuti per stampaggio, per getto o per sinterizzazione, quando abbiano subìto un'operazione ulteriore alla superficie, eccedente una grossolana sbavatura.*

c) *Lamiere, fogli e nastri* (*n.* 79.03):

i prodotti piatti (diversi dai prodotti greggi della voce n. 79.01), *anche arrotolati, la cui dimensione maggiore nella sezione trasversale è superiore a mm* 6 *ed il cui spessore non oltrepassa il decimo della larghezza.*

Sono particolarmente compresi nella voce n. 79.03 *le lamiere, i fogli ed i nastri tagliati in forma diversa dalla quadrata o rettangolare, perforati, ondulati, scanalati, striati, lucidati o ricoperti, purchè queste lavorazioni non conferiscano a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.*

2. — *Sono particolarmente compresi nella voce n.* 79.04 *i tubi, le barre forate e gli accessori per tubi, lucidati o ricoperti e quelli di forma speciale o sagomati (curvati, a serpentino, filettati, maschiati, forati, strozzati, conici, ad alette riportate, ecc.).*

Numero della tariffa	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei dazi
79.01	Zinco greggio; cascami e rottami di zinco .	lista G
79.02	Barre, profilati e fili di sezione piena, di zinco .	10 %
79.03	Lamiere, fogli e nastri, di qualsiasi spessore, di zinco; polveri e pagliette di zinco:	
	A) lamiere, fogli e nastri .	10 %
	B) polveri (comprese le polveri impure) e pagliette .	7 %
79.04	Tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate ed accessori per tubi (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.), di zinco:	
	A) tubi (compresi i loro sbozzi) e barre forate .	13 %
	B) accessori per tubi .	15 %
79.05	Grondaie, coperture per tetti, lucernari ed altri lavori sagomati, di zinco, per l'edilizia	14 %
79.06	Altri lavori di zinco .	16 %

CAPITOLO 80

STAGNO

NOTE

1. — *Per l'applicazione di questo Capitolo, si considerano come:*

a) *Fili* (*n.* 80.02):
i prodotti di sezione piena, laminati, filati o trafilati, la cui sezione trasversale, di qualsiasi forma, non eccede mm 6 nella dimensione maggiore.

b) *Barre e profilati* (*n.* 80.02):
i prodotti di sezione piena, laminati, filati, trafilati o fucinati, la cui dimensione maggiore nella sezione trasversale è superiore a mm. 6 *e, per quanto concerne i prodotti piatti, il cui spessore oltrepassa il decimo della larghezza. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme e dimensioni, ottenuti per stampaggio, per getto o per sinterizzazione, quando abbiano subito un'operazione ulteriore alla superficie eccedente una grossolana sbavatura.*

c) *Lamiere, lastre, fogli e nastri* (*n.* 80.03):
i prodotti piatti (diversi dai prodotti greggi della voce n. 80.01), *anche arrotolati, la cui dimensione maggiore nella sezione trasversale è superiore a mm* 6 *ed il cui spessore non oltrepassa il decimo della larghezza, eccetto i prodotti pesanti kg.* 1 *o meno per metro quadrato.*

Sono particolarmente compresi nella voce n. 80.03 *le lamiere, lastre, fogli e nastri, pesanti più di kg.* 1 *per metro quadrato, tagliati in forma diversa dalla quadrata o rettangolare, perforati, ondulati, scanalati, striati, lucidati o ricoperti, purchè queste lavorazioni non conferiscano a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.*

2. — *Sono particolarmente compresi nella voce n.* 80.05 *i tubi, le barre forate e gli accessori per tubi, lucidati o ricoperti e quelli di forma speciale o sagomati (curvati, a serpentino, filettati, maschiati, forati, strozzati, conici, ad alette riportate, ecc.).*

Numero della tariffa	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei dazi
80.01	Stagno greggio; cascami e rottami di stagno	esenzione
80.02	Barre, profilati e fili di sezione piena, di stagno	8 %
80.03	Lamiere, lastre, fogli e nastri, di stagno, del peso superiore a kg 1 per metro quadrato	8 %
80.04	Fogli e nastri sottili, di stagno (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili), del peso di kg 1 o meno per metro quadrato (non compreso il supporto); polveri e pagliette di stagno:	
	A) fogli e nastri sottili:	
	I) fissati su supporto	12 %
	II) altri	10 %
	B) polveri e pagliette	7 %
80.05	Tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate ed accessori per tubi (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.), di stagno:	
	A) tubi (compresi i loro sbozzi) e barre forate	10 %
	B) accessori per tubi	14 %
80.06	Lavori di stagno	16 %

CAPITOLO 81

ALTRI METALLI COMUNI

NOTE

Rientrano nella voce n. 81.04 soltanto i metalli comuni sottoindicati:

Bismuto, cadmio, cobalto, cromo, gallio, germanio, afnio (celtio), indio, manganese, niobio (colombio), renio, antimonio, titanio, torio, tallio, uranio, vanadio, zirconio.

Questa voce comprende ugualmente le matte, gli speiss e gli altri prodotti intermedi della metallurgia del cobalto.

Numero della tariffa	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei dazi
81.01	Tungsteno (wolframio), greggio o lavorato:	
	A) greggio, cascami e rottami:	
	I) greggio, in polvere	lista G
	II) altri	6 %
	B) barre martellate, profilati, fili, filamenti, lamiere, fogli e nastri	10 %
	C) altri	13 %
81.02	Molibdeno, greggio o lavorato:	
	A) greggio; cascami e rottami	lista G
	B) barre martellate, profilati, fili, filamenti, lamiere, fogli e nastri	10 %
	C) altri	13 %
81.03	Tantalio, greggio o lavorato:	
	A) greggio; cascami e rottami	lista G
	B) barre martellate, profilati, fili, filamenti, lamiere, fogli e nastri	8 %
	C) altri	11 %
81.04	Altri metalli comuni, greggi o lavorati:	
	A) bismuto:	
	I) greggio; cascami e rottami	lista G
	II) lavorato	9 %
	B) cadmio:	
	I) greggio; cascami e rottami	lista G
	II) lavorato	9 %
	C) cobalto:	
	I) greggio; cascami e rottami	lista G
	II) lavorato	7 %
	D) cromo:	
	I) greggio; cascami e rottami	lista G
	II) lavorato	
	E) germanio:	
	I) greggio; cascami e rottami	lista G
	II) lavorato	10 %

Segue CAPITOLO 81: **Altri metalli comuni**

Numero della tariffa	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei dazi
81.04 (*Segue*)	*F*) afnio (celtio):	
	I) greggio; cascami e rottami	lista G
	II) lavorato	9 %
	G) manganese:	
	I) greggio; cascami e rottami	lista G
	II) lavorato	
	H) niobio (colombio):	
	I) greggio; cascami e rottami	lista G
	II) lavorato	10 %
	IJ) antimonio:	
	I) greggio; cascami e rottami	lista G
	II) lavorato	7 %
	K)titanio:	
	I) greggio; cascami e rottami	lista G
	II) lavorato	10 %
	L) vanadio:	
	I) greggio; cascami e rottami	lista G
	II) lavorato	9 %
	M) uranio e torio:	
	I) greggi; cascami e rottami	EURATOM lista A 1
	II) lavorati:	
	a) barre, **profilati,** fili, lamiere, fogli e nastri	EURATOM lista A 1
	b) altri	EURATOM lista A 1
	N) zirconio:	
	I) greggio; cascami e rottami	lista G
	II) lavorato	10 %
	O) renio:	
	I) greggio; cascami e rottami	lista G
	II) lavorato	10 %
	P) gallio, indio, tallio:	
	I) greggio; cascami e rottami	lista G
	II) lavorato	10 %

CAPITOLO 82

UTENSILERIA; OGGETTI DI COLTELLERIA E POSATERIA DA TAVOLA, DI METALLI COMUNI

NOTE

1. — *Indipendentemente dalle lampade per saldare, dalle forge portatili, dalle mole montate e dagli assortimenti di manicure e pedicure, nonchè dagli altri oggetti previsti nelle voci numeri 82.07 e 82.15, questo Capitolo comprende solamente gli oggetti provvisti di una lama o di una parte operante:*

a) *di metallo comune;*
b) *di carburi metallici su supporto di metallo comune;*
c) *di pietre preziose (gemme), semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite, su supporto di metallo comune;*
d) *di materie abrasive su supporto di metallo comune, a condizione che si tratti di utensili i cui denti, spigoli o altre parti taglianti o taglienti, non abbiano perduto la loro funzione propria per il fatto dell'aggiunta di polveri abrasive.*

2. — *Le parti e pezzi staccati di metalli comuni degli oggetti rientranti in questo Capitolo seguono il trattamento degli oggetti stessi, ad eccezione delle parti e pezzi staccati espressamente nominati e dei portautensili per utensileria meccanica a mano della voce n. 84.48. Sono, tuttavia, escluse in ogni caso da questo Capitolo le parti e forniture d'impiego generale, ai sensi della Nota 2 di questa Sezione.*

Gli sbozzi dei lavori di questo Capitolo nonchè gli sbozzi delle loro parti e pezzi staccati rientranti nel Capitolo stesso, in virtù del paragrafo precedente, seguono il regime degli oggetti corrispondenti allo stato finito.

Rientrano nelle voci numeri 82.11 o 82.13, rispettivamente, le teste, i pettini, i contropettini, le lame e i coltelli di rasoi e tosatrici di ogni specie, anche elettrici.

3. — *Nel caso in cui gli oggetti rientranti in voci diverse di questo Capitolo siano presentati in assortimenti dentro scrigni, scatole o astucci, l'insieme segue il regime dell'oggetto che, nell'assortimento, è passibile del dazio più elevato.*

Rientrano, tuttavia, nella voce n. 82.13 tutti gli assortimenti di manicure, pedicure e simili, compresi quelli che comportano delle forbici.

4. — *Gli astucci, scrigni e custodie simili, presentati insieme agli oggetti classificabili in questo Capitolo, cui sono destinati e con i quali sono normalmente venduti, seguono il trattamento di tali oggetti. Presentati isolatamente, essi seguono il regime loro proprio.*

Numero della tariffa	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei dazi
82.01	Vanghe, pale, picconi, piccozze, zappe, zappette, forche, uncini rastrelli e raschiatoi; asce, roncole e simili utensili taglienti; falci e falciole, coltelli da fieno o da paglia, cesoie da siepe, cunei ed altri utensili agricoli, orticoli e forestali, a mano	15 %
82.02	Seghe a mano montate, lame da seghe di ogni specie (comprese le frese-seghe e le lame non dentate per segare):	
	A) seghe a mano montate	15 %
	B) lame di seghe:	
	I) a nastro	15 %
	II) altre	16 %
82.03	Tenaglie, pinze, pinzette, e simili, anche taglienti; chiavi per dadi; foratoi, tagliatubi, tagliabulloni e simili, cesoie per metalli, lime e raspe, a mano:	
	A) lime e raspe	13 %
	B) altri	15 %
82.04	Alttri utensili e utensileria a mano, esclusi gli oggetti compresi in altre voci di questo Capitolo; incudini, morse, lampade per saldare, fucine portatili, mole montate a mano o a pedale e diamanti tagliavetro montati	16 %
82.05	Utensili intercambiabili per macchine e per utensileria a mano, anche meccanica (per imbutire, stampare, maschiare, alesare, filettare, fresare, mandrinare, intagliare, tornire, avvitare, ecc.), comprese le filiere per trafilare o estrudere i metalli nonchè gli utensili per forare, con parte operante:	
	A) di metalli comuni	12 %

Segue CAPITOLO 82: **Utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni**

Numero della tariffa	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei dazi
82.05 (*segue*)	*B*) di carburi metallici	13 %
	C) di diamante o di conglomerato diamantifero	9 %
	D) di altre materie	12 %
82.06	Coltelli e lame trancianti per macchine ed apparecchi meccanici	13 %
82.07	Piacchette, bacchette, punte e oggetti simili per utensili, non montati, costituiti da carburi metallici (di tungsteno, di molibdeno, di vanadio, ecc.) agglomerati per sinterizzazione	14 %
82.08	Macinini da caffè, tritacarne, pressapuree ed altri apparecchi meccanici dei tipi per usi domestici, utilizzati per preparare, condizionare, servire, ecc., gli alimenti e le bevande, pesanti 10 kg o meno	17 %
82.09	Coltelli (diversi da quelli della voce n. 82.06) a lama trinciante o dentata, compresi i roncoli chiudibili	17 %
82.10	Lame per i coltelli della voce n. 82.09	17 %
82.11	Rasoi e loro lame (compresi gli sbozzi in nastri); parti staccate metalliche di rasoi di sicurezza:	
	A) rasoi:	
	I) diritti	13 %
	II) di sicurezza	17 %
	III) altri	14 %
	B) lame e coltelli:	
	I) lame per rasoi di sicurezza:	
	a) non finite, compresi gli sbozzi in nastri	13 %
	b) finiti	16 %
	II) di altri rasoi	12 %
	C) altre parti e pezzi staccati	17 %
82.12	Forbici a due branche e loro lame	17 %
82.13	Altri oggetti di coltelleria (comprese le forbici per potare, le tosatrici, i fenditoi, i coltellacci, le scuri da macellaio e da cucina, e i tagliacarta); utensili ed assortimenti di utensili per manicure, pedicure e simili (comprese le lime da unghie)	16 %
82.14	Cucchiai, cucchiaioni, forchette, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili	19 %
82.15	Manichi di metalli comuni degli oggetti delle voci numeri 82.09, 82.13 e 82.14	19 %

CAPITOLO 83

LAVORI DIVERSI DI METALLI COMUNI

NOTE

Non sono, in ogni caso, da considerare come parti di lavoro di questo Capitolo gli oggetti di ghisa, ferro od acciaio previsti dalle voci numeri 73.25, 73.29, 73.31, 73.32 e 73.35, nonchè gli stessi oggetti di altri metalli comuni.

Numero della tariffa	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei dazi
83.01	Serrature (compresi i fermagli e le montature a fermaglio comportanti una serratura), catenacci e lucchetti, a chiave, a segreto o elettrici, e loro parti, di metalli comuni; chiavi (finite o non) per detti oggetti, di metalli comuni	17 %
83.02	Guarniture, ferramenta e altri oggetti simili di metalli comuni per mobili, porte scale, finestre, persiane, carrozzerie, oggetti di selleria, bauli, cofani, cofanetti ed altri lavori simili; attaccapanni, cappellinai, sostegni, mensole ed oggetti simili, di metalli comuni (compresi i congegni di chiusura automatica per porte)	17 %
83.03	Casseforti, porte e scompartimenti blindati per camere di sicurezza, cassette e scrigni di sicurezza ed oggetti simili, di metalli comuni	17 %
83.04	Classificatori, schedari, scatole per la classificazione e selezione di documenti, portacopie ed altro simile materiale per ufficio, di metalli comuni, ad esclusione dei mobili per ufficio della voce n. 94.03	16 %
83.05	Meccanismi per la legatura di fogli volanti e per classificatori, mollette per tavoli da disegno, attacchi per lettere, angolari per lettere, graffe, unghiette di segnalazione, guarniture per registri ed altri oggetti simili per ufficio, di metalli comuni	19 %
83.06	Statuette ed altri oggetti di ornamento per interni, di metalli comuni . .	18 %
83.07	Apparecchi per illuminazione, lampade, lampadari e simili, e loro parti non elettriche, di metalli comuni:	
	A) lampade di sicurezza per minatori, e loro parti .	14 %
	B) altri . .	18 %
83.08	Tubi flessibili di metalli comuni .	17 %
83.09	Fermagli, montature a fermaglio, fibbie, fibbie a fermaglio, magliette, ganci, occhielli ed oggetti simili, di metalli comuni, per vestiti, calzature, copertoni, marocchineria e per qualsiasi confezione od oggetti di equipaggiamenti; rivetti tubolari o a gambo biforcuto, di metalli comuni:	
	A) magliette, ganci, occhielli ed oggetti simili, fissati su striscie di materia tessile	18 %
	B) altri	16 %
83.10	Perle metalliche e pagliette metalliche, tagliate, di metalli comuni . .	18 %
83.11	Campane, campanelle, campanelli, sonagli e simili non elettrici, e loro parti, di metalli comuni	18 %
83.12	Cornici metalliche, per fotografie, incisioni e simili; specchi metallici . .	19 %
83.13	Tappi metallici, cocchiumi filettati, piastre per cocchiumi, capsule coprituraccioli, capsule lacerabili, tappi versatori, suggelli ed accessori simili per imballaggio, di metalli comuni	18 %
83.14	Cartelli indicatori, cartelli per insegne, cartelli propaganda, cartelli indirizzo ed altri cartelli simili, numeri, lettere e insegne diverse, di metalli comuni	19 %
83.15	Fili, bacchette, tubi, piastre, pastiglie, elettrodi e oggetti simili, di metalli comuni o di carburi metallici; rivestiti o riempiti di decapanti e fondenti, per saldature o riporto di metallo o di carburi metallici; fili e bacchette di polveri di metalli comuni agglomerate, per la metalizzazione a proiezione .	15 %

SEZIONE XVI

MACCHINE ED APPARECCHI; MATERIALE ELETTRICO

NOTE

1. — *Questa Sezione non comprende:*

a) *le cinghie di trasmissione ed i nastri trasportatori di gomma vulcanizzata* (*n.* 40.10), *nonchè gli oggetti per usi tecnici di gomma vulcanizzata non indurita, quali rondelle, giunti, valvole e simili* (*n.* 40.14);

b) *gli oggetti per usi tecnici di cuoio o di pelli, naturali, artificiali o ricostituiti* (*n.* 42.04) *o di pelli da pellicceria* (*n.* 43.03);

c) *i tubetti, spole, rocche, rocchetti ed altri supporti simili di qualsiasi materia* (*Capitoli* 39, 40, 44. 48 *o Sezione* XV, *secondo i casi*);

d) *le carte ed i cartoni traforati per meccanismi Jacquard e simili, della voce n.* 48.21;

e) *i nastri trasportatori e le cinghie di trasmissione di materie tessili* (*n.* 59.16) *ed i manufatti per usi tecnici di materie tessili* (*n.* 59.17);

f) *gli oggetti costituiti interamente da pietre preziose* (*gemme*), *da pietre semipreziose* (*fini*) *o da pietre sintetiche o ricostituite — pietre non montate —* (*numeri* 71.02, 71.03 *o* 71.15);

g) *le parti e forniture d'impiego generale, ai sensi della Nota* 2 *della Sezione* XV;

h) *le tele e le cinghie senza fine di fili o nastri metallici* (*Sezione* XV);

ij) *gli oggetti dei Capitoli* 82 *e* 83;

k) *il materiale da trasporto della Sezione* XVII;

l) *gli oggetti del Capitolo* 90 (*strumenti e apparecchi di misura e di precisione, ecc.*);

m) *gli oggetti d'orologeria* (*Capitolo* 91);

n) *le spazzole costituenti elementi di macchine* (*n.* 96.02);

o) *le macchine aventi il carattere di giuochi, giocattoli o attrezzi per sport* (*Capitolo* 97).

2. — *Con riserva delle disposizioni contenute nelle Note* 1 *e* 3 *di questa Sezione e nella Nota* 1 *dei Capitoli* 84 *e* 85, *le parti ed i pezzi staccati di macchine (ad eccezione delle parti e pezzi staccati degli oggetti previsti dalle voci numeri* 84.64, 85.23, 85.24, 85.25, *e* 85.27) *sono da classificare sulla base delle regole seguenti:*

a) *le parti ed i pezzi staccati consistenti in oggetti compresi in una voce qualsiasi dei Capitoli* 84 *o* 85 (*escluse le voci numeri* 84.65 *e* 85.28) *rientrano nella loro rispettiva voce qualunque possa essere la macchina alla quale sono destinati;*

b) *le parti ed i pezzi staccati, diversi da quelli del paragrafo precedente, se riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente ad una macchina particolare o a più macchine classificabili nella stessa voce* (*anche nelle voci numeri* 84.59 *o* 85.22), *rientrano nella voce afferente a detta o a dette macchine; tuttavia le parti ed i pezzi staccati, destinati principalmente agli oggetti tanto della voce n.* 85.13 *quanto della voce n.* 85.15, *sono da classificare nella voce n.* 85.13;

c) *le altre parti e pezzi staccati rientrano nelle voci numeri* 84.65 *o* 85.28.

3. — *Quando in questa Sezione è stabilita una distinzione fra le macchine e le parti relative, sono considerate come macchine, e non come parti, le macchine incomplete, purchè presentino le caratteristiche essenziali delle rispettive macchine complete.*

4. — *Le macchine presentate non montate, comprese le macchine incomplete ai sensi della Nota precedente, sono classificate come quelle montate. Lo stesso regime è applicabile, a richiesta del dichiarante in dogana ed alle condizioni stabilite dalle autorità competenti, alle macchine presentate per invio scaglionato.*

5. — *Salvo disposizioni contrarie, le combinazioni di macchine di specie diversa, destinate a funzionare insieme e costituenti un solo corpo, nonchè le macchine che compiono due o più funzioni diverse, alternative o complementari, sono da classificare tenendo conto della funzione principale che caratterizza il complesso.*

6. — *Le macchine motrici di qualsiasi specie, annesse a macchine operatrici, oppure presentate insieme a macchine operatrici, purchè queste ultime siano evidentemente destinate a ricevere le prime (basamento comune, posto riservato nell'incastellatura comune, supporto a mensola fissato a questa o altre disposizioni costruttive simili), seguono il regime della macchina che debbono azionare. La stessa norma si applica per le cinghie di trasmissione e per i nastri trasportatori, montati sulle macchine o presentati contemporaneamente alle macchine sulle quali sono evidentemente destinati ad essere montati. Il peso delle suddette macchine motrici e delle cinghie di trasmissione o di trasporto entra nel computo per la determinazione degli scaglioni di peso previsti in tariffa.*

7. — *Ai fini dell'applicazione delle Note che precedono, il termine «macchine» è valido anche per i diversi apparecchi e congegni di questa Sezione.*

NOTE COMPLEMENTARI

1. — *Gli utensili necessari al montaggio o alla manutenzione delle macchine seguono il regime di queste, quando siano presentati allo sdoganamento insieme alle relative macchine. Lo stesso regime è applicabile agli utensili intercambiabili che siano presentati contemporaneamente alla macchine di cui costituiscono la dotazione normale e purchè essi siano normalmente venduti con quelle.*

2. — *Il dichiarante in dogana è tenuto a produrre, a corredo della sua dichiarazione, se la Dogana l'esige, un documento illustrato (notizie, prospetti, pagine di cataloghi, fotografie, ecc.) indicante la designazione corrente della macchina, i suoi usi e le sue caratteristiche essenziali e, per le macchine presentate smontate, un piano di montaggio ed un inventario del contenuto dei differenti colli.*

3. — (*EURATOM*) *Le macchine e gli apparecchi appositamente costruiti per la rimessa in ciclo dei combustibili nucleari irradiati, non espressamente nominati in alcuna voce di questa Sezione, sono da assoggettare al dazio dell'*11% (a), *qualunque sia la voce dei Capitoli* 84 *ed* 85 *nella quale essi rientrano.*

(a) Fino al 1° gennaio 1964 è da applicare il dazio del 7 %.

CAPITOLO 84

CALDAIE, MACCHINE, APPARECCHI E CONGEGNI MECCANICI

NOTE

1. — *Sono esclusi da questo Capitolo:*

a) *le mole ed oggetti simili per macinare e gli altri oggetti del Capitolo* 68;

b) *gli apparecchi, macchine, congegni (ad esempio, pompe) e loro parti, di materie ceramiche (Capitolo* 69);

c) *le vetrerie per laboratorio (n.* 70.17) *ed i lavori di vetro per usi tecnici (numeri* 70.20 *e* 70.21);

d) *gli oggetti delle voci numeri* 73.36 *e* 73.37 *e gli oggetti simili di altri metalli comuni;*

e) *gli utensili e le macchine utensili elettromeccaniche, a mano (n.* 85.05), *nonchè gli apparecchi elettromeccanici per uso domestico (n.* 85.06).

2. — *Salvo il disposto delle note* 5 *e* 6 *della Sezione* XVI, *le macchine e gli apparecchi suscettibili di essere classificati sia sotto le voci dal n.* 84.01 *al n.* 84.21 *incluso, sia sotto le voci dal n.* 84.22 *al n.* 84.60, *sono da classificare nelle voci dal n.* 84.01 *al n.* 84.21.

Tuttavia, non rientrano nella voce n. 84.17:

a) *le incubatrici ed allevatrici per l'avicoltura e gli armadi e stufe di germinazione (n.* 84.28);

b) *gli apparecchi umidificatori dei grani per molini (n.* 84.29);

c) *i diffusori per zuccherifici (n.* 84.30);

d) *le macchine e gli apparecchi termici per il trattamento dei filati, tessuti e lavori di materie tessili (n.* 84.40);

e) *gli apparecchi e dispositivi che compiono un'operazione meccanica, in cui le variazioni di temperatura (riscaldamento o raffreddamento), ancorchè necessarie, hanno una funzione accessoria nei riguardi dell'operazione finale;*

Non rientrano nella voce n. 84.19:

a) *le macchine da cucire per la chiusura degli imballaggi (n.* 84.41);

b) *le macchine ed apparecchi da ufficio della voce n.* 84.54.

3. — *Rientrano nella voce n.* 84.62 *le sfere di acciaio calibrate, cioè le sfere brunite il cui diametro massimo o minimo non differisce di più dell'*1% *del diametro nominale, a condizione, tuttavia, che questa differenza (tolleranza) non superi i mm* 0,05.

Le sfere di acciaio che non rispondono alla definizione anzidetta sono da classificare nella voce n. 73.40.

4. — *Salvo disposizioni contrarie e con riserva delle norme stabilite dalla precedente Nota* 2 *e dalla Nota* 5 *della Sezione* XVI, *le macchine ad utilizzazioni multiple sono da classificare nella voce afferente all'utilizzazione principale oppure, qualora una tale voce non esista o non sia possibile determinare l'utilizzazione principale, nella voce n.* 84.59.

Rientrano ugualmente, in ogni caso, nella voce n. 84.59 *le macchine per la fabbricazione di cordami e cavi di qualsiasi materia (trafilatrici, cordatrici, ecc.), ad eccezione delle macchine avvolgitrici e aggomitolatrici (n.* 84.36) *e delle macchine per lucidare* (n. 84.40).

NOTE COMPLEMENTARI

1. — *Si considerano come « motori per autoveicoli » del n.* 84.06 *A, qualunque sia la loro ulteriore destinazione ed a condizione che la loro cilindrata non ecceda i* 18 *litri:*

a) *i motori che comportano un dispositivo per il cambio di velocità o l'alloggiamento predisposto per quest'ultimo;*

b) *gli altri motori aventi, per litro di cilindrata, un peso inferiore o eguale ai pesi limiti indicati nella seguente tabella. In questo caso il peso da prendere in considerazione è quello dei motori completi, in ordine di marcia, compreso il peso del lubrificante contenuto nel o nei carter.*

Quadro dei pesi limiti per un litro di cilindrata.

Motori a scoppio (con accensione a scintilla):

di 250 *cm*³ *o meno*	kg.	150
da 250 *cm*³ *esclusi a* 500 *cm*³ *esclusi*	kg.	140
da 500 *cm*³ *inclusi a* 1 *l. escluso*	kg.	130
da 1 *l. incluso a* 3 *l. esclusi*	kg.	120
di 3 *l. o più*	kg.	100

Motori a combustione interna (con accensione per compressione):

di meno di 12 *l.*	kg.	130
da 12 *l. inclusi a* 18 *l. inclusi*	kg.	110

2. — *Si considerano come « motori per aeromobili » della voce n.* 84.06 *B soltanto i motori concepiti per ricevere un'elica o un rotore.*

3. — *Agli effetti della voce n.* 84.45 C VII a, *si considera come sistema di regolazione micrometrica, qualsiasi dispositivo che permetta di valutare o di regolare ad almeno* 1/100 *di mm* (0,01 *mm*) *circa, il valore dello spostamento d'un organo importante della macchina, come: tavola, albero, porta-mole, ecc.*

4. — (*EURATOM*) *Il termine « reattore nucleare »* (*voce* 84.59 B) *indica il complesso delle apparecchiature e dei dispositivi contenuti nella zona di uno schermo biologico, ivi compreso, eventualmente, lo schermo stesso, nonchè i dispositivi che fanno parte integrante delle parti contenute nella zona (in particolare le barre di regolazione ed i loro dispositivi di guida e di comando nella misura in cui essi fanno parte integrante delle barre suddette) o di altre parti contenute nell'interno della zona.*

Segue CAPITOLO 84: **Caldaie macchine, ecc.**

Numero della tariffa	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei dazi
84.01	Generatori di vapore d'acqua o di altri vapori (caldaie a vapore) .	14 %
84.02	Apparecchi ausiliari per generatori di vapore d'acqua o di altri vapori (economizzatori, surriscaldatori, accumulatori di vapore, apparecchi di pulitura, recuperatori di gas, ecc.); condensatori per macchine a vapore .	14 %
84.03	Gassogeni e generatori di gas d'acqua e di gas d'aria, anche con i rispettivi depuratori; generatori di acetilene (per via umida) e generatori simili, anche con i rispettivi depuratori	14 %
84.04	Locomobili (ad esclusione dei trattori della voce n. 87.01) e macchine semifisse, a vapore	13 %
84.05	Macchine a vapore d'acqua o ad altri vapori, separate dalle loro caldaie .	13 %
84.06	Motori a scoppio o a combustione interna, a pistone:	
	A) motori per autoveicoli, rispondenti alle condizioni della Nota complementare 1 di questo Capitolo, con cilindrata:	
	I) di 250 cm³ o meno . .	lista G
	II) di più di 250 cm³	lista G
	B) motori a scoppio per aeromobili, rispondenti alle condizioni della Nota complementare 2 di questo Capitolo, di potenza:	
	I) di 400 C.V. o meno	lista G
	II) di più di 400 C.V.	lista G
	C) motori di propulsione per navi:	
	I) propulsori speciali amovibili, del tipo « fuori-bordo » .	lista G
	II) altri, sotto condizione d'impiego sulle navi .	lista G
	D) altri motori:	
	I) motori a scoppio (con accensione a scintilla) . .	15 %
	II) motori a combustione interna (con accensione per compressione) .	15 %
	E) parti e pezzi staccati:	
	I) per motori di aeromobili (*a*) .	lista G
	II) per altri motori . . .	lista G
84.07	Ruote idrauliche, turbine ed altre macchine motrici, idrauliche, compresi i loro regolatori	15 %
84.08	Altri motori e macchine motrici:	
	A) propulsori a reazione:	
	I) turboreattori d'una spinta di:	
	a) 2500 kg o meno	lista G
	b) più di 2500 kg	lista G
	II) altri (statoreattori, pulsoreattori, razzi, ecc.) .	lista G
	B) turbine a gas:	
	I) turbopropulsori d'una potenza di:	
	a) 1500 C.V. o meno .	
	b) più di 1500 C.V.	

(*a*) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

Segue CAPITOLO 84: **Caldaie, macchine ecc.**

Numero della tariffa	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei dazi
84.08 (*segue*)	II) altri	14 %
	C) altri motori e macchine motrici	14 %
	D) parti e pezzi staccati:	
	I) di propulsori a reazione e di turbopropulsori	lista G
	II) altri	14 %
84.09	Rulli compressori a propulsione meccanica	13 %
84.10	Pompe, motopompe e turbopompe, per liquidi, comprese le pompe non meccaniche e le pompe distributrici aventi un dispositivo misuratore; elevatori per liquidi (a corona, a cassetti, a nastri flessibili, ecc.):	
	A) pompe aventi un dispositivo misuratore:	
	I) dei tipi utilizzati per la distribuzione dei carburanti e lubrificanti	16 %
	II) altre	13 %
	B) altre pompe	12 %
	C) elevatori per liquidi (a corona, a cassetti, a nastri flessibili, ecc.)	14 %
84.11	Pompe, motopompe e turbopompe, per aria e per vuoto; compressori, motocompressori e turbocompressori di aria e di altri gas; generatori a pistoni liberi; ventilatori e simili:	
	A) pompe e compressori:	
	I) pompe (a mano od a pedale) per gonfiare i pneumatici ed oggetti simili	16 %
	II) altri	12 %
	B) generatori a pistoni liberi	10 %
	C) ventilatori e simili	13 %
84.12	Gruppi per il condizionamento dell'aria comprendenti, in una custodia comune, un ventilatore a motore e dispositivi per modificare la temperatura e l'umidità	12 %
84.13	Bruciatori per l'alimentazione di focolari, a combustibili liquidi (polverizzatori), a combustibili solidi polverizzati o a gas; focolari automatici, compresi gli avanfocolari, le griglie meccaniche, i dispositivi meccanici per l'eliminazione delle ceneri e dispositivi simili, presentati isolatamente	14 %
84.14	Forni industriali o per laboratori, ad esclusione dei forni elettrici della voce n. 85.11:	
	A) appositamente costruiti per la separazione dei combustibili nucleari irradianti, per il trattamento delle scorie radioattive o per la rimessa in ciclo dei combustibili nucleari irradiati	EURATOM lista A 2
	B) altri	14 %
84.15	Materiale, macchine ed apparecchi per la produzione del freddo con attrezzatura elettrica o di altra specie	13 %
84.16	Calandre e laminatoi, diversi dai laminatoi per metalli e dalle macchine per laminare il vetro; cilindri per dette macchine	13 %

Numero della tariffa	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei dazi
84.17	Apparecchi e dispositivi, anche riscaldati elettricamente, per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento di temperatura, come il riscaldamento, la cottura, la torrefazione, la distillazione, la rettificazione, la sterilizzazione, la pastorizzazione, la stufatura, l'essicazione, l'evaporazione, la vaporizzazione, la condensazione, il raffreddamento, ecc., ad esclusione degli apparecchi domestici; scaldacqua e scaldabagni, non elettrici:	
	A) apparecchi per la produzione dei prodotti della voce n. 28.51 *A* .	**EURATOM lista A 2**
	B) apparecchi appositamente costruiti per la separazione dei combustibili nucleari irradiati, per il trattamento delle scorie radioattive o per la rimessa in ciclo dei combustibili nucleari irradiati	**EURATOM lista A 2**
	C) scabiatori di temperatura:	
	I) appositamente costruiti per le macchine e apparecchi per la produzione del freddo (evaporatori, condensatori)	13 %
	II) altri	11 %
	D) percolatori ed altri apparecchi per la preparazione del caffè ed altre bevande calde:	
	I) a riscaldamento elettrico .	18 %
	II) altri	12 %
	E) apparecchi medico-chirurgici di sterilizzazione:	
	I) a riscaldamento elettrico . . .	17 %
	II) altri	14 %
	F) altri:	
	I) scaldacqua e scaldabagni, non elettrici . .	15 %
	II) non nominati . .	14 %
84.18	Macchine e apparecchi centrifughi; apparecchi per filtrare o depurare liquidi o gas:	
	A) per la separazione degli isotopi dell'uranio	**EURATOM lista A 2**
	B) per la produzione dei prodotti della voce n. 28.51 *A*	**EURATOM lista A 2**
	C) appositamente costruiti per la separazione dei combustibili nucleari irradiati, per il trattamento delle scorie radioattive o per la rimessa in ciclo dei combustibili nucleari irradiati	**EURATOM lista A 2**
	D) altre macchine ed apparecchi:	
	I) macchine ed apparecchi centrifughi:	
	a) scrematrici e chiarificatrici per il trattamento del latte . . .	10 %
	b) asciugatrici per biancheria a funzionamento elettrico di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, non eccedente i 6 kg . .	18 %
	c) non nominati	13 %
	II) apparecchi (diversi dai centrifughi) per la filtrazione e la depurazione dei liquidi o dei gas	15 %
84.19	Macchine ed apparecchi per pulire e asciugare le bottiglie ed altri recipienti; per riempire, chiudere, etichettare ed incapsulare bottiglie, scatole, sacchi ed altri recipienti; per impacchettare e imballare le merci; apparecchi per gassificare le bevande; apparecchi per lavare il vasellame:	
	A) macchine ed apparecchi per lavare il vasellame, a funzionamento elettrico, con o senza dispositivo di asciugamento	18 %
	B) altri	13 %

Segue CAPITOLO 84: **Caldaie, macchine, ecc.**

Numero della tariffa	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei dazi
84.20	Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le bascule e bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma ad esclusione delle bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia	15 %
84.21	Apparecchi meccanici (anche a mano) per spruzzare, cospargere o polverizzare materie liquide o polverulenti; estintori, anche carichi; pistole a spruzzo e apparecchi simili; macchine e apparecchi a getto di sabbia, a getto di vapore e simili apparecchi a getto:	
	A) apparecchi meccanici (anche a mano), per spruzzare, cospargere o polverizzare materie liquide o polverulenti	11 %
	B) altri	13 %
84.22	Macchine ed apparecchi di sollevamento, di carico, di scarico e di manutenzione (ascensori, « skips », verricelli, binde, paranchi, gru, ponti scorrevoli, trasportatori, teleferiche, ecc.), esclusi le macchine e gli apparecchi della voce n. 84.23:	
	A) manipolatori meccanici a distanza, fissi o mobili, non maneggiabili « a mano libera », appositamente costruiti per la manipolazione delle sostanze altamente radioattive	EURATOM lista A 2
	B) macchine ed apparecchi automobili, su cingoli o su ruote, che non possono circolare su rotaie	14 %
	C) altri .	14 %
84.23	Macchine ed apparecchi, fissi o mobili, per l'estrazione, lo sterramento, la escavazione o la perforazione del suolo (pale meccaniche, tagliatrici-abbattitrici, escavatori, spianatrici, livellatrici, apripista, ruspe, ecc.); battipali; spazzaneve, diversi dalle vetture spazzaneve della voce n. 87.03:	
	A) macchine ed apparecchi per l'estrazione, lo sterramento, l'escavazione o la perforazione del suolo:	
	I) automobili, su cingoli o su ruote, che non possono circolare su rotaie	15 %
	II) altri:	
	a) macchine di sondaggio e di perforazione	9 %
	b) non nominati . . .	14 %
	B) battipali; spazzaneve, diversi dalle vetture spazzaneve della voce n. 87.03	15 %
84.24	Macchine, apparecchi e congegni agricoli e orticoli, per la preparazione e la lavorazione del suolo e per la coltivazione, compresi i rulli per tappeti erbosi e campi sportivi	11 %
84.25	Macchine, apparecchi e congegni per la raccolta e la trebbiatura dei prodotti agricoli; presse da paglia e da foraggio; tosatrici da prato; tarare e macchine simili per la pulitura dei cereali; selezionatrici per uova, per frutta ed altri prodotti agricoli, esclusi le macchine e gli apparecchi per mulini della voce n. 84.29	11 %
84.26	Mungitrici ed altre macchine e apparecchi per l'industria del latte .	11 %
84.27	Torchi, pigiatrici ed altre macchine per la vinificazione, per la fabbricazione del sidro e simili	12 %
84.28	Altre macchine ed apparecchi per l'agricoltura, l'orticoltura, l'avicoltura e l'apicoltura, compresi gli apparecchi per la germinazione aventi dei dispositivi meccanici o termici e le incubatrici ed allevatrici per l'avicoltura .	12 %

Segue CAPITOLO 84: **Caldaie, macchine ecc.**

Numero della tariffa	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei dazi
84.29	Macchine, apparecchi e congegni per mulini e per la lavorazione dei cereali e legumi secchi, esclusi le macchine, apparecchi e congegni dei tipi per fattorie	13 %
84.30	Macchine ed apparecchi, non nominati nè compresi in altre voci di questo Capitolo, per la panificazione, la pasticceria, la biscotteria, per la fabbricazione delle paste alimentari, per la fabbricazione dei confetti, caramelle e simili prodotti dolciari, per la fabbricazione della cioccolata, per la fabbricazione dello zucchero, della birra e per la lavorazione delle carni, pesci, legumi e frutta per scopi alimentari	13 %
84.31	Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di cellulosa (pasta per carta) e per la fabbricazione e la rifinitura della carta e del cartone:	
	A) per la fabbricazione della pasta di cellulosa (pasta per carta) .	14 %
	B) per la fabbricazione della carta e del cartone . .	12 %
	C) per l'appretto e la rifinitura della carta e del cartone .	14 %
84.32	Macchine ed apparecchi per legare e rilegare, comprese le macchine per cucire i fogli	11 %
84.33	Altre macchine ed apparecchi per la lavorazione della pasta per carta, della carta e del cartone, comprese le tagliatrici di ogni specie	13 %
84.34	Macchine per fondere e per comporre i caratteri; macchine, apparecchi e materiale per la preparazione dei cliché, per stereotipia e simili; caratteri per la stampa, cliché, lastre, cilindri ed altri organi per la stampa; pietre litografiche, lastre e cilindri preparati per le arti grafiche (levigati, graniti, lucidati, ecc.):	
	A) macchine per fondere o per comporre i caratteri:	
	I) macchine per fondere o per comporre i caratteri (linotypes, monotypes, intertypes, ecc.)	6 %
	II) macchine per fondere, senza lavoro di composizione .	14 %
	III) altre . . .	13 %
	B) lastre, placche, cilindri ed altri organi simili, eccetto le pietre litografiche:	
	I) per la stampa	14 %
	II) semplicemente preparati (levigati, graniti, lucidati, ecc.) . .	17 %
	C) pietre litografiche preparate, anche con scrittura o disegni .	5 %
	D) altri . . .	14 %
84.35	Macchine ed apparecchi per la stampa e le arti grafiche, mettifogli, piegatrici ed altri apparecchi ausiliari per la stampa:	
	A) macchine ed apparecchi per la stampa e le arti grafiche:	
	I) macchine per la stampa dette « presse a platina », con o senza inchiostrazione	14 %
	II) macchine per la stampa « in bianca », tipografiche, a cilindro:	
	a) a un giro	12 %
	b) a due giri	10 %
	III) Macchine per la stampa, rotative	11 %
	IV) altri	11 %
	B) apparecchi ausiliari per la stampa	13 %

Numero della tariffa	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei dazi
84.36	Macchine ed apparecchi per la filatura (estrusione) delle materie tessili sintetiche e artificiali; macchine ed apparecchi per la preparazione delle materie tessili; macchine per la filatura, torcitura e ritorcitura; macchine per bobinare (comprese le spoliere) e per aspare:	
	A) macchine ed apparecchi per la filatura (estrusione) delle materie tessili sintetiche o artificiali	11 %
	B) macchine ed apparecchi per la preparazione delle materie tessili	11 %
	C) altre	12 %
84.37	Telai per tessitura, per maglieria, per tulli, pizzi,, ricami, passamaneria e per reti; apparecchi e macchine preparatorie alla tessitura, alla maglieria, ecc. (orditoi, imbozzimatrici, ecc.):	
	A) telai per tessitura	11 %
	B) telai per maglieria	13 %
	C) telai per tulli, pizzi, ricami, trecce, passamanerie e per reti	10 %
	D) apparecchi e macchine per la preparazione alla tessitura, alla maglieria, ecc. (orditoi, imbozzimatrici, ecc.)	13 %
84.38	Macchine ed apparecchi ausiliari delle macchine della voce n. 84.37 (ratiere, meccanismi Jacquard, rompicatena e rompitrama, meccanismi per il cambio delle navette, ecc.); parti staccate e accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine ed apparecchi di questa voce e delle voci n. 84.36 e n. 84.37 (fusi, alette, guarniture per carde, pettini, barrette, filiere, navette, licci e lame, aghi, platine, uncinetti, ecc.):	
	A) macchine ed apparecchi ausiliari delle macchine della voce n. 84.37	12 %
	B) pezzi staccati ed accessori delle macchine ed apparecchi della voce n. 84.36	12 %
	C) pezzi staccati ed accessori dei telai, macchine ed apparecchi della voce n. 84.37 e delle macchine ed apparecchi ausiliari previsti dalla sottovoce *A* suindicata:	
	I) navette; platine, aghi ed oggetti analoghi che partecipano alla formazione delle maglie	14 %
	II) altri	12 %
84.39	Macchine ed apparecchi per la fabbricazione e la rifinitura del feltro, in pezza o in forma, comprese le macchine per la fabbricazione dei cappelli e le forme per cappelli	13 %
84.40	Macchine ed apparecchi per lavare, pulire, asciugare, imbianchire, tingere, apprettare e per la rifinitura dei filati, tessuti e manufatti di materie tessili (compresi gli apparecchi per lavare la biancheria, per stirare e pressare le confezioni, avvolgere, piegare, tagliare e dentellare i tessuti); macchine per il rivestimento dei tessuti e di altri supporti per la fabbricazione dei copripavimenti, come il linoleum, ecc.; macchine dei tipi utilizzati nella stampa dei filati, tessuti, feltro, cuoio, carta da parati, carta da imballaggio e copripavimenti (compresi le lastre ed i cilindri incisi per queste macchine):	
	A) macchine e presse per stirare, a riscaldamento elettrico	16 %
	B) macchine ed apparecchi per lavare la biancheria, di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, non eccedente i 6 kg; idroestrattori (diversi dai centrifughi) per uso domestico:	
	I) a funzionamento elettrico	19 %
	II) altri	12 %
	C) altri	13 %

Segue CAPITOLO 84: **Caldaie, macchine ecc.**

Numero della tariffa	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei dazi
84.41	Macchine per cucire (tessuti, cuoi, calzature, ecc.), compresi i mobili per dette macchine; aghi per macchine da cucire:	
	A) macchine per cucire, compresi i mobili per dette macchine .	12 %
	B) aghi per macchine da cucire . .	14 %
84.42	Macchine ed apparecchi per la preparazione e la lavorazione del cuoio e delle pelli e per la fabbricazione delle calzature ed altri lavori di cuoio e pelli, escluse le macchine per cucire della voce n. 84.41:	
	A) per la fabbricazione o la riparazione delle calzature .	13 %
	B) altri . .	14 %
84.43	Convertitori, secchie di colata, lingottiere e macchine per colare (gettare), per acciaierie, fonderie e la metallurgia	13 %
84.44	Laminatoi, treni di laminazione e cilindri di laminatoi:	
	A) laminatoi appositamente costruiti per essere utilizzati nella rimessa in ciclo dei combustibili nucleari irradiati	**EURATOM lista A 2**
	B) altri	13 %
84.45	Macchine utensili per la lavorazione dei metalli e dei carburi metallici, diverse da quelle delle voci n.ri 84.49 e 84.50:	
	A) appositamente costruite per essere utilizzate nella rimessa in ciclo dei combustibili nucleari irradiati (applicazione di guaine, rimozione di guaine, foggiatura, ecc.)	**EURATOM lista A 2**
	B) macchine utensili operanti per elettroerosione o altro fenomeno elettrico; macchine utensili ultra soniche	**lista G.**
	C) altre macchine utensili:	
	I) torni .	**lista G.**
	II) alesatrici . .	**lista G.**
	III) piallatrici . . .	**lista G.**
	IV) limatrici, segatrici, troncatrici, brocciatrici, stozzatrici .	**lista G.**
	V) fresatrici, foratrici .	**lista G.**
	VI) affilatrici, sbavatrici, rettificatrici, molatrici, lucidatrici, smerigliatrici, levigatrici, lappatrici o macchine simili, operanti a mezzo di mole, di abrasivi o di prodotti per lucidare:	
	a) con sistema di regolazione micrometrica, ai sensi della Nota complementare 3 di questo Capitolo	**lista G.**
	b) altre	**lista G.**
	VII) macchine per tracciare punti (machines à pointer) .	**lista G.**
	VIII) macchine per tagliare ingranaggi:	
	a) per tagliare ingranaggi cilindrici . . .	**lista G.**
	b) per tagliare altri ingranaggi . . .	**lista G.**
	IX) presse	**lista G.**
	X) rullatrici, centinatrici, piegatrici, spianatrici, cesoie, punzonatrici, sgretolatrici e presellatrici	**lista G.**
	XI) magli da fucina, magli per foggiare a stampo .	**lista G.**
	XII) altre	**lista G.**

Segue CAPITOLO 84: **Caldaie, macchine ecc.**

Numero della tariffa	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei dazi
84.46	Macchine utensili per la lavorazione delle pietre, dei prodotti ceramici, del calcestruzzo, dell'amianto-cemento e di altre materie minerali simili, e per la lavorazione a freddo del vetro, diverse da quelle della voce n. 84.49:	
	A) macchine continue per sgrossare o per smerigliare i fogli o lastre di vetro	10 %
	B) altre	13 %
84.47	Macchine utensili — diverse da quelle della voce n. 84.49 — per la lavorazione del legno, del sughero, dell'osso, dell'ebanite, delle materie plastiche artificiali e di altre materie dure simili	11 %
84.48	Parti staccate ed accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine utensili delle voci dal n. 84.45 al n. 84.47 incluso, compresi i porta-pezzi e porta-utensili, le filiere a scatto automatico, i dispositivi divisori ed altri dispositivi speciali da applicare su macchine utensili; porta-utensili per l'utensileria a mano delle voci n.ri 82.04, 84.49 e 85.05	lista G
84.49	Utensili e macchine utensili, pneumatici o a motore incorporato, esclusi quelli a motore elettrico, per l'impiego a mano	13 %
84.50	Macchine ed apparecchi a gas per la saldatura, il taglio e la tempera superficiale:	
	A) macchine per la scriccatura a caldo dei lingotti d'acciaio, aventi almeno 4 bruciatori	11 %
	B) altri	13 %
84.51	Macchine da scrivere senza dispositivi di totalizzazione; macchine per autenticare gli assegni bancari:	
	A) macchine da scrivere	16 %
	B) macchine per autenticare gli assegni bancari	13 %
84.52	Macchine calcolatrici; macchine da scrivere dette « contabili », registratori di cassa, macchine affrancatrici, macchine per la compilazione dei biglietti e simili, con dispositivo di totalizzazione:	
	A) macchine calcolatrici:	
	I) elettroniche	14 %
	II) altre	11 %
	B) macchine da scrivere dette « contabili »	14 %
	C) altre	11 %
84.53	Macchine per statistica e simili, a schede perforate (perforatrici, verificatrici, selezionatrici, tabulatrici, moltiplicatrici, ecc.)	11 %
84.54	Altre macchine ed apparecchi per ufficio (duplicatori ettografici o a matrice (stencil), macchine per stampare gli indirizzi, macchine per selezionare, contare e incartocciare i pezzi di moneta, apparecchi per appuntire le matite, apparecchi per forare e aggraffare, ecc.):	
	A) macchine per stampare gli indirizzi o per imprimere le placchette degli indirizzi	16 %
	B) altri	15 %

Segue CAPITOLO 84: **Caldaie, macchine ecc.**

Numero della tariffa	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei dazi
84.55	Parti staccate ed accessori (diversi dai cofanetti, dagli involucri e simili) riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine ed apparecchi delle voci dal n. 84.51 al n. 84.54 incluso:	
	A) modelli (cliché) per indirizzi	18 %
	B) pezzi staccati di macchine per statistica e simili, a schede perforate	10 %
	C) altri	14 %
84.56	Macchine ed apparecchi per cernere, vagliare, lavare, frantumare, macinare, mescolare le terre, le pietre, i minerali ed altre materie minerali solide; macchine ed apparecchi per agglomerare, formare o modellare i combustibili minerali solidi, le paste ceramiche, il cemento, il gesso ed altre materie minerali in polvere o in pasta; macchine formatrici in sabbia per fonderia	13 %
84.57	Macchine ed apparecchi per la fabbricazione e la lavorazione a caldo del vetro e dei lavori di vetro; macchine per montare lampade, tubi e valvole, elettrici, elettronici e simili:	
	A) macchine ed apparecchi per la fabbricazione e per la lavorazione a caldo del vetro e dei lavori di vetro	11 %
	B) macchine per montare lampade, tubi e valvole, elettrici, elettronici e simili	12 %
84.58	Apparecchi automatici anche per la vendita, il cui funzionamento non dipende nè dalla destrezza nè dal caso, quali distributori automatici di francobolli, sigarette, cioccolata, generi commestibili, ecc.	13 %
84.59	Macchine, apparecchi e congegni meccanici, non nominati nè compresi in altre voci di questo Capitolo:	
	A) per la produzione dei prodotti della voce n. 28.51 *A*	**EURATOM lista A 2**
	B) reattori nucleari	**EURATOM lista A 2**
	C) appositamente costruiti per la rimessa in ciclo dei combustibili nucleari irradiati (sinterizzazione di ossidi metallici radioattivi, applicazione di guaine, ecc.)	**EURATOM lista A 2**
	D) macchine ed apparecchi per fare cavi e corde, comprese le macchine per la fabbricazione dei fili e dei cavi elettrici:	
	I) trefolatrici, cordatrici, riunitrici ed altre macchine ed apparecchi simili	12 %
	II) altre macchine ed apparecchi (per armare, per nastrare, per isolare e simili per la preparazione, il rivestimento, il condizionamento, ecc.)	14 %
	E) altri	15 %
84.60	Staffe per fonderia, forme e conchiglie dei tipi utilizzati per i metalli (diverse dalle lingotterie), i carburi metallici, il vetro, le materie minerali (paste ceramiche, calcestruzzo, cemento, ecc.), la gomma e le materie plastiche artificiali:	
	A) forme di acciaio per la fabbricazione di ampolle per tubi catodici	11 %
	B) altre	13 %
84.61	Oggetti di rubinetteria ed altri organi simili (comprese le valvole riduttrici e le valvole termostatiche), per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini ed altri recipienti simili:	
	A) riduttori di pressione	15 %
	B) altri	16 %

Numero della tariffa	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei dazi
84.62	Cuscinetti a rotolamento di ogni specie (a sfere, ad aghi, a cilindri o a rulli di ogni forma)	18 %
84.63	Alberi di trasmissione, manovelle e alberi a gomito, sopporti e cuscinetti, ingranaggi e ruote di frizione, riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, volani e pulegge (comprese le carrucole a staffa), innesti, organi di accoppiamento (manicotti, giunti elastici, ecc.) e giunti di articolazione (cardanici, di Holdam, ecc.)	
84.64	Guarnizioni metallo-plastiche; serie o assortimenti di guarnizioni di composizione diversa per macchine, veicoli e tubi, presentati in involucri, buste o imballaggi simili	14 %
84.65	Parti e pezzi staccati di macchine, apparecchi e congegni meccanici, non nominati nè compresi in altre voci di questo Capitolo, non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elettriche	15 %

CAPITOLO 85

MACCHINE ED APPARECCHI ELETTRICI, MATERIALI DESTINATI AD USI ELETTROTECNICI

NOTE

1. — *Sono esclusi da questo Capitolo:*

a) *le coperte, cuscini, scaldapiedi e manufatti simili, riscaldati elettricamente; i vestiti, calzature, scaldaorecchie ed altri manufatti da portare sulla persona, riscaldati elettricamente;*

b) *i lavori di vetro della voce n.* 70.11;

c) *i mobili riscaldati elettricamente* (*Capitolo* 94).

2. — *Gli oggetti suscettibili di rientrare sia nella voce n.* 85.01 *sia nelle voci numeri* 85.08, 85.09, 85.21, *sono da classificare in queste tre ultime voci.*

Tuttavia, i mutatori a vapore di mercurio con recipiente metallico rientrano nella voce n. 85.01.

3. — *La voce n.* 85.06 *comprende, purchè trattisi di apparecchi elettromeccanici dei tipi comunemente utilizzati in usi domestici:*

a) *gli aspirapolvere, le lucidatrici per pavimenti, i trituratori e mescolatori di alimenti, gli spremifrutta ed i ventilatori per appartamenti di qualsiasi peso;*

b) *gli altri apparecchi aventi un peso massimo di kg* 20, *ad esclusione delle macchine per lavare il vasellame* (*n.* 84.19), *delle macchine per lavare la biancheria, ecc.* (*numeri* 84.18 *o* 84.40, *secondo che trattisi di macchine centrifughe o non*), *delle macchine per stirare* (*numeri* 84.16 *o* 84.40, *secondo che trattisi di calandre o non*), *delle macchine da cucire* (*n.* 84.41) *e degli apparecchi elettrotermici della voce n.* 85.12.

Numero della tariffa	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei dazi
85.01	Macchine generatrici, motori e convertitori rotanti; trasformatori e convertitori statici (raddrizzatori, ecc.); bobine di reattanza e bobine di autoinduzione:	
	A) macchine generatrici, motori (anche con riduttori, variatori o moltiplicatori di velocità), convertitori rotanti, del peso unitario:	
	I) di 10 kg o meno	14 %
	II) di più di 10 kg	12 %
	B) Trasformatori, bobine di reazione (o di reattanza) e di autoinduzione, del peso unitario:	
	I) di 10 kg o meno	17 %
	II) di più di 10 kg	14 %
	C) Convertitori diversi da quelli della sottovoce A, del peso unitario:	
	I) di 10 kg o meno	17 %
	II) di più di 10 kg	15 %
	D) Parti e pezzi staccati	15 %
85.02	Elettromagneti; calamite permanenti, magnetizzate o non; dischi, mandrini ed altri simili dispositivi magnetici od elettromagnetici di fissazione; accoppiamenti, innesti, variatori di velocità e freni elettromagnetici; teste di sollevamento elettromagnetiche	15 %
85.03	Pile elettriche	20 %
85.04	Accumulatori elettrici:	
	A) al piombo	20 %
	B) altri	17 %
	C) parti e pezzi staccati.	
	I) separatori di legno	10 %
	II) altri	17 %

Segue: CAPITOLO 85: **Macchine ed apparecchi elettrici, ecc.**

Numero della tariffa	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei dazi
85.05	Utensili e macchine utensili elettromeccanici (con motore incorporato), per l'impiego a mano	14 %
85.06	Apparecchi elettromeccanici (con motore incorporato) per uso domestico	19 %
85.07	Rasoi e tosatrici, elettrici, con motore incorporato:	
	A) rasoi	13 %
	B) tosatrici	14 %
85.08	Apparecchi e dispositivi elettrici di accensione e di avviamento per motori ad esplosione o a combustione interna (magneti, dinamo-magneti, bobine di accensione, candele di accensione e di riscaldamento, avviatori, ecc.); generatrici (dinamo) e congiuntori-disgiuntori per detti motori:	
	A) apparecchi di avviamento e generatrici (dinamo), compresi i congiuntori-disgiuntori	14 %
	B) magneti, compresi i dinamo-magneti	18 %
	C) candele d'accensione	18 %
	D) candele di riscaldamento	21 %
	E) altri	22 %
85.09	Apparecchi elettrici di illuminazione e di segnalazione, tergicristalli, disgelatori e dispositivi antiappannanti elettrici, per velocipedi, motocicli ed autoveicoli:	
	A) apparecchi d'illuminazione, diversi da quelli della voce n. 85.08	17 %
	B) apparecchi di segnalazione acustica	14 %
	C) altri	15 %
85.10	Lampade elettriche portatili destinate a funzionare a mezzo di una propria sorgente di energia (a pile, ad accumulatori, elettromagnetiche, ecc.), esclusi gli apparecchi della voce n. 85.09:	
	A) lampade di sicurezza per minatori	15 %
	B) altre	18 %
85.11	Forni elettrici industriali o di laboratorio, compresi gli apparecchi per il trattamento termico delle materie per induzione o per perdite dielettriche; macchine ed apparecchi elettrici per saldare, brasare o tagliare:	
	A) forni compresi gli apparecchi per il trattamento termico delle materie per induzione o per perdite dielettriche:	
	I) appositamente costruiti per la separazione dei combustibili nucleari irradiati, per il trattamento delle scorie radioattive o per la rimessa in ciclo dei combustibili nucleari irradiati	**EURATOM lista *A* 2**
	II) altri	14 %
	B) macchine ed apparecchi elettrici per saldare, brasare o tagliare, per qualsiasi materia	15 %
85.12	Scaldacqua, scaldabagni e scaldatori ad immersione, elettrici; apparecchi elettrici per riscaldamento dei locali e per altri usi simili; apparecchi elettrotermici per parrucchiere (asciugacapelli, apparecchi per arricciare, scaldaferri per arricciare, ecc.); ferri da stiro elettrici; apparecchi elettrotermici per usi domestici; resistenze scaldanti, diverse da quelle della voce n. 85.24:	
	A) scaldacqua, scaldabagni e scaldatori ad immersione, elettrici	20 %
	B) apparecchi elettrici per il riscaldamento dei locali e per altri usi simili	21 %

Segue: CAPITOLO 85: **Macchine e apparecchi elettrici, ecc.**

Numero della tariffa	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei dazi
85.12 (*segue*)	*C*) apparecchi elettrotermici per parrucchiere (asciugacapelli, apparecchi per arricciare, scaldaferri per arricciare, ecc.)	19 %
	D) ferri da stiro elettrici	20 %
	E) apparecchi elettrotermici per usi domestici	19 %
	F) resistenza scaldanti	18 %
85.13	Apparecchi elettrici per la telefonia e la telegrafia su filo, compresi gli apparecchi di telecomunicazione a corrente portante:	
	A) apparecchi di telecomunicazione a corrente portante	16 %
	B) altri	15 %
85.14	Microfoni e loro supporti, altoparlanti ed amplificatori elettrici a bassa frequenza:	
	A) microfoni e loro supporti	17 %
	B) altri	18 %
85.15	Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonia e la radiotelegrafia; apparecchi trasmittenti e riceventi per la radiodiffusione ed apparecchi di televisione, compresi gli apparecchi riceventi combinati con un fonografo e gli apparecchi per la presa delle immagini per la televisione; apparecchi di radioguida, radiorivelazione, radioscandaglio e radiotelecommando:	
	A) apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonia e la radiotelegrafia; apparecchi trasmittenti e riceventi per la radiodiffusione ed apparecchi di televisione, compresi gli apparecchi riceventi combinati con un fonografo e gli apparecchi per la presa delle immagini per la televisione:	
	I) apparecchi trasmittenti	18 %
	II) apparecchi rice-trasmittenti	20 %
	III) apparecchi riceventi, anche combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono	22 %
	IV) apparecchi per la presa delle immagini per la televisione	17 %
	B) altri apparecchi	16 %
	C) parti e pezzi staccati:	
	I) mobili e cofanetti:	
	a) di legno	16 %
	b) di altre materie	20 %
	II)altri	22 %
85.16	Apparecchi elettrici di segnalazione (diversi da quelli per la trasmissione dei messaggi), di sicurezza, di controllo e di comando, per strade ferrate ed altre vie di comunicazione, compresi i porti e gli aerodromi	15 %
85.17	Apparecchi elettrici di segnalazione acustica o visiva (suonerie, sirene, quadri indicatori, apparecchi di avvertimento per la protezione contro il furto o l'incendio), diversi da quelli delle voci n.ri 85.09 e 85.16	15 %
85.18	Condensatori elettrici, fissi, variabili o regolabili	17 %

Segue CAPITOLO 85: **Macchine ed apparecchi elettrici, ecc.**

Numero della tariffa	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei dazi
85.19	Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione od il collegamento dei circuiti elettrici (interruttori, commutatori, relé, interruttori di sicurezza, scaricatori, prese di corrente, cassette di giunzione, ecc.); resistenze non scaldanti, potenziometri e reostati; regolatori automatici di tensione a commutazione mediante resistenza, induttanza, a contatti vibranti o a motore; quadri di comando o di distribuzione:	
	A) apparecchi per l'interruzione ed il sezionamento; apparecchi per la protezione, la diramazione o il collegamento dei circuiti elettrici:	
	I) apparecchi di comando	16 %
	II) altri	16 %
	B) resistenze non scaldanti, potenziometri e reostati	16 %
	C) regolatori automatici di tensione a commutazione mediante resistenza, induttanza, a contatti vibranti o a motore	16 %
	D) quadri di comando o di distribuzione	14 %
85.20	Lampade e tubi elettrici ad incandescenza o a scarica per l'illuminazione o per raggi ultravioletti od infrarossi; lampade ad arco; lampade ad accensione elettrica utilizzate in fotografia per la produzione della luce-lampo:	
	A) lampade e tubi ad incandescenza	15 %
	B) lampade e tubi a scarica, compresi quelli a luce mista	18 %
	C) altri	17 %
	D) parti e pezzi staccati	15 %
85.21	Lampade, tubi e valvole, elettronici (a catodo caldo, a catodo freddo o a fotocatodo, diversi da quelli della voce n. 85.20), quali lampade, tubi e valvole, a vuoto, a vapore od a gas (compresi i tubi raddrizzatori a vapori di mercurio), tubi catodici, tubi e valvole per apparecchi di presa delle immagini in televisione, ecc.; cellule fotoelettriche; diodi, triodi, ecc., a cristallo (transistori, per esempio); cristalli piezo-elettrici montati:	
	A) lampade, tubi e valvole:	
	I) tubi raddrizzatori	20 %
	II) tubi analizzatori di immagini, tubi trasformatori di immagini; tubi moltiplicatori e simili	17 %
	III) altri	19 %
	B) cellule fotoelettriche, compresi i fototransistori	16 %
	C) diodi, triodi, ecc., a cristallo, compresi i transistori	21 %
	D) cristalli piezo-elettrici montati	20 %
	E) parti e pezzi staccati	15 %
85.22	Macchine ed apparecchi elettrici non nominati né compresi in altre voci di questo Capitolo:	
	A) per la produzione dei prodotti della voce n. 28.51 *A*	EURATOM lista *A* 2
	B) appositamente costruiti per la separazione dei combustibili nucleari irradiati, per il trattamento delle scorie radioattive o per la rimessa in ciclo dei combustibili nucleari irradiati	EURATOM lista *A* 2
	C) altri	13 %
85.23	Fili, trecce, cavi (compresi i cavi coassiali), nastri, barre e simili, isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o non di pezzi di congiunzione	17 %

Segue CAPITOLO 85: **Macchine ed apparecchi elettrici, ecc.**

Numero della tariffa	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei dazi
85.24	Pezzi ed oggetti di carbone o di grafite, anche con metallo, per usi elettrici o elettrotecnici, come spazzole per macchine elettriche, carboni per lampade, per pile o per microfoni, elettrodi per forni, per apparecchi per saldare od impianti per elettrolisi, ecc.:	
	A) elettrodi per impianti d'elettrolisi	9 %
	B) resistenze riscaldanti (diverse da quelle della voce n. 85.12)	14 %
	C) altri	12 %
85.25	Isolatori di qualsiasi materia:	
	A) di ebanite	15 %
	B) di altre materie	19 %
85.26	Pezzi isolanti, interamente di materie isolanti o con semplici parti e metalliche di connessione (boccole a vite, per esempio) annegate nella massa, per macchine, apparecchi ed impianti elettrici, esclusi gli isolatori della voce n. 85.25:	
	A) di materie ceramiche o di vetro	17 %
	B) di ebanite, di materie asfaltiche o catramose	14 %
	C) di materie plastiche artificiali	19 %
	D) di altre materie	16 %
85.27	Tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente	14 %
85.28	Parti e pezzi staccati elettrici di macchine ed apparecchi, non nominati nè compresi in altre voci di questo Capitolo	14 %

SEZIONE XVII

MATERIALE DA TRASPORTO

NOTE

1. — *Sono esclusi da questa Sezione gli oggetti previsti dalle voci numeri* 97.01, 97.03 *e* 97.08, *come pure le slitte, le guidoslitte (bobsleigs) e simili (n.* 97.06).

2. — *Sono esclusi dalle voci di questa Sezione, relative alle parti, pezzi staccati e accessori, i prodotti seguenti anche se siano riconoscibili come destinati a materiale da trasporto*:

a) *i giunti, le rondelle e simili, di qualsiasi materia (regime della materia costitutiva o voce n.* 84.64);

b) *le parti, pezzi e forniture di uso generale, ai sensi della Nota* 2, *della Sezione* XV;

c) *gli oggetti del Capitolo* 82 *(utensili)*;

d) *gli oggetti della voce n.* 83.11;

e) *le macchine ed apparecchi compresi nelle voci dal n.* 84.01 *al n.* 84.59 *incluso, e le loro parti e pezzi staccati; i prodotti previsti dalle voci n.* 84.61, *n.* 84.62 *e gli organi di trasmissione della voce n.* 84.63, *purchè costituiscano parti intrinseche di motori;*

f) *le macchine ed apparecchi elettrici, le apparecchiature e gli accessori elettrici (Capitolo* 85);

g) *gli strumenti ed apparecchi del Capitolo* 90;

h) *gli oggetti di orologeria (Capitolo* 91);

ij) *le armi (Capitolo* 93);

k) *le spazzole costituenti elementi di veicoli della voce n.* 96.02.

3. — *Ai sensi dei Capitoli da* 86 *a* 88, *dalla dizione « parti, pezzi staccati e accessori » sono esclusi le parti i pezzi, e gli accessori che non siano destinati esclusivamente o principalmente ai vecoli o ai prodotti di questa Sezione. Se una parte, un pezzo staccato o un accessorio è suscettibile di rispondere ai termini di due o più voci della Sezione, deve essere classificato sotto la voce che è attinente al suo principale.*

4. — *Gli aerei di costruzione speciale, che possono essere utilizzati sia per la navigazione aerea, sia come veicoli terrestri, sono considerati come aerei.*

Le automobili costruite in modo speciale per essere utilizzate sia come veicoli terrestri, sia come battelli (vetture anfibie), sono considerate come automobili.

5. — *I veicoli e gli altri prodotti della Sezione, incompleti o non finiti, sono classificati come veicoli o prodotti completi o finiti, purchè ne presentino le caratteristiche essenziali.*

6. — *Salvo speciali disposizioni contrarie, i veicoli e gli altri prodotti di questa Sezione, completi o considerati come tali, se vengono presentati smontati o non riuniti, sono da classificare come montati.*

NOTA COMPLEMENTARE

Gli utensili e gli oggetti di manutenzione e di riparazione dei veicoli seguono il trattamento dei medesimi purchè siano presentati allo sdoganamento contemporaneamente ai veicoli stessi. Lo stesso regime è da applicare agli altri accessori che siano presentati contemporaneamente ai veicoli di cui costituiscono la normale dotazione e purchè siano normalmente venduti con i veicoli stessi.

CAPITOLO 86

VEICOLI E MATERIALE PER STRADE FERRATE, APPARECCHI DI SEGNALAZIONE NON ELETTRICI PER VIE DI COMU

NOTE

1. — *Sono esclusi da questo Capitolo*:
 a) *le traversine di legno* (*n.* 44.07) *o di calcestruzzo* (*n.* 68.11), *per strade ferrate;*
 b) *il materiale per strade ferrate compreso nella voce n.* 73.16;
 c) *gli apparecchi elettrici di segnalazione della voce n.* 85.16.

2. — *Gli assi, ruote, ruote montate su assi* (*assi montati o sale montate*), *cerchioni, colletti di riporto, dischi ed altre parti di ruote, i telai, i carrelli girevoli a due o più assi* (*boggies*) *o ad un asse* (*bissels*) *e simili, le boccole* (*scatole per lubrificazione*), *i dispositivi di frenamento di qualsiasi tipo, i respingenti, i ganci e sistemi d'attacco, i soffietti per vetture intercomunicanti, le casse ed altre parti della carrozzeria rientrano nella voce n.* 86.09.

3. — *Con riserva delle disposizioni della Nota* 1 *precedente, rientrano particolarmente nella voce n.* 86.10 (*materiale fisso*): *le rotaie riunite, anche portatili, le piattaforme girevoli ed i ponti girevoli, i paraurti, le sagome. Sono egualmente compresi nella voce n.* 86.10 *i dischi e le piastre mobili ed i semafori, gli apparecchi di comando per passaggi a livello, gli scambi fissi al suolo, le cabine di manovra a distanza ed altri apparecchi meccanici non elettrici di segnalazione, di sicurezza, di controllo e di comando per qualunque via di comunicazione, anche se comportino dispositivi accessori per l'illuminazione elettrica.*

Numero della tariffa	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei dazi
86.01	Locomotive e locomotori, a vapore; tender	13 %
86.02	Locomotive e locotrattori, elettrici (ad accumulatori o a presa di corrente esterna)	14 %
86.03	Altre locomotive e locotrattori	13 %
86.04	Automotrici (anche per tranvie) e dresine a motore:	
	A) automotrici elettriche (a sorgente esterna d'energia)	14 %
	B) altre	13 %
86.05	Vetture per viaggiatori, bagagliai, carri postali, vetture sanitarie, vetture cellulari, vetture di prova ed altre vetture speciali, per strade ferrate . .	13 %
86.06	Carri-officina, carri-gru ed altri carri di servizio, per strade ferrate; dresine senza motore	13 %
86.07	Carri e vagoncini per il trasporto di merci su rotaie:	
	A) appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività	EURATOM lista *A* 2
	B) altri	14 %
86.08	Casse mobili (comprese quelle uso cisterna e quelle uso serbatoio) per qualsiasi specie di trasporto:	
	A) casse mobili con schermi di piombo di protezione contro le radiazioni, per il trasporto di materiali radioattivi	EURATOM lista *A* 2
	B) altre	15 %
86.09	Parti e pezzi staccati di veicoli per strade ferrate:	
	A) carrelli girevoli a due o più assi (boggies), ad un asse (bissels) e simili, e loro parti	13 %
	B) freni e loro parti	11 %

Segue CAPITOLO 86: **Veicoli e materiale per strade ferrate: apparecchi di segnalazioni non elettrici, ecc.**

Numero della tariffa	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei dazi
86.09 (*segue*)	*C*) assi, montati o non; ruote e loro parti	15 %
	D) boccole (scatole per lubrificazione) e loro parti	15 %
	E) altri	14 %
86.10	Materiale fisso per strade ferrate; apparecchi meccanici non elettrici di segnalazione, di sicurezza, di controllo e di comando per qualsiasi via di comunicazione; loro parti e pezzi staccati:	
	A) materiale fisso per strade ferrate; parti e pezzi staccati del suddetto materiale	13 %
	B) apparecchi meccanici non elettrici di segnalazione, di sicurezza, di controllo e di comando, per qualsiasi via di comunicazione; loro parti e pezzi staccati	14 %

CAPITOLO 87

VETTURE AUTOMOBILI, TRATTORI, VELOCIPEDI ED ALTRI VEICOLI TERRESTRI

NOTE

1. — *Sono da considerarsi trattori, ai sensi di questo Capitolo, gli autoveicoli costruiti essenzialmente per tirare o spingere altre macchine, veicoli o carichi, anche se comportino alcuni adattamenti accessori ai fini del trasporto, in relazione all'uso principale dei detti autoveicoli, di utensili, sementi, concimi, ecc.*

2. — *I telai per autoveicoli, muniti di una cabina, rientrano nella voce n.* 87.02 *e non nella voce n.* 87.04.

3. — *Sono escluse dalla voce n.* 87.10 *e rientrano nella voce n.* 97.01, *le biciclette per ragazzi non costruite come quelle del tipo comune, nonchè le biciclette che non comportano cuscinetti a sfere.*

Numero della tariffa	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei dazi
87.01	Trattori, compresi i trattori-verricello:	
	A) motocoltivatori, azionati da motore a scoppio o a combustione interna, con cilindrata:	
	I) di 1000 cm^3 o meno .	12 %
	II) di più di 1000 cm^3 .	18 %
	B) altri trattori .	20 %
87.02	Autoveicoli con qualsiasi motore, per il trasporto di persone (compresi quelli da sport ed i filobus) o di merci:	
	A) per il trasporto di persone, comprese le vetture miste:	
	I) azionati da motore a scoppio o a combustione interna . .	29 %
	II) azionati da altri motori	25 %
	B) per il trasporto merci:	
	I) autocarri appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività	EURATOM lista *A* 2
	II) altri:	
	a) azionati da motore a scoppio o a combustione interna . . .	28 %
	b) azionati da altri motori	25 %
87.03	Autoveicoli per usi speciali, diversi dal trasporto propriamente detto, quali autoveicoli di soccorso ad automezzi rimasti in panna, autopompe, scale automobili, auto-spazzatrici, spazzaneve automobili, autoveicoli spanditori, gru-automobili, autoveicoli proiettori, autocarri-officina, autovetture radiologiche e simili	25 %
87.04	Telai degli autoveicoli compresi nelle voci n. 87.01 al n. 87.03 incluso, con motore	29 %
87.05	Carrozzerie degli autoveicoli compresi nelle voci dal n. 87.01 al n. 87.03 incluso, comprese le cabine	24 %
87.06	Parti, pezzi staccati ed accessori degli autoveicoli compresi nelle voci dal numero 87.01 al n. 87.03 incluso	lista *G*
87.07	Autocarrelli di manutenzione (portatori, trattori, stivatori e simili) azionati da qualsiasi motore; loro parti e pezzi staccati:	
	A) autocarrelli di manutenzione appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività	EURATOM lista *A* 2

Segue CAPITOLO 87: **Vetture, automobili, ecc.**

Numero della tariffa	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei dazi
87.07 (*segue*)	*B*) altri autocarrelli:	
	I) muniti di un sistema per il sollevamento del loro dispositivo di carico:	
	a) che sollevano ad un'altezza di 1 m o più	16 %
	b) altri	19 %
	II) non nominati:	
	a) azionati da motore elettrico	19 %
	b) azionati da altro motore	24 %
	C) parti e pezzi staccati	20 %
87.08	Carri da combattimento e autoblinde, anche armati, loro parti e pezzi staccati:	
	C) carri da combattimento; loro parti e pezzi staccati	5 %
	B) autoblinde da combattimento; loro parti e pezzi staccati	10 %
87.09	Motocicli e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzetta; carrozzette per motocicli e per velocipedi di ogni sorta, presentate isolatamente	26 %
87.10	Velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo e simili), senza motore	21 %
87.11	Poltrone e veicoli simili, con meccanismo di propulsione (anche a motore), appositamente costruiti per essere usati dagli invalidi	17 %
87.12	Parti, pezzi staccati ed accessori dei veicoli compresi nelle voci dal n. 87.09 al n. 87.11 incluso:	
	A) di motocicli	24 %
	B) altri	20 %
87.13	Veicoli senza meccanismo di propulsione per il trasporto di bambini e di ammalati; loro parti e pezzi staccati	18 %
87.14	Altri veicoli non automobili e rimorchi per qualsiasi veicolo; loro parti e pezzi staccati:	
	A) veicoli a trazione animale	14 %
	B) Rimorchi e semirimorchi:	
	I) appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività	EURATOM lista *A* 2
	II) altri	20 %
	C) altri veicoli:	
	I) appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività	EURATOM lista *A* 2
	II) altri	14 %
	D) parti e pezzi staccati	15 %

CAPITOLO 88

NAVIGAZIONE AEREA

Numero della tariffa	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei dazi
88.01	Aerostati	18 %
88.02	Aeromobili (aeroplani, idrovolanti, cervi volanti, alianti, autogiri, elicotteri, ornitotteri, ecc.); « rotochutes »	lista *G*
88.03	Parti e pezzi staccati degli apparecchi delle voci n.ri 88.01 e 88.02:	
	A) di aerostati	17 %
	B) altri	lista *G*
88.04	Paracadute e loro parti, pezzi staccati ed accessori	15 %
88.05	Catapulte ed altri simili meccanismi di lancio; apparecchiature al suolo di allenamento al volo; loro parti e pezzi staccati:	
	A) catapulte ed altri simili meccanismi di lancio; loro parti e pezzi staccati	17 %
	B) apparecchiature al suolo di allenamento al volo; loro parti e pezzi staccati	13 %

CAPITOLO 89

NAVIGAZIONE MARITTIMA E FLUVIALE

NOTA

Le navi incomplete o non finite, gli scafi di navi, anche smontati, e le navi complete, smontate, sono da classificare come le navi rispettive, secondo la specie; nei casi dubbi circa la specie della nave che sono destinati a formare, seguono il trattamento della voce n. 89.01.

Numero della tariffa	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei dazi
89.01	Navi non comprese sotto le voci dal n. 89.02 al n. 89.05:	
	A) navi da guerra	esenzione
	B) altre:	
	I) navi per la navigazione marittima (*a*) . . .	esenzione
	II) altre:	
	a) del peso unitario di 100 kg o meno . .	13 %
	b) altre	8 %
89.02	Rimorchiatori	esenzione
89.03	Navi-faro, navi-pompa, draghe di ogni tipo, pontoni-gru ed altri natanti la cui navigazione ha carattere accessorio rispetto alla loro funzione principale; bacini galleggianti:	
	A) per la navigazione marittima (*a*)	esenzione
	B) altri	8 %
89.04	Navi destinate alla demolizione (*b*)	esenzione
89.05	Congegni galleggianti diversi, quali serbatoi, cassoni, boe, gavitelli e simili	10 %

(*a*) Sono ammesse in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.
(*b*) La concessione dell'esenzione è subordinata alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti

SEZIONE XVIII

STRUMENTI E APPARECCHI D'OTTICA, PER FOTOGRAFIA E PER CINEMATOGRAFIA, DI MISURA, DI VERIFICA, DI PRECISIONE; STRUMENTI E APPARECCHI MEDICO-CHIRURGICI; OROLOGERIA; STRUMENTI MUSICALI; APPARECCHI DI REGISTRAZIONE E DI RIPRODUZIONE DEL SUONO

CAPITOLO 90

STRUMENTI E APPARECCHI D'OTTICA, PER FOTOGRAFIA E PER CINEMATOGRAFIA, DI MISURA, DI VERIFICA, DI PRECISIONE, STRUMENTI E APPARECCHI MEDICO-CHIRURGICI

NOTE

1. — *Sono esclusi da questo Capitolo*:

a) *gli oggetti per usi tecnici, di gomma vulcanizzata, non indurita* (*n.* 40.14) *di cuoio naturale, artificiale o ricostituito* (*n.* 42.04), *di materie tessili* (*n.* 59.17);

b) *i prodotti refrattari della voce n.* 69.03; *gli oggetti per usi chimici ed altri usi tecnici, della voce n.* 69.09;

c) *gli specchi di vetro, non lavorati otticamente, della voce n.* 70.09 *e gli specchi di metalli comuni o di metalli preziosi, non aventi il carattere di elementi d'ottica* (*n.* 83.12 *o Capitolo* 71, *secondo il caso*);

d) *gli oggetti di vetro delle voci numeri* 70.07, 70.14, 70.15, 70.17 *e* 70.18;

e) *le parti, pezzi staccati e forniture d'impiego generale, ai sensi della Nota* 2 *della Sezione* XV;

f) *le pompe distributrici aventi un dispositivo di misura, della voce n.* 84.10; *le bascule e bilance per verificare e contare i pezzi fabbricati, nonchè i pesi per pesare presentati isolatamente* (*n.* 84.20); *gli apparecchi di sollevamento e di manutenzione* (*n.* 84.22); *i dispositivi speciali per regolare il pezzo da lavorare o l'utensile sulle macchine utensili, anche muniti di dispositivi ottici di lettura* (*divisori detti « ottici », ad esempio*); *della voce n.* 84.48 (*diversi dai dispositivi puramente ottici*: *lenti per centrare, allineare, ecc.*); *le valvole riduttrici ed altri oggeti di rubinetteria* (*n.* 84.61);

g) *i fari per automobili* (*n.* 85.09) *e gli apparecchi per la radioguida, la radiorivelazione, per radioscandaglio e per radiotelecomando* (*n.* 85.15);

h) *gli apparecchi cinematografici di registrazione o di riproduzione del suono che utilizzano soltanto procedimenti magnetici, nonchè gli apparecchi per la riproduzione in serie, con processi esclusivamente magnetici, dei supporti del suono ottenuti con questi stessi processi* (*n.* 92.11); *i lettori di suono* (*pick-up*) *magnetici* (*n.* 92.13);

ij) *gli oggetti del Capiolo* 97;

k) *le misure di capacità, che sono classificate come i lavori della materia da cui sono costituite.*

2. — *La macchine, gli apparecchi e gli strumenti, incompleti o non finiti, sono classificati come le macchine, gli apparecchi e gli strumenti, completi o finiti purchè ne presentino le caratteristiche essenziali.*

3. — *Con riserva delle disposizioni di cui alle precedenti Note* 1 *e* 2:

a) *le parti, i pezzi staccati e accessori di macchine apparecchi, strumenti o oggetti di questo Capitolo, che consistono in articoli previsti, come tali, in una qualsiasi voce di questo Capitolo o dei Capitoli* 84, 85 *o* 91 (*escluse le voci numeri* 84.65 *e* 85.28) *sono da classsificare nella voce che li prevede;*

b) *le altre parti, pezzi staccati e accessori, riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente a macchine, apparecchi o strumenti di questo Capitolo, sono da classificare come le dette macchine, apparecchi o strumenti, o, secondo il caso, nella voce n.* 90,29.

4. — *La voce n.* 90.05 *non comprende i cannocchiali astronomici* (*n.* 90.06) *nè i cannocchiali con mirino di puntamento per armi, i periscopi per sottomarini o carri da combattimento e gli strumenti ottici per macchine, apparecchi e strumenti di questo Capitolo* (*n.* 90.13).

5. — *Le macchine, apparecchi o strumenti ottici di misura, di verifica e di controllo, che possono essere classificati sia nella voce* 90.13 *sia nella voce n.* 90.16, *devono essere compresi in questa ultima voce.*

6. — *La voce n.* 90.28 *comprende soltanto*:

a) *gli strumenti e apparecchi per misurare grandezze elettriche;*

b) *gli strumenti, apparecchi e macchine della stessa natura di quelli previsti nelle voci numeri* 90.14, 90.15, 90.16, 90.22, 90.23, 90.24, 90.25 *e* 90.27 (*ad eccezione degli stroboscopi*), *purchè la loro funzione si basi su un fenomeno elettrico variabile col fattore da ricercare;*

c) *gli apparecchi e strumenti per la rivelazione o la misura di raggi alfa, beta, gamma o dei raggi* X, *cosmici e simili.*

7. — *Gli astucci, cofani e custodie simili, presentati insieme agli oggetti di questo Capitolo, cui sono destinati e con i quali sono normalmente venduti, sono da classificare come gli oggetti stessi Presentati isolatamente, seguono il trattamento loro proprio.*

Segue Capitolo 90: **Strumenti e apparecchi d'ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di verifica, ecc.**

Numero della tariffa	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei dazi
90.01	Lenti, prismi, specchi e altri elementi d'ottica, di qualsiasi materia, non montati, esclusi gli oggetti della specie, di vetro, non lavorati otticamente; materie polarizzanti in fogli o lastre:	
	A) lenti, prismi, specchi ed altri elemeni d'ottica	17 %
	B) materie polarizzanti in fogli o lastre . .	18 %
90.02	Lenti, prismi, specchi e altri elementi d'ottica, di qualsiasi materia, montati, per strumenti e apparecchi, esclusi gli oggetti della specie, di vetro, non lavorati otticamente	17 %
90.03	Montature per occhiali, occhialini, occhialetti e oggetti simili e parti di montature	19 %
90.04	Occhiali (correttori, protettori o altri), occhialetti, occhialini e oggetti simili	19 %
90.05	Binocoli e cannocchiali con o senza prismi . .	20 %
90.06	Strumenti per astronomia e cosmografia, come telescopi, cannocchiali astronomici, meridiani, equatoriali, ecc., e loro sostegni, esclusi gli apparecchi di radioastronomia	17 %
90.07	Apparecchi fotografici; apparecchi o dispositivi per la produzione di lampi di luce in fotografia o cinematografia:	
	A) apparecchi fotografici	18 %
	B) apparecchi o dispositivi per la produzione di lampi di luce in fotografia o cinematografia	16 %
90.08	Apparecchi cinematografici (da presa delle immagini e da presa del suono, anche combinati, apparecchi da proiezione con o senza riproduzione del suono):	
	A) apparecchi da presa delle immagini e da presa del suono, anche combinati	16 %
	B) apparecchi da proiezione e da riproduzione del suono, anche combinati	19 %
90.09	Apparecchi da proiezione fissa; apparecchi fotografici d'ingrandimento o di riduzione	18 %
90.10	Apparecchi e materiale dei tipi usati nei laboratori fotografici o cinematografici, non nominati né compresi altrove in questo Capitolo; apparecchi di fotocopia per contatto; bobine per l'avvolgimento dei film e delle pellicole; schermi per proiezioni	15 %
90.11	Microscopi e diffrattografi elettronici e protonici .	15 %
90.12	Microscopi ottici, compresi gli apparecchi per la microfotografia, la microcinematografia e la microproiezione	18 %
90.13	Apparecchi e strumenti d'ottica, non nominati né compresi nelle altre voci di questo Capitolo (compresi i proiettori)	18 %
90.14	Strumenti ed apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia; per la navigazione (marittima, fluviale o aerea), di meteorologia, idrologia, geofisica; bussole, telemetri	17 %
90.15	Bilance sensibili a un peso di 5 cg o meno, con a senza pesi . .	18 %

Segue CAPITOLO 90: **Strumenti e apparecchi d'ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di verifica, ecc.**

Numero della tariffa	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei dazi
90.16	Strumenti da disegno, per tracciare e per calcolo (pantografi, scatole di compassi, regoli e cerchi calcolatori, ecc.); macchine, apparecchi e strumenti di misura, di verifica e di controllo, non nominati né compresi in altre voci di questo Capitolo (macchine per equilibrare, planimetri, micrometri, calibri, misure-campione, metri, ecc.); proiettori di profili:	
	A) strumenti da disegno, per tracciare e per calcolo	**16 %**
	B) macchine, apparecchi e strumenti di misura, di verifica e di controllo; proiettori di profili	**15 %**
90.17	Strumenti e apparecchi per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria e la veterinaria, compresi gli apparecchi elettromedicali e gli apparecchi oftalmici .	**16 %**
90.18	Apparecchi di meccanoterapia e per massaggio; apparecchi di psicotecnica, di ozonoterapia, di ossigenoterapia, di rianimazione, di aerosolterapia e altri apparecchi per respirare di qualsiasi genere (comprese le maschere antigas)	**16 %**
90.19	Apparecchi di ortopedia (comprese le cinture medico-chirurgiche); oggetti e apparecchi di protesi dentaria, oculistica e simili; apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi; oggetti e apparecchi per fratture (docce, stecche e simili):	
	A) oggetti ed apparecchi di protesi:	
	I) dentaria:	
	a) di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi	**14 %**
	b) altri	**18 %**
	II) oculare . .	**14 %**
	III) altre	**16 %**
	B) Apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi	**12 %**
	C) altri	**15 %**
90.20	Apparecchi a raggi X, anche di radiofotografia, e apparecchi che utilizzano le radiazioni di sostanze radioattive, compresi i tubi generatori di raggi X, i generatori di tensione, i quadri di comando, gli schermi, i tavoli, poltrone e supporti simili di esame o di trattamento	**16 %**
90.21	Strumenti, apparecchi e modelli progettati per dimostrazione (nell'insegnamento, nelle esposizioni, ecc.), non suscettibili di altri usi	**12 %**
90.22	Macchine e apparecchi per prove meccaniche (prove di resistenza, durezza, trazione, compressione, elasticità, ecc.) sui materiali (metalli, legno, tessili, carta, materie plastiche, ecc.)	**15 %**
90.23	Densimetri, areometri, pesaliquidi e strumenti simili; termometri, pirometri, barometri, igrometri e psicrometri, registratori o non, anche combinati fra di loro:	
	A) termometri a mercurio o ad altri liquidi, a lettura diretta. . . .	**21 %**
	B) igrometri e psicrometri	**14 %**
	C) altri	**17 %**
90.24	Apparecchi e strumenti di misura, di controllo o di regolazione per gas o per liquidi, o di controllo automatico delle temperature, come manometri, termostati, indicatori di livello, regolatori di tiraggio, misuratori di portata, contatori di calore, esclusi gli apparecchi e strumenti della voce n. 90.14:	
	A) manometri	**18 %**
	B) termostati	**15 %**
	C) altri	**16 %**

Segue CAPITOLO 90: **Strumenti e apparecchi d'ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di verifica, ecc**

Numero della tariffa	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei dazi
90.25	Strumenti e apparecchi per analisi fisiche o chimiche (quali polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi), strumenti ed apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale e simili (come viscosimetri, porosimetri, dilatometri) e per misure calorimetriche, fotometriche o acustiche (come fotometri, compresi gli indicatori dei tempi di posa, calorimetri); microtomi	16 %
90.26	Contatori di gas, di liquidi e di elettricità, compresi i contatori di produzione, di controllo e di taratura	15 %
90.27	Altri contatori (contagiri, di produzione, tassametri, totalizzatori del cammino percorso, pedometri, ecc.), indicatori di velocità e tachimetri diversi da quelli della voce n. 90.14, compresi i tachimetri magnetici; stroboscopi:	
	A) contagiri, contatori di produzione, tassametri ed altri contatori .	16 %
	B) indicatori di velocità e tachimetri . .	18 %
	C) stroboscopi . .	14 %
90.28	Strumenti e apparecchi elettrici o elettronici di misura, di verifica, di controllo, di regolazione o di analisi:	
	A) previsti dalla Nota 6 *a*) di questo Capitolo .	16 %
	B) previsti dalla Nota 6 *b*) di questo Capitolo .	16 %
	C) previsti dalla Nota 6 *c*) di questo Capitolo . .	16 %
90.29	Parti, pezzi staccati e accessori, riconoscibili come esclusivamente o principalmente costruiti per strumenti o apparecchi delle voci numeri 90,23, 90,24, 90.26, 90.27 o 90.28, suscettibili di essere impiegati su uno o più strumenti o apparecchi di questo gruppo di voci	16 %

CAPITOLO 91

OROLOGERIA

NOTE

1. — *Per l'applicazione delle voci numeri* 91.02 *e* 91.07, *si considerano come «movimenti di orologi tascabili» quelli aventi per organo regolatore un bilanciere munito di spirale ed il cui spessore, misurato con la platina ed i ponti, non sia superiore a mm* 12.

2. — *Sono esclusi dalle voci* 91.07 *e* 91.08 *i movimenti meccanici costruiti per funzionare senza scappamento* (*n.* 84.08);

3. — *Questo Capitolo non comprende i pesi, i vetri, le catene e braccialetti, per orologi, i pezzi di attrezzature elettriche, i cuscinetti a sfera e le sfere per cuscinetti, nè le parti e forniture di uso generale, ai sensi della Nota 2 della Sezione* XV. *Le molle per orologeria (comprese le spirali) sono da classificare nella voce* 91.11.

4. — *Con riserva delle disposizioni delle Note* 2 *e* 3, *i movimenti ed i pezzi che possono essere utilizzati sia come movimenti o pezzi di apparecchi di orologeria sia per altri usi, in particolare negli strumenti di misura o di precisione, rietrano in questo Capitolo.*

5. — *Gli astucci, custodie ed altri contenenti simili, presentati insieme agli oggetti di questo Capitolo, ai quali sono destinati e con cui sono normalmente venduti, seguono il trattamento degli oggetti stessi. Presentati isolatamente, essi seguono il trattamento loro proprio.*

Numero della tariffa	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei dazi
91.01	Orologi da tasca, da polso e simili (compresi i contatori di tempo dello stesso tipo)	13 % con min. di perc. di 0,50 U. C. (*a*) per pezzo
91.02	Pendolette e sveglie, con movimento di orologi tascabili:	
	A) elettriche .	15 %
	B) altre	13 %
91.03	Orologi da cruscotto e simili, per automobili, aeromobili, navi ed altri veicoli	13 %
91.04	Orologi, pendole, sveglie e simili apparecchi di orologeria, con movimento diverso da quello degli orologi tascabili:	
	A) elettrici	14 %
	B) altri	13 %
91.05	Apparecchi di controllo e contatori di tempo a movimento di orologeria o a motore sincrono (registratori di presenza, orodatari, controllori di ronde, contaminuti, contatori di minuti secondi, ecc.)	15 %
91.06	Apparecchi muniti di un movimento di orologeria o di un motore sincrono, che permettono lo scatto di un meccanismo a tempo stabilito (interruttori orari, orologi di commutazione, ecc.)	14 %
91.07	Movimenti finiti per orologi tascabili	14 % con min. di perc. di 0,40 U. C. (*a*) per pezzo
91.08	Altri movimenti finiti di orologeria	14 %
91.09	Casse per orologi della voce n. 91.01 e loro parti, sbozzate o finite	9 %
91.10	Casse, gabbie e simili, per apparecchi di orologeria e loro parti	14 %

(*a*) U. C. = Unità di conto.

Segue CAPITOLO 91: **Orologeria.**

Numero della tariffa	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei dazi
91.11	Altre forniture di orologeria:	
	A) pietre da orologeria (pietre preziose (gemme) o semipreziose (fini), pietre sintetiche o ricostituite ed imitazioni di pietre preziose o semipreziose), non incastonate né montate	8 %
	B) molle per orologeria, comprese le spirali	12 %
	C) movimenti di orologi tascabili, non finiti	14 % con min. di perc. di 0,40 U. C. (*a*) per pezzo
	D) altri movimenti di orologeria, non finiti	14 %
	E) sbozzi di movimenti di orologi tascabili	11 %
	F) altri	11 %

(*a*) U. C. = Unità di conto

CAPITOLO 92

STRUMENTI MUSICALI, APPARECCHI PER LA REGISTRAZIONE E LA RIPRODUZIONE DEL SUONO, LORO PARTI ED ACCESSORI

NOTE

1. — *Sono esclusi da questo Capitolo:*

a) *le pellicole sensibilizzate, in tutto o in parte, per impressione a mezzo di processi fotografici o fotoelettrici, e le stesse pellicole registrate, sviluppate o non* (*Capitolo* 37);

b) *le parti e le forniture d'impiego generale ai sensi della Nota* 2 *della Sezione* XV;

c) *i microfoni, amplificatori, altoporlanti, ricevitori auricolari, interruttori, stroboscopi ed altri strumenti apparecchi ed attrezzature accessorie, utilizzati con gli oggetti di questo capitolo, ma non incorporati in essi, nè sistemati nella stessa custodia* (*Capitoli* 85 *o* 90); *gli apparecchi di registrazione o di riproduzione del suono combinati con apparecchi radio* (*n.* 85.15);

d) *le spazzole, spazzolini e simili, per la pulizia degli strumenti musicali* (*n.* 96.02);

e) *gli strumenti ed apparecchi aventi il carattere di giocattoli* (*n.* 97.03);

f) *gli strumenti ed apparecchi aventi il carattere di oggetti per collezioni o di antichità* (*numeri* 99.05 *o* 99.06).

2. — *Gli strumenti e gli apparecchi di questo Capitolo, incompleti o non finiti, sono classificati come gli strumenti o gli apparecchi completi o finiti, purchè ne presentino le caratteristiche essenziali.*

3. — *Gli archetti, bacchette ed oggetti simili, per strumenti musicali delle voci numeri* 92.02 *e* 92.06, *presentati in numero corrispondente insieme agli strumenti cui sono destinati, seguono il trattamento degli strumenti stessi. I cartoni e le carte perforate della voce n.* 92.10 *nonchè i supporti di suoni della voce n.* 92.12 *seguono il loro regime proprio, anche se siano presentati insieme agli strumenti ed apparecchi cui sono destinati.*

4. — *Gli astucci, cofani e custodie simili, presentati insieme agli oggetti di questo Capitolo, cui sono destinati e con i quali sono normalmente venduti, sono da classificare come gli oggetti stessi. Presentati isolatamente, seguono il trattamento loro proprio.*

Numero della tariffa	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei dazi
92.01	Pianoforti (anche automatici con o senza tastiera); clavicembali ed altri strumenti a corda con tastiera; arpe (diverse dalle arpe eolie):	
	A) pianoforti (anche automatici, con o senza tastiera):	
	I) pianoforti verticali	22 %
	II) altri	20 %
	B) altri	18 %
92.02	Altri strumenti musicali a corda . . .	21 %
92.03	Organi a canne; armonium ed altri strumenti simili, a tastiera e ad ance metalliche libere	20 %
92.04	Fisarmoniche e concertine; armoniche a bocca . .	15 %
92.05	Altri strumenti musicali ad aria	18 %
92.06	Strumenti musicali a percussione (tamburi, casse, xilofoni, metallofoni, piatti, castagnette, ecc.)	18 %
92.07	Strumenti musicali elettromagnetici, elettrostatici, elettronici, e simili (piani, organi, fisarmoniche, ecc.)	19 %
92.08	Strumenti musicali non compresi in altre voci di questo Capitolo (Orchestrion, organi di Barberia, scatole musicali, uccelli cantanti, seghe musicali, ecc.); richiami di ogni specie e strumenti di chiamata e di segnalazione a bocca corni di richiamo, fischietti, ecc.)	14 %
92.09	Corde armoniche	17 %

Segue CAPITOLO 92: **Strumenti musicali, ecc.**

Numero della tariffa	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei dazi
92.10	Parti, pezzi staccati ed accessori per strumenti musicali (diversi dalle corde armoniche), compresi i cartoni e le carte perforati per apparecchi meccanici ed i meccanismi per scatole musicali; metronomi e diapason di ogni specie	18 %
92.11	Fonografi, apparecchi per dettare ed altri apparecchi di registrazione e di riproduzione del suono, compresi i giradischi, girafilm e girafili, con o senza lettore di suono:	
	A) apparecchi di registrazione del suono .	19 %
	B) apparecchi di riproduzione del suono .	19 %
	C) apparecchi misti	16 %
92.12	Supporti di suono per apparecchi della voce n. 92.11 o per registrazioni analoghe: dischi, cilindri, cere, nastri, film, fili, ecc., preparati per la registrazione o registrati; matrici e forme galvaniche per la fabbricazione dei dischi:	
	A) preparati per la registrazione ma non registrati . . .	17 %
	B) registrati:	
	I) cere, dischi, matrici ed altre forme intermedie:	
	a) per la fabbricazione dei dischi . .	11 %
	b) altri	17 %
	II) altri:	
	a) dischi:	
	1) per l'insegnamento delle lingue .	9 %
	2) altri	17 %
	b) altri supporti di suono (strisce, nastri, pellicole, fili, ecc.):	
	1) registrati magneticamente, per la sonorizzazione delle pellicole cinematografiche	2,35 U. C. (*a*) per m 100
	2) altri	19 %
92.13	Altre parti, pezzi staccati ed accessori degli apparecchi della voce n. 92.11:	
	A) lettori di suono; loro parti e pezzi staccati	20 %
	B) aghi o punte; diamanti, zaffiri ed altre pietre preziose (gemme) o semipreziose (fini) e pietre sintetiche o ricostituite, montate o non . .	13 %
	C) altri	18 %

(*a*) U. C. = Unità di conto.

SEZIONE XIX

ARMI E MUNIZIONI

CAPITOLO 93

ARMI E MUNIZIONI

NOTE

1. — *Sono esclusi da questo Capitolo*:

a) *gli inneschi e le capsule fulminanti, i detonatori, i razzi illuminanti o grandinifughi e gli altri prodotti del Capitolo* 36;

b) *le parti e le forniture di impiego generale, ai sensi della Nota* 2 *della Sezione* XV;

c) *i carri da combattimento e le autoblinde, armati* (*n.* 87.08);

d) *i cannocchiali con mirino di puntamento ed altri dispositivi ottici, eccetto quelli montati sulle armi, o, se non montati, presentati insieme alle armi alle quali sono destinati* (*Capitolo* 90);

e) *le balestre, gli archi e le frecce per il tiro, le armi rintuzzate per sale da scherma e le armi aventi il carattere di giocattoli* (*Capitolo* 97);

f) *le armi e le munizioni aventi il carattere di oggetti di collezione e di antichità* (*numeri* 99.05 *o* 99.06);

2. — *Le armi incomplete o non finite sono da classificare come le armi complete o finite, purchè ne presentino le caratteristiche essenziali.*

3. — *Ai sensi della voce n.* 93.07, *l'espressione «parti e pezzi staccati» non comprende gli apparecchi radio od i radar, della voce n.* 85.15, *utilizzati per determiati proiettili-razzi.*

4. — *Gli astucci, custodie e simili, presentati con gli oggetti di questo Capitolo ai quali sono destinati ed insieme ai quali sono normalmente venduti, seguono il trattamento di detti oggetti. Se presentati isolatamente, gli stessi contenenti seguono il loro regime proprio.*

Numero della tariffa	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei dazi
93.01	Armi bianche (sciabole, spade, baionette, ecc.), loro parti e pezzi staccati; foderi di dette armi	8 %
93.02	Rivoltelle e pistole:	
	A) di calibro 9 o superiore	9 %
	B) altre . . .	16 %
93.03	Armi da guerra (diverse da quelle previste dalle voci n.ri 93.01 e 93.02) . .	esenzione
93.04	Armi da fuoco (diverse da quelle previste dalle voci n.ri 93.02 e 93.03), compresi i congegni simili che utilizzano la deflagrazione della polvere, quali pistole lanciarazzi, pistole e rivoltelle per il tiro a salve, cannoni grandinifughi, cannoni lancia-gomene, ecc.:	
	A) fucili e carabine da caccia e da tiro . .	18 %
	B) altri . . .	16 %
93.05	Altre armi (compresi i fucili, carabine e pistole a molla, ad aria compressa o a gas)	16 %
93.06	Parti e pezzi staccati di armi diverse da quelle della voce n. 93.01 (compresi le parti di legno dei fucili e gli abbozzi di canne per armi da fuoco):	
	A) per armi della voce n. 93.03	esenzione
	B) per altre armi:	
	I) Sbozzi di calci (bois de fusils) . . .	10 %

Segue CAPITOLO 93: **Armi e munizioni**

Numero della tariffa	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei dazi
93.06 *(segue)*	II) altre parti e pezzi staccati:	
	a) per armi della voce n. 93.02	15 %
	b) non nominati	18 %
93.07	Proiettili e munizioni, comprese le mine; parti e pezzi staccati, compresi le pallottole, i pallettoni, i pallini da caccia e le borre per cartucce:	
	A) per rivoltelle e pistole della voce n. 93.02 e per pistole-mitragliatrici della voce n. 93.03	13 %
	B) altri:	
	I) da guerra:	
	a) per armi della voce n. 93.03	6 %
	b) altri	12 %
	II) non nominati:	
	a) cartucce da caccia	19 %
	b) altri	17 %

SEZIONE XX

MERCI E PRODOTTI DIVERSI, NON NOMINATI NÈ COMPRESI ALTROVE

CAPITOLO 94

MOBILIA, MOBILI MEDICO-CHIRURGICI, OGGETTI LETTERECCI E SIMILI

NOTE

1. — *Sono esclusi da questo Capitolo:*

a) *le materasse, i guanciali ed i cuscini da gonfiare con aria (pneumatici) o con acqua. dei Capitoli* 39, 40 *e* 62;

b) *i lampadari e gli altri apparecchi d'illuminazione, che seguono il regime della materia costitutiva (numeri* 44.27, 70.14, 83.07, *ecc.*);

c) *i lavori di pietre o di materie ceramiche, ad uso di sedili, di tavoli o di colonne, dei tipi utilizzati nei giardini, vestiboli, ecc. (Capitolo* 68 *o* 69);

d) *gli specchi che poggiano a terra, come, ad esempio, le specchiere mobili, ecc. (n.* 70.09);

e) *le parti, i pezzi staccati e le forniture d'impiego generale, ai sensi della Nota* 2 *della Sezione* XV, *nonchè le casseforti della voce n.* 83.03;

f) *i mobili, anche presentati senza l'attrezzatura occorrente, costituenti parti specifiche di apparecchi frigoriferi della voce n.* 84.15; *i mobili di costruzione speciale per macchine da cucire, ai sensi della voce n.* 84.41;

g) *i mobili costituenti parti specifiche di apparecchi della voce n.* 85.15 *(apparecchi radioriceventi, televisori, ecc.)*;

h) *le sputacchire per gabinetti da dentista (n.* 90.17);

ij) *gli oggetti del Capitolo* 91, *in particolare le asse e simili delle pendole e degli altri apparecchi di orologeria;*

k) *i mobili costituenti parti specifiche di fonografi, dittafoni ed altri apparecchi della voce n.* 92.11 *(numero* 92.13);

l) *i mobili aventi il carattere di giocattoli (n.* 97.03), *i bigliardi di qualsiasi specie ed i mobili per giuochi della voce n.* 97.04, *nonchè i tavoli per giuochi di prestigio della voce n.* 97.05.

2. — *Ad esclusione:*

a) *degli armadi a muro, detti « blocchi da cucina », e simili;*

b) *dei mobili per sedersi e dei letti sospesi o abbassabili;*

c) *delle biblioteche e mobili simili ad elementi complementari, da sospendere e da poggiare;*

si considerano come « mobili », ai sensi delle voci dal n. 94.01 *al n.* 94.03, *soltanto gli oggetti destinati a poggiare a terra.*

3. — *I mobili, anche con lastre, parti od accessori di vetro, marmo od altre materie, presentati smontati o non uniti, sono classificati come quelli montati, perchè le varie parti siano presentate insieme.*

4. — a) *Non sono da considerare come parti degli oggetti di questo Capitolo, quando siano presentate isolatamente, le lastre di vetro (compresi gli specchi), di marmo o di pietra, anche tagliate in una forma determinata, ma non combinate con altri elementi.*

b) *Presentati isolatamente, gli oggetti della voce n.* 94.04 *sono da classificare nella detta voce, anche se costituiscono parti di mobili delle voci dal n.* 94.01 *al n.* 94.03.

Numero della tariffa	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei dazi
94.01	Mobili per sedersi, anche trasformabili in letti (esclusi quelli della voce numero 94.02) e loro parti:	
	A) appositamente costruiti per aeromobili	12 %
	B) altri	18 %
94.02	Mobili per usi medico-chirurgici, quali tavoli operatori, tavoli per esami e simili, letti con meccanismo per usi clinici, ecc.; poltrone per dentisti e simili, con dispositivo meccanico di orientamento e di elevazione; parti di tali oggetti	17 %
94.03	Altri mobili e loro parti	18 %
94.04	Sommier; oggetti letterecci e simili, con molle oppure imbottiti o guarniti internamente di qualsiasi materia, quali materasse, copripiedi, piumini, cuscini, cuscini-poufs, guanciali, ecc., compresi quelli di gomma spugnosa o cellulare (ad alveoli), anche ricoperti	20 %

CAPITOLO 95

MATERIE DA INTAGLIARE E DA MODELLARE ALLO STATO LAVORATO (COMPRESI I LAVORI)

NOTE

Questo Capitolo non comprende:

a) *gli oggetti del Capitolo* 66 (*ombrelli da pioggia o da sole, bastoni, fruste, scudisci e loro parti*);
b) *i ventagli e ventole a mano* (*n.* 67.05);
c) *gli oggetti del Capitolo* 71, *in particolare le minuterie di fantasia;*
d) *gli oggetti del Capitolo* 82 (*utensileria; oggetti di coltelleria, posate da tavola*) *presentati montati e comportanti manichi o parti di materie da intagliare o da modellare. Presentati isolatamente, tali manichi e parti rientrano in questo Capitolo;*
e) *gli oggetti del Capitolo* 90, *in particolare le montature da occhiali;*
f) *gli oggetti del Capitolo* 91 (*orologeria*), *in particolare le casse e simili per orologi, pendole ed apparecchi di orologeria;*
g) *gli oggetti del Capitolo* 92, *in particolare gli strumenti musicali;*
h) *gli oggetti del Capitolo* 93, *in particolare le parti di armi;*
ij) *gli oggetti del Capitolo* 94 (*mobili e loro parti*);
k) *gli oggetti del Capitolo* 96 (*le spazzole, spazzolini, pennelli e simili*);
l) *gli oggetti del Capitolo* 97 (*giocattoli, giuochi, ecc.*);
m) *gli oggetti del Capitolo* 98 (*lavori diversi*);
n) *gli oggetti del Capitolo* 99 (*oggetti d'arte, da collezione e di antichità*).

Numero della tariffa	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei dazi
95.01	Tartaruga lavorata (compresi i lavori):	
	A) placche, fogli, bacchette, tubi, dischi e forme simili, non lucidati nè altrimenti lavorati	9 %
	B) altri	16 %
95.02	Madreperla lavorata (compresi i lavori):	
	A) placche, fogli bacchette, tubi, dischi e forme simili, non lucidati nè altrimenti lavorati (comprese le perle dette « di Gerusalemme »)	9 %
	B) altri	17 %
95.03	Avorio lavorato (compresi i lavori):	
	A) placche, fogli, bacchette, tubi, dischi e forme simili, non lucidati nè altrimenti lavorati	9 %
	B) altri	17 %
95.04	Osso lavorato (compresi i lavori):	
	A) placche, fogli, bacchette, tubi, dischi e forme simili, non lucidati nè altrimenti lavorati	10 %
	B) altri	15 %
95.05	Corno, corna di animali, corallo naturale o ricostituito ed altre materie animali da intaglio, lavorati (compresi i lavori):	
	A) corallo naturale o ricostituito, lavorato:	
	I) combinato con altre materie	15 %
	II) altro	7 %
	B) calamai di penne lavorati	10 %
	C) altre materie animali da intaglio, lavorate:	
	I) placche, fogli, bacchette, tubi, dischi e forme simili, non lucidati nè altrimenti lavorati	8 %
	II) altre	16 %

Segue CAPITOLO 95: **Materie da intagliare, ecc.**

Numero della tariffa	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei dazi
95.06	Materie vegetali da intaglio (corozo, noci, semi duri, ecc.) lavorate (compresi i lavori):	
	A) placche, fogli, bacchette, tubi, dischi e forme simili, non lucidati né altrimenti lavorati	6 %
	B) altri	12 %
95.07	Schiuma di mare e ambra gialla (succino), naturali o ricostituite, giavazzo e materie minerali simili al giavazzo, lavorati (compresi i lavori):	
	A) placche, fogli, bacchette, tubi, dischi e forme simili, non lucidati né altrimenti lavorati	5 %
	B) altri	13 %
95.08	Lavori modellati o intagliati di cera naturale (animale o vegetale), minerale o artificiale, di paraffina, di stearina, di gomme o resine naturali (coppale, colofonia, ecc.), di paste da modellare ed altri lavori modellati o intagliati, non nominati né compresi altrove; gelatina non indurita lavorata, diversa da quella della voce n. 35.03 e suoi lavori:	
	A) cera goffrata per alveari	10 %
	B) altri	17 %

CAPITOLO 96

SPAZZOLE, SPAZZOLINI, PENNELLI E SIMILI, SCOPE, SPOLVERINI, PIUMINI DA CIPRIA E STRACCI

NOTE

1. — *Sono esclusi da questo Capitolo:*

a) *gli oggetti del Capitolo 71;*

b) *le spazzole, spazzolini e simili, dei tipi particolarmente utilizzati in medicina, in chirurgia, in veterinaria e in odontoiatria (n. 90.17);*

c) *gli oggetti aventi il carattere di giocattoli (Capitolo 97).*

2. — *Si considerano teste preparate, ai sensi della voce n. 96.03, i mazzetti di peli, di fibre vegetali o di altre materie, non montati, pronti per essere utilizzati, senza essere divisi, nella fabbricazione di pennelli o di oggetti simili, oppure che richiedono, a questo fine, soltanto una lavorazione complementare poco importante, come l'incollatura o l'intonaco della base del mazzetto, l'uguàlizzazione o la molatura delle estremità.*

Numero della tariffa	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei dazi
96.01	Scope e scopine, in mazzi legati, anche con manico	18 %
96.02	Spazzole, scope-spazzole, spazzolini, pennelli, e simili, comprese le spazzole costituenti elementi di macchine; rulli per dipingere, raschini di gomma o di altre simili materie flessibili:	
	A) spazzolini da denti	25 %
	B) spazzole costituenti elementi di macchine . . .	17 %
	C) altri	21 %
96.03	Teste preparate per pennelli e simili	18 %
96.04	Spolverini e scopine, di piume	19 %
96.05	Piumini da cipria e simili, di qualsiasi materia	20 %
96.06	Stacci e crivelli, a mano, di qualsiasi materia . .	20 %

CAPITOLO 97

GIOCATTOLI, GIUOCHI, OGGETTI PER DIVERTIMENTI E SPORT

NOTE

1. — *Sono esclusi da questo Capitolo:*

a) *le candele per alberi di Natale (n.* 34.06);

b) *gli articoli di pirotecnica per divertimento, della voce n.* 36.05;

c) *i fili, monofili, cordoncini, « gut » e simili, per la pesca, anche tagliati a misura, ma non montati come lenze, che rientrano nel Capitolo* 39, *nella voce n.* 42.06 *o nella Sezione* XI;

d) *i sacchi per oggetti da sport ed altri contenenti delle voci numeri* 42.02 *e* 43.03;

e) *le vestimenta da sport, nonchè gli abiti da travestimento di maglia o di altro tessuto, dei Capitoli* 60 *e* 61;

f) *i vessilli e i granpavesi di tessuto, nonchè le vele per imbarcazioni ed i carri a vela, del Capitolo* 62;

g) *le calzature (escluse quelle alle quali sono fissati dei pattini) ed i copricapo speciali per la pratica degli sport, nonchè i gambali ed i para-stinchi per tutti gli sport, dei Capitoli* 64 *e* 65;

h) *i bastoni per alpinisti, gli scudisci e le fruste (n.* 66.02), *e loro parti (n.* 66.03);

ij) *gli occhi di vetro non montati per bambole ed altri giocattoli, della voce n.* 70.19;

k) *le parti e forniture d'impiego generale, ai sensi della Nota* 2 *della Sezione* XV;

l) *gli oggetti della voce n.* 83.11;

m) *i veicoli da sport della Sezione* XVII, *escluse le slitte, guidoslitte (bobsleighs) e simili;*

n) *i velocipedi per ragazzi, costruiti come le biciclette del tipo comune e muniti di cuscinetti a sfere (n.* **87.10);**

o) *le imbarcazioni da sport, quali le canoe e gli schifi (skiff) (Capitolo* 89) *e loro mezzi di propulsione (Capitolo* 44, *se sono di legno);*

p) *gli occhiali di protezione per la pratica degli sport e per i giuochi all'aperto (n.* 90.04);

q) *i richiami ed i fischietti (n.* 92.08);

r) *le armi ed altri oggetti del Capitolo* 93;

s) *le corde per racchette, le tende, gli oggetti da campeggio ed i guanti di qualsiasi materia (regime della materia costitutiva).*

2. — *Gli oggetti di questo Capitolo possono comportare delle semplici guarnizioni o accessori di minima importanza di metalli preziosi o placcati o ricoperti di metalli preziosi, di pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o pietre sintetiche o ricostituite.*

3. — *Sono da considerare « bambole », ai sensi della voce n.* 97.02, *soltanto quelle raffiguranti soggetti umani.*

4. — *Gli oggetti incompleti o non finiti seguono il trattamento di quelli completi o finiti, purchè ne presentino le caratteristiche essenziali.*

5. — *Con riserva di quanto previsto dalla Nota* 1 *precedente, le parti, i pezzi staccati e gli accessori seguono il trattamento degli oggetti di questo Capitolo, purchè siano riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente agli oggetti stessi.*

Numero della tariffa	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei dazi
97.01	Vetture e veicoli a ruote per il trastullo dei fanciulli, come velocipedi, monopattini, cavalli meccanici, automobili a pedale, carrozzelle per bambole e simili	21 %
97.02	Bambole di ogni specie:	
	A) bambole (vestite o non)	25 %
	B) parti, pezzi staccati ed accessori . .	21 %
97.03	Altri giocattoli; modelli ridotti per divertimento . .	24 %
97.04	Oggetti per giuochi di società (compresi i giuochi meccanici, anche a motore, per pubblici esercizi, i tennis da tavolo, i bigliardi a forma di mobile ed i tavoli speciali per case da giuoco):	
	A) carte da giuoco, comprese le carte giocattoli . .	23 %
	B) altri	21 %

Segue CAPITOLO 97: **Giocattoli, giuochi, ecc.**

Numero della tariffa	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei dazi
97.05	Oggetti per feste e divertimenti, accessori per balli figurati (cotillons), oggetti-sorprese; oggetti ed accessori per alberi di Natale ed oggetti simili per feste di Natale (alberi artificiali di Natale, presepi, guarniti o non, soggetti ed animali per presepi, zoccoli e ciocchi per alberi di Natale, babbinatale, ecc.)	22 %
97.06	Oggetti ed attrezzi per giuochi all'aperto, da ginnastica, da atletica ed altri sport, diversi da quelli della voce n. 97.04	19 %
97.07	Ami e piccole reti a mano per qualsiasi uso; oggetti per la pesca con la lenza; zimbelli artificiali da richiamo, specchietti per le allodole ed oggetti simili, per la caccia:	
	A) ami non montati .	10 %
	B) altri .	17 %
97.08	Giostre, altalene, padiglioni da tiro ed altre attrazioni da fiera, compresi circhi, serragli e teatri ambulanti	14 %

CAPITOLO 98

LAVORI DIVERSI

NOTE

1. — *Questo Capitolo non comprende:*

a) *le matite per sopracciglia e per la truccatura* (*n.* 33.06);

b) *i bottoni e gli sbozzi di bottoni, i pettini, i fermagli per capelli e simili, costituiti in tutto o in parte da metalli preziosi, da metalli comuni placcati o ricoperti di metalli preziosi (sotto la riserva delle disposizioni contenute nella Nota* 2 a) *del Capitolo* 71), *o guarniti di perle fini, di pietre preziose (gemme) o semipreziose (fini), di pietre sintetiche o ricostituite (Capitolo* 71);

c) *le parti e forniture di uso generale, ai sensi della Nota* 2 *della Sezione* XV;

d) *le righe* (n. 90.16);

e) *i giocattoli del Capitolo* 97.

2. — *Con riserva delle disposizioni contenute nella Nota* 1 *di questo Capitolo, gli oggetti costituiti in tutto o in parte da metalli preziosi, da metalli comuni placcati o ricoperti di metalli preziosi, da pietre preziose (gemme) o semipreziose (fini), da pietre sintetiche o ricostituite, oppure guarniti di perle fini, rientrano in questo Capitolo.*

3. — *Gli astucci, scrigni e custodie simili, presentati insieme agli oggetti di questo Capitolo cui sono destinati e con i quali sono normalmente venduti, sono classificati come gli oggetti stessi. Presentati isolatamente, essi seguono il loro trattamento proprio.*

Numero della tariffa	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei dazi
98.01	Bottoni, bottoni a pressione, bottoni per polsini e simili (compresi gli sbozzi, i dischetti per bottoni e le parti di bottoni):	
	A) sbozzi e dischetti per bottoni .	13 %
	B) bottoni e loro parti . .	18 %
98.02	Chiusure a strappo e loro parti (cursori, ecc.):	
	A) chiusure con graffette di metalli comuni, loro parti di metalli comuni	16 %
	B) altre .	20 %
98.03	Portapenne, stilografi e matitatoi; portalapis e simili; loro parti staccate ed accessori (salvapunte, fermagli, ecc.), esclusi gli oggetti compresi nelle voci n.ri 98.04 e 98.05:	
	A) portapenne a serbatoio e stilografi .	22 %
	B) altri portapenne; portamine; portalapis e simili . .	19 %
	C) pezzi staccati ed accessori . .	17 %
98.04	Pennini da scrivere e punte per pennini:	
	A) pennini da scrivere:	
	I) di oro	10 %
	II) di altre materie . . .	16 %
	B) punte per pennini	5 %
98.05	Lapis (compresi quelli di ardesia), mine, pastelli e carboncini, gessetti per scrivere e per disegnare, gessi da sarti e gessi per bigliardi:	
	A) lapis (compresi quelli di ardesia), mine, pastelli e carboncini:	
	I) lapis con guaine .	17 %
	II) altri	14 %
	B) gessetti per scrivere e per disegnare, gessi da sarti e gessi da bigliardi	10 %
98.06	Tavole di ardesia e lavagne per scrivere o disegnare, anche incorniciate	17 %
98.07	Sigilli, numeratori, compositoi, datari, timbri e simili, a mano .	16 %

Segue CAPITOLO 98: **Lavori diversi.**

Numero della tariffa	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei dazi
98.08	Nastri inchiostratori, impregnati di inchiostro o di un colorante, anche montati su bobine, per macchine da scrivere, calcolatrici e simili; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola	16 %
98.09	Ceralacca per ufficio o per bottiglie, presentata in placche, bastoncini e simili; paste a base di gelatine per riproduzioni grafiche, per rulli da tipografia e per usi simili, anche con supporto di carta o di materie tessili	12 %
98.10	Accenditori ed apparecchi d'accensione (meccanici, elettrici, a catalizzatore, ecc.) e loro parti staccate, diverse dalle pietrine focaie e dagli stoppini	15 %
98.11	Pipe (compresi gli sbozzi e le teste); bocchini da sigari e da sigarette; imboccature, cannucce ed altri pezzi staccati:	
	A) sbozzi di pipe di legno o di radica	6 %
	B) altri	18 %
98.12	Pettini da testa, pettini da ornamento, fermagli per capelli e simili	22 %
98.13	Stecche per busti, per vestiti o per accessori di vestimenta e simili	17 %
98.14	Spruzzatori da toletta, montati; loro montature e teste di montature	20 %
98.15	Bottiglie isolanti ed altri recipienti isotermici, montati, e loro parti (escluse le ampolle di vetro)	26 %
98.16	Manichini e simili; automi e scene animate per mostre	18 %

SEZIONE XXI

OGGETTI D'ARTE, DA COLLEZIONE E DI ANTICHITÀ

CAPITOLO 99

OGGETTI D'ARTE, DA COLLEZIONE E DI ANTICHITÀ

NOTE

1. — *Questo Capitolo non comprende:*

a) *i francobolli, marche da bollo e simili, non obliterati, aventi corso o destinati ad aver corso nel paese di destinazione* (n. 49.07);

b) *le tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi di arte o per usi simili* (n. 59.12);

c) *le perle fini, le pietre preziose (gemme) e le pietre semipreziose (fini), anche gregge* (numeri 71.01 e 71.02).

2. — *Si considerano come « incisioni, stampe e litografie, originali », ai sensi della voce n.* 99.02, *gli esemplari ottenuti direttamente, in nero od a colori, da una o più matrici interamente lavorate a mano dall'artista, qualunque sia la tecnica e la materia usata, ad eccezione di qualsiasi procedimento meccanico o fotomeccanico.*

3. — *Non rientrano nella voce n.* 99.03 *le sculture aventi carattere commerciale (riproduzione in serie, stampi e lavori da artigiano) le quali sono da classificare nel Capitolo della loro materia costitutiva.*

4. — a) *Con riserva delle Note* 1, 2 *e* 3, *gli oggetti suscettibili di rientrare sia in questo che in altri Capitoli della Tariffa debbono essere classificati in questo Capitolo;*

b) *Gli oggetti suscettibili di rientrare sia nella voce n.* 99.06 *che nelle voci dal n.* 99.01 *al n.* 99.05, *debbono essere classificati nelle voci dal n.* 99.01 *al n.* 99.05.

5. — *Le cornici che racchiudono quadri, pitture, disegni, incisioni, stampe e litografie, seguono il trattamento di tali oggetti, purchè il loro carattere e valore siano in rapporto con quelli degli oggetti stessi.*

Numero della tariffa	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei dazi
99.01	Quadri, pitture e disegni eseguiti interamente a mano, ad esclusione dei disegni industriali della voce n. 49.06 e degli oggetti manifatturati decorati a mano	esenzione
99.02	Incisioni, stampe e litografie, originali . . .	esenzione
99.03	Opere originali dell'arte statuaria e dell'arte scultoria, di qualsiasi materia .	esenzione
99.04	Francobolli e simili (biglietti postali, marche postali, ecc.), marche da bollo e simili, anche obliterati, ma non aventi corso nè destinati ad aver corso nel paese di destinazione	esenzione
99.05	Collezioni ed esemplari per collezioni di zoologia, botanica, mineralogia, anatomia; oggetti da collezione aventi interesse storico, archeologico paleontologico etnografico e numismatico	esenzione
99.06	Oggetti di antichità aventi più di cento anni di età . . .	esenzione

Visto, *il Ministro per le finanze*
TRABUCCHI